



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PPA n. 147/10

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"DPCM 28 gennaio 2008 - Approvazione Piano triennale 2016-2018 - Istruzione
Tecnica Superiore (ITS)"

relatore: M. MIRABELLO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	24/11/2016
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	25/11/2016
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di provvedimento amministrativo n. 147/X pag. 4
"DPCM 28 gennaio 2008 - Approvazione Piano Triennale 2016 - 2018 - Istruzione tecnica Superiore (ITS)"

Normativa citata

Legge 13 luglio 2015, n. 107 pag. 39
"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti."

Legge 4 aprile 2012, n. 35 - art. 52 pag. 135
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"

Decreto ministeriale 7 febbraio 2013 pag. 136
"Semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli Istituti tecnici Superiori (I.T.S.)"

Decreto ministeriale 7 settembre 2011 pag. 142
"Norme generali concernenti i diplomi degli Istituti tecnici Superiori (I.T.S.) e relative figure nazionali di riferimento"

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2008 pag. 148
"Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori"

Accordo Conferenza Stato - Regioni n. 11 del 20 gennaio 2016 pag. 172
"Modifica del D.I. n. 91 del 7 febbraio 2013- Competenze comuni dei percorsi IFTS".

Accordo Conferenza Stato - Regioni n. 90 del 5 agosto 2014 pag. 178
"Realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi degli Istituti tecnici Superiori (I.T.S.)"

Intesa n. 42 del 3 marzo 2016 (ai sensi della legge n. 107/2015) pag. 228
"Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani, a norma dell'articolo 1, comma 47, della legge 13 luglio 2015, n. 107".

Normativa comparata

Decreto N. 5785 del 21/06/2016 - Lombardia pag. 238
"APPROVAZIONE, AI SENSI DELLA DGR 3862/2015, DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS) DA AVVIARE NELL'A.F. 2016/2017"

Deliberazione della Giunta Regionale n. 686/2016 - Emilia Romagna pag. 244
"RETE POLITECNICA. APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE"

REGIONALE 2016/2018 E DELLE PROCEDURE DI ATTUAZIONE".

Deliberazione della Giunta Regionale n. 523 del 13/09/2016 - Lazio pag. 338

"Approvazione del Piano territoriale triennale per l'istruzione e la formazione tecnica superiore - Programmazione Regionale 2016 –2018 Istruzione Tecnica Superiore e Attivazione percorsi Istituti Tecnici Superiori – Programmazione 2016."

Deliberazione della Giunta Regionale 26 aprile 2016, n. 16-3200 - Piemonte pag. 351

"POR FSE Piemonte 2014-2020 - Approvazione Atto d'indirizzo della Programmazione integrata dell'offerta formativa regionale del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore - Piano territoriale pluriennale 2016/2019. Spesa prevista Euro 19.515.000,00 di cui Euro 2.826.250,00 sul bilancio 2016"

Deliberazione della Giunta Regionale n. 215 del 22.03.2016 - Toscana pag. 384


"Approvazione della programmazione territoriale triennale 2016-2018 dell'istruzione e formazionetecnica superiore e dei Poli tecnico professionali"

Normativa nazionale

Decreto interministeriale n. 713 del 16.09.2016 pag. 389

"Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani, a norma dell'articolo 1, comma 47, della Legge del 13 luglio 2015, n. 107 recante la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"

AMMINISTRATIVO

N.ro 147/10^a3^a COMM. CONSILIAREREGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALEConsiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALEDeliberazione n. 425 della seduta del 10/11/2016Prot. n. 46774 del 24.11.2016Classificazione 01.15.01

Oggetto: DPCM 28 gennaio 2008 – Approvazione Piano Triennale 2016-2018 – Istruzione Tecnica Superiore (ITS).

Presidente o Assessore/i Proponente/i: IL PRESIDENTEDirigente Generale: Il Dirigente Generale Reggente
Dott. Giuseppe Antonio BiancoDirigente Settore: M. Antonella Cauteruccio
Il Dirigente di Settore

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X
3	Carmela BARBALACE	Componente	X
4	Roberto MUSMANNO	Componente	X
5	Antonietta RIZZO	Componente	X
6	Federica ROCCISANO	Componente	X
7	Francesco ROSSI	Componente	X
8	Francesco RUSSO	Componente	X

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

(Dott. Filippo De Cello)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI :

- la D.G.R. n. 303 dell'11/08/2015 e la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 31/08/2015 che hanno approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014-2020 ed autorizzato il Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria alla chiusura del negoziato e alla trasmissione formale dello stesso con i relativi allegati alla Commissione europea per l'approvazione finale;
- la Decisione n. C(2015)7227 final del 20/10/2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014-2020;
- la D.G.R. n. 501 dell'01/12/2015 che ha preso atto della Decisione n. C(2015)7227 di approvazione del Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 e di istituzione del Comitato di Sorveglianza;
- la D.G.R. n. 508 del 03/12/2015 che ha approvato il Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) per la gestione del Programma Operativo Regionale Calabria;
- il Regolamento (CE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni e generali sul FESR, sul FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAP, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio.
- la Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 32 che ha approvato il bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2016-2018;
- la D.G.R. n. 574 del 30.12.2015 di approvazione del bilancio gestionale della Regione Calabria per gli anni 2016-2018
- gli Artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e concorrenti in materia di istruzione;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 recante Linee guida per la riorganizzazione del sistema dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e la costituzione degli Istituti tecnici superiori" e relativi allegati: All. 1: Linee guida per la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori; All. 2: Istituti Tecnici Superiori: schema di statuto; All. 3: i piani di intervento territoriali;
- Il Decreto del 7 febbraio 2013 del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell'Economia e delle Finanze recante "Linee Guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori";
- Il Decreto del 5 febbraio 2013 concernente la revisione degli ambiti di articolazione dell'area "Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo" degli Istituti Tecnici Superiori, delle relative figure nazionali di riferimento e dei connessi standard delle competenze tecnico – professionali";
- l'accordo del 5 agosto 2014 tra Governo, Regioni ed Enti locali per la realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi degli ITS;
- Il Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 – Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo - e in particolare gli artt. 50 – 52;
- Il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 45 e successivi provvedimenti attuativi;
- la Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, commi 45-52 e successivi provvedimenti attuativi;
- L'Asse prioritario 11 "Istruzione e Formazione" (FESR) del POR Calabria 2014-2020;
- L'Asse prioritario 12 "Istruzione e Formazione" (FSE) del POR Calabria 2014-2020;



- La priorità di investimento 10a "Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa":
 - Azione 10.5.7 "Interventi infrastrutturali l'innovazione tecnologica e laboratori di settore e per l'ammodernamento delle sedi didattiche";
- La priorità di investimento 10iv "Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale":
 - Azione 10.6.1 "Interventi qualificanti della filiera dell'Istruzione e Formazione Tecnica Professionale iniziale e della Formazione Tecnica Superiore (Qualificazione della filiera dell'istruzione Tecnica e professionale, con particolare riguardo alle fasce più deboli; azioni di sistema per lo sviluppo e il coordinamento degli ITS e dei Poli tecnico-professionali"

RITENUTO che:

- l'art.11 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, recante "Linee guida per la riorganizzazione del sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori", prevede che le Regioni, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa di propria competenza, con riferimento agli indirizzi della programmazione nazionale in materia di sviluppo economico e rilancio della competitività, adottino per ogni triennio il Piano Territoriale per l'Istruzione e la formazione Tecnica Superiore.
- la Regione Calabria, in coerenza con le indicazioni della Strategia Europa 2020 e con il quadro nazionale di programmazione in materia di istruzione e formazione tecnica superiore, ritiene necessario promuovere e rafforzare sul territorio regionale un'offerta di formazione tecnica superiore rispondente ai parametri europei di qualificazione delle competenze delle persone ed in grado di sostenere lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo;
- con il "Piano triennale 2016-2018 – Istruzione Tecnica Superiore (I.T.S.)" si intende dare organicità e coerenza all'intera programmazione regionale dell'offerta formativa tecnica superiore e sostenere lo sviluppo della cultura tecnica, tecnologica, scientifica e professionale rivolgendo la propria azione in particolare al potenziamento ed al coordinamento degli Istituti Tecnici Superiori e al Sistema dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore;
- Il Piano regionale triennale 2016-2018 degli ITS risulta sostenuto dall'assegnazione delle risorse del MIUR e dal relativo cofinanziamento regionale stabilito annualmente, a cui si aggiungono le risorse rinvenienti dal POR Calabria 2014-2020 (Azioni 10.6.1 e 10.5.7);
- il Settore Alta Formazione e Università provvederà a definire, con apposito Decreto Dirigenziale, l'allocazione delle risorse per ogni tipologia di intervento attuativa del Piano Triennale, entro 60 giorni dall'approvazione del Consiglio Regionale del Piano;

RITENUTO, altresì, ai sensi della ripartizione della dotazione finanziaria di cui alla DGR n. 73/2016, di far fronte alle spese connesse alle risorse del POR FESR FSE 2014-2020, attingendo, in particolare:

- per l'Azione 10.5.7, l'importo di € 1.000.000,00 dal capitolo di Bilancio U09040800101;
- per l'Azione 10.6.1, dai Capitoli di Bilancio U09040801101 e U09040801102 (€ 3.222.857,40, dalle annualità 2016-2018, € 1.277.142,60 dalle annualità 2019-2020)

VISTO

il parere relativo al POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 del 29.09.2016 prot. N. 294627, allegato al presente provvedimento;

CONSIDERATO, che il Settore competente ha ottemperato alle prescrizioni dal succitato parere;

CONSIDERATO, altresì, l'interesse pubblico per l'attuazione dell'offerta formativa richiesta dal territorio;

VISTO

l'allegato A "Piano triennale 2016-2018 – Istruzione Tecnica Superiore (I.T.S.)" che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

PRESO ATTO


- che il Dirigente Generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;
- che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano l'esistenza della copertura finanziaria sui pertinenti capitoli di spesa del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, a voti unanimi,


DELIBERA

- 1.- di approvare il Piano Triennale regionale 2016-2018 "Istruzione Tecnica Superiore (I.T.S.)", di cui all'Allegato A, quale parte integrante della presente;
- 2.- di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente al Settore Alta Formazione e Università;
- 3.- di trasmettere la presente delibera al Consiglio Regionale, a cura del competente settore del Segretariato Generale;
- 4.- di demandare al Settore Alta Formazione e Università la definizione dell'allocazione delle risorse per ogni tipologia di intervento del Piano Triennale, mediante apposito Decreto dirigenziale, da adottarsi entro 60 giorni dall'approvazione del Consiglio Regionale;
- 6.- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regcal.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

ALLEGATO ALLA D.G.R. N. 425
DEL 10/11/2016

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0294627 del 29/09/2016



Regione Calabria
Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
L'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020

Parere di coerenza programmatica con i contenuti dell'Accordo di Partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di Investimento Europei 2014/2020 e del POR Calabria FESR FSE 2014/2020

Oggetto: Piano Triennale 2016 - 2018 Istruzione Tecnica Superiore (I.T.S.). POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Assi Prioritari 11 e 12 - Obiettivo tematico 10 - Azioni 10.5.7 - 10.6.1.

L'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020

PREMESSO che in data 26.09.2016 al prot. 290134 è stato acquisito il Piano Triennale per l'istruzione e la formazione Tecnica Superiore per il triennio 2016 - 2018 da cofinanziare con risorse del POR Calabria FESR FSE 2014/2020, per complessivi 5,5 M€, ripartiti sulle seguenti Azioni:

- Azione 10.5.7 (FESR) *Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e laboratori di settore e per l'ammodernamento delle sedi didattiche* per 1 M€;
- Azione 10.6.1 (FSE) - *Interventi qualificanti della filiera dell'Istruzione e Formazione Tecnica Professionale iniziale e della Formazione Tecnica Superiore* per 4,5 M€;

VISTI

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, relativo al Fondo Sociale Europeo che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006;
- il Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione del 7.01.2014 recante un Codice Europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europeo;

Cittadella regionale - Viale Europa Loc. Germaneto - 88100 Catanzaro
e-mail: segreteria.adg.fesr@regcal.it - pec: dipartimento.programmazione@pec.regione.calabria.it
Tel. 0961 853405



Regione Calabria
Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
L'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020

- il Regolamento (UE) 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25.02.2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i Programmi Operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;
- il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7.03.2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3.03.2014 che integra il Regolamento (UE) 1303/2013;
- la Delibera 18.04.2014, n. 18, del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica recante "Programmazione dei Fondi strutturali e di Investimento Europei 2014/2020: approvazione della proposta di Accordo di Partenariato";
- la Decisione C (2014)8021 del 29.10.2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato l'Accordo di Partenariato che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito della quale vengono declinati i Programmi Operativi assegnati alla titolarità delle Amministrazioni nazionali e regionali;
- la Delibera 28.01.2015 n. 8 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica recante "Accordo di Partenariato per la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei 2014/2020 - Presa d'atto";
- la Deliberazione n. 346 del 24.09.2015 con la quale la Giunta Regionale ha designato l'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
- il Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 7227 final del 20.10.2015;
- la Deliberazione n. 501 dell'1.12.2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della suddetta Decisione di approvazione del Programma Operativo Regionale Calabria da parte della Commissione Europea;
- la Deliberazione n. 45 del 24.02.2016 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 e dell'Informativa sulla decisione finale della procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR;
- la Deliberazione n. 73 del 2.03.2016 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano Finanziario del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;

PRESO ATTO di quanto previsto dall'articolo 125 del Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativamente ai compiti in capo all'Autorità di Gestione;

VISTE le Azioni 10.5.7 e 10.6.1 e i relativi criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 con procedura di consultazione scritta conclusa con nota n. 108139 del 4.04.2016;

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0294627 del 29/09/2016



Regione Calabria
Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
L'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020


VISTO il parere di conformità ai Regolamenti Comunitari, Nazionali e Regionali rilasciato dal Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza e allegato alla comunicazione prot. 291656 del 28.09.2016;

VISTO il Piano Territoriale per l'Istruzione e la formazione Tecnica Superiore per il triennio 2016 - 2018;


Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 125, paragrafo 3), lettera b) del Regolamento 1303/2013, nelle more dell'approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del POR Calabria FESR FSE 2014/2020, esprime **parere positivo** in merito alla coerenza programmatica con i contenuti dell'Accordo di Partenariato per la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei 2014/2020 e del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 con la prescrizione che il competente Settore percorra ogni utile azione volta a garantire il rispetto dei criteri e delle procedure di selezione del Programma Operativo. Il Settore dovrà, pertanto, trasmettere gli atti successivi per l'ulteriore valutazione di coerenza.

Cittadella regionale - Viale Europa Loc. Germaneto - 88100 Catanzaro
e-mail: segreteria.adg.fesr@regcal.it - pec: dipartimento.programmazione@pec.regione.calabria.it
Tel. 0961 853405


ALLEGATO ALLA D.G.R. N. 625 DEL 10/11/2016



Unione Europea



Regione Calabria



Repubblica Italiana

Piano Triennale 2016-2018

ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (I.T.S.)

Settembre 2016



Sommario

1. PREMESSA	3
2. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO	4
2.1 <i>LO SCENARIO NAZIONALE</i>	4
2.2 <i>LA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2014-2020</i>	5
3. LA FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE IN CALABRIA	9
3.1 <i>GLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI - ITS</i>	9
3.2 <i>IL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE - IFTS</i>	15
3.3 <i>I POLI TECNICO - PROFESSIONALI</i>	16
4. GLI OBIETTIVI GENERALI E LA STRATEGIA PER IL TRIENNIO 2016-2018	19
5. GLI INDIRIZZI PRIORITARI E LE PROSPETTIVE DI SVILUPPO	21
6. IL QUADRO DELLE RISORSE FINANZIARIE	25
7. IL SISTEMA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE	26
8. IL QUADRO NORMATIVO	27

1. Premessa

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, recante “*Linee guida per la riorganizzazione del sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori*”, prevede che le Regioni, nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa di propria competenza, con riferimento agli indirizzi della programmazione nazionale in materia di sviluppo economico e rilancio della competitività, adottino per ogni triennio il Piano Territoriale per l’Istruzione e la formazione Tecnica Superiore.

Obiettivo principale del DPCM è la creazione di un sistema di Alta formazione professionale, articolata e stabile in modo da corrispondere organicamente alla richiesta, proveniente dal mondo del lavoro, di tecnici superiori in possesso di specifiche conoscenze culturali coniugate con una formazione tecnica e professionale approfondita e mirata.

La Regione Calabria, in coerenza con le indicazioni della Strategia Europa 2020 e con il quadro nazionale di programmazione in materia di istruzione e formazione tecnica superiore, ritiene necessario promuovere e rafforzare sul territorio regionale un’offerta di formazione tecnica superiore rispondente ai parametri europei di qualificazione delle competenze delle persone ed in grado di sostenere lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo.

A tale scopo, con il presente Piano, si intende dare organicità e coerenza all’intera programmazione regionale dell’offerta formativa tecnica superiore e sostenere lo sviluppo della cultura tecnica, tecnologica, scientifica e professionale rivolgendo la propria azione in particolare al potenziamento ed al coordinamento degli Istituti Tecnici Superiori e al Sistema dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore.

Sistemi d’istruzione e di formazione di elevata qualità, al tempo stesso efficaci ed equi, sono essenziali per garantire la coesione sociale e per potenziare l’occupabilità.



2. Il Contesto di riferimento

2.1 *Lo scenario nazionale*

Gli Istituti Tecnici Superiori – ITS sono l'espressione di una nuova strategia incentrata sulla messa a sistema delle politiche d'istruzione, formazione e lavoro e volta a rispondere al meglio alle esigenze produttive nazionali.

I corsi attivati sul territorio nazionale afferiscono a sei aree tecnologiche:

- Efficienza energetica;
- Mobilità Sostenibile;
- Nuove Tecnologie della vita;
- Nuove Tecnologie per il made in Italy;
- Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali-turismo;
- Tecnologie della informazione e della comunicazione.

Ad oggi sono previste 29 figure nazionali di riferimento afferenti a 17 Ambiti cui corrispondono le c.d. "macro-competenze tecniche" da possedere al termine dei percorsi. Ogni ITS definisce inoltre, per ciascuna figura nazionale di riferimento uno specifico profilo tecnico professionale sulla base delle esigenze del territorio in cui opera.

Le Fondazioni ITS in Italia sono a oggi 86 e aggregano 1.662 partner tra imprese/associazioni di imprese, istituti secondari di II grado, agenzie formative, enti locali, dipartimenti universitari, enti di ricerca scientifica e tecnologica, associazioni datoriali, ordini/collegi professionali e altri soggetti di diversa natura.

Dalla loro istituzione si registrano dati incoraggianti. Il monitoraggio realizzato dal MIUR per il 2015 mostra che questo tipo di formazione, basato su attività laboratoriali e che integra studio e lavoro, riesce a rispondere alle esigenze del mondo produttivo italiano.

I dati di monitoraggio riguardano 67 percorsi conclusi da almeno un anno al dicembre 2015 (che fanno capo a 48 ITS) e portati a termine nel corso del triennio 2011-2014.

Dei 1.684 studenti iscritti ai 67 corsi monitorati ne risultano diplomati 1.235. Di questi l'81% ha trovato una occupazione a 12 mesi dal titolo. Il 90% degli occupati ha trovato un lavoro coerente con il titolo di studio conseguito. Dei 1.002 occupati, quelli a tempo indeterminato sono 469 (46,8%). Rispetto allo scorso anno aumenta la percentuale degli occupati a 12 mesi (nel 2015 era pari al 78,3%) e anche quelli coerenti con l'area tecnologica sono in crescita: dall'86,4 al 90,2%.

Con riferimento alle caratteristiche degli studenti iscritti si nota che più dei tre quarti sono di genere maschile, con una percentuale di abbandono del 22,9%. Il 96% degli ammessi è diplomato e il 4% è laureato.

Le aziende che hanno ospitato in stage i corsisti sono 1.157; quelle con meno di 50 dipendenti sono prevalenti (816, il 70,5%). Il tasso medio di tirocinio dei corsi è pari al 42,6%. Il 66,4% dei docenti proviene dal mondo del lavoro.

2.2 La programmazione comunitaria 2014-2020

Il Quadro Strategico Comune – QSC per il periodo 2014-2020 definisce le modalità e i Fondi che contribuiscono agli obiettivi e alle finalità della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

La strategia di coesione territoriale, sociale ed economica è centrata sugli obiettivi contenuti nella Strategia Europea 2020 e garantisce che tutte le energie e le capacità siano mobilitate e mirate verso il perseguimento delle priorità definite dalla stessa strategia.

A livello nazionale, il QSC ha fornito la cornice entro la quale sviluppare i contenuti dell'Accordo di partenariato che vede l'autorità nazionale impegnata al raggiungimento degli obiettivi occupazionali e di crescita definiti.


La posizione della Commissione era stata chiaramente definita nell'ambito del Position Paper 2014-2020 dove si evidenziava la difficoltà del sistema di istruzione nazionale nel rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, evidenziate da un forte divario tra competenze acquisite e competenze richieste e da una difficoltosa transizione tra istruzione e occupazione. Il Position Paper individua come obiettivi prioritari, l'investimento nella formazione dei giovani, nell'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, incluse quelle professionali, tecniche e attitudinali che consentono l'accesso all'attuale contesto lavorativo, richiamando una stretta connessione tra educazione e sviluppo.

Il rapporto virtuoso tra sistema formativo e impresa appare essere la condizione necessaria per rafforzare la competitività del sistema produttivo. Come si evince dal "Commission Staffworking document CountryReport Italy 2015", l'Italia ha una bassissima percentuale di giovani impegnati nell'apprendimento sul lavoro, nonché una quota molto elevata e crescente di giovani che non lavorano né seguono un percorso scolastico o formativo (il 26% della fascia 15-29 anni nel 2013). Conseguentemente, è evidente che un'offerta formativa terziaria finalizzata a costruire figure professionali a livello post-secondario rappresenta una risposta importante per soddisfare la domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato.

Il PON Per la Scuola

Il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento" (di seguito PON) contribuisce all'attuazione della Strategia UE 2020 volta a condurre l'Europa fuori dalla crisi, colmando le lacune dell'attuale modello di crescita, trasformando il contesto europeo in un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva caratterizzata da alti livelli di occupazione, produttività e coesione sociale. Il PON sostiene l'obiettivo di ridurre l'abbandono scolastico, e incidendo sul successo formativo, sull'innalzamento dei livelli di istruzione, consentire ad un numero più elevato di giovani accedere ai percorsi di istruzione superiore.

Piano Triennale 2016-2018 Istruzione Tecnica Superiore



Per affrontare la sfida dell'ampliamento dei sistemi di apprendimento basati sul lavoro negli istituti per l'istruzione e la formazione professionale del ciclo secondario superiore e rafforzamento dell'istruzione terziaria professionalizzante" (Raccomandazione del Consiglio), il PON individua come priorità di investimento il miglioramento e la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del lavoro, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i sistemi di istruzione e formazione professionale nonché migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei curriculum e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e i programmi di stato.

Attraverso l'obiettivo "Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale" il programma prevede azioni di potenziamento e di sviluppo di questo settore formativo considerato determinante per rafforzare la transizione tra istruzione e mondo del lavoro. In tale ambito rientrano le azioni di sistema che interessano gli Istituti Tecnici Superiori. Si tratta di attività di coordinamento, ricerca e studio e di supporto dello sviluppo del sistema, complementari alle azioni messe in campo a livello regionale, perché il sistema di Istruzione e formazione professionale italiano si caratterizza per una governance "multilivello" che vede un ampio coinvolgimento di attori locali, regionale e nazionali.

Il Programma Operativo Regionale

Il POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 è fortemente orientato ad aumentare la partecipazione al mercato del lavoro, a promuovere l'inclusione sociale e al miglioramento della qualità del capitale umano. La strategia regionale punta ad offrire un contributo importante per facilitare il processo di transizione scuola – lavoro dei giovani della Calabria e per promuovere un maggiore incontro fra il mondo scolastico e quello del lavoro.

In Calabria si presenta con caratteri di particolare rilevanza e gravità il deficit di cittadinanza che riguarda gli aspetti dell'accesso al lavoro, dell'istruzione e dell'inclusione sociale.

Il tasso di occupazione calabrese nel 2015 è distante dal dato nazionale di oltre 16 punti percentuali (38,9% contro 55,3%) e colloca la Calabria all'ultimo posto tra le regioni italiane, con una distanza dal dato medio dell'Unione Europea di 30 punti percentuali. Nel 2015, il tasso di disoccupazione è distante dal dato nazionale di 11 punti percentuali (23% contro 12%) ed è il più elevato tra le regioni italiane (in aumento, rispetto al 2007, di oltre 10 punti percentuali).

Crisi e ritardo strutturale colpiscono con maggiore intensità giovani e donne. Per i giovani nella fascia di età fra 15 e 24 anni, il tasso di disoccupazione nel 2013 è del 65,1% (con un aumento, rispetto al 2007, di 26 punti percentuali). Questo valore è molto distante dai dati della media italiana (40,3%) e dell'Unione Europea (23%). Il tasso di disoccupazione femminile è pari al 23,7% (con un aumento, rispetto al 2007, di oltre 9 punti percentuali), con un forte gap rispetto alla media nazionale (12,7%). Una tendenza positiva, anche se in un quadro occupazionale molto deteriorato, è che la differenza fra tassi di occupazione maschile e femminile si è ridotta nel corso degli anni in modo piuttosto evidente (da 28 punti percentuali nel 2007 a 20,8 nel 2015).

Un fenomeno ampiamente diffuso è anche quello dei giovani che non hanno un'occupazione e al tempo stesso non frequentano percorsi formativi scolastico o extra scolastico (i cosiddetti NEET, Not in Education, Employment or Training). In Calabria, sono in questa condizione quattro

giovani (tra i 15 e i 29 anni) su 10 (esattamente il 39,87%), con una distanza dal dato nazionale di quasi 15 punti percentuali (25,7%) e dal dato dell'UE 28 di 24 punti (15,9%).

Queste dinamiche del lavoro e dell'occupazione in Calabria vanno lette in connessione con i dati sull'istruzione-formazione e l'apprendimento permanente. La regione risulta ancora lontana dagli obiettivi della Strategia Europa 2020, anche se negli ultimi anni si registrano alcuni miglioramenti. Ad esempio, la percentuale di popolazione che, nel 2015, ha conseguito un titolo di studio universitario e post-diploma di formazione in Calabria è del 24% ad un passo dal target Europeo previsto per l'Italia, pari al 26-27%. Si manifesta una certa preoccupazione, però, per il calo degli studenti calabresi immatricolati nelle università italiane: dall'anno accademico 2003/04 all'a.a. 2014/15 il calo risulta pari a circa il 30%, con gli immatricolati che passano da 10.436 a 6.559. Inoltre, i tassi di scolarizzazione degli adulti sono modesti: il 45,7% della popolazione adulta risulta possedere al più un livello di istruzione secondaria inferiore, mentre a livello nazionale il dato è superiore di 5 punti percentuali.


Il tema del lavoro è fortemente correlato alle questioni della competitività, ma ha ovviamente una dimensione incompressibile in termini di coesione sociale e di diritto di cittadinanza. I numeri della crisi e del ritardo strutturale si accompagnano all'osservazione di un alto tasso di povertà e di deprivazione materiale, con un'alta incidenza di soggetti in stato di disagio sociale che hanno difficoltà di accesso ai servizi di cittadinanza.

Il Programma, a partire da questa situazione, ha focalizzato l'attenzione su specifiche azioni finalizzate, da un lato, a ridurre l'abbandono scolastico precoce e, dall'altro, a rinnovare e migliorare il sistema dell'alta formazione regionale con particolare attenzione ai processi e agli strumenti di connessione e integrazione del sistema dell'*education* con il mercato del lavoro e con le imprese. La Regione intende puntare con decisione sulla qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione, nonché a ridurre il *mismatch* tra competenze offerte e richieste nel mercato del lavoro. L'impegno assunto è quello di aumentare le opportunità di formazione e alta formazione dei giovani, con particolare attenzione al riconoscimento del merito e all'accessibilità dell'istruzione e formazione per soggetti in condizioni di svantaggio. Le azioni saranno spiccatamente orientate a una forte aderenza con i fabbisogni di competenze del tessuto produttivo e socio-economico locale anche per contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti in tema di occupabilità.

Nel panorama delle iniziative a sostegno dell'acquisizione di competenze più vicine ai fabbisogni dell'economia calabrese in un percorso di avvicinamento del mondo della scuola a quello dell'impresa, la strutturazione degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e i percorsi di alternanza scuola – lavoro risultano la risposta più efficace. Tali progettualità rappresentano efficaci metodologie formative basate su uno strumento di dialogo tra Scuola e Impresa, finalizzato al potenziamento delle competenze operative degli studenti in uscita dai percorsi di istruzione superiore e post diploma.

L'Asse Prioritario 12 – Istruzione e Formazione (OT 10, FSE) del POR prevede, in particolare, il seguente Obiettivo specifico e le relative Azioni:

- *Obiettivo specifico 10.6* Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica professionale



- Azione 10.6.1 - Interventi qualificanti della filiera dell'Istruzione e Formazione Tecnica Professionale iniziale e della Formazione Tecnica Superiore (Qualificazione della filiera dell'istruzione Tecnica e professionale, con particolare riguardo alle fasce più deboli; azioni di sistema per lo sviluppo e il coordinamento degli ITS e dei poli tecnico professionali)
- Azione 10.6.2 - Azioni formative professionalizzanti connesse con i fabbisogni dei sistemi produttivi locali, e in particolare rafforzamento degli IFTS, e dei Poli tecnico professionali in una logica di integrazione e continuità con l'Istruzione e la formazione professionale iniziale e in stretta connessione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo

L'Asse Prioritario 11 – Istruzione e Formazione (OT 10, FESR) del POR prevede, a sua volta, il seguente Obiettivo specifico e la relativa Azione:

- *Obiettivo specifico 10.5* Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente
 - 10.5.7 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e laboratori di settore e per l'ammodernamento delle sedi didattiche

Tali Obiettivi potranno essere raggiunti più facilmente se inseriti in programmi di intervento integrati e di valenza pluriennale.

3. La Formazione Tecnica Superiore in Calabria

L'offerta di formazione tecnica superiore rivolta alle persone in possesso del diploma secondario superiore, riferita alle tipologie di intervento previste dall'art. 2, comma 1 del citato DPCM del 2008, si realizza nell'ambito dei seguenti percorsi:

- Percorsi di durata biennale finalizzati al conseguimento del diploma di Tecnico Superiore, destinata a giovani e adulti in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, attivati da Istituti Tecnici Superiori (ITS);
- Percorsi di durata annuale, progettati e gestiti in partenariato da una pluralità di attori (istituzioni scolastiche, istituzioni formative accreditate, università, imprese o altro soggetto pubblico o privato), finalizzati al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) di competenza regionale, a cui possono accedere anche coloro che non hanno conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore, previo accertamento di competenze equivalenti;
- Percorsi attivati dai Poli Tecnico Professionali a sostegno dello sviluppo della cultura tecnica e scientifica, nonché dell'occupazione dei giovani, anche attraverso i percorsi in apprendistato e l'adozione di nuovi modelli organizzativi (come ad esempio le scuole bottega).


Si riporta di seguito una breve analisi della situazione regionale per ciascuna tipologia di percorso.

3.1 Gli Istituti Tecnici Superiori - ITS

Il sistema degli ITS costituisce la prima esperienza italiana di un'offerta formativa terziaria non universitaria nata con l'obiettivo di formare figure professionali a livello post-secondario per rispondere alla domanda di tecnici superiori, di diversa specializzazione, proveniente dal mondo del lavoro.

Gli ITS si configurano come istituti ad alta specializzazione tecnologica, costituiti con l'intento di riorganizzare il canale della formazione superiore terziaria, non universitaria, prevedendo un'offerta ordinamentale caratterizzata da un modello formativo di tipo laboratoriale, integrato da *stages* e tirocini con l'utilizzo di moderne tecnologie. L'offerta educativa è finalizzata a sostenere l'acquisizione di conoscenze culturali coniugate con una formazione tecnica e professionale approfondita. Il ruolo dell'impresa è fondamentale nella definizione dei profili formativi, per un *matching* diretto tra le esigenze dell'evoluzione tecnologica e quelle del mercato del lavoro.

I percorsi ITS si collocano nel V livello EQF (Quadro Europeo delle Qualificazioni) e consentono l'acquisizione di crediti riconosciuti dalle università in base alla legislazione vigente in materia. Ai corsi, la cui durata è di quattro semestri per un totale di 1.800/2.000 ore, possono accedere giovani e adulti in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. I diplomi di Tecnico Superiore, rilasciati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – MIUR



previo esame finale, si articolano su figure afferenti ad aree tecnologiche individuate in modo da corrispondere organicamente alle esigenze del mondo del lavoro pubblico e privato (con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e ai settori interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati) e costituiscono, inoltre, titolo di accesso per i pubblici concorsi.

Gli ITS assumono la responsabilità della:

- a) programmazione, organizzazione e gestione didattica dell'offerta formativa e delle relative azioni di sistema predisposte sulla base di specifiche direttive regionali e valutate sulla base del sistema di ammissibilità nel rispetto delle disposizioni attuative contenute nelle citate Direttive;
- b) gestione amministrativa e contabile nei confronti della Regione;
- c) promozione, in maniera organica e omogenea dal punto di vista della strumentazione utilizzata (loghi, materiale informativo, ecc..) dell'offerta formativa;
- d) promozione di specifiche attività di orientamento di concerto con le competenti strutture regionali in materia.

Con le Delibere di Giunta Regionale n. 812 del 2010, n. 340 del 2012 e n. 304 del 2013 la Regione Calabria ha programmato e sostenuto la costituzione delle seguenti cinque Fondazioni ITS:

- Fondazione ITS "Panella" - Efficienza Energetica di Reggio Calabria;
- Fondazione ITS "Monaco" - Efficienza Energetica di Cosenza;
- Fondazione ITS "Pegasus" - Mobilità Sostenibile di Polistena;
- Fondazione ITS "Tirreno" - Nuove Tecnologie della Vita di Fuscaldo;
- Fondazione ITS "Pinta" - Nuove Tecnologie per il Made in Italy di Crotona.

Le figure professionali in uscita per ciascuna Fondazione, afferenti alle Aree Tecnologiche individuate dall'art. 7, comma 1, del D.P.C.M. 25/01/2008, considerate prioritarie dagli indirizzi nazionali di programmazione economica con riferimento al quadro strategico dell'Unione Europea, sono le seguenti:

- Fondazione ITS "Panella": Tecnico superiore per l'approvvigionamento e la costruzione di impianti;
- Fondazione ITS "Monaco": Tecnico superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici;
- Fondazione ITS "Pegasus": Tecnico superiore della logistica integrata;
- Fondazione ITS "Tirreno":
 - Tecnico Superiore per la Produzione e manutenzione di apparecchi, dispositivi diagnostici e biomedicali;
 - Tecnico Superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi a base biotecnologica.
- Fondazione ITS "Pinta": Tecnico Superiore per le biotecnologie Industriali e ambientali.

Al 31 dicembre 2015 risultano avviati nel territorio calabrese 13 percorsi d'Istruzione Tecnica Superiore per un totale di 285 iscritti frequentanti e di 107 studenti diplomati (relativi ai percorsi del biennio 2013-2015), per come specificati nelle tabelle che seguono.

Sul versante dell'occupazione, i dati relativi al biennio 2013-2015 mostrano come la percentuale di occupati a 12 mesi sui diplomati sia in media pari al 31%, un dato molto al di sotto di quello medio nazionale iscrivibile in buona parte alla situazione del contesto locale, ma addebitabile, inoltre, allo scarso coinvolgimento del sistema produttivo nella fase di programmazione dei percorsi formativi oltre che nelle stesse Fondazioni.

Tabella 1 – Regione Calabria. Quadro degli ITS, delle figure professionali, dei corsi e degli allievi diplomati

Fondazione ITS	Area Tecnologica	Ambito	Figura nazionale di riferimento	Numero percorsi attivati	Numero allievi diplomati
Istituto tecnico Superiore "Pegasus" di Polistena (RC)	Mobilità sostenibile	Infomobilità e infrastrutture logistiche	Tecnico superiore della logistica integrata	3	41
Istituto Tecnico Superiore "Monaco" di Cosenza	Efficienza energetica	Processi e Impianti a elevata efficienza e a risparmio energetico	Tecnico superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici	2	66
Istituto Tecnico Superiore "Efficienza energetica" di Reggio Calabria	Efficienza energetica	Approvvigionamento e generazione di energia	Tecnico superiore per l'approvvigionamento e la costruzione di impianti	2	
Istituto Tecnico Superiore "Tirreno" di Fuscaldo (CS)	Nuove Tecnologie della Vita	Produzione di apparecchi, dispositivi diagnostici e biomedicali	Tecnico Superiore per la Produzione e manutenzione di apparecchi, dispositivi diagnostici e biomedicali	3	-
		Biotecnologie industriali e ambientali	Tecnico Superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi a base biotecnologica.	3	
Istituto tecnico Superiore "Pinta" Polo scolastico di Cutro (KR)	Nuove Tecnologie per il Made in Italy	Sistema Agroalimentare	Tecnico Superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agroalimentari e agro-industriali	Il primo partirà entro la fine del 2016	-
Totale				13	107

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Indire



Tabella 2 – Regione Calabria. Quadro dei percorsi ITS attivati per annualità

Fondazione ITS	Percorsi attivati	Annualità							
		2013		2014		2015		2016	
		inizio	fine	inizio	fine	inizio	fine	inizio	Fine
Istituto tecnico Superiore "Pegasus" di Polistena (RC)	Tecnico superiore per l'infomobilità e le infrastrutture logistiche	18.2.2013	24.4. 2015	30.10.2013	25.2.2016	18.12.2014	In corso		
Istituto Tecnico Superiore "Monaco" di Cosenza	Tecnico superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici	14.2.2013	27.2.2015	09.12.2014	In corso				
Istituto Tecnico Superiore "Efficienza energetica" di Reggio Calabria	Tecnico superiore per l'approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti	25.6.2013	15.4.2015			11.5.2015	In corso		
Istituto Tecnico Superiore "Tirreno" di Fuscaldo (CS)	Tecnico Superiore per la Produzione e manutenzione di apparecchi, dispositivi diagnostici e biomedicali			17.1.2014	In corso	8.03.2015	In corso	27.4.2016	In corso
	Tecnico Superiore per il sistema qualità di prodotti e processi a base biotecnologica.			17.1.2014	In corso	9.3.2015	In corso	27.4.2016	In corso
Istituto tecnico Superiore "Pinta" Polo scolastico di Cutro (KR)	Tecnico Superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agroalimentari e agro-industriali								

Fonte: nostre elaborazioni

Tabella 3 – Regione Calabria. ITS: iscritti, diplomati e occupati per biennio


Fondazione ITS	Percorsi	Biennio 2013-2015					
		Corsisti ammessi	Frequentanti al netto dei ritirati	Diplomati	Occupati a 6 mesi dal titolo	Occupati a 12 mesi dal titolo	% Occ. 12 mesi/ Diplomati
Istituto tecnico Superiore "Pegasus" di Polistena (RC)	Tecnico superiore per l'infomobilità e le infrastrutture logistiche	34	21	21	4	6	28,6
Istituto Tecnico Superiore "Monaco" di Cosenza	Tecnico superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici	39	28	27	4	11	40,7
Istituto Tecnico Superiore "Efficienza energetica" di Reggio Calabria	Tecnico superiore per l'approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti	36	22	22	3	5	22,7
Totale		109	71	70	11	22	31,4

Fondazione ITS	Percorsi	Biennio 2014-2016		
		n. corsisti ammessi	n. frequentanti al netto dei ritirati	Diplomati
Istituto tecnico Superiore "Pegasus" di Polistena (RC)	Tecnico superiore per l'infomobilità e le infrastrutture logistiche	30	20	18
Istituto Tecnico Superiore "Monaco" di Cosenza	Tecnico superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici	21	17	n.c.
Istituto Tecnico Superiore "Tirreno" di Fuscaldo (CS)	Tecnico Superiore per la Produzione e manutenzione di apparecchi, dispositivi diagnostici e biomedicali	22	22	n.c.
	Tecnico Superiore per il sistema qualità di prodotti e processi a base biotecnologica.	23	23	n.c.
Totale		96	82	18

n.c. – percorso non completato

Fondazione ITS	Percorsi *	Biennio 2015-2017	
		n. corsisti ammessi	n. frequentanti al netto dei ritirati
Istituto tecnico Superiore "Pegasus" di Polistena (RC)	Tecnico superiore per l'infomobilità e le infrastrutture logistiche	27	17
Istituto Tecnico Superiore "Efficienza energetica" di Reggio Calabria	Tecnico superiore per l'approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti	34	20
Istituto Tecnico Superiore "Tirreno" di Fuscaldo (CS)	Tecnico Superiore per la Produzione e manutenzione di apparecchi, dispositivi diagnostici e biomedicali	23	23
	Tecnico Superiore per il sistema qualità di prodotti e processi a base biotecnologica.	25	25
Totale		109	85

(*) In corso di svolgimento



Fondazione ITS	Percorsi	Biennio 2016-2018	
		n. corsisti ammessi	n. frequentanti al netto dei ritirati
Istituto Tecnico Superiore "Tirreno" di Fuscaldo (CS)	Tecnico Superiore per la Produzione e manutenzione di apparecchi, dispositivi diagnostici e biomedicali	25	23
	Tecnico Superiore per il sistema qualità di prodotti e processi a base biotecnologica.	25	24
Totale		50	47

(*) In corso di svolgimento

Fonte: nostre elaborazioni

Dai primi dati disponibili dalle tabelle precedenti emerge come gli ITS, "super scuole" di tecnologia post diploma di durata biennale alternative all'università, mostrano tutte le loro potenzialità e i loro limiti.

Una delle criticità è l'alto tasso di allievi ritirati, n. 71 su 109 ammessi, circa il 35%, segno che occorre migliorare l'orientamento degli studenti verso una formazione altamente professionale ed incoraggiare la collaborazione delle aziende a supporto di scelte didattiche che seguano la vocazione produttiva del territorio. Il rapporto con le imprese risulta determinante nelle diverse fasi di sviluppo del progetto formativo (progettazione, selezione, codocenze, testimonianze, ecc..) poiché garantisce la formazione di figure professionali competenti, flessibili e coerenti con i fabbisogni di competenza del sistema produttivo.

L'obiettivo del piano dovrà, dunque, essere quello di rafforzare la partnership tra scuola, impresa e territorio, dando impulso, qualitativo e quantitativo a queste "super scuole", favorendo la partecipazione degli stessi imprenditori alla definizione di corsi e percorsi da ricalibrare proprio sulla base delle specifiche esigenze delle imprese operanti nelle diverse Aree di Innovazione connesse all'attuazione della Strategia di specializzazione intelligente - S3 Calabria. Questo dovrebbe consentire l'innalzamento della motivazione da parte dei diplomati ad iscriversi e la riduzione degli abbandoni dei percorsi.

Tuttavia, seppure i numeri siano ancora di nicchia, i risultati in termini di occupabilità sono promettenti, anche in considerazione del fatto che i numeri si riferiscono unicamente ai percorsi conclusi da almeno un anno ed in particolare al primo ciclo di corsi attivati nel 2013 e conclusi nel 2015. Per esempio, l'Its dell'area «Mobilità sostenibile» ha, con il primo ciclo formativo, prodotto 21 diplomati, di cui il 28,6% risulta occupato già ad un anno dal conseguimento del titolo. Nell'area «Efficienza energetica» i diplomati sono 50, in 16 hanno un contratto di lavoro a pochi mesi dalla conclusione (pari al 32%). Ad oggi non sono disponibili informazioni circa la tipologia di contratti e le aziende presso le quali è stata trovata occupazione, pertanto, obiettivo strategico del Piano sarà la verifica delle ricadute occupazionali dei percorsi in termini di placement realizzati, di numero e tipologia di profili formati, numero di occupati e di aziende coinvolte mediante un sistema di rilevazioni che consentano un feedback continuo con il mondo del lavoro.

Si evidenzia che la Regione Calabria oltre alle attività formative ha finanziato alle stesse Fondazioni attività di sostegno propedeutiche all'avvio dei percorsi formativi:

- Analisi dei fabbisogni formativi e di innovazione del sistema produttivo locale, diretto alla realizzazione di un piano didattico atto al trasferimento di competenze tecnico-professionali definite e maggiormente rispondenti alle richieste dei settori regionali in via di sviluppo;
- Orientamento diretto a promuovere le opportunità delle professioni legate all'istruzione tecnica superiore e ad alimentare l'iscrizione ai corsi;
- Formazione dei formatori diretta alla realizzazione di percorsi di aggiornamento e specializzazione dei docenti coinvolti nelle attività formative, allo scopo di trasmettere tecniche e metodi per lo sviluppo di una didattica esperienziale e innovativa.

Le risorse assegnate dal MIUR, dal 2012 ad oggi, sono pari ad € 3.107.611,52 a cui si è aggiunta la quota regionale di € 1.071.580,70 nel rispetto della normativa che richiede un cofinanziamento pari ad almeno il 30% del Fondo nazionale (cfr. tab. 4).

Tabella 4 – Finanziamenti assegnati dal MIUR e dalla Regione per ITS: periodo 2012-2015

Fondazione ITS	Annualità							
	2012		2013		2014		2015	
	MIUR	Regione	MIUR	Regione	MIUR	Regione	inizio	Fine
Istituto tecnico Superiore "Pegasus" di Polistena (RC)	508.558,61	200.000,00	99.370,15	29.811,04	139.341,93	41.802,58	78.329,17	22.899,75
Istituto Tecnico Superiore "Monaco" di Cosenza	508.558,61	200.000,00	99.370,15	29.811,04			78.329,17	22.899,75
Istituto Tecnico Superiore "Efficienza energetica" di Reggio Calabria	508.558,61	200.000,00			139.341,93	41.802,58	78.329,17	22.899,75
Istituto Tecnico Superiore "Tirreno" di Fuscaldo (CS)			434.181,82	130.254,54	278.683,86	83.605,16	156.658,34	45.794,51

3.2 Il Sistema dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore - IFTS

Tra le proposte dell'offerta formativa dell'Istruzione Superiore non universitaria, che riunisce varie tipologie di istituzioni specializzate in settori disciplinari differenti, si colloca anche il sistema dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS). Il sistema dell'IFTS, istituito a partire dalla Legge n. 144 del 1999, integrato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, è articolato in percorsi, di durata annuale, comprendenti al suo interno ore di attività teorica, pratica e di laboratorio, finalizzati al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore.

In rapporto alla qualità e alla spendibilità delle competenze acquisite al termine del percorso formativo, la proposta formativa dell'IFTS è diretta a raggiungere standard omogenei sia a livello nazionale che nell'ambito dell'Unione Europea.



I percorsi formativi proposti fanno, pertanto, riferimento alla classificazione delle professioni relative ai tecnici intermedi adottata dall'Istituto nazionale di statistica e agli indicatori di livello previsti dall'Unione Europea per favorire la circolazione dei titoli e il riconoscimento reciproco delle qualifiche in ambito comunitario. Attualmente si fa riferimento al IV livello della classificazione comunitaria delle certificazioni.

I percorsi IFTS si rivolgono generalmente a studenti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma professionale quadriennale di tecnico conseguito nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), ma anche a coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Possono accedere a questa tipologia di percorsi anche adulti occupati che hanno l'esigenza di riqualificarsi per esigenze lavorative o adulti inoccupati e disoccupati che vogliono ampliare le proprie opportunità.

L'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore nasce dalla collaborazione tra un'Agenzia Formativa, una Scuola Secondaria Superiore, l'Università, un Centro di ricerca e un'Impresa, che si organizzano in un Polo Formativo. I principali obiettivi consistono nel:

- rafforzare la collaborazione tra il territorio, il mondo del lavoro, la ricerca scientifica, la formazione professionale;
- creare un percorso professionalizzante che possa offrire un buon livello di spendibilità in ambito produttivo;
- colmare la necessità di figure professionali "intermedie" con buone conoscenze e competenze tecniche

La Regione Calabria ha finanziato, nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali 2000/2006, diversi percorsi formativi dando attuazione agli indirizzi del Comitato Regionale per l'IFTS costituito da rappresentanti della Regione, delle Province, dell'Ufficio Scolastico Regionale (USR) delle Università e delle Parti Sociali.

Le aree economiche interessate sono state il Turismo; Agroalimentare; Ambiente e sperimentazioni culturali; Efficienza energetica; High tech; Design.

I risultati di questi percorsi presentano numerose criticità. Sia sul versante della programmazione e qualità della didattica dei percorsi erogati, che in termini di performance sul versante della spendibilità in ambito regionale. I livelli di occupazione raggiunti si attestano intorno al 20%.

Da segnalare, infine, le irregolarità registrate nelle azioni di controllo connesse alla gestione dei fondi strutturali che hanno determinato, in alcuni casi, revoche del contributo assegnato.

3.3 I Poli Tecnico - Professionali

I Poli Tecnico – Professionali sono delle strutture formative composte da istituzioni scolastiche, organismi di formazione, imprese, università, centri di ricerca, che operano per la qualificazione e professionalizzazione delle persone che vi si iscrivono.

Nei documenti fondativi i Poli vengono disegnati come:

- un ambiente di apprendimento in contesti applicativi e di lavoro, dove si raccolgono e si coordinano saperi, tecnologie, intelligenze e professionalità;
- un contesto didattico strutturato nelle risorse, nei ruoli, nel percorso, nel risultato atteso ed evoca un contesto aperto, ricco, fluido, composito;
- un luogo dell'apprendimento in situazione che può essere inserito all'interno di attività produttive e/o professionali.

L'azione formativa dei Poli si riconduce ad attività mirate a favorire: il successo formativo e la partecipazione alle attività scolastiche, l'orientamento scolastico e professionale, l'ampliamento delle attività curriculari ed extracurriculari delle istituzioni secondarie di secondo grado per lo sviluppo di capacità propedeutiche alle competenze tecnico-professionali della formazione superiore, la formazione in alternanza, la promozione degli interventi di istruzione tecnica superiore- IFTS e ITS, la formazione imprenditoriale, la formazione per l'acquisizione di competenze scientifiche in collaborazione con le istituzioni universitarie e di ricerca e la formazione continua dei docenti.

I percorsi sono rivolti a giovani in cerca di inserimento qualificato nel mercato del lavoro ed agli adulti occupati che hanno necessità di mantenere aggiornate le proprie competenze.

In attuazione delle disposizioni contenute nella Legge 35 del 2012 concernenti *Misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico - professionale*, con Decreto dirigenziale n. 4271 del 20.03.2013 la Regione Calabria ha approvato il Piano Triennale per la Costituzione dei Poli Tecnico – Professionali 2013/2015 con il quale sono stati individuati gli Ambiti settoriali regionali correlati e coerenti con le vocazioni produttive e di innovazione strategica del territorio.

Con lo stesso atto è stato promosso l'Avviso Pubblico per la costituzione dei Poli Tecnico-professionali nella filiera del Turismo nella sua complementarietà con quella dell'Agroalimentare. Lo stanziamento complessivo è stato di 8,6milioni di euro; risultano approvati e costituiti gli 11 Poli riportati nella tabella 5.


La Regione Calabria ha finanziato i Poli Tecnico Professionali per la realizzazione di percorsi formativi aggiuntivi per studenti e operatori finalizzati:

- allo sviluppo di competenze trasversali mediante attività laboratoriali scientifiche, azioni di alternanza scuola, formazione e lavoro, stage e tirocini all'estero diretti all'acquisizione di competenze di lingua straniera dei livelli B1 e B2 del quadro europeo delle lingue;
- al rafforzamento di competenze dirette legate all'accoglienza e alla gestione di strutture turistico – ricettive, delle competenze degli operatori nei settori della ricettività e della ristorazione, delle competenze specialistiche nella promozione e marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali.

I corsi sono stati avviati nel 2014 e risultano attualmente in corso di realizzazione con conclusione prevista al 31.12.2016.

Tabella 5 – Regione Calabria. Poli Tecnico Professionali

Piano Triennale 2016-2018 Istruzione Tecnica Superiore



17

Ambiti regionali settoriali delle Aree tecnologiche	Istituti Capofila	Denominazione Polo	Scde
Fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale	Istituto d'Istruzione Superiore "L. Einaudi"	Polo Tecnico-professionale per il turismo e la valorizzazione del bergamotto	Palmi (RC)
	IPSSAR "Karol Wojtyła"	Polo Tecnico Professionale per i servizi turistici e la valorizzazione dei prodotti caratterizzanti il territorio	Castrovillari (CS)
	Istituto d'Istruzione Superiore "Mancini"	Polo Tecnico-professionale per i Servizi Turistici Innovativi	Cosenza
	Istituto di Istruzione Superiore "G.Renda"	Polo Tecnico-professionale per i servizi e la ristorazione	Polistena (RC)
	Istituto Istruzione Superiore Vittorio Emanuele II	Polo Tecnico-professionale per l'accoglienza rurale e sociale	Catanzaro
	Istituto Professionale di Stato per L'Enogastronomia e L'Ospitalità Alberghiera	Polo Tecnico-professionale per la valorizzazione dei siti culturali	Soverato (CZ)
Sistema agro-alimentare	IPSSARA "E.Gagliardi"	Polo Tecnico-professionale per la realizzazione dei processi artigianali e trasformazioni agro-alimentari con produzioni tipiche del territorio	Vibo Valentia
	I.I.S. "G.Gangale"	Polo Tecnico-professionale per la Viticoltura ed Enologia e Promozione del Prodotto Enologico	Cirò marina (KR)
	I.P.S.A.R. Paola	Polo Tecnico-professionale per la promozione delle Eccellenze Produttive e per la Dieta Mediterranea	Paola (CS)
	Istituto di Istruzione Superiore "Sandro Pertini - Santone"	Polo Tecnico-professionale per i Servizi per la produzione dei prodotti biologici e l'internazionalizzazione dei prodotti agricoli	Crotone
	Istituto d'Istruzione Superiore "Piria"	Polo Tecnico-professionale Agroalimentare e dieta mediterranea	Rosarno (RC)

Fonte: nostre elaborazioni

4. Gli obiettivi generali e la strategia per il triennio 2016-2018

I mutamenti intervenuti negli ultimi anni hanno evidenziato come la conoscenza costituisca la leva sulla quale agire per sostenere le competizioni attuali a future. Lo sviluppo di un territorio presuppone un'infrastruttura formativa fondata su specializzazione e complementarietà, sull'integrazione dei soggetti formativi e sulla collaborazione con le imprese, in grado di mettere in rete opportunità dirette ad accompagnare le persone nelle transizioni e farle crescere nel mercato del lavoro. In questa direzione gli Orientamenti dell'Unione Europea sottolineano la necessità di intensificare le misure per combattere la disoccupazione giovanile, migliorando la pertinenza del percorso formativo rispetto al mercato del lavoro.

In questo ambito, la Regione Calabria intende avviare iniziative a sostegno dell'acquisizione di competenze da parte dei propri giovani più vicine ai fabbisogni dell'economia regionale, promuovendo in particolar modo i percorsi formativi degli ITS che concorrono in maniera rilevante alla realizzazione di una filiera formativa capace di rispondere alle esigenze delle filiere produttive regionali.

Le filiere regionali rilevanti sono quelle individuate nella Strategia di specializzazione intelligente - S3 Calabria caratterizzate da alti indici di specializzazione, dalla preesistenza di una offerta di innovazione, dal ruolo strategico rivestito nel contesto nazionale, dalla pervasività sul territorio regionale e dalla rilevanza delle sfide tecnologiche.


Attraverso la programmazione dell'offerta formativa regionale delle Fondazioni ITS si intende, prioritariamente, contribuire alla diversificazione innovativa e creativa dell'economia regionale, alla riqualificazione dei settori tradizionali, all'innalzamento dei profili tecnici operanti nelle imprese. Si è consapevoli che per rilanciare il sistema produttivo regionale e garantire la crescita della base occupazionale è necessario prioritariamente rendere disponibili competenze in grado di promuovere e accompagnare una riqualificazione innovativa e di sostenere le sfide tecnologiche imposte dall'ampliamento dei mercati di riferimento.

Le filiere a più alto potenziale innovativo e occupazionale per il futuro, che evidenziano ampi spazi di crescita nei quali sviluppare nuove imprese e nuovi e migliori posti di lavoro, sono le filiere dell'agroalimentare e dell'enogastronomia, del turismo, delle industrie culturali e creative.

Considerate le criticità riscontrate nella prima fase di operatività delle Fondazioni ITS, la Giunta Regionale intende:

- strutturare una offerta di istruzione superiore tecnica accanto e in stretta relazione con quella fornita dall'università per incoraggiare i giovani calabresi a dotarsi di competenze tecniche e professionalizzanti;
- ridurre il *mismatch* tra competenze e *skills* richiesti dal mercato del lavoro e quelle offerte dai curricula scolastici e universitari;
- limitare la separazione tra i processi di istruzione e formazione e il sistema delle imprese anche attraverso il collegamento del sistema dell'apprendistato in alta formazione agli ITS.

Piano Triennale 2016-2018 Istruzione Tecnica Superiore



- amplificare la conoscenza dei percorsi ITS verso le famiglie e la promozione presso le imprese;
- rilanciare questa nuova offerta di alta formazione in ambito europeo per consentire la partecipazione degli studenti ITS a Erasmus e in particolare a Erasmus placement, che consente di svolgere tirocini ed esperienze lavorative presso imprese europee;
- sostenere la partecipazione a progetti europei in partenariati interessanti sia per le istituzioni educative e le imprese calabresi coinvolte.
- dotare le istituzioni formative di laboratori e attrezzature adeguate alle crescenti innovazioni tecnologiche;
- incentivare il merito e la partecipazione da parte degli studenti provenienti da famiglie in condizioni economiche svantaggiate;
- rafforzare la qualità e l'efficacia dell'offerta formativa attraverso lo sviluppo di azioni di valutazione delle performance in termini di esiti formativi e occupazione, nonché di azioni di orientamento scolastico e professionale.

5. Gli indirizzi prioritari e le prospettive di sviluppo

La programmazione dei percorsi ITS nel triennio in questione dovrà essere realizzata attraverso una pluralità di azioni finalizzate a:

innovare il sistema formativo regionale con particolare attenzione al rafforzamento delle competenze chiave degli studenti, all'integrazione del sistema ITS con il mondo del lavoro e con le imprese, alla maggiore apertura internazionale, all'adozione di approcci didattici innovativi e al miglioramento della capacità di autodiagnosi, autovalutazione e valutazione delle Fondazioni.

Per il conseguimento di questi obiettivi specifici, di seguito si riportano gli indirizzi prioritari e le prospettive di sviluppo che dovranno essere incorporati nei Bandi, negli Avvisi e nelle procedure attuative del presente Piano Triennale.

A. Stretta relazione con il sistema delle imprese e della conoscenza

Il sistema degli ITS regionale dovrà ricercare una più forte sinergia con il sistema produttivo e con il sistema della conoscenza, sia ampliando la base societaria delle Fondazioni che favorendo la costituzione di partenariati finalizzati alla ricerca e alla formazione su temi specifici di interesse strategico per le imprese.

Il rapporto con le imprese risulta determinante nelle diverse fasi di sviluppo del progetto formativo (progettazione, selezione, codocenze, testimonianze, ecc..) poiché garantisce la formazione di figure professionali competenti, flessibili e coerenti con i fabbisogni di innovazione del sistema produttivo.


La Regione ha già promosso, nell'ambito delle attività di partenariato connesse all'attuazione della Strategia di specializzazione intelligente, azioni tese a ricostruire la domanda di formazione specifica delle imprese nelle diverse Aree di Innovazione.

Ulteriore segmento di stretta relazione con le imprese è lo stage che vede al centro oltre alla figura dell'allievo quella non meno importante del tutor aziendale nell'orientare e finalizzare l'apprendimento.

B. Rafforzare il sistema organizzativo delle Fondazioni

Per il prossimo triennio risulta prioritario favorire lo sviluppo di una crescente autonomia degli ITS rispetto agli istituti scolastici di riferimento. L'obiettivo è quello di creare dei centri di formazione con respiro regionale per ogni Area Tecnologica al quale collaborano diversi istituti superiori, assieme alle aziende e alle università. Tale configurazione permetterebbe la riconoscibilità e l'identità degli ITS quale anello di congiunzione tra scuola e mercato del lavoro per rispondere ai fabbisogni emergenti a prescindere dal territorio d'origine.

Si potrà prevedere l'istituzione di ulteriori Fondazioni ITS con l'obiettivo di incrementare l'offerta formativa nelle filiere produttive a più alta potenzialità di crescita indicate nella strategia regionale (in primis agroalimentare ed enogastronomia) attraverso l'emaneazione di uno specifico



Avviso pubblico. La selezione delle proposte di candidatura dovrà avvenire sulla base dei seguenti criteri di valutazione che garantiscano:

- a) l'affidabilità del soggetto attuatore dal punto di vista organizzativo/strutturale;
- b) l'affidabilità del soggetto attuatore dal punto di vista delle competenze specifiche rispetto all'attività di riferimento; innovatività/qualità della proposta di candidatura. disponibilità di un patrimonio che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi e l'avvio di uno successivo;
- c) la disponibilità di risorse dedicate - strutturali, professionali, strumentali, logistiche, finanziarie - rese disponibili dai soci, tali da garantire una loro partecipazione attiva;
- d) Implementazione di una rete di relazioni stabili con imprese e/o sistemi/organizzazioni di imprese in ambito interregionale e internazionale, funzionali a garantire una ricaduta dell'attività formativa ulteriore rispetto al territorio di riferimento, almeno in termini di occupabilità/mobilità dei giovani e risposta ai fabbisogni delle imprese.

C. Aumento della visibilità dell'offerta formativa

Le attività di orientamento e di promozione sono state gestite nel passato dalle singole Fondazioni e sono state rivolte essenzialmente ad alimentare le iscrizioni ai rispettivi corsi nell'ambito dei territori di influenza. Tale approccio non ha consentito una diffusione di conoscenza specifica sulle opportunità concrete offerte agli studenti in uscita dai percorsi della scuola secondaria e alle famiglie. E' mancato un unico punto di accesso al sistema e, in molti, casi la scelta degli studenti è avvenuta in modo inconsapevole.

E' evidente quindi che nel prossimo triennio deve essere incrementata la visibilità dell'offerta formativa sia in una logica regionale che nelle regioni limitrofe al fine di favorire una più ampia offerta a disposizione dei diplomati e contemporaneamente assicurare selezioni che consentano di individuare i migliori candidati, i giovani che dimostrano maggiore interesse e attitudine al percorso formativo.

Questo modello di promozione consente un maggior raccordo tra gli stakeholder e garantisce una gestione in trasparenza dei diversi percorsi di studio.

Dovranno essere privilegiati gli strumenti *web-based* e garantita una copertura sui principali canali social.

D. Valorizzazione dell'interregionalità e apertura internazionale

La futura programmazione degli ITS dovrà dare priorità agli interventi capaci di formare competenze per rafforzare la dimensione internazionale dei sistemi produttivi e di erogazione dei servizi competitivi.

Pur mantenendo uno stretto contatto con l'economia dei territori, gli ITS dovranno valorizzare le proprie attività, sia stabilendo nuove connessioni con le altre regioni, sia in ambito estero. L'obiettivo è duplice: da un lato l'incremento dell'offerta a vantaggio dei giovani del nostro territorio regionale relativamente ad ambiti non coperti dalla programmazione delle fondazioni, dall'altro la promozione della capacità di sviluppare percorsi in una logica interregionale o, in prospettiva, internazionale.

Dovrà essere posta, inoltre, particolare attenzione nella progettazione dei percorsi all'esperienza di stage svolte all'estero in connessione con le opportunità offerta dal Programma Erasmus+. Si tratta di un elemento importante, non solo dal punto di vista del potenziale ampliamento delle conoscenze tecniche, ma anche per le conoscenze linguistiche, relazionali e sociali determinati da queste esperienze.

E. Allargamento delle attività e promozione dei servizi

Le Fondazioni ITS dovranno poter assumere una maggiore visibilità e ruolo nel contesto regionale attraverso lo sviluppo di attività funzionali ed integrate con la proposta formativa. Si fa riferimento, in primo luogo, all'incremento della gamma di percorsi formativi da indirizzare a nuovi target, ad attività di ricerca, *placement* e servizi fruibili anche alle imprese.

Anche la promozione di una diversificata gamma di servizi costituirà un elemento qualificante della futura programmazione. Dallo sviluppo di un'offerta di residenzialità in grado di assicurare a tutti i potenziali candidati di fruire del servizio superando i limiti territoriali e logistici, allo sviluppo di competenze linguistiche e di *soft skill* sempre più cruciali per l'inserimento nel mercato del lavoro.

Un sistema plurale con un'offerta molteplice di servizi potrà consentire di attrarre l'interesse di studenti provenienti da altre realtà territoriali. Dovrà essere garantita nella prossima programmazione anche la possibilità di ospitare gruppi di studenti e docenti in scambi internazionali.

F. Ampliamento e qualificazione dell'offerta formativa

Per rispondere ai fabbisogni del mercato del lavoro e delle imprese regionali è necessario qualificare l'offerta formativa in termini di capacità di sviluppare competenze adeguate a supportare i processi di innovazione, sviluppo competitivo e di riposizionamento di singole imprese o di comparti/filiere, coerentemente a quanto previsto dalla "Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente" – S3 Calabria.

La Strategia, approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 294 del 28 luglio 2016, evidenzia come la strategia di ricerca e di innovazione debba essere affiancata da una strategia coerente sul capitale umano ed evidenzia come lo sviluppo delle competenze scientifiche, tecnologiche, tecniche e professionali, rappresenti un segmento cruciale della infrastruttura formativa regionale chiamata a concorrere alla realizzazione di una filiera formativa capace di rispondere alla domanda delle filiere produttive regionali.

L'offerta formativa ITS dovrà altresì concorrere all'attuazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al raggiungimento della coesione economica, sociale e territoriale definita nel POR Calabria 2014/2020 con particolare riferimento all'Asse 11 e 12 - Obiettivo tematico 10 - Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente.

In particolare, la progettazione formativa dei percorsi dovrà prevedere:



- adeguate azioni finalizzate all'inserimento lavorativo, tra cui stage aziendali e tirocini formativi da svolgere obbligatoriamente in imprese coerenti rispetto al percorso formativo per almeno il 30% della durata del monte ore complessivo del corso. Tali attività possono essere svolte anche in altre regioni italiane o all'estero, o organizzate secondo le modalità previste per i percorsi in alternanza;
- azioni per il sostegno all'avvio di nuove imprese (attività di consulenza individuale o comunque a piccoli gruppi omogenei per la progettazione e implementazione di un piano di impresa/accompagnamento e fornitura di servizi consulenziali in fase di sviluppo e avvio del piano medesimo);
- attività di tutoring per il supporto degli allievi in ingresso ed in uscita dal percorso formativo e per promuovere il raccordo con i tutori aziendali/imprenditori nelle aziende in cui gli allievi svolgono lo stage/tirocinio;
- forme di accompagnamento e/o supporto che possano agevolare la frequenza del percorso ed il successo formativo dei frequentanti, con particolare riferimento alle pari opportunità e agli eventuali occupati iscritti ai corsi, per i quali possono essere previsti percorsi personalizzati al fine di conciliare i loro impegni di lavoro con la frequenza dei percorsi;
- l'eventuale presenza di soggetti sostenitori (imprese e enti) del progetto che apportino valore aggiunto attraverso la messa a disposizione di risorse umane, strumentali, logistiche ed economiche.

G. Favorire l'integrazione funzionale tra i diversi percorsi dell'istruzione tecnica superiore

Migliorare la coerenza, complementarità e organicità dell'offerta complessiva costituita dalle tre tipologie di intervento (ITS, IFTS e Poli) specializzando l'offerta ITS come segmento formativo complementare all'offerta formativa universitaria, per rispondere ai bisogni di competenze tecniche da parte del sistema produttivo regionale.

6. Il quadro delle risorse finanziarie

Il Piano regionale triennale 2016-2018 degli ITS risulta sostenuto dall'assegnazione annuale delle risorse del MIUR e dal relativo cofinanziamento regionale. Accanto a tali risorse, la Giunta Regionale intende destinare all'attuazione del Piano le risorse rinvenienti dal POR Calabria 2014-2020.

Per il 2016 l'assegnazione a valore sul fondo di cui alla legge n. 296 del 27 dicembre 2006, articolo 1, comma 875, per come modificato dall'art. 7, comma 37-ter della legge n. 135 del 7 agosto 2012 è stato di 250.938,00 euro a cui si è aggiunto un cofinanziamento regionale pari a 75.280,00 euro.

La Giunta Regionale, con l'obiettivo di sostenere una pianificazione pluriennale che valorizzi i percorsi formativi in stretto raccordo con le esigenze provenienti dal contesto lavorativo e che punti ad innalzare il livello di qualità complessiva, soprattutto con riferimento all'innalzamento degli esiti occupazionali dei percorsi finanziati, intende assegnare per il triennio 2016/2018 una quota di risorse pari a 4,5 Meuro rinvenienti dall'Azione:

- Azione 10.6.1 - Interventi qualificanti della filiera dell'Istruzione e Formazione Tecnica Professionale iniziale e della Formazione Tecnica Superiore (Qualificazione della filiera dell'istruzione Tecnica e professionale, con particolare riguardo alle fasce più deboli; azioni di sistema per lo sviluppo e il coordinamento degli ITS e dei Poli tecnico professionali) del POR Calabria 2014/2020;

Alle risorse del FSE si aggiungeranno le risorse del FESR per un importo di 1 Meuro a valere sull'Azione:

- Azione 10.5.7 - Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e laboratori di settore e per l'ammodernamento delle sedi didattiche.

Con riferimento alla tempistica e modalità di attuazione si assumono le seguenti fasi:

- Adozione del Decreto di destinazione delle risorse per ogni tipologia di percorso della filiera dell'Istruzione Tecnica e Superiore (novembre 2016);
- Pubblicazione I Avviso pubblico annualità 2017 (gennaio 2017);
- Valutazione istanze e pubblicazione graduatorie (aprile 2017).

Per il biennio 2016/2017, a seguito di opportuna valutazione di coerenza programmatica con il POR Calabria 2014/2020, potrà essere incrementata la dotazione già assegnata alle Fondazioni ITS per il biennio 2016/2017.

L'adozione delle diverse procedure sarà preventivamente sottoposta alla Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 per la valutazione di coerenza programmatica e verifica dell'applicazione dei criteri di selezione, approvati dal Comitato di Sorveglianza del 05.02.2016.

7. Il sistema di monitoraggio e valutazione

In coerenza con le indicazioni delle Linee Guida in materia di monitoraggio e valutazione dell'istruzione tecnica superiore, definite con decreto del 7 febbraio 2013, Allegato A, punto 5, lettera b), condivise ed integrate in sede di Conferenza Unificata il 17 dicembre 2015, la Giunta Regionale ritiene fondamentale monitorare i risultati raggiunti.

Il monitoraggio e la valutazione rappresentano elementi indispensabili per verificarne l'efficienza, l'efficacia e la capacità di impatto del Piano Triennale in termini di successo formativo, di *placement* realizzati, di numero e tipologia di profili formati, numero di occupati, ecc.

Ferme restando le disposizioni in materia di monitoraggio e valutazione del sistema di cui alla normativa vigente, si intende istituire un sistema di monitoraggio che preveda ulteriori momenti di valutazione rispetto a quelli nazionali, per come di seguito articolato:

- *Monitoraggio in itinere*, prevedendo incontri per ciascun percorso da tenersi entro lo svolgimento del 30% del monte ore. Nel corso dell'incontro ogni ITS presenterà la propria attività e le prospettive a breve e medio termine, i propri fabbisogni formativi e le aspettative rispetto alle attività finanziate;
- *Monitoraggio finale* sulla base degli esiti del monitoraggio in itinere e delle problematiche emerse in fase di realizzazione, sarà valutata la possibilità di realizzare, presso gli uffici regionali, un incontro finale che fungerà da momento di valutazione del percorso progettuale e da verifica dei risultati raggiunti. In quest'occasione verranno raccolte anche eventuali proposte per successive attività formative da programmare.

Inoltre, poiché la verifica delle ricadute occupazionali delle iniziative formative è obiettivo strategico¹ verrà predisposto un sistema di rilevazione che consentirà un feedback continuo con il mondo del lavoro e quindi la più efficace programmazione.


Per garantire un efficace e costante controllo sulle risorse impegnate ciascun ITS è tenuto a fornire all'Amministrazione, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del programma ammesso a finanziamento, secondo la periodicità richiesta.

In relazione alle necessarie azioni di accompagnamento ai percorsi ITS attivi sul territorio regionale, sarà costituito con successivo provvedimento un Gruppo Tecnico a cui verranno affidati i compiti di monitoraggio e valutazione.

¹ Con la "Buona Scuola" le risorse vengono distribuite agli ITS sempre più sulla base della qualità e soprattutto sulla base della capacità di un istituto di garantire o meno una occupazione ai propri diplomati. In particolare, il 30% delle risorse destinate agli ITS d'ora in poi sarà assegnato su parametri qualitativi basati, per il 40%, sull'occupabilità dei ragazzi. Gli ITS che riceveranno una valutazione inferiore a 50/100 non riceveranno finanziamenti e, dopo 3 anni di valutazioni negative, non potranno più rilasciare titoli di studio.

8. Il quadro normativo

1. Artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e concorrenti in materia di istruzione;
2. Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275- Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - e in particolare l'art. 7 che disciplina le reti di scuole;
3. Legge 17 maggio 1999, n. 144 - Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali - e in particolare l'art. 69 che ha istituito il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS);
4. D.M. del 31 maggio 2001 n. 174 - Disposizioni in materia di certificazione nel sistema di formazione professionale.
5. Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 - Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della l. 28 marzo 2003, n.53.
6. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 recante Linee guida per la riorganizzazione del sistema dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e la costituzione degli Istituti tecnici superiori” e relativi allegati: All. 1: Linee guida per la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori; All. 2: Istituti Tecnici Superiori: schema di statuto; All. 3: i piani di intervento territoriali;
7. Accordo in sede di Conferenza unificata 16 dicembre 2010, riguardante l'adozione delle linee guida per realizzare organici tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 13, comma 1 quinquies, della legge n. 40/2007;
8. Decreto del 7 settembre 2011 del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali recante “norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze”;
9. Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 – Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo - e in particolare gli artt. 50 – 52;
10. Legge 28 giugno 2012, n. 92 - Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita;
11. Decreto del 5 febbraio 2013 concernente la revisione degli ambiti di articolazione dell'area “Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo” degli Istituti Tecnici Superiori , delle relative figure nazionali di riferimento e dei connessi standard delle competenze tecnico – professionali”;
12. Decreto del 7 febbraio 2013 del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell'Economia e delle Finanze recante “Linee Guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori”;



13. Accordo del 5 agosto 2014 tra Governo, Regioni ed Enti locali per la realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi degli ITS;
14. Decreto Interministeriale del 30 giugno 2015 recante la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D. lgs 16 gennaio 2013, n. 13;
15. Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 45 e successivi provvedimenti attuativi;
16. Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, commi 45-52 e successivi provvedimenti attuativi;
17. Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015 recante la definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma 1, del D. lgs 15 giugno 2015, n. 81;
18. Accordo rep atti n. 133/CU del 17 dicembre 2015 tra Governo, Regioni, ed Enti locali, per la ripartizione del finanziamento nazionale destinato ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, previsto dall'art. 1, comma 875, legge n. 296 del 2006, così come modificato dall'articolo 7, comma 37-ter del decreto legge n. 95 del 2012. "Modifiche ed integrazioni al sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi degli ITS ai sensi dell'art 14 del DPCM 25 gennaio 2008 e del Decreto Interministeriale del 07 febbraio 2013;
19. Accordo Conferenza Stato/Regioni n. 11 del 20 gennaio 2016 – Modifica del D.I. n. 91 del 7 febbraio 2013 – Competenze comuni dei percorsi IFTS;
20. Intesa sullo schema di decreto recante: "Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli ITS a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani Conferenza Unificata. Atto n. 42 seduta del 3 marzo 2016;
21. Tabelle di riparto dei fondi statali e delle quote di premialità da assegnare agli ITS allegare alla nota MIUR prot. n. 0004169 del 15 aprile 2016;
22. Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", co. 821;
23. Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 32 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2016 – 2018"
24. Comunicazione della Commissione Europa "2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" – Bruxelles 3.3.2010 COM (2010) Italia 2020 - Piano di azione per l'occupabilità dei giovani attraverso l'integrazione tra apprendimento e lavoro – 16 giugno 2010;
25. PON Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l'Apprendimento 2014-2020 approvato con decisione della Commissione C(2014) 9952 del 17.12.2014;
26. Programma Operativo Regionale Calabria FESR/FSE 2014-2020 approvato con decisione della Commissione C(2015) 7227 del 20.10.2015.

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 175 del 30 luglio 2015 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA


Roma - Giovedì, 30 luglio 2015


SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 44


Ripubblicazione del testo della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.» corredato delle relative note.





S O M M A R I O

Ripubblicazione del testo della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.» corredato delle relative note. (15A05606)..... Pag. 1





TESTI COORDINATI E AGGIORNATI


Ripubblicazione del testo della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.» corredato delle relative note. (Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 162 del 15 luglio 2015)

AVVERTENZA:


Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 10, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo a suo tempo pubblicato.

Art. 1.


<p>1. Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, la presente legge dà piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria.</p>	<p><i>Oggetto e finalità della riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione</i></p>
<p>2. Per i fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e la loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.</p>	<p><i>Organizzazione scolastica e programmazione triennale dell'offerta formativa.</i></p>
<p>3. La piena realizzazione del curriculum della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 26, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, e in particolare attraverso:</p> <p>a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e insegnamenti interdisciplinari;</p> <p>b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie;</p> <p>c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curriculum e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe.</p>	<p><i>Forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa.</i></p>
<p>4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si provvede nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 201, nonché della dotazione organica di personale amministrativo, tecnico e ausiliario e delle risorse strumentali e finanziarie disponibili.</p>	<p><i>Copertura finanziaria per la dotazione organica complessiva</i></p>



<p>5. Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, è istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.</p>	<p><i>Istituzione dell'organico dell'autonomia funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche</i></p>
<p>6. Le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative e individuano il proprio fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonché di posti dell'organico dell'autonomia di cui al comma 64.</p>	<p><i>Autonomia scolastica e individuazione del fabbisogno delle istituzioni scolastiche</i></p>
<p>7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricula e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:</p> <p>a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;</p> <p>b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;</p> <p>c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;</p> <p>d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;</p> <p>e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;</p> <p>f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;</p> <p>g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;</p> <p>h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;</p> <p>h) identica;</p>	<p><i>Fabbisogno dei posti dell'organico dell'autonomia. Obiettivi formativi prioritari</i></p>




<p>i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;</p> <p>l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;</p> <p>m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;</p> <p>n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;</p> <p>o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;</p> <p>p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;</p> <p>q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;</p> <p>r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;</p> <p>s) definizione di un sistema di orientamento.</p>	
<p>8. In relazione a quanto disposto dalla lettera c) del comma 7, le scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue della regione Friuli Venezia Giulia possono sottoscrivere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite convenzioni con i centri musicali di lingua slovena di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.</p>	<p><i>Convenzioni delle scuole con lingua di insegnamento slovena o bilingue della regione Friuli Venezia Giulia con i centri musicali di lingua slovena</i></p>
<p>9. All'articolo 4, comma 5-quater, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole: «un'adeguata quota di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica» sono sostituite dalle seguenti: «un'adeguata quota di prodotti agricoli, ittici e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica e comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità».</p>	<p><i>Servizi di refezione scolastica e fornitura di prodotti agricoli, ittici e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica a ridotto impatto ambientale e di qualità.</i></p>
<p>10. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono realizzate, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nel rispetto dell'autonomia scolastica, anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle realtà del territorio.</p>	<p><i>Iniziative di formazione per gli studenti relative alle tecniche di primo soccorso</i></p>



<p>11. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, entro il mese di settembre, alla tempestiva erogazione a ciascuna istituzione scolastica autonoma del fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Contestualmente il Ministero comunica in via preventiva l'ulteriore risorsa finanziaria, tenuto conto di quanto eventualmente previsto nel disegno di legge di stabilità, relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell'anno scolastico di riferimento, che sarà erogata nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il mese di febbraio dell'esercizio finanziario successivo. Con il decreto di cui al comma 143 è determinata la tempistica di assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche al fine di incrementare i livelli di programmazione finanziaria a carattere pluriennale dell'attività delle scuole. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridefiniti i criteri di riparto del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni</p>	<p><i>Assegnazione e erogazione alle istituzioni scolastiche del Fondo di funzionamento</i></p>
<p>12. Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.</p>	<p><i>Tempi e contenuti per la predisposizione del piano triennale dell'offerta formativa</i></p>
<p>13. L'ufficio scolastico regionale verifica che il piano triennale dell'offerta formativa rispetti il limite dell'organico assegnato a ciascuna istituzione scolastica e trasmette al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca gli esiti della verifica.</p>	<p><i>Verifica del piano triennale dell'offerta formativa.</i></p>
<p>14. L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è sostituito dal seguente:</p> <p>«Art. 3. – (Piano triennale dell'offerta formativa). – 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.</p> <p>2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:</p> <p>a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;</p> <p>b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.</p>	<p><i>Caratteristiche, contenuti e modalità di predisposizione del piano dell'offerta formativa</i></p>



<p>3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.</p> <p>4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d'istituto.</p> <p>5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti».</p>	
<p>15. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, come sostituito dal comma 14 del presente articolo, si provvede nel limite massimo della dotazione organica complessiva del personale docente di cui al comma 201 del presente articolo.</p>	<p><i>Limite massimo della dotazione organica complessiva del personale docente e copertura.</i></p>
<p>16. Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013.</p>	<p><i>Attuazione dei principi di pari opportunità e di prevenzione delle discriminazioni.</i></p>
<p>17. Le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell'offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di cui al comma 136. Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale.</p>	<p><i>Trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell'offerta formativa.</i></p>
<p>18. Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, con le modalità di cui ai commi da 79 a 83.</p>	<p><i>Individuazione del personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia da parte del dirigente scolastico.</i></p>
<p>19. Le istituzioni scolastiche, nel limite delle risorse disponibili, realizzano i progetti inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa, anche utilizzando le risorse di cui ai commi 62 e 63.</p>	<p><i>Risorse per la realizzazione dei progetti dei piani triennali dell'offerta formativa.</i></p>
<p>20. Per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale di cui al comma 124.</p>	<p><i>Docenti specialisti per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria.</i></p>




<p>21. Per il potenziamento degli obiettivi formativi riguardanti le materie di cui al comma 7, lettere e) e f), nonché al fine di promuovere l'eccellenza italiana nelle arti, è riconosciuta, secondo le modalità e i criteri stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'equipollenza, rispetto alla laurea, alla laurea magistrale e al diploma di specializzazione, dei titoli rilasciati da scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alle quali si accede con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.</p>	<p><i>Equipollenza dei titoli rilasciati da scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.</i></p>
<p>22. Nei periodi di sospensione dell'attività didattica, le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate e con le realtà associative del territorio e del terzo settore, possono promuovere, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli edifici scolastici.</p>	<p><i>Attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive presso gli edifici scolastici nei periodi di sospensione dell'attività didattica.</i></p>
<p>23. Per sostenere e favorire, nel più ampio contesto dell'apprendimento permanente definito dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, la messa a regime di nuovi assetti organizzativi e didattici, in modo da innalzare i livelli di istruzione degli adulti e potenziare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, promuovere l'occupabilità e la coesione sociale, contribuire a contrastare il fenomeno dei giovani non occupati e non in istruzione e formazione, favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri adulti e sostenere i percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca effettua, con la collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un monitoraggio annuale dei percorsi e delle attività di ampliamento dell'offerta formativa dei centri di istruzione per gli adulti e più in generale sull'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263. Decorso un triennio dal completo avvio del nuovo sistema di istruzione degli adulti e sulla base degli esiti del monitoraggio, possono essere apportate modifiche al predetto regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.</p>	<p><i>Monitoraggio annuale dei percorsi e delle attività dei Centri per l'istruzione degli adulti.</i></p>
<p>24. L'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità è assicurato anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p><i>Riconoscimento delle diverse modalità di comunicazione per l'insegnamento a studenti con disabilità.</i></p>
<p>25. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di euro 123,9 milioni nell'anno 2016 e di euro 126 milioni annui dall'anno 2017 fino all'anno 2021.</p>	<p><i>Incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche</i></p>
<p>26. I fondi per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono incrementati di euro 7 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2022.</p>	<p><i>Incremento dei fondi per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM.</i></p>
<p>27. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono perfetti ed efficaci.</p>	<p><i>Efficacia degli atti e dei provvedimenti adottati dal MIUR in assenza del parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.</i></p>



<p>28. Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali insegnamenti, attivati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello studente, che ne individua il profilo associandolo a un'identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità di individuazione del profilo dello studente da associare ad un'identità digitale, le modalità di trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum dello studente da parte di ciascuna istituzione scolastica, le modalità di trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dei suddetti dati ai fini di renderli accessibili nel Portale unico di cui al comma 136, nonché i criteri e le modalità per la mappatura del curriculum dello studente ai fini di una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per competenze.</p>	<p><i>Percorso formativo, insegnamenti opzionali, curriculum e identità digitale dello studente</i></p>
<p>29. Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tale fine, nel rispetto dell'autonomia delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 febbraio 2001, n. 44, possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni.</p>	<p><i>Percorsi formativi, iniziative per l'orientamento, e valorizzazione del merito scolastico e dei talenti degli studenti</i></p>
<p>30. Nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto del curriculum dello studente.</p>	<p><i>Curriculum dello studente nell'ambito dell'esame di Stato</i></p>
<p>31. Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 28.</p>	<p><i>Docenti per il coordinamento degli insegnamenti opzionali</i></p>
<p>32. Le attività e i progetti di orientamento scolastico nonché di accesso al lavoro sono sviluppati con modalità idonee a sostenere anche le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera. All'attuazione delle disposizioni del primo periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	<p><i>Orientamento per gli studenti di origine straniera</i></p>
<p>33. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa.</p>	<p><i>Percorsi di alternanza scuola - lavoro</i></p>




<p>34. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, dopo le parole: «ivi inclusi quelli del terzo settore,» sono inserite le seguenti: «o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.».</p>	<p><i>Soggetti che possono accogliere gli studenti per i percorsi di alternanza scuola-lavoro</i></p>
<p>35. L'alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero.</p>	<p><i>Modalità di svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro</i></p>
<p>36. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 34 e 35 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	<p><i>Clausola di invarianza finanziaria</i></p>
<p>37. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'attuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici, sentito il Forum nazionale delle associazioni studentesche di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, è adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui è definita la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio».</p>	<p><i>Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro.</i></p>
<p>38. Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.</p>	<p><i>Attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle scuole secondarie di secondo grado</i></p>
<p>39. Per le finalità di cui ai commi 33, 37 e 38, nonché per l'assistenza tecnica e per il monitoraggio dell'attuazione delle attività ivi previste, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi del comma 11.</p>	<p><i>Copertura finanziaria.</i></p>



<p>40. Il dirigente scolastico individua, all'interno del registro di cui al comma 41, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di cui commi da 33 a 44 e stipula apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.</p>	<p><i>Attività del dirigente scolastico relativa ai percorsi di alternanza scuola-lavoro</i></p>
<p>41. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. Il registro è istituito d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico, e consta delle seguenti componenti:</p> <p>a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza;</p> <p>b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.</p> <p>42. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.</p>	<p><i>Istituzione del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro</i></p>
<p>43. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 41 e 42 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	<p><i>Clausola di invarianza finanziaria</i></p>
<p>44. Nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione e nel rispetto delle competenze delle regioni, al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo nonché alla trasparenza e alla qualità dei relativi servizi possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale, finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma è definita, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di garantire agli allievi iscritti ai percorsi di cui al presente comma pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado, si tiene conto, nel rispetto delle competenze delle regioni, delle disposizioni di cui alla presente legge. All'attuazione</p>	<p><i>Istruzione e Formazione professionale (IeFP)</i></p>



<p>del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e della dotazione organica dell'autonomia e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	
<p>45. Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a valere sul Fondo previsto dall'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, destinate ai percorsi degli istituti tecnici superiori, da ripartire secondo l'accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dall'anno 2016 sono assegnate, in misura non inferiore al 30 per cento del loro ammontare, alle singole fondazioni, tenendo conto del numero dei diplomati e del tasso di occupabilità a dodici mesi raggiunti in relazione ai percorsi attivati da ciascuna di esse, con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento. Tale quota costituisce elemento di premialità, da destinare all'attivazione di nuovi percorsi degli istituti tecnici superiori da parte delle fondazioni esistenti.</p>	<p><i>Premialità per l'assegnazione delle risorse da destinare all'attivazione di nuovi percorsi degli Istituti Tecnici Superiori</i></p>
<p>46. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori con il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; b) diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compresi nel Repertorio nazionale di cui agli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 27 luglio 2011, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 269 alla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2011, e del 19 gennaio 2012, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2012, integrato da un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore ai sensi dell'articolo 9 delle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, di durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti sono definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 	<p><i>Titoli di studio per l'accesso agli Istituti tecnici Superiori</i></p>



<p>47. Per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli istituti tecnici superiori, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli istituti tecnici superiori, prevedendo modifiche alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali; b) prevedere l'ammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma; c) prevedere che la partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori e le loro attività possa avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei loro bilanci; d) prevedere che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte del prefetto, le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori siano dotate di un patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore a 50.000 euro e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi; e) prevedere per le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme in tutto il territorio nazionale; f) prevedere che le fondazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possano attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione anche in filiere diverse, fermo restando il rispetto dell'iter di autorizzazione e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In questo caso gli istituti tecnici superiori devono essere dotati di un patrimonio non inferiore a 100.000 euro. <p>48. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le linee guida relativamente ai percorsi degli istituti tecnici superiori relativi all'area della Mobilità sostenibile, ambiti «Mobilità delle persone e delle merci – conduzione del mezzo navale» e «Mobilità delle persone e delle merci – gestione degli apparati e impianti di bordo», per unificare le prove di verifica finale con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento della professione di ufficiale di marina mercantile, di coperta e di macchina, integrando la composizione della commissione di esame, mediante modifica delle norme vigenti in materia.</p>	<p><i>Linee guida per la semplificazione e la promozione degli Istituti Tecnici Superiori</i></p>
---	---



<p>49. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 3, dopo la lettera b) è inserita la seguente:</p> <p>«b-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 – efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011»;</p> <p>b) al comma 5, dopo le parole: «ordini e collegi professionali,» sono inserite le seguenti: «istituti tecnici superiori dell'area efficienza energetica.».</p>	<p><i>Disposizioni in materia di soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici</i></p>
<p>50. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, è inserita la seguente: 50. Identico.</p> <p>«a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 – efficienza energetica, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011».</p>	<p><i>Disposizioni in materia di requisiti tecnico- professionali per l'attività di installazione di impianti negli edifici</i></p>
<p>51. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i Ministri competenti, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori previsti dal capo II delle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, definiti ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo le tabelle di confluenza tra gli esiti di apprendimento in relazione alle competenze acquisite al termine dei suddetti percorsi e le competenze in esito ai corsi di laurea ad essi assimilabili. L'ammontare dei crediti formativi universitari riconosciuti non può essere comunque inferiore a cento per i percorsi della durata di quattro semestri e a centocinquanta per i percorsi della durata di sei semestri.</p>	<p><i>Regolamento in materia di crediti formativi acquisiti a conclusione dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)</i></p>
<p>52. All'articolo 55, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole: «della durata di quattro semestri» sono inserite le seguenti: «, oppure i percorsi formativi degli istituti tecnici superiori previsti dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008»</p>	<p><i>Accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario, perito industriale</i></p>
<p>53. Per consentire al sistema degli istituti superiori per le industrie artistiche di continuare a garantire i livelli formativi di qualità attuali e di fare fronte al pagamento del personale e degli oneri di funzionamento connessi con l'attività istituzionale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2015.</p>	<p><i>Autorizzazione di spesa a favore degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA)</i></p>
<p>54. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è incrementata di 2,9 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.</p>	<p><i>Autorizzazione di spesa a favore degli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati</i></p>



<p>55. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi 53 e 54, pari a euro 3,9 milioni per l'anno 2015 e a euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede per euro 2 milioni per l'anno 2015 e per euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per i restanti euro 1,9 milioni per l'anno 2015 e euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2016 si provvede ai sensi di quanto previsto dal comma 204.</p>	<p><i>Copertura finanziaria</i></p>
<p>56. Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta il Piano nazionale per la scuola digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga.</p> <p>57. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni scolastiche promuovono, all'interno dei piani triennali dell'offerta formativa e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale di cui al comma 56.</p>	<p><i>Piano nazionale per la scuola digitale</i></p>
<p>58. Il Piano nazionale per la scuola digitale persegue i seguenti obiettivi:</p> <p>a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese, nel rispetto dell'obiettivo di cui al comma 7, lettera h);</p> <p>b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;</p> <p>c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la <i>governance</i>, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;</p> <p>d) formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti;</p> <p>e) formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione;</p> <p>f) potenziamento delle infrastrutture di rete, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla connettività nelle scuole;</p> <p>g) valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione;</p> <p>h) definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici.</p>	<p><i>Obiettivi del Piano nazionale scuola digitale</i></p>



<p>59. Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 57. Ai docenti può essere affiancato un insegnante tecnico-pratico. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	<p><i>Docenti per il coordinamento delle attività del Piano nazionale scuola digitale</i></p>
<p>60. Per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche, anche attraverso i poli tecnico-professionali, possono dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità attraverso la partecipazione, anche in qualità di soggetti cofinanziatori, di enti pubblici e locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese private, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:</p> <p>a) orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del made in Italy, in base alla vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio;</p> <p>b) fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati;</p> <p>c) apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell'orario scolastico.</p>	<p><i>Creazione e obiettivi dei Laboratori territoriali per l'occupabilità</i></p>
<p>61. I soggetti esterni che usufruiscono dell'edificio scolastico per effettuare attività didattiche e culturali sono responsabili della sicurezza e del mantenimento del decoro degli spazi.</p>	<p><i>Responsabilità dei soggetti esterni per l'utilizzo dell'edificio scolastico</i></p>
<p>62. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di attuare le attività previste nei commi da 56 a 61, nell'anno finanziario 2015 è utilizzata quota parte, pari a euro 90 milioni, delle risorse già destinate nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. A decorrere dall'anno 2016, è autorizzata la spesa di euro 30 milioni annui. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi del comma 11.</p>	<p><i>Copertura finanziaria</i></p>
<p>63. Le istituzioni scolastiche perseguono le finalità di cui ai commi da 1 a 4 e l'attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l'organico dell'autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa.</p>	<p><i>Organico dell'autonomia</i></p>
<p>64. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con cadenza triennale, con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e comunque nel limite massimo di cui al comma 201 del presente articolo, è determinato l'organico dell'autonomia su base regionale.</p>	<p><i>Determinazione triennale dell'organico dell'autonomia</i></p>
<p>65. Il riparto della dotazione organica tra le regioni è effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata. Il riparto della dotazione organica per il potenziamento dei posti di sostegno è effettuato in base al numero degli alunni disabili. Si tiene conto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo migratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. Il riparto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata,</p>	<p><i>Criteri di riparto della dotazione organica</i></p>




<p>considera altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale. In ogni caso il riparto non deve pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.</p>	
<p>66. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore alla provincia o alla città metropolitana, considerando:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la popolazione scolastica; b) la prossimità delle istituzioni scolastiche; c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto. 	<p><i>Ruoli del personale docente e articolazione in ambiti territoriali</i></p>
<p>67. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 66 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	<p><i>Clausola di invarianza finanziaria</i></p>
<p>68. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra gli ambiti territoriali. L'organico dell'autonomia comprende l'organico di diritto e i posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al quarto periodo del comma 65. A quanto previsto dal presente comma si provvede nel limite massimo di cui al comma 201.</p>	<p><i>Ripartizione dell'organico dell'autonomia tra gli ambiti territoriali</i></p>
<p>69. All'esclusivo scopo di far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia come definite dalla presente legge, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, ad esclusione dei posti di sostegno in deroga, nel caso di rilevazione delle inderogabili necessità previste e disciplinate, in relazione ai vigenti ordinamenti didattici, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, è costituito annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un ulteriore contingente di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia né disponibili, per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo. A tali necessità si provvede secondo le modalità, i criteri e i parametri previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Alla copertura di tali posti si provvede a valere sulle graduatorie di personale aspirante alla stipula di contratti a tempo determinato previste dalla normativa vigente ovvero mediante l'impiego di personale a tempo indeterminato con provvedimenti aventi efficacia limitatamente ad un solo anno scolastico. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili annualmente nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indicate nel decreto ministeriale di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p>	<p><i>Contingente di posti per esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia</i></p>



<p>70. Gli uffici scolastici regionali promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti «accordi di rete».</p>	<p><i>Costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale</i></p>
<p>71. Gli accordi di rete individuano:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilità, anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani triennali dell'offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete; b) i piani di formazione del personale scolastico; c) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità; d) le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte. 	<p><i>Finalità degli accordi di rete</i></p>
<p>72. Al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche, l'istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola, nonché sugli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica, può essere svolta dalla rete di scuole in base a specifici accordi.</p>	<p><i>Razionalizzazione degli adempimenti amministrativi</i></p>
<p>73. Il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza. Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016/2017 è assegnato agli ambiti territoriali. Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.</p>	<p><i>Titolarità, attribuzione della sede e mobilità del personale docente</i></p>
<p>74. Gli ambiti territoriali e le reti sono definiti assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p><i>Clausola di invarianza finanziaria</i></p>
<p>75. L'organico dei posti di sostegno è determinato nel limite previsto dall'articolo 2, comma 414, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 15, comma 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p>	<p><i>Organico dei posti di sostegno</i></p>



<p>76. Nella ripartizione dell'organico dell'autonomia si tiene conto delle esigenze delle scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione Friuli Venezia Giulia. Per tali scuole, sia il numero dei posti comuni sia quello dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è determinato a livello regionale.</p>	<p><i>Organico dell'autonomia per le scuole con lingua di insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiano</i></p>
<p>77. Restano salve le diverse determinazioni che la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno adottato e che possono adottare in materia di assunzione del personale docente ed educativo in considerazione delle rispettive specifiche esigenze riferite agli organici regionali e provinciali.</p>	<p><i>Clausola di salvaguardia per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e Bolzano</i></p>
<p>78. Per dare piena attuazione all'autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della valorizzazione delle risorse umane.</p>	<p><i>Competenze del dirigente scolastico.</i></p>
<p>79. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.</p>	<p><i>Proposta di incarico ai docenti da parte del dirigente scolastico e modalità di utilizzo.</i></p>
<p>80. Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. L'incarico ha durata triennale, ed è rinnovato purché in coerenza con il piano dell'offerta formativa. Sono valorizzati il <i>curriculum</i>, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei <i>curricula</i> dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito <i>internet</i> dell'istituzione scolastica.</p>	<p><i>Durata triennale e rinnovabilità dell'incarico ai docenti.</i></p>
<p>81. Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi.</p>	<p><i>Cause di incompatibilità nel conferimento degli incarichi ai docenti.</i></p>
<p>82. L'incarico è assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L'ufficio scolastico regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico.</p>	<p><i>Modalità di assegnazione dell'incarico da parte del dirigente scolastico e potere sostitutivo degli USR.</i></p>




<p>83. Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p><i>Individuazione fino al 10% di docenti per attività di supporto organizzativo e didattico.</i></p>
<p>84. Il dirigente scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riduce il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità.</p>	<p><i>Riduzione del numero di alunni e studenti per classe.</i></p>
<p>85. Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.</p>	<p><i>Sostituzioni per supplenze temporanee fino a 10 giorni.</i></p>
<p>86. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 il Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti è incrementato in misura pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato. Il Fondo è altresì incrementato di ulteriori 46 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14 milioni di euro per l'anno 2017 da corrispondere a titolo di retribuzione di risultato <i>una tantum</i>.</p>	<p><i>Incremento del Fondo Unico Nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici (FUN)</i></p>
<p>87. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al comma 88, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88 nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.</p>	<p><i>Contenzioso relativo ai concorsi per dirigenti scolastici</i></p>
<p>88. Il decreto di cui al comma 87 riguarda:</p> <p>a) i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;</p> <p>b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della</p>	<p><i>Soggetti destinatari</i></p>



procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202.	
89. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di adozione del decreto di cui al comma 87 del presente articolo, sono in atto i contenziosi relativi al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 87.	<i>Mantenimento dell'apertura delle graduatorie regionali</i>
90. Per le finalità di cui al comma 87, oltre che per quelle connesse alla valorizzazione di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, i soggetti di cui al comma 88, lettera a), che, nell'anno scolastico 2014/2015, hanno prestato servizio con contratti di dirigente scolastico, sostengono una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici.	<i>Sessione speciale di esame per dirigenti scolastici in servizio nell'a.s. 2014/2015</i>
91. All'attuazione delle procedure di cui ai commi da 87 a 90 si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>
92. Per garantire la tempestiva copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico, a conclusione delle operazioni di mobilità e previo parere dell'ufficio scolastico regionale di destinazione, fermo restando l'accantonamento dei posti destinati ai soggetti di cui al comma 88, i posti autorizzati per l'assunzione di dirigenti scolastici sono conferiti nel limite massimo del 20 per cento ai soggetti idonei inclusi nelle graduatorie regionali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, predispone le necessarie misure applicative	<i>Assunzione di dirigenti scolastici.</i>
93. La valutazione dei dirigenti scolastici è effettuata ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'individuazione degli indicatori per la valutazione del dirigente scolastico si tiene conto del contributo del dirigente al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, in coerenza con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e dei seguenti criteri generali: a) competenze gestionali ed organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati nell'incarico triennale; b) valorizzazione dell'impegno e dei meriti professionali del personale dell'istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali; c) apprezzamento del proprio operato all'interno della comunità professionale e sociale; d) contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici, nell'ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale; e) direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, dei	<i>Modalità e criteri generali per la valutazione dei dirigenti scolastici.</i>



rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole.	
<p>94. Il nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici è composto secondo le disposizioni dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e può essere articolato con una diversa composizione in relazione al procedimento e agli oggetti di valutazione. La valutazione è coerente con l'incarico triennale e con il profilo professionale ed è connessa alla retribuzione di risultato. Al fine di garantire le indispensabili azioni di supporto alle scuole impegnate per l'attuazione della presente legge e in relazione all'indifferibile esigenza di assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, per il triennio 2016-2018 possono essere attribuiti incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive. Tali incarichi possono essere conferiti, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-<i>bis</i> e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche in deroga, per il periodo di durata di detti incarichi, alle percentuali ivi previste per i dirigenti di seconda fascia. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa nel limite massimo di 7 milioni di euro per ciascun anno del triennio. La percentuale di cui all'articolo 19, commi 5-<i>bis</i> e 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per i dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è rideterminata, nell'ambito della relativa dotazione organica, per il triennio 2016-2018, in misura corrispondente ad una maggiore spesa non superiore a 7 milioni di euro per ciascun anno. Gli incarichi per le funzioni ispettive di cui ai periodi precedenti sono conferiti in base alla procedura pubblica di cui all'articolo 19, comma 1-<i>bis</i>, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, mediante valutazione comparativa dei <i>curricula</i> e previo avviso pubblico, da pubblicare nel sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che renda conoscibili il numero dei posti e la loro ripartizione tra amministrazione centrale e uffici scolastici regionali, nonché i criteri di scelta da adottare per la valutazione comparativa.</p>	<p><i>Nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici e conferimento di incarichi temporanei per le funzioni ispettive.</i></p>
<p>95. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è altresì autorizzato a coprire gli ulteriori posti di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge, ripartiti tra i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria e le tipologie di posto come indicato nella medesima Tabella, nonché tra le regioni in proporzione, per ciascun grado, alla popolazione scolastica delle scuole statali, tenuto altresì conto della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. I posti di cui alla Tabella 1 sono destinati alla finalità di cui ai commi 7 e 85. Alla ripartizione dei posti di cui alla Tabella 1 tra le classi</p>	<p><i>Assunzioni a tempo indeterminato di personale docente</i></p>




<p>di concorso si provvede con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche medesime, ricondotto nel limite delle graduatorie di cui al comma 96. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, i posti di cui alla Tabella 1 confluiscono nell'organico dell'autonomia, costituendone i posti per il potenziamento. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, i posti per il potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria. Per il solo anno scolastico 2015/2016, detti posti non possono essere destinati alle supplenze di cui all'articolo 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e non sono disponibili per le operazioni di mobilità, utilizzazione o assegnazione provvisoria.</p> <p>96. Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95:</p> <p><i>a)</i> i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>, 4^a serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;</p> <p><i>b)</i> i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera <i>c)</i>, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017.</p>	
<p>97. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 96. Alle fasi di cui al comma 98, lettere <i>b)</i> e <i>c)</i>, partecipano i soggetti che abbiano presentato apposita domanda di assunzione secondo le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 103. I soggetti che appartengono a entrambe le categorie di cui alle lettere <i>a)</i> e <i>b)</i> del comma 96 scelgono, con la stessa domanda, per quale delle due categorie essere trattati.</p>	<p><i>Modalità di partecipazione al Piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato</i></p>
<p>98. Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:</p> <p><i>a)</i> i soggetti di cui al comma 96, lettere <i>a)</i> e <i>b)</i>, sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali;</p> <p><i>b)</i> in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere <i>a)</i> e <i>b)</i>, che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera <i>a)</i> del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera <i>a)</i>, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100;</p> <p><i>c)</i> in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i</p>	<p><i>Fasi del Piano straordinario</i></p>




<p>soggetti di cui al comma 96, lettere <i>a)</i> e <i>b)</i>, che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere <i>a)</i> o <i>b)</i> del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100.</p>	
<p>99. Per i soggetti assunti nelle fasi di cui alle lettere <i>b)</i> e <i>c)</i> del comma 98, l'assegnazione alla sede avviene al termine della relativa fase, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie. In tal caso l'assegnazione avviene al 1° settembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali, e al 1° luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata.</p> <p>100. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98, lettere <i>b)</i> e <i>c)</i>, se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l'ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni. Esprimono, inoltre, l'ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale. In caso di indisponibilità sui posti per tutte le province, non si procede all'assunzione. All'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera <i>a)</i>, rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso.</p> <p>101. Per ciascuna iscrizione in graduatoria, e secondo l'ordine di cui al comma 100, la provincia e la tipologia di posto su cui ciascun soggetto è assunto sono determinate scorrendo, nell'ordine, le province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto secondo la preferenza indicata.</p>	<p><i>Modalità di assunzione e assegnazione della sede</i></p>
<p>102. I soggetti di cui al comma 98, lettere <i>b)</i> e <i>c)</i>, accettano espressamente la proposta di assunzione entro dieci giorni dalla data della sua ricezione secondo le modalità di cui al comma 103. In caso di mancata accettazione, nel termine e con le modalità predetti, i soggetti di cui al comma 96 non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione eventualmente effettuata in una fase non partecipano alle fasi successive e sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie. Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all'assunzione non possono essere assegnate in nessuna delle fasi di cui al comma 98.</p>	<p><i>Accettazione della proposta di assunzione</i></p>
<p>103. Per le finalità di cui ai commi da 95 a 105 è pubblicato un apposito avviso nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>. Il medesimo avviso disciplina i termini e le modalità previste per le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 96, incluse la domanda di assunzione e l'espressione delle preferenze, la proposta di assunzione, l'accettazione o la rinuncia. L'avviso stabilisce quali comunicazioni vengono effettuate a mezzo di posta elettronica certificata ovvero attraverso l'uso, anche esclusivo, del sistema informativo, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in deroga agli articoli 45, comma 2, e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.</p>	<p><i>Modalità per le comunicazioni con i destinatari del Piano straordinario</i></p>
<p>104. È escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 96, lettere <i>a)</i> e <i>b)</i>, e</p>	<p><i>Esclusione dal Piano straordinario</i></p>



<p>indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi è iscritto o in cui è assunto. Sono altresì esclusi i soggetti che non sciolgano la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro il 30 giugno 2015, fermo restando quanto previsto dal periodo precedente.</p>	
<p>105. A decorrere dal 1° settembre 2015, le graduatorie di cui al comma 96, lettera <i>b</i>), se esaurite, perdono efficacia ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata.</p> <p>106. La prima fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continua a esplicare la propria efficacia, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 95 del presente articolo.</p> <p>107. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione.</p>	<p><i>Disposizioni in materia di graduatorie</i></p>
<p>108. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera <i>b</i>), assunti ai sensi del comma 98, lettere <i>b</i>) e <i>c</i>). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera <i>b</i>), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere <i>b</i>) e <i>c</i>), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.</p>	<p><i>Piano straordinario di mobilità del personale docente</i></p>
<p>109. Fermo restando quanto previsto nei commi da 95 a 105, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale avviene con le seguenti modalità:</p> <p><i>a)</i> mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo. La determinazione dei posti da mettere a concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell'offerta formativa. I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà</p>	<p><i>Procedure di assunzione del personale docente ed educativo</i></p>




<p>assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della regione per cui hanno concorso. La rinuncia all'assunzione nonché la mancata accettazione in assenza di una valida e motivata giustificazione comportano la cancellazione dalla graduatoria di merito;</p> <p>b) i concorsi di cui alla lettera a) sono banditi anche per i posti di sostegno; a tal fine, in conformità con quanto previsto dall'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, i bandi di concorso prevedono lo svolgimento di distinte prove concorsuali per titoli ed esami, suddivise per i posti di sostegno della scuola dell'infanzia, per i posti di sostegno della scuola primaria, per i posti di sostegno della scuola secondaria di primo grado e per quelli della scuola secondaria di secondo grado; il superamento delle rispettive prove e la valutazione dei relativi titoli dà luogo ad una distinta graduatoria di merito compilata per ciascun grado di istruzione. Conseguentemente, per i concorsi di cui alla lettera a) non possono essere predisposti elenchi finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato sui posti di sostegno;</p> <p>c) per l'assunzione del personale docente ed educativo, continua ad applicarsi l'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento; i soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti. Continua ad applicarsi, per le graduatorie ad esaurimento, l'articolo 1, comma 4-<i>quinqüies</i>, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167.</p> <p>110. A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.</p> <p>111. Per la partecipazione ai concorsi pubblici per titoli ed esami di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, è dovuto un diritto di segreteria il cui ammontare è stabilito nei relativi bandi.</p>	
--	--




<p>112. Le somme riscosse ai sensi del comma 111 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa della missione «Istruzione scolastica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per lo svolgimento della procedura concorsuale.</p> <p>113. All'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p><i>a)</i> il primo periodo del comma 01 è sostituito dai seguenti: «I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio»;</p> <p><i>b)</i> al secondo periodo del comma 01, dopo le parole: «di un'effettiva» sono inserite le seguenti: «vacanza e»;</p> <p><i>c)</i> al primo periodo del comma 02, le parole: «All'indizione dei concorsi regionali per titoli ed esami» sono sostituite dalle seguenti: «All'indizione dei concorsi di cui al comma 01» e, al secondo periodo del comma 02, le parole: «in ragione dell'esiguo numero di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili»;</p> <p><i>d)</i> al terzo periodo del comma 02, la parola: «disponibili» è sostituita dalle seguenti: «messi a concorso»;</p> <p><i>e)</i> al comma 1, le parole: «e, per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove già posseduto» sono soppresse;</p> <p><i>f)</i> al comma 14, la parola: «è» è sostituita dalle seguenti: «può essere»;</p> <p><i>g)</i> al comma 15 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento»;</p> <p><i>h)</i> il comma 17 è abrogato;</p> <p><i>i)</i> al comma 21, le parole: «in ruolo» sono soppresse.</p> <p><i>a)</i></p>	
<p>114. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1° dicembre 2015, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto bando sono valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio:</p> <p><i>a)</i> il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico;</p>	<p><i>Concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente</i></p>




<p>b) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado.</p>	
<p>115. Il personale docente ed educativo è sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.</p> <p>116. Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.</p>	<p><i>Periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo</i></p>
<p>117. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di <i>tutor</i>.</p> <p>118. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova.</p> <p>119. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.</p> <p>120. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con i commi da 115 a 119 del presente articolo, gli articoli da 437 a 440 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.</p>	<p><i>Valutazione del periodo di formazione e di prova</i></p>



<p>121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.</p> <p>122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.</p> <p>123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.</p>	<p><i>Istituzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e autorizzazione di spesa</i></p>
<p>124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.</p>	<p><i>Formazione in servizio dei docenti e Piano nazionale di formazione</i></p>
<p>125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.</p>	<p><i>Copertura finanziaria</i></p>
<p>126. Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</p>	<p><i>Istituzione del Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente</i></p>



<p>127. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione.</p>	<p><i>Assegnazione del Fondo al personale docente</i></p>
<p>128. La somma di cui al comma 127, definita <i>bonus</i>, è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria.</p>	<p><i>Finalità e natura del bonus</i></p>
<p>129. Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente: «Art. 11. – (<i>Comitato per la valutazione dei docenti</i>).</p> <p>1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.</p> <p>2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. <p>3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. <p>4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di <i>tutor</i>.</p> <p>5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501».</p>	<p><i>Comitato per la valutazione dei docenti: durata, composizione, funzioni</i></p>
<p>130. Al termine del triennio 2016-2018, gli uffici scolastici regionali inviano al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo. Sulla base delle relazioni ricevute,</p>	<p><i>Linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale</i></p>



<p>un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo confronto con le parti sociali e le rappresentanze professionali, predisporre le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale. Tali linee guida sono riviste periodicamente, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base delle evidenze che emergono dalle relazioni degli uffici scolastici regionali. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.</p>	
<p>131. A decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.</p>	<p><i>Limite della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale scolastico</i></p>
<p>132. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni.</p>	<p><i>Istituzione del fondo per il risarcimento dei danni per la reiterazione di contratti a tempo determinato</i></p>
<p>133. Il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un provvedimento formale adottato ai sensi della normativa vigente, può transitare, a seguito di una procedura comparativa, nei ruoli dell'amministrazione di destinazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa valutazione delle esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione medesima e nel limite delle facoltà assunzionali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</p>	<p><i>Personale scolastico in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzato presso altre amministrazioni pubbliche</i></p>
<p>134. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 331, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano nell'anno scolastico 2015/2016. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 12 milioni nell'anno 2015 e ad euro 25,1 milioni nell'anno 2016, si provvede ai sensi del comma 204.</p>	<p><i>Revoca per l'anno scolastico 2015/2016 del divieto di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata del personale del comparto scuola</i></p>
<p>135. Il contingente di 300 posti di docenti e dirigenti scolastici assegnati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 26, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è confermato per l'anno scolastico 2015/2016, in deroga al limite numerico di cui al medesimo primo periodo</p>	<p><i>Proroga per l'anno scolastico 2015/2016 del contingente di 300 unità di docenti e dirigenti scolastici per compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica.</i></p>
<p>136. È istituito il Portale unico dei dati della scuola.</p>	<p><i>Istituzione del Portale unico dei dati della scuola</i></p>
<p>137. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in conformità con l'articolo 68, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e in applicazione del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, garantisce stabilmente l'accesso e la riutilizzabilità dei dati pubblici del sistema nazionale di istruzione e formazione, pubblicando in formato aperto i dati relativi ai bilanci delle scuole, i dati pubblici afferenti al</p>	<p><i>Accesso ai dati del Portale unico (Open data)</i></p>



<p>Sistema nazionale di valutazione, l'Anagrafe dell'edilizia scolastica, i dati in forma aggregata dell'Anagrafe degli studenti, i provvedimenti di incarico di docenza, i piani dell'offerta formativa, compresi quelli delle scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, i dati dell'Osservatorio tecnologico, i materiali didattici e le opere autoprodotti dagli istituti scolastici e rilasciati in formato aperto secondo le modalità di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Pubblica altresì i dati, i documenti e le informazioni utili a valutare l'avanzamento didattico, tecnologico e d'innovazione del sistema scolastico.</p>	
<p>138. Il Portale di cui al comma 136, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, rende accessibili i dati del <i>curriculum</i> dello studente di cui al comma 28, condivisi con il Ministero da ciascuna istituzione scolastica, e il <i>curriculum</i> del docente di cui al comma 80.</p>	<p><i>Accessibilità dei dati del curriculum dello studente</i></p>
<p>139. Il Portale di cui al comma 136 pubblica, inoltre, la normativa, gli atti e le circolari in conformità alle disposizioni del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.</p>	<p><i>Pubblicazione nel Portale unico di atti, normativa e circolari</i></p>
<p>140. I dati presenti nel Portale di cui al comma 136 o comunque nella disponibilità del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non possono più essere oggetto di richiesta alle istituzioni scolastiche.</p>	<p><i>Impossibilità di richiedere alle istituzioni scolastiche dati presenti nel Portale unico</i></p>
<p>141. Per l'anno 2015 è autorizzata la spesa di euro 1 milione per la predisposizione del Portale di cui al comma 136 e, a decorrere dall'anno 2016, è autorizzata la spesa di euro 100.000 annui per le spese di gestione e di mantenimento del medesimo Portale.</p>	<p><i>Autorizzazione di spesa per la predisposizione e la gestione del Portale unico</i></p>
<p>142. Al fine di fornire un supporto tempestivo alle istituzioni scolastiche ed educative nella risoluzione di problemi connessi alla gestione amministrativa e contabile, attraverso la creazione di un canale permanente di comunicazione con gli uffici competenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e valorizzando la condivisione di buone pratiche tra le istituzioni scolastiche medesime, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è avviato un progetto sperimentale per la realizzazione di un servizio di assistenza. Il servizio di assistenza è realizzato nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p><i>Progetto sperimentale per la realizzazione di un servizio di assistenza alle scuole nella risoluzione di problemi connessi alla gestione amministrativa e contabile.</i></p>
<p>143. Ai fini di incrementare l'autonomia contabile delle istituzioni scolastiche ed educative statali e di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1 febbraio 2001, n. 44, provvedendo anche all'armonizzazione dei sistemi contabili e alla disciplina degli organi e dell'attività di revisione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati.</p>	<p><i>Decreto di modifica al Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.</i></p>



<p>144. Al fine di potenziare il sistema di valutazione delle scuole, previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, è autorizzata la spesa di euro 8 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 a favore dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). La spesa è destinata prioritariamente:</p> <p>a) alla realizzazione delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti;</p> <p>b) alla partecipazione dell'Italia alle indagini internazionali;</p> <p>c) all'autovalutazione e alle visite valutative delle scuole.</p>	<p><i>Risorse per il potenziamento del sistema di valutazione delle scuole</i></p>
<p>145. Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, spetta un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.</p>	<p><i>Credito d'imposta per le erogazioni liberali a favore delle istituzioni scolastiche (School bonus)</i></p>
<p>146. Il credito d'imposta di cui al comma 145 è riconosciuto alle persone fisiche nonché agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.</p>	<p><i>Soggetti titolari del credito d'imposta</i></p>
<p>147. Il credito d'imposta di cui al comma 145 è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Le spese di cui al comma 145 sono ammesse al credito d'imposta nel limite dell'importo massimo di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.</p>	<p><i>Limite dell'importo massimo delle spese ammesse al credito d'imposta.</i></p>
<p>148. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che le somme siano versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le predette somme sono riassegnate ad apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'erogazione alle scuole beneficiarie. Una quota pari al 10 per cento delle somme complessivamente iscritte annualmente sul predetto fondo è assegnata alle istituzioni scolastiche che risultano destinatarie delle erogazioni liberali in un ammontare inferiore alla media nazionale, secondo le modalità definite con il decreto di cui al primo periodo.</p>	<p><i>Condizione per il riconoscimento del credito d'imposta e fondo perequativo.</i></p>
<p>149. I soggetti beneficiari provvedono a dare pubblica comunicazione dell'ammontare delle somme erogate ai sensi del comma 148, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito <i>web</i> istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e nel portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.</p>	<p><i>Pubblicità dell'ammontare delle somme erogate, della destinazione e dell'utilizzo da parte dei soggetti beneficiari.</i></p>



<p>150. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui ai commi da 145 a 149, valutati in euro 7,5 milioni per l'anno 2016, in euro 15 milioni per l'anno 2017, in euro 20,8 milioni per l'anno 2018, in euro 13,3 milioni per l'anno 2019 e in euro 5,8 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dei commi 201 e seguenti.</p>	<p><i>Copertura finanziaria.</i></p>
<p>151. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:</p> <p>«e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali»;</p> <p>b) al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:</p> <p>«e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera»;</p> <p>c) al comma 2, dopo le parole: «lettere c), e),» è inserita la seguente: «e-bis),».</p>	<p><i>Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica</i></p>
<p>152. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, con particolare riferimento alla coerenza del piano triennale dell'offerta formativa con quanto previsto dalla legislazione vigente e al rispetto della regolarità contabile, del principio della pubblicità dei bilanci e della legislazione in materia di contratti di lavoro. Ai fini delle predette attività di verifica, il piano straordinario è diretto a individuare prioritariamente le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado caratterizzate da un numero di diplomati che si discosta significativamente dal numero degli alunni frequentanti le classi iniziali e intermedie. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta annualmente alle Camere una relazione recante l'illustrazione degli esiti delle attività di verifica. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p><i>Piano straordinario di verifica dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica</i></p>
<p>153. Al fine di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, d'intesa con la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso</p>	<p><i>Criteria per l'individuazione delle scuole innovative</i></p>




<p>la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a ripartire le risorse di cui al comma 158 tra le regioni e individua i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa.</p>	
<p>154. Le regioni, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 153, provvedono a selezionare almeno uno e fino a cinque interventi sul proprio territorio e a dare formale comunicazione della selezione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</p>	<p><i>Selezione degli interventi da parte delle Regioni e comunicazione al MIUR</i></p>
<p>155. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, indice specifico concorso con procedura aperta, anche mediante procedure telematiche, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni ai sensi del comma 154, nel limite delle risorse assegnate dal comma 158 e comunque nel numero di almeno uno per regione.</p>	<p><i>Concorso per la selezione dei progetti</i></p>
<p>156. I progetti sono valutati da una commissione di esperti, cui partecipano anche la Struttura di missione di cui al comma 153 e un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La commissione, per ogni area di intervento, comunica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il primo, il secondo e il terzo classificato ai fini del finanziamento. Ai membri della commissione non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.</p>	<p><i>Procedura di valutazione dei progetti e nomina della Commissione</i></p>
<p>157. Gli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento possono affidare i successivi livelli di progettazione ai soggetti individuati a seguito del concorso di cui al comma 155 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 108, comma 6, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.</p>	<p><i>Criteri per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione</i></p>
<p>158. Per la realizzazione delle scuole di cui al comma 153 è utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pari a euro 300 milioni nel triennio 2015-2017, rispetto alle quali i canoni di locazione da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 6 milioni per l'anno 2017 e di euro 9 milioni annui a decorrere dall'anno 2018.</p>	<p><i>Copertura finanziaria per 300 milioni</i></p>
<p>159. All'Osservatorio per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, al quale partecipa la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono attribuiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche compiti di indirizzo, di programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica nonché di diffusione della cultura della sicurezza. Alle sedute dell'Osservatorio è consentita, su specifiche tematiche, la partecipazione delle organizzazioni civiche aventi competenza ed esperienza comprovate sulla base di criteri oggettivi e predefiniti. È istituita una Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole.</p>	<p><i>Ampliamento della composizione e delle competenze dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica e istituzione della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole</i></p>



<p>160. Al fine di consentire lo svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri, la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come da ultimo modificato dai commi 173 e 176 del presente articolo, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017, è aggiornata annualmente e, per il triennio di riferimento, sostituisce i piani di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, anche tenendo conto dei dati inseriti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, ed è utile per l'assegnazione di finanziamenti statali comunque destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, comprese le risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a beneficio degli enti locali con la possibilità che i canoni di investimento siano posti a carico delle regioni. La programmazione nazionale è altresì utile per l'assegnazione di tutte le risorse destinate nel triennio di riferimento all'edilizia scolastica, comprese quelle relative alla quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, nonché quelle di cui al Fondo previsto dall'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo incrementato dall'articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in riferimento al quale i termini e le modalità di individuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tali fini i poteri derogatori per interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sono estesi per tutta la durata della programmazione nazionale triennale 2015-2017.</p>	<p><i>Definizione della Programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica (2015-2017) – assegnazione delle risorse relative al Fondo della Protezione civile</i></p>
<p>161. Le risorse non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge e relative ai finanziamenti attivati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonché ai finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, fatte salve quelle relative a interventi in corso di realizzazione o le cui procedure di appalto sono aperte, come previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono destinate all'attuazione di ulteriori interventi urgenti per la sicurezza degli edifici scolastici. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali beneficiari dei predetti finanziamenti trasmettono al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e alla società Cassa depositi e prestiti Spa il monitoraggio degli interventi realizzati, pena la revoca delle citate risorse ancora da erogare. Le conseguenti economie accertate, a seguito del completamento dell'intervento finanziato ovvero della sua mancata realizzazione, sono destinate, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a ulteriori interventi urgenti di edilizia scolastica individuati nell'ambito della programmazione nazionale di cui al comma 160, fermi restando i piani di ammortamento in corso e le correlate autorizzazioni di spesa, nonché agli</p>	<p><i>Recupero delle risorse già stanziate e non utilizzate, relative a precedenti programmazioni in materia di edilizia scolastica, per il finanziamento di ulteriori interventi per la sicurezza degli edifici scolastici.</i></p>




<p>interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.</p>	
<p>162. Le regioni sono tenute a fornire al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il monitoraggio completo dei piani di edilizia scolastica relativi alle annualità 2007, 2008 e 2009, finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pena la mancata successiva assegnazione di ulteriori risorse statali. Le relative economie accertate all'esito del monitoraggio restano nella disponibilità delle regioni per essere destinate a interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici sulla base di progetti esecutivi presenti nella rispettiva programmazione regionale predisposta ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come da ultimo modificato dai commi 173 e 176, nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Gli interventi devono essere comunicati dalla regione competente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che definisce tempi e modalità di attuazione degli stessi.</p>	<p><i>Monitoraggio delle risorse relative alla Programmazione in materia di edilizia scolastica con riferimento alle annualità 2007, 2008 e 2009 da concludersi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge.</i></p>
<p>163. A valere sui rimborsi delle quote dell'Unione europea e di cofinanziamento nazionale della programmazione PON FESR 2007/2013, le risorse relative ai progetti retrospettivi per interventi di edilizia scolastica, al netto delle eventuali somme ancora dovute ai beneficiari finali degli stessi progetti, confluiscono nel Fondo unico per l'edilizia scolastica per essere impiegate, sulla base della programmazione regionale di cui al comma 160, nello stesso territorio al quale erano destinate e per progetti con analoghe finalità di edilizia scolastica. Le risorse sono altresì destinate agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Alle eventuali decurtazioni di spesa successivamente decise dalla Commissione europea in esito ad <i>audit</i> riguardanti i progetti retrospettivi di cui al presente comma e alle conseguenti restituzioni delle risorse dell'Unione europea e di cofinanziamento nazionale si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per l'edilizia scolastica.</p>	<p><i>Individuazione dei criteri per la riassegnazione dei rimborsi dei progetti retrospettivi della programmazione PON FESR 2007-2013.</i></p>
<p>164. La sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, da applicare nell'anno 2015 agli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014, è ridotta di un importo pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso dell'anno 2014, purché non già oggetto di esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. A tale fine, gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2014 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema <i>web</i> della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le spese sostenute nell'anno 2014 per l'edilizia scolastica.</p>	<p><i>Riduzione delle sanzioni, nell'anno 2015, per violazione del patto di stabilità del 2014.</i></p>
<p>165. Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, con le delibere del Comitato interministeriale</p>	<p><i>Recupero delle risorse già stanziare e non utilizzate, relative a precedenti programmazioni in materia di</i></p>



<p>per la programmazione economica (CIPE) n. 102/04 del 20 dicembre 2004, di approvazione del primo programma stralcio, e n. 143/2006 del 17 novembre 2006, di approvazione del secondo programma stralcio, come rimodulati dalla delibera del CIPE n. 17/2008 del 21 febbraio 2008, è consentito agli enti beneficiari, previa rendicontazione dei lavori eseguiti da produrre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta per la realizzazione di altri interventi finalizzati alla sicurezza delle scuole anche sugli stessi edifici e nel rispetto del limite complessivo del finanziamento già autorizzato. Le modalità della rendicontazione sono rese note attraverso il sito <i>web</i> istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata rendicontazione nel termine indicato preclude l'utilizzo delle eventuali risorse residue ancora nella disponibilità dell'ente, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma. Le somme relative a interventi non avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti, anche giacenti presso la società Cassa depositi e prestiti Spa, sono destinate dal CIPE alle medesime finalità di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione nazionale triennale 2015-2017 di cui al comma 160, secondo modalità individuate dallo stesso Comitato, nonché degli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e di quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Al fine di garantire la sollecita attuazione dei programmi finanziati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera <i>b</i>), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la delibera del CIPE n. 32/2010 del 13 maggio 2010, e dei programmi di intervento finanziati ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, con la delibera del CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012, il parere richiesto ai provveditorati per le opere pubbliche sui progetti definitivi presentati dagli enti beneficiari si intende positivamente reso entro trenta giorni dalla richiesta, ovvero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per quelli presentati precedentemente. Gli enti beneficiari trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la revoca dei finanziamenti. Le risorse oggetto di revoca sono destinate dal CIPE alle medesime finalità di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione nazionale triennale 2015-2017, secondo modalità individuate dal medesimo Comitato.</p>	<p><i>edilizia scolastica, per il finanziamento di ulteriori interventi per la sicurezza degli edifici scolastici (risorse MIT).</i></p>
<p>166. Il termine di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità per gli interventi di edilizia scolastica, di cui all'articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da ultimo modificato dal comma 167 del presente articolo, è differito al 31 dicembre 2018.</p>	<p><i>Proroga al 31 dicembre 2018 del termine di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per interventi di edilizia scolastica</i></p>
<p>167. All'articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, le parole: «inseriti nel piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico» sono sostituite dalle seguenti: «di edilizia scolastica e può essere alimentato anche da risorse finanziarie di soggetti esterni».</p>	<p><i>Alimentazione del Fondo rotativo anche attraverso risorse provenienti da soggetti esterni</i></p>




<p>168. All'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-octies. I pareri, i visti e i nulla osta relativi agli interventi di cui al comma 1 sono resi dalle amministrazioni competenti entro quarantacinque giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo».</p>	<p><i>Accelerazione delle procedure relative agli interventi di "estrema urgenza"</i></p>
<p>169. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: «1° settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2015».</p>	<p><i>Proroga dell'entrata in vigore delle procedure di centralizzazione degli acquisti per tutti i comuni non capoluogo di provincia</i></p>
<p>170. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, destinate alla realizzazione del piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici individuati dalla risoluzione parlamentare n. 8-00143 del 2 agosto 2011 delle Commissioni riunite V e VII della Camera dei deputati, in relazione alle quali non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinate alla programmazione nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come da ultimo modificato dai commi 173 e 176 del presente articolo, nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 del presente articolo e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.</p>	<p><i>Destinazione delle economie accertate relative alle risorse di cui all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, alla programmazione nazionale 2015-2017</i></p>
<p>171. Il monitoraggio degli interventi di cui ai commi da 159 a 176 è effettuato secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.</p>	<p><i>Modalità del monitoraggio degli interventi</i></p>
<p>172. Le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relative all'edilizia scolastica sono destinate agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.</p>	<p><i>Disposizioni in materia di utilizzo della quota dell'otto per mille relativa all'edilizia scolastica</i></p>
<p>173. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e con riferimento agli immobili di proprietà pubblica adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a stipulare mutui trentennali sulla base dei criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tale fine sono stanziati contributi pluriennali</p>	<p><i>Stanziamento di risorse in favore delle Istituzioni AFAM per la stipula dei mutui per l'edilizia.</i></p>



<p>pari a euro 4 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 311 del 2004. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2017, a euro 15 milioni per l'anno 2018, a euro 30 milioni per l'anno 2019 e a euro 30 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.</p> <p><i>2-ter.</i> Le modalità di attuazione del comma <i>2-bis</i> sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».</p>	
<p>174. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) le parole: «2014/2015» sono sostituite dalle seguenti: «2015/2016»;</p> <p>b) dopo le parole: «ove non è ancora attiva» sono inserite le seguenti: «, ovvero sia stata sospesa,»;</p> <p>c) le parole: «e comunque fino e non oltre il 31 luglio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di effettiva attivazione della citata convenzione e comunque fino a non oltre il 31 luglio 2016».</p>	<i>Servizi di pulizia nelle scuole.</i>
<p>175. Agli oneri derivanti dal comma 174 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.</p>	<i>Copertura finanziaria</i>
<p>176. All'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, al comma 1, terzo periodo, le parole: «40 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni per l'anno 2015 e per euro 50 milioni annui per la durata residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2016» e, al comma 2, dopo le parole: «effettuati dalle Regioni,» sono inserite le seguenti: «anche attraverso la delegazione di pagamento,».</p>	<i>Incremento pari a 10 milioni della rata di ammortamento del mutuo di cui all'art. 10 del D.L. 104/2013</i>
<p>177. Al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti è autorizzata la spesa di euro 40 milioni per l'anno 2015 per finanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici, anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli enti locali proprietari, a valere sul Fondo di cui al comma 202.</p> <p>178. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti agli enti locali di cui al comma 177, tenendo conto anche della vetustà degli edifici valutata anche in base ai dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.</p> <p>179. Gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche possono essere finanziati anche a valere sulle risorse di cui ai commi 160, 161, 162, 163, 166 e 170.</p>	<i>Finanziamento e definizione dei criteri per l'erogazione delle risorse da destinare a indagini diagnostiche dei solai e dei controsoffitti nelle scuole</i>



<p>180. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge.</p>	<p><i>Delega al Governo in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione</i></p>
<p>181. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti:</p> <p><i>a)</i> riordino delle disposizioni normative in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di istruzione già contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle altre fonti normative; 2) l'articolazione e la rubricazione delle disposizioni di legge incluse nella codificazione per materie omogenee, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse; 3) il riordino e il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge incluse nella codificazione, anche apportando integrazioni e modifiche innovative e per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nonché per adeguare le stesse all'intervenuta evoluzione del quadro giuridico nazionale e dell'Unione europea; 4) l'adeguamento della normativa inclusa nella codificazione alla giurisprudenza costituzionale e dell'Unione europea; 5) l'indicazione espressa delle disposizioni di legge abrogate; <p><i>b)</i> riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per l'accesso alla professione, affidando i diversi momenti e percorsi formativi alle università o alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle istituzioni scolastiche statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata; 2) l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale. L'accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso. I vincitori sono assegnati a un'istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche. A questo fine sono previsti: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 la determinazione di requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come crediti curricolari che come crediti aggiuntivi; 	<p><i>Principi generali per l'esercizio della delega</i></p> <p><i>a)</i> <i>Redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di istruzione</i></p> <p><i>b)</i> <i>Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria</i></p>



<p>2.2 la disciplina relativa al trattamento economico durante il periodo di tirocinio, tenuto anche conto della graduale assunzione della funzione di docente;</p> <p>3) il completamento della formazione iniziale dei docenti assunti secondo le procedure di cui al numero 2) tramite:</p> <p>3.1 il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario al termine di un corso annuale istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche o loro reti, dalle università o dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, destinato a completare la preparazione degli iscritti nel campo della didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica;</p> <p>3.2 la determinazione degli <i>standard</i> nazionali per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma di specializzazione, nonché del periodo di apprendistato;</p> <p>3.3 per i vincitori dei concorsi nazionali, l'effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini formativi e la graduale assunzione della funzione docente, anche in sostituzione di docenti assenti, presso l'istituzione scolastica o presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione;</p> <p>3.4 la possibilità, per coloro che non hanno partecipato o non sono risultati vincitori nei concorsi nazionali di cui al numero 2), di iscriversi a proprie spese ai percorsi di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui al numero 3.1);</p> <p>4) la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, all'esito di positiva conclusione e valutazione del periodo di tirocinio, secondo la disciplina di cui ai commi da 63 a 85 del presente articolo;</p> <p>5) la previsione che il percorso di cui al numero 2) divenga gradualmente l'unico per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria statale, anche per l'effettuazione delle supplenze; l'introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai vigenti percorsi formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti nonché in merito alla valutazione della competenza e della professionalità per coloro che hanno conseguito l'abilitazione prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera;</p> <p>6) il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale, in modo da assicurarne la coerenza ai fini dei concorsi di cui al numero 2), nonché delle norme di attribuzione degli insegnamenti nell'ambito della classe disciplinare di afferenza secondo principi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l'accertamento della competenza nelle discipline insegnate;</p> <p>7) la previsione dell'istituzione di percorsi di formazione in servizio, che integrino le competenze disciplinari e pedagogiche dei docenti, consentendo, secondo principi di flessibilità e di valorizzazione, l'attribuzione di insegnamenti anche in classi disciplinari affini;</p> <p>8) la previsione che il conseguimento del diploma di specializzazione di cui al numero 3.1) costituisca il titolo necessario per l'insegnamento nelle scuole paritarie;</p>	
--	--



<p>c) promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione attraverso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria; 2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione; 3) l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale; 4) la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica; 5) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali; 6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione; 7) la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica; 8) la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica; 9) la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; <p>d) revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, attraverso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni dell'istruzione professionale; 2) il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio; <p>e) istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie, attraverso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni della scuola 	<p>c) <i>Promozione dell'inclusione degli studenti con disabilità e ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria</i></p> <p>d) <i>Revisione dei percorsi di istruzione professionale</i></p> <p>e) <i>Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni e definizione dei livelli essenziali delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia</i></p>
--	---



<p>dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, prevedendo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1) la generalizzazione della scuola dell'infanzia; 1.2) la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia; 1.3) gli <i>standard</i> strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia, diversificati in base alla tipologia, all'età dei bambini e agli orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale dei servizi educativi per l'infanzia e dei docenti di scuola dell'infanzia, nonché il coordinamento pedagogico territoriale e il riferimento alle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254; <ol style="list-style-type: none"> 2) la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali al fine di potenziare la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e la qualificazione del sistema integrato di cui alla presente lettera; 3) l'esclusione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia dai servizi a domanda individuale; 4) l'istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei livelli essenziali, prevedendo il cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia e da parte delle regioni e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio; 5) l'approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato di cui alla presente lettera, finalizzato al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni; 6) la copertura dei posti della scuola dell'infanzia per l'attuazione del piano di azione nazionale per il sistema integrato anche avvalendosi della graduatoria a esaurimento per il medesimo grado di istruzione come risultante alla data di entrata in vigore della presente legge; 7) la promozione della costituzione di poli per l'infanzia per bambini di età fino a sei anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi; 8) l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di un'apposita commissione con compiti consultivi e propositivi, composta da esperti nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali; <p>f) garanzia dell'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali;</p>	<p>f) <i>Garanzia del diritto allo studio e potenziamento della Carta dello studente</i></p>
--	--



potenziamento della Carta dello studente, tenuto conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, al fine di attestare attraverso la stessa lo *status* di studente e rendere possibile l'accesso a programmi relativi a beni e servizi di natura culturale, a servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ad ausili di natura tecnologica per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico, nonché possibilità di associare funzionalità aggiuntive per strumenti di pagamento attraverso borsellino elettronico;

g) promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica, attraverso:

1) l'accesso, nelle sue varie espressioni amatoriali e professionali, alla formazione artistica, consistente nell'acquisizione di conoscenze e nel contestuale esercizio di pratiche connesse alle forme artistiche, musicali, coreutiche e teatrali, mediante:

1.1) il potenziamento della formazione nel settore delle arti nel curriculum delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la prima infanzia, nonché la realizzazione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali e didattico-metodologiche;

1.2) l'attivazione, da parte di scuole o reti di scuole di ogni ordine e grado, di accordi e collaborazioni anche con soggetti terzi, accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ovvero dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano anche mediante accordi quadro tra le istituzioni interessate;

1.3) il potenziamento e il coordinamento dell'offerta formativa extrascolastica e integrata negli ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale anche in funzione dell'educazione permanente;

2) il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale nonché l'aggiornamento dell'offerta formativa anche ad altri settori artistici nella scuola secondaria di primo grado e l'avvio di poli, nel primo ciclo di istruzione, a orientamento artistico e performativo;

3) la presenza e il rafforzamento delle arti nell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado;


4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici e artistici promuovendo progettualità e scambi con gli altri Paesi europei;

5) l'armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la filiera del settore artistico-musicale, con particolare attenzione al percorso pre-accademico dei giovani talenti musicali, anche ai fini dell'accesso all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e all'università;

6) l'incentivazione delle sinergie tra i linguaggi artistici e le nuove tecnologie valorizzando le esperienze di ricerca e innovazione;

7) il supporto degli scambi e delle collaborazioni artistico-

g) *Promozione e diffusione della cultura umanistica e valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici*




<p>musicali tra le diverse istituzioni formative sia italiane che straniere, finalizzati anche alla valorizzazione di giovani talenti;</p> <p>8) la sinergia e l'unitarietà degli obiettivi nell'attività dei soggetti preposti alla promozione della cultura italiana all'estero;</p> <p><i>h)</i> revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero al fine di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella gestione della rete scolastica e della promozione della lingua italiana all'estero attraverso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo; 2) la revisione del trattamento economico del personale docente e amministrativo; 3) la previsione della disciplina delle sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali; 4) la revisione della disciplina dell'insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale; <p><i>i)</i> adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze, attraverso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione, e delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo; 2) la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89. 	<p><i>h)</i> <i>Revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero</i></p> <p><i>i)</i> <i>Adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti e degli esami di Stato.</i></p>
<p>182. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto al comma 180, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.</p>	<p><i>Procedura per l'adozione dei decreti legislativi</i></p>
<p>183. Con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3,</p>	<p><i>Norme regolamentari</i></p>



<p>della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono raccolte per materie omogenee le norme regolamentari vigenti negli ambiti di cui alla presente legge, con le modificazioni necessarie al fine di semplificarle e adeguarle alla disciplina legislativa conseguente all'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 180 del presente articolo.</p>	
<p>184. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 180, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 181 e 182 del presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.</p>	<p><i>Disposizioni integrative e correttive</i></p>
<p>185. Dall'attuazione delle deleghe di cui ai commi 180 e 184 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per gli adempimenti dei decreti legislativi adottati in attuazione dei commi 180 e 184 le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.</p>	<p><i>Copertura finanziaria.</i></p>
<p>186. Alla provincia autonoma di Bolzano spetta la legittimazione attiva e passiva nei procedimenti giudiziari concernenti il personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole a carattere statale.</p> <p>187. Al fine di rispondere alle esigenze socio-culturali e linguistiche della scuola dei diversi gruppi linguistici, la provincia autonoma di Bolzano adotta linee guida, sulla base di ricerche di settore, per la personalizzazione dei percorsi didattici e formativi, nell'ambito della flessibilità ordinamentale e ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche, per rispondere alle esigenze socio-culturali e linguistiche dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, nel quadro dell'unitarietà dell'ordinamento scolastico provinciale definito dall'articolo 19 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.</p> <p>188. La provincia autonoma di Bolzano si adegua alla normativa statale sugli esami di Stato con legge provinciale, al fine di integrare i percorsi nazionali con aspetti culturali e linguistici legati alla realtà locale. Le norme per l'attuazione delle predette disposizioni sono adottate dalla provincia autonoma, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La provincia autonoma nomina i presidenti e i membri delle commissioni per l'esame di Stato delle scuole di ogni ordine e grado. In relazione al particolare ordinamento scolastico di cui all'articolo 9 del testo unificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni, la terza prova dell'esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di secondo grado è determinata in aderenza alle linee guida definite dalla provincia autonoma, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</p> <p>189. In attuazione dell'articolo 19 del testo unico di cui al decreto del</p>	<p><i>Disposizioni per la provincia autonoma di Bolzano in materia di: legittimazione nei procedimenti giudiziari, linee guida per la personalizzazione dei percorsi didattici e formativi, adeguamento alla normativa statale sugli esami di Stato, formazione degli insegnanti, riconoscimento dei titoli di formazione professionale, potestà.</i></p>




<p>Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con l'università ed il conservatorio di musica che hanno sede nella provincia stessa, disciplina la formazione disciplinare e pedagogico-didattica degli insegnanti delle scuole funzionanti nella provincia autonoma di Bolzano di ogni ordine e grado dei tre gruppi linguistici, anche nelle materie artistiche, nonché le modalità e i contenuti delle relative prove di accesso nel rispetto di quelli minimi previsti a livello nazionale, con possibilità di discostarsi dalla tempistica nazionale, svolgendole anche in lingua tedesca e ladina, ove necessario, e basandosi sui programmi di insegnamento sviluppati ed in vigore nella provincia autonoma stessa. Tale formazione può comprendere fino a quarantotto crediti formativi universitari del percorso quinquennale per attività di insegnamento che riguardano il relativo contesto culturale. La provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con l'università ed il conservatorio di cui al primo periodo, definisce altresì il punteggio con il quale integrare la votazione della prova di accesso, in caso di possesso di certificazioni di competenze linguistiche almeno di livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento. Al fine di garantire ai futuri insegnanti delle scuole con lingua di insegnamento tedesca e delle scuole delle località ladine la formazione nella madre lingua, l'abilitazione all'insegnamento si consegue mediante il solo compimento del tirocinio formativo attivo (TFA). Il TFA stesso, nonché le relative modalità di accesso a numero programmato, sono disciplinati dalla provincia autonoma di Bolzano. Per lo specifico contesto linguistico e culturale della provincia autonoma di Bolzano e per l'impegno istituzionale della Libera Università di Bolzano a garantire nei percorsi di formazione i presupposti per l'acquisizione delle competenze indispensabili al fine di poter partecipare alla vita culturale ed economico-sociale e di accedere al mondo del lavoro nella provincia autonoma stessa, la Libera Università di Bolzano, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha facoltà di ampliare, in tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale da essa attivati, i settori scientifici disciplinari afferenti alle discipline letterarie e linguistiche, previsti dai rispettivi decreti ministeriali tra le attività formative di base e caratterizzanti.</p> <p>190. La provincia autonoma di Bolzano è delegata ad esercitare le attribuzioni dello Stato in materia di riconoscimento dei titoli di formazione professionale rilasciati da un Paese membro dell'Unione europea ai fini dell'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica in relazione alle classi di concorso esistenti nella sola provincia autonoma di Bolzano o ai soli fini dell'accesso ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca della provincia autonoma di Bolzano o ai posti di insegnamento nelle scuole delle località ladine della provincia autonoma di Bolzano per materie impartite in lingua tedesca. Resta fermo che il beneficiario del riconoscimento delle qualifiche professionali deve possedere le conoscenze linguistiche necessarie. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 427 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è soppresso.</p> <p>191. Sono fatte salve le potestà attribuite alla provincia autonoma di Bolzano dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonché ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La provincia autonoma di Bolzano provvede all'adeguamento del proprio ordinamento nel rispetto dei principi desumibili dalla presente legge.</p>	
192. Per l'adozione dei regolamenti, dei decreti e degli atti attuativi della	<i>Deroga in materia di pareri</i>



<p>presente legge non è richiesto il parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola.</p> <p>193. Il regolamento di cui all'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applica per la procedura del piano straordinario di assunzioni.</p> <p>194. In sede di prima applicazione della presente legge e limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, per la determinazione dell'organico dell'autonomia non è richiesto il parere di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.</p>	<p><i>dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola e delle Commissioni parlamentari nonché all'applicazione del Regolamento sulla razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso.</i></p>
<p>195. Fermo restando il contingente di cui all'articolo 639, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, le disposizioni della presente legge si applicano alle scuole italiane all'estero in quanto compatibili e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente</p>	<p><i>Scuole italiane all'estero</i></p>
<p>196. Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge.</p>	<p><i>Inefficacia delle norme e delle procedure dei contratti collettivi</i></p>
<p>197. Al fine di adeguare l'applicazione delle disposizioni della presente legge alle scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue della regione Friuli Venezia Giulia, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, un decreto stabilendo, per le medesime scuole, le norme speciali riguardanti in particolare:</p> <p>a) la formazione iniziale e l'aggiornamento, l'abilitazione e il reclutamento del personale docente;</p> <p>b) le modalità di assunzione, formazione e valutazione dei dirigenti scolastici;</p> <p>c) il diritto di rappresentanza riferito alla riforma degli organi collegiali, a livello sia nazionale sia territoriale.</p> <p>198. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nonché del decreto di cui al comma 197, per quanto riguarda le scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue della regione Friuli Venezia Giulia, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale dell'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena.</p>	<p><i>Disposizione per le scuole con lingua di insegnamento slovena o bilingue della regione Friuli Venezia Giulia.</i></p>
<p>199. L'articolo 50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e i commi 8 e 9 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2015/2016.</p> <p>200. Al comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: « docente, » è soppressa.</p>	<p><i>Abrogazioni</i></p>
<p>201. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata nel limite di euro 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.828,13 milioni nell'anno 2016, 1.839,22 milioni nell'anno 2017, 1.878,56 milioni nell'anno 2018, 1.915,91 milioni nell'anno 2019, 1.971,34 milioni nell'anno 2020, 2.012,32 milioni nell'anno 2021, 2.053,60 milioni nell'anno 2022, 2.095,20 milioni nell'anno 2023, 2.134,04 milioni nell'anno 2024 e 2.169,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2025</p>	<p><i>Limiti di spesa incremento della dotazione organica del personale docente.</i></p>



rispetto a quelle determinate ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.	
202. È iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo di parte corrente, denominato « Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica », con uno stanziamento pari a 83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno 2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a 43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a 45.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di cui al presente comma può destinare un importo fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi istituzionali e generali dell'amministrazione per le attività di supporto al sistema di istruzione scolastica.	<i>Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica</i>
203. Per l'anno 2015 il Fondo relativo alle spese di funzionamento della Scuola nazionale dell'amministrazione, iscritto nel bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in aggiunta allo stanziamento di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è incrementato di 1 milione di euro per l'espletamento della procedura concorsuale per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica.	<i>Incremento del Fondo relativo alle spese di funzionamento della Scuola nazionale dell'amministrazione</i>
204. Agli oneri derivanti dai commi 25, 26, 39, 55, ultimo periodo, 62, 86, 94, 123, 125, 126, 132, 134, 135, 141, 144, 158, 176, 177, 201, 202 e 203, pari complessivamente a 1.012 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.860,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.909,5 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.903,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 2.911,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.955,067 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.000,637 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.924,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 2.947,437 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.986,277 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.021,867 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, nonché agli oneri derivanti dai commi 150 e 151, valutati in 139,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 90,5 milioni di euro per l'anno 2017, in 96,3 milioni di euro per l'anno 2018, in 88,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 81,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede: a) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione del Fondo « La Buona Scuola », di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; b) quanto a 36.367.000 euro per l'anno 2020, a 76.137.000 euro per l'anno 2021, a 22.937.000 euro per l'anno 2023, a 61.777.000 euro per l'anno 2024 e a 97.367.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; c) quanto a euro 12 milioni per l'anno 2015, mediante corrispondente	<i>Copertura finanziaria</i>



<p>riduzione del fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p> <p>205. Alla compensazione degli ulteriori effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalle medesime disposizioni richiamate dall'alinea del comma 204, pari a 178.956.700 euro per l'anno 2015, 338.135.700 euro per l'anno 2016, 379.003.500 euro per l'anno 2017, 419.923.410 euro per l'anno 2018, 466.808.650 euro per l'anno 2019, 479.925.100 euro per l'anno 2020, 370.049.800 euro per l'anno 2021, 350.029.000 euro per l'anno 2022, 368.399.000 euro per l'anno 2023, 351.818.000 euro per l'anno 2024 e 293.754.500 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.</p>	
<p>206. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica spettanti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è costituito, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare la spesa concernente l'organico dell'autonomia in relazione all'attuazione del piano straordinario di assunzioni, la progressione economica dei docenti nonché l'utilizzo del fondo per il risarcimento, di cui al comma 132. Gli eventuali risparmi rispetto alle previsioni contenute nella presente legge connesse all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 95 a 105, accertati nell'esercizio finanziario 2015 con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto delle verifiche effettuate dal comitato di cui al primo periodo, sono destinati nel medesimo anno all'incremento del Fondo di cui al comma 202.</p> <p>207. Qualora, a seguito della procedura di monitoraggio di cui al comma 206, dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, sono adottate idonee misure correttive ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.</p> <p>208. Ai componenti del comitato di cui al comma 206 non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.</p>	<p><i>Costituzione del comitato di verifica tecnico-finanziaria e clausola di salvaguardia</i></p>
<p>209. Le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l'esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera. Entro il successivo 28 febbraio, ai fini di una corretta programmazione della spesa, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico.</p>	<p><i>Domanda per la ricostruzione di carriera del personale scolastico</i></p>
<p>210. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,</p>	<p><i>Variazioni di bilancio</i></p>



con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	
211. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.	<i>Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.</i>
212. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.	<i>Entrata in vigore.</i>




TABELLA I
(Articolo 1, comma 95)

	POSTI DI POTENZIAMENTO				POSTI DI POTENZIAMENTO PER IL SOSTEGNO
	Primaria	Secondaria di primo grado	Secondaria di secondo grado (**)	TOTALE	
Abruzzo	449	176	607	1.232	182
Basilicata	264	109	394	767	50
Calabria	664	268	967	1.899	193
Campania	1.815	810	2.689	5.314	691
Emilia-Romagna	1.307	487	1.581	3.375	433
Friuli Venezia G. (*)	421	164	529	1.114	91
Lazio	1.653	647	2.112	4.412	788
Liguria	478	193	649	1.320	164
Lombardia	2.852	1.065	3.091	7.008	1.023
Marche	517	198	698	1.413	189
Molise	188	76	271	535	34
Piemonte	1.250	488	1.506	3.244	416
Puglia	1.236	513	1.820	3.569	468
Sardegna	530	215	769	1.514	162
Sicilia	1.595	668	2.131	4.394	649
Toscana	1.078	427	1.432	2.937	354
Umbria	363	139	460	962	94
Veneto	1.473	563	1.767	3.803	465
TOTALE	18.133	7.206	23.473	48.812	6.446

(*) Inclusi i posti per la lingua slovena.

(**) Inclusi gli insegnanti tecnico-pratici.

Il 90 per cento dell'organico per il potenziamento è distribuito in proporzione agli alunni. Il 10 per cento è distribuito sulla base dei seguenti indicatori: dispersione scolastica, presenza di alunni stranieri, presenza di aree interne, presenza di aree isolate e montane, presenza di aree a bassa densità demografica.



NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

Comma 1:

Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, S.O.:

“Art. 21. 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinali.

2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.

3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagiati e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.

4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse.

5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione senza vincoli di destinazione comporta l'utilizzabilità della dotazione finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, sono individuati i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione ordinaria è stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale possono confluire anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, è spesa obbligatoria ed è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata. In sede di prima determinazione, la dotazione perequativa è costituita dalle disponibilità finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa è rideterminata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata e di parametri socio-economici e ambientali individuati di concerto dai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti.

6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni.

7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.

8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.

9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.



10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.

11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.

12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario.

13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi.

14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonomia allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. È abrogato il comma 9 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonché con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;

b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12, comma 1, lettera p);

c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera g);

d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);

e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà di insegnamento.

16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:

a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;

b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'art. 13, comma 1;

c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione.

17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.

18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.

19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.

20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.

20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. È abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425."

Comma 3:

Il Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1999, n. 186, S.O.

Comma 7:

Il Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 2009, n. 162.

Comma 8:

Si riporta il testo dell'art. 15, comma 2, della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 marzo 2001, n. 56:

"Art. 15. Istruzione musicale.

(Omissis).

2. Con ordinanza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica saranno fissate le modalità di funzionamento e le materie della sezione autonoma di cui al comma 1, nonché le modalità di reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario. Ai fini del reclutamento del personale docente il servizio prestatosi nei centri musicali di lingua slovena « Glasbena matica » e « Emil Komel » è considerato alla stregua del servizio prestato in conservatori o istituti di musica pareggiati. Per il reclutamento del personale docente e non docente a tempo indeterminato o determinato si applicano le disposizioni di cui all'art. 425 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

(Omissis)."

Comma 9:

Si riporta il testo, come modificato dalla presente legge, dell'art. 4, comma 5-*quater* del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 2013, n. 214, convertito, con modifica-



zioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 2013, n. 264:

“Art. 4. Tutela della salute nelle scuole

(*Omissis*).

5-*quater*. Per le medesime finalità di cui al comma 5, nei bandi delle gare d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alle altre strutture pubbliche che abbiano come utenti bambini e giovani fino a diciotto anni di età, i relativi soggetti appaltanti devono prevedere che sia garantita un'adeguata quota di prodotti agricoli, ittici e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica e comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità, nonché l'attribuzione di un punteggio per le offerte di servizi e forniture rispondenti al modello nutrizionale denominato “dieta mediterranea”, consistente in un'alimentazione in cui prevalgono i prodotti ricchi di fibre, in particolare cereali integrali e semintegrali, frutta fresca e secca, verdure crude e cotte e legumi, nonché pesce, olio extravergine d'oliva, uova, latte e yogurt, con una limitazione nel consumo di carni rosse e zuccheri semplici. I suddetti bandi prevedono altresì un'adeguata quota di prodotti per soddisfare le richieste di alimenti per coloro che sono affetti da celiachia.

(*Omissis*).”

Comma 11:

Si riporta il testo dell'art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.:

“601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in apposita unità previsionale di base, i seguenti fondi: «Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato» e «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche». Ai predetti fondi affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche» e «Interventi integrativi disabili», nonché gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità «Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio» destinati ad integrare i fondi stessi nonché l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi destinati all'attuazione del piano programmatico di cui all'art. 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del presente articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui al presente comma nonché per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla costituzione dei predetti fondi, il Ministero della pubblica istruzione procede a una specifica attività di monitoraggio.”

Comma 14:

Si riporta il testo dell'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla presente legge:

«Art. 3. (Piano triennale dell'offerta formativa). –

1. Ogni istituzione scolastica predisponde, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell'art. 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed

economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.

3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d'istituto.

5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti ».

Il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119 (Disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'art. 64, commi 2, 3 e 4, lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 agosto 2009, n. 189.

Si riporta il testo dell'art. 1, comma 334 della legge 29 dicembre 2014 n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.:

“334. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in considerazione di un generale processo di digitalizzazione e incremento dell'efficienza dei processi e delle lavorazioni, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, fermi restando gli obiettivi di cui all'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

a) una riduzione nel numero dei posti pari a 2.020 unità;

b) una riduzione nella spesa di personale pari a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016.”

Il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 (Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 2013, n. 155.

Comma 15:

Per il testo dell'art. 3, comma 2, del Regolamento n. 275 del 1999, si veda nelle note al comma 14.

Comma 16:

Si riportano il testo degli art. 5, comma 2, e 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 agosto 2013, n. 191 e convertito, con modi-



ficazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 ottobre 2013, n. 242:

“Art. 5. Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere

(*Omissis*).

2. Il Piano, con l’obiettivo di garantire azioni omogenee nel territorio nazionale, persegue le seguenti finalità:

a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l’informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali;

b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile anche attraverso l’adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi;

c) promuovere un’adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell’ambito delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l’informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un’adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;

d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;

e) garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o di stalking;

f) accrescere la protezione delle vittime attraverso il rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;

g) promuovere lo sviluppo e l’attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorire il recupero e di limitare i casi di recidiva;

h) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche di dati già esistenti;

i) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di stalking e delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel settore;

l) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio.

(*Omissis*).”

“Art. 5-bis. Azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 5, comma 2, lettera d), del presente decreto, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all’art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2013, di 7 milioni di euro per l’anno 2014 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015. Al relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e, quanto a 7 milioni di euro per l’anno 2014 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*Omissis*).”

Comma 23:

Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 luglio 2012, n. 153, S.O.

Il Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 (Norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 febbraio 2013, n. 47.

Si riporta il testo, dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

“Art. 17. Regolamenti.

(*Omissis*).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.

(*Omissis*).”

Comma 25:

Per i riferimenti all’art. 1, comma 601, della legge 296 del 2006, si veda nelle note al comma 11.

Comma 27:

Si riporta il testo dell’art. 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2000, n. 2:

“Art. 3. Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale.

1. È costituito, presso il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte:

a) sugli schemi di regolamento di cui al comma 7 dell’art. 2, nonché sugli schemi di decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo;

b) sui regolamenti didattici degli istituti;

c) sul reclutamento del personale docente;

d) sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico.

(*Omissis*).”

Comma 28:

Si riporta il testo del comma 3 dell’art. 17 della citata legge n. 400 del 1988:

“Art. 17. Regolamenti.

(*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(*Omissis*).



Comma 29:

Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44 (Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 2001, n. 57, S.O.

Comma 33:

Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della L. 28 marzo 2003, n. 53), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 maggio 2005, n. 103.

Comma 34:

Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 77 del 2005, come modificato dalla presente legge:

“Art. 1. Ambito di applicazione.

(*Omissis*).

2. I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche e formative, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attività di progettazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro.

(*Omissis*).”

Comma 37:

Si riporta il testo, come modificato dalla presente legge, dell'art. 5, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 2013, n. 214, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 2013, n. 264:

“Art. 5. Potenziamento dell'offerta formativa

(*Omissis*).

4-ter. Ai fini dell'attuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici, sentito il Forum nazionale delle associazioni studentesche di cui all'art. 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, è adottato un regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui è definita la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio. Il regolamento ridefinisce altresì le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro ovvero impegnati in attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, senza pregiudizio per la tutela della salute e della sicurezza degli stessi nei luoghi di lavoro e nei laboratori. Il regolamento provvede altresì all'individuazione analitica delle disposizioni legislative con esso incompatibili, che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

(*Omissis*).”

Comma 38:

Il testo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 2008, n. 101, S.O.

Comma 41:

Si riporta il testo dell'art. 2188 del Codice Civile:

“Art. 2188. Registro delle imprese

E' istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.

Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.

Il registro è pubblico.”

Comma 42:

Si riporta il testo, dell'art. 4, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 (Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 gennaio 2015, n. 19:

“Art. 4. Piccole e medie imprese innovative

(*Omissis*).

3. L'iscrizione avviene a seguito di presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:

a) ragione sociale e codice fiscale;

b) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;

c) sede principale ed eventuali sedi periferiche;

d) oggetto sociale;

e) breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca, sviluppo e innovazione;

f) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a società fiduciarie e holding ove non iscritte nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, con autocertificazione di veridicità, indicando altresì, per ciascuno e ove sussistono, gli eventuali soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio agisce;

g) elenco delle società partecipate;

h) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa è connessa all'attività innovativa delle PMI, esclusi eventuali dati sensibili;

i) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;

l) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;

m) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;

n) numero dei dipendenti;

o) sito internet.


4. Le informazioni di cui ai commi 2 e 3 sono aggiornate entro il 30 giugno di ciascun anno e sono sottoposte al regime di pubblicità di cui ai commi 2 e 3.

5. Le informazioni di cui al comma 3 sono rese disponibili, assicurando la massima trasparenza e accessibilità, per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca, con possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi. Le PMI innovative assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla home page del proprio sito Internet.

6. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale delle PMI innovative attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

7. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, le PMI innovative sono cancellate d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 2, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6.

(*Omissis*).”



Comma 44:

Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202:

“Art. 3. Intese.

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.

4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.”

Comma 45:

Si riporta il testo, dell'art. 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.

(Omissis).

875. Al fine di assicurare una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 631, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, il Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore. Al Fondo confluiscono quota parte pari a euro 14 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 634, confluita nei fondi di cui al comma 601, nonché le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, per progetti finalizzati alla realizzazione dell'istruzione e formazione tecnica superiore, con l'obiettivo di migliorare l'occupabilità dei giovani che hanno concluso il secondo ciclo di istruzione e formazione. Quota parte pari a euro 14 milioni del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore è destinata ai percorsi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, svolti dagli istituti tecnici superiori.

(Omissis).”

Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

“Art. 9. Funzioni.

1. La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane.

2. La Conferenza unificata è comunque competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunità montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:

a) esprime parere:

1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati;

2) sul documento di programmazione economica e finanziaria;

3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane. Nel caso di mancata intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, commi 3 e 4;

c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle

rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti dalla legge;

e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalità di cui all'art. 6;

f) è consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilità del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;

g) esprime gli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane.

4. Ferma restando la necessità dell'assenso del Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane è assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. L'assenso è espresso di regola all'unanimità dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta l'assenso è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.

5. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha compiti di:

a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;

b) studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e comuni e comunità montane .

6. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, è sede di discussione ed esame:

a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a ciò attinenti;

b) dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici;

c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Presidente delegato .

7. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha inoltre il compito di favorire:

a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 ;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni o province da celebrare in ambito nazionale.”

Comma 46:

Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 novembre 2005, n. 257, S.O.

Il decreto 11 novembre 2011 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di recepimento dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni 27 luglio 2011, repertorio atti n. 137/CSR, per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 dicembre 2011, n. 296 S.O.

Il decreto 23 aprile 2012 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di recepimento dell'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano 19 gennaio 2012, riguardante



l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale, approvato con l'Accordo in Conferenza Stato - Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011, è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 2012, n. 177.

Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 aprile 2008, n. 86:

“Art. 9. Standard dei percorsi

1. I percorsi IFTS, che sono programmati dalle regioni nell'ambito delle loro competenze esclusive in materia di programmazione dell'offerta formativa, con riferimento a quanto previsto all'art. 4, rispondono ai seguenti standard:

a) hanno, di regola, la durata di due semestri, per un totale di 800/1000 ore e sono finalizzati al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore;

b) sono progettati e gestiti dai soggetti associati di cui all'art. 69, legge n. 144/1999, per rispondere a fabbisogni formativi riferiti ai settori produttivi individuati, per ogni triennio, con accordo in sede di conferenza unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.”.

Comma 47:

Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997:

“Art. 9. Funzioni.

1. La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane.

2. La Conferenza unificata è comunque competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunità montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:

a) esprime parere:

1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati;

2) sul documento di programmazione economica e finanziaria;

3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane. Nel caso di mancata intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, commi 3 e 4;

c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCCEM nei casi previsti dalla legge;

e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalità di cui all'art. 6;

f) è consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilità del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;

g) esprime gli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane.

4. Ferma restando la necessità dell'assenso del Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane è assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. L'assenso

è espresso di regola all'unanimità dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta l'assenso è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.

5. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha compiti di:

a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;

b) studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e comuni e comunità montane.

6. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, è sede di discussione ed esame:

a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a ciò attinenti;

b) dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici;

c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCCEM, al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Presidente delegato.

7. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha inoltre il compito di favorire:

a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni o province da celebrare in ambito nazionale.”.

Comma 48;

Per il testo dell'art. 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997, si veda nelle note al comma 47.

Comma 49:

Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 2013, come modificato dalla presente legge:

“Art. 2. Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo, sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori:

a) i tecnici abilitati, la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b);


b) gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, che esplicano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b);

c) gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all'art. 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, o altro soggetto equivalente in ambito europeo, sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione, sempre che svolgano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b);

d) le società di servizi energetici (ESCO) di cui al comma 2, lettera a), che operano conformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici sempre che svolgano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b).

2. Ai fini del presente decreto sono disciplinati i seguenti requisiti:

a) società di servizi energetici (ESCO), persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sui risparmi di spesa



derivanti dal miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti;

b) tecnico abilitato, un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, che di professionista libero od associato. I tecnici abilitati devono rispondere almeno a uno dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

3. Il tecnico abilitato di cui alla lettera *b)* del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da *a)* ad *e)* del presente comma, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza. I titoli richiesti sono:

a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-48, LM-53, LM-69, LM-71, LM-73, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 54/S, 61/S, 74/S, 77/S, 81/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 2004;

b) laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L9, L17, L23, L25, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 4, 8, 10, 20, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2000;

b-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011;

c) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni: indirizzo C1 "meccanica, mecatronica ed energia" articolazione "energia", indirizzo C3 "elettronica ed elettrotecnica" articolazione "elettrotecnica", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero, diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni;

d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C9 "costruzioni, ambiente e territorio", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di geometra;

e) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C8 "agraria, agroalimentare e agroindustria" articolazione "gestione dell'ambiente e del territorio", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di perito agrario o agrotecnico.

4. Il tecnico abilitato di cui alla lettera *b)* del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da *a)* a *d)* del presente comma, e di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, di cui al comma 5. Il soggetto in possesso di detti requisiti è tecnico abilitato esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici. I titoli richiesti sono:

a) titoli di cui al comma 3, ove non corredati della abilitazione professionale in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi;

b) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-17, LM-40, LM-44, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*

n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 20/S, 45/S, 50/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del Ministro dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 2004; (4)

c) laurea conseguita nelle seguenti classi: L8, L30, L21, L27, L32, L34, L35, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 7, 9, 16, 21, 25, 27, 32, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2000;

d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, con indirizzi e articolazioni diversi da quelli indicati al comma 3, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, ovvero diploma di perito industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni, con indirizzi specializzati diversi da quelli indicati al comma 3, lettera *c)*.

5. I corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami sono svolti, a livello nazionale, da università, da organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini e collegi professionali, istituti tecnici superiori dell'area efficienza energetica, autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; a livello regionale, i medesimi corsi sono svolti direttamente da regioni e province autonome, e da altri soggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica autorizzati dalle predette regioni e province autonome. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, i corsi sono svolti in base ai contenuti minimi definiti nell'Allegato 1. L'attestato di frequenza con superamento di esame finale è rilasciato dai soggetti erogatori dei corsi e degli esami.

6. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo."

Comma 50:

Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera *a)* della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 marzo 2008, n. 61, come modificato dalla presente legge:

"Art. 4. Requisiti tecnico-professionali

1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:


a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;

a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011;

b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'art. 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* è di un anno;

c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* è di due anni;

d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializza-



to nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1.°.

Comma 51:

Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988:

“Art. 17. Regolamenti.

(Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(Omissis).”.

Si riporta il testo del Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 aprile 2008, n. 86:

“Capo II

Istituti tecnici superiori (its)

Art. 6. Standard organizzativi delle strutture

1. Nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa, gli ITS di cui alla legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13, comma 2, possono essere costituiti sempreché previsti dai piani territoriali di cui all'art. 11 del presente decreto.

2. Gli ITS, che sono configurati secondo gli standard organizzativi di cui al comma 3, operano per favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, con una offerta formativa stabile e visibile con riferimento alla dimensione regionale, nazionale e comunitaria.

3. Ai fini di determinare gli elementi essenziali per la riconoscibilità degli ITS su tutto il territorio nazionale e con l'obiettivo di consolidare ed ampliare l'associazione tra i soggetti pubblici e privati di cui alla legge n. 144/1999, art. 69, comma 2, nonché l'integrazione tra risorse pubbliche e private, la denominazione di «Istituto Tecnico Superiore», con l'indicazione del settore di riferimento, è attribuita esclusivamente alle strutture rispondenti alle linee guida contenute nell'allegato a) che sono configurate secondo lo standard organizzativo della fondazione di partecipazione con riferimento agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e sulla base dello schema di statuto contenuto nell'allegato b).

4. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali, fondatori degli ITS di cui al comma 2, ne costituiscono le istituzioni di riferimento.

5. Gli ITS acquistano la personalità giuridica a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, art. 1.

6. Gli ITS realizzano, nel rispetto delle priorità indicate dalle regioni, nell'ambito della programmazione regionale di loro competenza, i percorsi rispondenti agli standard di cui all'art. 7 e le tipologie di attività indicate nell'allegato a).

7. Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale l'ITS esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione di cui al comma 3 con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del codice civile e, in particolare, dall'art. 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.

Art. 7. Standard di percorso

1. Gli ITS realizzano percorsi finalizzati al conseguimento di diplomi di tecnico superiore relativi alle figure adottate con il decreto di cui all'art. 4, comma 3, allo scopo di rispondere a fabbisogni formativi diffusi sul territorio nazionale, con riferimento alle seguenti aree tecnologiche:

1. efficienza energetica;
2. mobilità sostenibile;
3. nuove tecnologie della vita;
4. nuove tecnologie per il made in Italy;
5. tecnologie innovative per i beni e le attività culturali;
6. tecnologie della informazione e della comunicazione.

2. Ferme restando le caratteristiche dei percorsi di cui all'art. 4, per il conseguimento del diploma di tecnico superiore di cui al comma 1, i percorsi hanno la durata di quattro semestri, per un totale di

1800/2000 ore; per particolari figure, tali percorsi possono avere anche una durata superiore, nel limite massimo di sei semestri, sempreché previsto dal decreto di cui al comma 1.

3. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli ITS con il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.

Art. 8. Certificazione dei percorsi

1. Ai fini del rilascio della certificazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte dell'istituto tecnico o professionale, ente di riferimento dell'ITS, i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro.

2. Con il decreto di cui all'art. 4, comma 3, sono definite le modalità per la costituzione delle commissioni di cui al comma 1 nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte delle commissioni di cui al comma 1 e la relativa certificazione, ai fini della spendibilità dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi in ambito nazionale e dell'Unione europea.”.

Si riporta il testo dell'art. 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 maggio 1999, n. 118, S.O.:

“Art. 69. Istruzione e formazione tecnica superiore.

1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), è istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le modalità che favoriscono l'integrazione tra i sistemi formativi di cui all'art. 68 e determinano i criteri per l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresì definiti i crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalità della loro certificazione e utilizzazione, a norma dell'art. 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.”.

Comma 52:

Si riporta il testo dell'art. 55, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 agosto 2001, n. 190, S.O., come modificato dalla presente legge

“Art. 55. Professioni di agrotecnico geometra, perito agrario, perito industriale.

(Omissis).

3. Possono, altresì, partecipare agli esami di Stato per le predette professioni coloro i quali, in possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi, abbiano frequentato con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, a norma del decreto 31 ottobre 2000, n. 436 del Ministro della pubblica istruzione, recante norme di attuazione dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di quattro semestri, oppure i percorsi formativi degli istituti tecnici superiori previsti dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008 comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo cui si chiede di accedere.

(Omissis).”.

Comma 54:

Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica



e degli Istituti musicali pareggiati), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2000, n. 2:

“Art. 2. Alta formazione e specializzazione artistica e musicale
(*Omissis*).

7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:

a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;

b) i requisiti di idoneità delle sedi;

c) le modalità di trasformazione di cui al comma 2;

d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonché le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;

e) le procedure di reclutamento del personale (6);

f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;

g) le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore;

h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'art. 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi;

i) la valutazione dell'attività delle istituzioni di cui all'art. 1.

(*Omissis*).”.

Si riporta il testo dell'art. 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 2013, n. 214:

“Art. 19. Alta formazione artistica, musicale e coreutica

(*Omissis*).

4. Nelle more di un processo di razionalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie degli stessi, è autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 5 milioni di euro.

(*Omissis*).”.

Comma 55:

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1993, n. 303, S.O.:

“Art. 5. (Università)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:

a) Fondo per il finanziamento ordinario delle università, relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attività previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394; (54)

b) Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del bilancio statale per la realizzazione di investimenti per le università in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i Fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi, nel rispetto della legge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma 8 dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910;

c) Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, relativo al finanziamento di specifiche iniziative, attività e progetti, ivi compreso il finanziamento di nuove iniziative didattiche.

(*Omissis*).”.

Comma 58:

Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997:

“Art. 8. Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata.

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni .

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.”.

Comma 62:

Per i riferimenti al testo dell'art. 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006, si veda nelle note al comma 11.

Comma 64:

Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, si veda nelle note al comma 58.

Comma 65:

Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 (Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 luglio 2009, n. 151.

Comma 69:

Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica n.

Si riporta il testo dell'art. 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2008, n. 147, S.O. :

“Art. 64. Disposizioni in materia di organizzazione scolastica

(*Omissis*).

6. Fermo restando il disposto di cui all'art. 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

(*Omissis*).”.

Comma 73:

Si riporta il testo dell'art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative



vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 maggio 1994, n. 115, S.O.:

“Art. 399. Accesso ai ruoli

1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401.

2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

3. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e al personale di cui all'art. 33, comma 5, della medesima legge.”

Comma 75:

Si riporta il testo dell'art. 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.:

“414. La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La predetta percentuale è rideterminata, negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, in misura pari rispettivamente al 75 per cento e al 90 per cento ed è pari al 100 per cento a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016. Conseguentemente, anche al fine di evitare la formazione di nuovo personale precario, all'art. 40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole da: “nonché la possibilità” fino a: “particolarmente gravi”, fermo restando il rispetto dei principi sull'integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti non compatibili con le disposizioni previste dal comma 413 e dal presente comma.”

Si riporta il testo dell'art. 15, comma 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 2013, n. 214 S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 2013, n. 264 S.O.:

“2-bis. Dall'anno scolastico 2014/2015 il riparto di cui al comma 2 è assicurato equamente a livello regionale, in modo da determinare una situazione di organico di diritto dei posti di sostegno percentualmente uguale nei territori. Il numero dei posti risultanti dall'applicazione del primo periodo non può comunque risultare complessivamente superiore a quello derivante dall'attuazione del comma 2.”

Si riporta il testo dell'art. 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.

“7. Ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap si intendono destinatari delle attività di sostegno ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. L'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, di cui all'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale assicurando comunque le garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui al predetto art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. All'individuazione dell'alunno come soggetto portatore di handicap provvedono le aziende sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, su proposta dei Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”

Si riporta il testo dell'art. 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.:

“605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:

(Omissis).

b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall'art. 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi; “.

Comma 78:

Si riporta il testo dell'art. 25, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O. :

“Art. 25. Dirigenti delle istituzioni scolastiche (Art. 25-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del d.lgs n. 59 del 1998; Art. 25-ter del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del d.lgs n. 59 del 1998)

In vigore dal 24 maggio 2001. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'art. 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa.

2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.


3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.

4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.

5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.

6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica.

7. I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i rettori e i vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono la qualifica di dirigente, previa frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della personalità giuridica a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, salvaguardando, per quanto possibile, la titolarità della sede di servizio.



8. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione; determina le modalità di partecipazione ai diversi moduli formativi e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di certificazione della qualità di ciascun corso; individua gli organi dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i criteri; stabilisce le modalità di svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad università, agenzie specializzate ed enti pubblici e privati anche tra loro associati o consorziati.

9. La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, è equiparata alla dirigenza dei capi d'istituto. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalità di designazione e di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo.

10. Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale, ai vicerettori dei convitti nazionali e alle vicedirettrici degli educandati sono soppressi i corrispondenti posti. Alla conclusione delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.

11. I capi d'istituto che rivestano l'incarico di Ministro o Sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi moduli nell'ambito della formazione prevista dal presente articolo, ovvero della formazione di cui all'art. 29. In tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima applicazione degli inquadramenti di cui al comma 7 ed ai fini economici dalla data di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma.”

Si riporta il testo degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.:

“Art. 21.

1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.”

“Art. 33.

(Omissis).

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.”.

Comma 84:

Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, si veda nelle note al comma 65.

Comma 87:

Si riporta il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.:

“Art. 39. Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time.

1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del persona-

le in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002.

2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo bimestre di ogni anno.

3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.

3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.


3-ter.

4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità di cui ai commi da 5 a 15.

5. Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unità di personale.

6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresì all'assunzione di 300 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unità di personale destinate all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità al Servizio ispettivo.

7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17,



comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalità, nonché i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:

a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;

b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità, avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;

c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;

d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;

e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.

9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonché quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonché altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalità di carattere oggettivo.

11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.

12.

13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.

14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le

funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalità, ai piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.

15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.

16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.

18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non può essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purché ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale.

18-bis. È consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.

20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.

20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'art. 51.

20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, sono destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'art. 43, comma 5, ai fondi per la



contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite.

21. Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unità.

22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unità, appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se più favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi.

23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». Al comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

24.

25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che ciò non si ripercuota negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità montane, la contrattazione collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalità indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualità dell'interesse del dipendente.

27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.

28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non è opponibile il segreto d'ufficio.”.

Comma 88:

La legge 3 dicembre 2010, n. 202 (Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 dicembre 2010, n. 284.

Comma 89:

Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 104 del 2013:

“Art. 17. Dirigenti scolastici
(*Omissis*).

1-bis Le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per la copertura di n. 2.386 posti complessivi, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La validità di tali graduatorie permane fino all'assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti. È fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.”.

Comma 93:

Si riporta il testo dell'art. 25, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:

Art. 25. Dirigenti delle istituzioni scolastiche (Art. 25-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del d.lgs n. 59 del 1998; Art. 25-ter del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del d.lgs n. 59 del 1998)

1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'art. 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa.

(*Omissis*). “.

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 (Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 2013, n. 155.

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.

Comma 94:

Per il testo dell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note al comma 93.

Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013, si veda nelle note al comma 93.

Si riporta il testo dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:

“Art. 19. Incarichi di funzioni dirigenziali (Art. 19 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del d.lgs n. 387 del 1998) :

(*Omissis*).

5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'art. 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al



medesimo art. 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6.

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

(Omissis)."

Si riporta il testo dell'art. 19, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:

Art. 19. Incarichi di funzioni dirigenziali (Art. 19 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del d.lgs n. 387 del 1998)

(Omissis).

1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta."

(Omissis)."

Comma 95:

Si riporta il testo dell'art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 maggio 1994, n. 115, S.O.:

"Art. 399. (Accesso ai ruoli)

1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401.

2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

3. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e al personale di cui all'art. 33, comma 5, della medesima legge."

Si riporta il testo dell'art. 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.:

"Art. 40. Personale della scuola.

(Omissis).

9. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'art. 1, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è attribuita agli uffici periferici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la competenza all'ordinazione dei pagamenti, a mezzo ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni spettanti al personale della scuola con nomina del capo d'istituto su posti di supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche, in attesa dell'assunzione degli aventi diritto.

(Omissis)."


Il decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012 (Indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado) è pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 75 del 25 settembre 2012.

Si riporta il testo dell'art. 1, comma 605, lettera c), della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:

"605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:

(Omissis).

c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato è predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 30.000 unità. Le nomine disposte in attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente all'applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza un'attività di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente, nonché di verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l'opportunità di procedere a eventuali adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi successivi. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), è successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla predisposizione del piano per l'assunzione a tempo indeterminato per il personale docente previsto dalla presente lettera, è abrogata con effetto dal 1° settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera h), della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. È fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso dell'abi-



lizzazione in educazione musicale, conseguita entro la data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007, privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto il diritto all'iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media previsto dall'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato già effettuate su posti della medesima classe di concorso. Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di cui al comma 619, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4aserie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4aserie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere relativo al corso di formazione previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresì, inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell'ambito della medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo esame finale, ma che risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza.

(Omissis).”

Comma 98:

Si riporta il testo dell'art. 399 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994:

“Art. 399. (Accesso ai ruoli)

1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401.

2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

3. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e al personale di cui all'art. 33, comma 5, della medesima legge. “.

Comma 103:

Si riportano il testo degli articoli 45, comma 2, e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112, S.O. :

“Art. 45. Valore giuridico della trasmissione

(Omissis).

2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.”

“Art. 65. Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;

b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;

c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'art. 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'art. 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.

1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, su proposta dei Ministri competenti per materia, possono essere individuati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale.

1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1, lettere a), c) e c-bis), comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso.

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate su sito secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

3.

4. Il comma 2 dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente:

«2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.

Comma 106:

Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131 (Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell'art. 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 2007, n. 194:

“Art. 5. Graduatorie di circolo e di istituto.

1. Il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'art. 7, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi del comma 6, apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola, secondo i criteri di cui al comma 3.

2. I titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo.

3. Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue:

I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;

II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;

III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.

4. Gli aspiranti della I fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione, di pun-



teggio e di precedenza con cui figurano nella corrispondente graduatoria ad esaurimento. Analogamente, gli aspiranti abilitati inclusi nella II fascia, sono graduati secondo la tabella di valutazione, dei titoli, utilizzata per le graduatorie ad esaurimento di III fascia. Gli aspiranti inclusi nella III fascia sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli, annessa al presente Regolamento (Allegato A). Per la valutazione dei titoli artistici dei docenti di strumento musicale (cl. 77/A) sono costituite apposite Commissioni presiedute dal dirigente dell'ufficio scolastico provinciale o da un suo delegato e composte da un dirigente scolastico di una scuola media, ove sia presente l'insegnamento di strumento musicale, da un docente di Conservatorio di musica dello specifico strumento e da un docente titolare di strumento musicale nella scuola media per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria. La commissione è nominata dal competente dirigente dell'ufficio scolastico provinciale.

5. Le graduatorie della I fascia hanno validità temporale correlata alle scadenze di aggiornamento delle corrispondenti graduatorie ad esaurimento e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di aggiornamento delle predette graduatorie. Le graduatorie della II e III fascia hanno validità biennale.

6. L'aspirante a supplenza può, per tutte le graduatorie in cui ha titolo a essere incluso, presentare domanda per una sola provincia fino a un massimo complessivo di 20 istituzioni scolastiche con il limite, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici; le indicazioni relative a istituti comprensivi si valutano per la scuola dell'infanzia e primaria solo entro il predetto limite di 10 istituzioni. Nell'ambito del numero delle istituzioni sopra specificato, gli aspiranti a supplenze nelle scuole dell'infanzia e primaria possono indicare fino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarino la propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpellato e presa di servizio. In occasione del verificarsi di tali supplenze brevi sino a 10 giorni, nelle scuole interessate si darà luogo a scorrimento prioritario assoluto della graduatoria nei riguardi dei soli aspiranti di prima, seconda e terza fascia che hanno fornito tale disponibilità. Le modalità di interpellato, accettazione e presa di servizio degli aspiranti a supplenze temporanee vengono definite, con provvedimento ministeriale emanato o richiamato annualmente, secondo criteri che, tenendo conto delle diverse esigenze delle scuole in relazione alla durata del periodo per cui necessita la sostituzione, potranno prevedere l'utilizzo del telefono cellulare, ovvero della posta elettronica, i cui dati di riferimento dovranno essere indicati dagli aspiranti nello specifico modulo di domanda.

7. Per coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di due province, la provincia di inclusione in graduatorie di circolo e di istituto coincide con quella prescelta ai fini del conferimento delle supplenze, ai sensi dell'art. 2, comma 3.

8. Coloro che hanno titolo ad essere inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia hanno facoltà di scegliere, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, una provincia diversa da quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie ad esaurimento medesime. Resta comunque preclusa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, la cumulabilità di rapporti di lavoro in due diverse province.

9. Avverso le graduatorie di circolo e di istituto è ammesso reclamo alla scuola che ha provveduto alla valutazione della domanda entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria all'albo della scuola e la scuola deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di 15 giorni, decorso il quale la graduatoria diviene definitiva. La graduatoria diviene, altresì, definitiva a seguito della decisione sul reclamo."

Comma 108:

Si riporta il testo dell'art. 399, comma 3, del citato decreto legislativo n. 297 del 1994:

"Art. 399. Accesso ai ruoli

(*Omissis*).

3. I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e al personale di cui all'art. 33, comma 5, della medesima legge."

Comma 109:

Si riporta il testo dell'art. 39, commi 3 e 3-bis, della citata legge n. 449 del 1997:

"Art. 39. Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time.

(*Omissis*).

3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.

3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.

(*Omissis*).".

Per il testo dell'art. 400 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, come modificato dal comma 113 della presente legge, si veda nelle note al comma 113.

Si riporta il testo dell'art. 399, comma 1, del citato decreto legislativo n. 297 del 1994,

"Art. 399. Accesso ai ruoli

1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401.

(*Omissis*).".

Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4-*quinquies*, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 settembre 2009, n. 223:

"Art. 1.

(*Omissis*).

4-*quinquies*. A decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, non è consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno già stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso.

(*Omissis*).".

Comma 110:

Per il testo dell'art. 400 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, come modificato dalla presente legge, si veda nelle note al comma 113.

Comma 111:

Per il testo dell'art. 400 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, come modificato dalla presente legge, si veda nelle note al comma 113.



Comma 113:

Si riporta il testo, come modificato dalla presente legge, dell'art. 400 del decreto legislativo n. 297 del 1994:

“Art. 400. Concorsi per titoli ed esami

01. *I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio.* L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva vacanza e disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'art. 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

02. *All'indizione dei concorsi di cui al comma 01 provvede il Ministero della pubblica istruzione, che determina altresì l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e della approvazione della relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpatisi. I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli messi a concorso nella regione.*

03. I bandi relativi al personale educativo, nonché quelli relativi al personale docente della scuola materna e della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i posti delle scuole e sezioni speciali da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda.

1. I concorsi constano di una o più prove scritte, grafiche o pratiche e di una prova orale e sono integrati dalla valutazione dei titoli di studio e degli eventuali titoli accademici, scientifici e professionali, nonché, per gli insegnamenti di natura artistico-professionale, anche dei titoli artistico-professionali.

2. È stabilita più di una prova scritta, grafica o pratica soltanto quando si tratti di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte e la classe di concorso comprenda più insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento.

3. Nel concorso per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare, oltre alle prove di cui al comma 1, i candidati possono sostenere una prova facoltativa, scritta e orale, di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere e della specifica capacità didattica in relazione alle capacità di apprendimento proprie della fascia di età dei discenti. Detta prova è integrata da una valutazione di titoli specifici; ad essa sono ammessi i candidati che abbiano conseguito la votazione di almeno ventotto quarantesimi sia nella prova scritta che nella prova orale.

4. Per la valutazione della prova facoltativa le commissioni giudicatrici dispongono di dieci punti, in aggiunta a quelli previsti dal comma 9.

5. Il Ministero della pubblica istruzione determina le lingue straniere oggetto della prova, nonché, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i relativi programmi, il punteggio minimo necessario per il superamento della prova facoltativa ed i criteri di ripartizione del punteggio aggiuntivo di cui al comma 4 tra prova d'esame e titoli. È attribuita specifica rilevanza al possesso della laurea in lingue e letterature straniere, per il cui conseguimento siano stati sostenuti almeno due esami in una delle lingue straniere come sopra determinate.

6. Fermo restando quanto previsto per la prova facoltativa di cui al comma 3, ciascuna prova scritta consiste nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali. La prova orale è finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche educative e didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti.

7. Per il personale educativo le prove vertono su argomenti attinenti ai compiti di istituto.

8. Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonché i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

9. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli.

10. Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi.

11. La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva.

12. Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, i candidati che abbiano superato la prova e le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento, qualora questa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati che siano già abilitati possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge.

13. Terminate la prova o le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale si dà luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli candidati che hanno superato dette prove.

14. Nei concorsi per titoli ed esami può essere attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami, relativi alla stessa classe di concorso o al medesimo posto.

15. La graduatoria di merito è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova o nelle prove scritte, grafiche o pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli. *La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento.*

15-bis. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria può essere attribuito un punteggio aggiuntivo per il superamento di una prova facoltativa sulle tecnologie informatiche.

16. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle graduatorie.

17. (abrogato).

18.

19. Conseguono la nomina i candidati *dichiarati vincitori* che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti messi a concorso.

20. I provvedimenti di nomina sono adottati dal provveditore agli studi territorialmente competente. I titoli di abilitazione sono invece rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale.

21. La rinuncia alla nomina comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.”

Comma 114:

Per il testo dell'art. 400 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, come modificato dalla presente legge, si veda nella nota al comma 113.

Comma 117:

Per il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, come modificato dalla presente legge, si veda nelle note al comma 129.

Comma 120:

Si riporta il testo degli articoli da 437 a 440 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994:

“Art. 437. Nomina in prova e decorrenza della nomina

1. Il personale docente, educativo e direttivo della scuola e delle istituzioni educative è nominato in prova.

2. La nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico.



3. Il personale docente ed educativo così nominato, è ammesso ai sensi dell'art. 440, ad un anno di formazione, che è valido come periodo di prova.

Art. 438. Prova

1. La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico.

2. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria od artistica il periodo di prova del personale docente è valido anche se prestato per un orario inferiore a quello di cattedra.

3. Durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato sulla cattedra, sul posto o nell'ufficio per il quale la nomina è stata conseguita. Non costituisce interruzione della prova il periodo di frequenza di corsi di formazione o aggiornamento indetti dall'amministrazione scolastica.

4. Per il personale direttivo la conferma in ruolo è disposta con decreto del direttore generale o capo del servizio centrale competente, tenuto conto degli elementi forniti dal provveditore agli studi e di elementi acquisiti a seguito di eventuale visita ispettiva.

5. Qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall'organo competente per la conferma in ruolo.

6. I provvedimenti di cui al presente articolo sono definitivi.

Art. 439. Esito sfavorevole della prova

1. In caso di esito sfavorevole della prova, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media o sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale docente degli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore, ovvero, il direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di altro personale appartenente a ruoli nazionali, provvede: alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro ruolo docente o direttivo, alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso; ovvero, a concedere la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.

Art. 440. Anno di formazione

1. Durante l'anno di formazione il Ministero della pubblica istruzione assicura, promuovendo opportune intese a carattere nazionale con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e le università, e tramite i provveditorati agli studi, la realizzazione di specifiche iniziative di formazione.

2. L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni; per la sua validità è richiesto un servizio minimo di 180 giorni.

3. L'anno di formazione è svolto, anche per i docenti nominati in relazione a disponibilità risultanti dalle dotazioni organiche aggiuntive, in una scuola o istituzione dello stesso tipo di quelle cui si riferiscono i posti messi a concorso. I docenti sono addetti all'espletamento delle attività istituzionali, ivi comprese quelle relative all'utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive previste dall'art. 455.

4. Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine dell'anno di formazione, discutono con il comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte. Sulla base di essa e degli altri elementi di valutazione forniti dal capo d'istituto, il comitato per la valutazione del servizio esprime il parere per la conferma in ruolo.

5. Il disposto di cui al comma 4 non si applica al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandi femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e dell'Accademia nazionale di danza.

6. Compiuto l'anno di formazione il personale docente consegue la conferma in ruolo con decreto del provveditore agli studi tenuto conto del parere del comitato per la valutazione del servizio. Il provvedimento è definitivo.”

Comma 124:

Per i riferimenti al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013, si veda nelle note al comma 93.

Comma 127:

Per il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, come modificato dalla presente legge, si veda nelle note al comma 129.

Comma 129:

Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, come sostituito dalla presente legge. La novella avrà efficacia a partire dall'anno scolastico 2015/2016:

“Art. 11. Comitato per la valutazione del servizio dei docenti

1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.

2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;

b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;

c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

5. Il comitato valuta il servizio di cui all'art. 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art. 501.”

Comma 130:

Per il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, come modificato dalla presente legge, si veda nelle note al comma 129.

Comma 132:

Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 31/12/1996, n. 305, S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 1/03/1997, n. 50, S.O.:

“Art. 14. Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni

1. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata ne' alla notifica di atto di precetto.

1-bis Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonché gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio. Il pignoramento di crediti di cui all'articolo 543 del codice di procedura



civile promosso nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilità rilevabile d'ufficio, esclusivamente innanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva è promossa. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento è trascorso un anno senza che sia stata disposta l'assegnazione. L'ordinanza che dispone ai sensi dell'art. 553 del codice di procedura civile l'assegnazione dei crediti in pagamento perde efficacia se il creditore procedente, entro il termine di un anno dalla data in cui è stata emessa, non provvede all'esazione delle somme assegnate.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche ai pignoramenti mobiliari di cui agli articoli 513 e seguenti del codice di procedura civile promossi nei confronti di enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale.

2. Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso. La reintegrazione dei capitoli avviene a carico del fondo previsto dall'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in deroga alle prescrizioni dell'ultimo comma. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalità di emissione nonché le caratteristiche dello speciale ordine di pagamento previsto dal presente comma.

3. L'impignorabilità dei fondi di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, è estesa, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1993, anche alle somme destinate ai progetti finanziati con il fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, alle somme destinate alle spese di missione del Dipartimento della protezione civile nonché a quelle destinate agli organi istituiti dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

4. Nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, dopo le parole: "Polizia di Stato" sono inserite le parole "della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato."

Comma 133:

Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:

(Omissis).

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

(Omissis)."

Si riporta il testo dell'art. 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 29-12-2014 - S. O. n. 99:

"330. Il secondo e il terzo periodo dell'art. 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono soppressi a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017."

Comma 134:

Si riporta il testo dell'art. 1, comma 331, della citata legge n. 190 del 2014:

"331. Al fine di contribuire al mantenimento della continuità didattica e alla piena attuazione dell'offerta formativa, a decorrere dal 1°

settembre 2015 il comma 59 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:

"59. Salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'art. 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, nonché di cui all'art. 307 e alla parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e all'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola non può essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata, presso le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ovvero enti, associazioni e fondazioni»".

Comma 135:

Si riporta il testo dell'art. 26, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998 - Suppl. Ordinario n. 210:

"8. L'amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi, per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, dell'opera di docenti e dirigenti scolastici, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non superiore a centocinquanta unità, determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Le assegnazioni di cui al presente comma, ivi comprese quelle presso l'amministrazione scolastica centrale e periferica, comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Il personale collocato fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. Il periodo trascorso in tale posizione è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta. E' abrogato l'art. 456 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con eccezione dei commi 12, 13 e 14."

Comma 137:

Si riporta il testo dell'art. 68, comma 3, del citato decreto legislativo n. 82 del 2005:

"3. Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per:

a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;

b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:

1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;

2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;

3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione.

L'Agenzia per l'Italia digitale deve stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali. In ogni caso, l'Agenzia, nel trattamento dei casi eccezionali individuati, si attiene alle indicazioni fornite dalla direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, recepita con il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36."

Il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubbli-



co), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 febbraio 2006, n. 37, S.O.

Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2000:

“Art. 1. 1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e agli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.

2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.

3. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curricolari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.

4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:

a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;

b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;

c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;

d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;

e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;

f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;

g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;

h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.

4-bis. Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell'anno accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che verrà indetta successivamente alla data sopraindicata. Per il personale docente in servizio nelle scuole dell'infanzia riconosciute paritarie si applica l'art. 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.

6. Il Ministero della pubblica istruzione accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.

7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità, seguivano ad applicarsi le disposizioni di cui alla

parte II, titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è riconosciuto il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni.

9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da determinare ai sensi dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché le modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo.

10. I soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9 possono fruire della borsa di studio mediante detrazione di una somma equivalente dall'imposta lorda riferita all'anno in cui la spesa è stata sostenuta. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità con le quali sono annualmente comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede al corrispondente versamento delle somme occorrenti all'entrata del bilancio dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme stanziare ai sensi del comma 12.

11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di diritto allo studio.


12. Per le finalità di cui ai commi 9, 10 e 11 è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e di lire 300 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001.

13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti iscritti alle unità previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato.

14. E' autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap.

15. All'onere complessivo di lire 347 miliardi derivante dai commi 13 e 14 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 327 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

16. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9, 10, 11 e 12, pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000 e lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2000 e lire 70 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001



l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione, quanto a lire 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi per il 2001 l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”.

Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto-legge n. 112 del 2008:

“Art. 15. Costo dei libri scolastici

1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatte salve l'autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti nell'eventuale adozione dei libri di testo o nell'indicazione degli strumenti alternativi prescelti, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa, nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente. I testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo se hanno carattere di approfondimento o monografico.

2. Al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista. Il collegio dei docenti adotta per l'anno scolastico 2014-2015 e successivi, esclusivamente libri nella versione digitale o mista, costituita da un testo in formato digitale a norma della legge 9 gennaio 2004, n. 4, o mista, costituita da: un testo in formato cartaceo e da contenuti digitali integrativi, oppure da una combinazione di contenuti digitali e digitali integrativi accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto. L'obbligo di cui al primo periodo riguarda le nuove adozioni a partire progressivamente dalle classi prima e quarta della scuola primaria, dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado e dalla prima e dalla terza classe della scuola secondaria di secondo grado. La delibera del collegio dei docenti relativa all'adozione della dotazione libraria è soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 3-bis, al controllo contabile di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.

2-bis. Al medesimo fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti, di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, anche per consentire ai protagonisti del processo educativo di interagire efficacemente con le moderne tecnologie digitali e multimediali in ambienti preferibilmente con software open source e di sperimentare nuovi contenuti e modalità di studio con processo di costruzione dei saperi, gli istituti scolastici possono elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento; l'elaborazione di ogni prodotto è affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualità dell'opera sotto il profilo scientifico e didattico, in collaborazione con gli studenti delle proprie classi in orario curricolare nel corso dell'anno scolastico. L'opera didattica è registrata con licenza che consenta la condivisione e la distribuzione gratuite e successivamente inviata, entro la fine dell'anno scolastico, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e resa disponibile a tutte le scuole statali, anche adoperando piattaforme digitali già preesistenti prodotte da reti nazionali di istituti scolastici e nell'ambito di progetti pilota del Piano Nazionale Scuola Digitale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'azione "Editoria Digitale Scolastica".

2-ter. All'attuazione del comma 2-bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a tal fine stanziate a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2-quater. Lo Stato promuove lo sviluppo della cultura digitale, definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e favorisce l'alfabetizzazione informatica anche tramite una nuova generazione di testi scolastici preferibilmente su piattaforme aperte che prevedano la

possibilità di azioni collaborative tra docenti, studenti ed editori, nonché la ricerca e l'innovazione tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile come previsto dall'art. 8 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati:

a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione cartacea, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso, tenuto conto dei contenuti digitali integrativi della versione mista;

b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nella versione digitale, anche al fine di un'effettiva integrazione tra la versione digitale e i contenuti digitali integrativi;

c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore, tenendo conto della riduzione dei costi dell'intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al digitale e dei supporti tecnologici di cui al comma 3-ter;

c-bis) i criteri per ottimizzare l'integrazione tra libri in versione digitale, mista e cartacea, tenuto conto delle specifiche esigenze didattiche.

3-bis. La scuola assicura alle famiglie i contenuti digitali di cui al comma 2, con oneri a loro carico entro lo specifico limite definito dal decreto di cui al comma 3.

3-ter. La scuola assicura la disponibilità dei supporti tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti digitali di cui al comma 2, su richiesta delle famiglie e con oneri a carico delle stesse entro lo specifico limite definito con il decreto di cui al comma 3.

4. Le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.”.

Comma 139:

Il decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200 (Misure urgenti in materia di semplificazione normativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 2008, S. O. n. 282.

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 aprile 2013.

Comma 143:

Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44 (Regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»), è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2001, S. O. n. 49.

Comma 144:


Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013, si veda nelle note al comma 93.

Comma 147:

Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 1997:

“Art. 17. Oggetto

1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto,



per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrative da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20;

h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;

h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.

h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni.

Comma 149:

Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2003 - S. O. n. 123.

Comma 151:

Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 1986 - S. O., come modificato dalla presente legge.

“Art. 15. Detrazioni per oneri

1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 22 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:


a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;

b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a sog-

getti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 4.000 euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote;

b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità;

c) Le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'art. 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La medesima



ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo e consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta.

c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire 750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese;

c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;

d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e di affiliati o affiliati, per importo non superiore a 3 milioni di lire per ciascuna di esse;

e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali;

e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-ocies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera;

f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a euro 630 per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché a euro 530 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro 1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;

g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;

h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la pro-

tezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera h);

i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato.

i-bis) i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della lettera i-bis)

i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attività sportive;

i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un



corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art. 168-bis;

i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro.

i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'art. 45, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

1.1 Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell'unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali e' subordinata la detrazione di cui al presente comma.

1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), e-bis), f), i-quinquies) e i-sexies) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito. Per gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte

che non trova capienza nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di lire 12.000.000. Per le spese di cui alla lettera i-septies) del citato comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'art. 12 ancorché non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo.

3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato art. 5 ai fini della imputazione del reddito.”.

Comma 152:

Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, della citata legge n. 62 del 2000:

“4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:

a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;

b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;

c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;

d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché' in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;

e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;

f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;

g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;

h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.”.

Comma 153:

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 maggio 2014, istitutivo della “Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica”, è stato registrato dalla Corte dei conti con provv. n. 2058 del 22 luglio 2014.

Comma 157:


Si riporta il testo dell'art. 108, comma 6, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006:

“6. La stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.”.

Comma 158:

Si riporta il testo dell'art. 18, comma 8, del citato decreto-legge n. 69 del 2013:

8. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a un piano di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici, anche con strumenti previsti dall'art. 53, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, secondo un programma concordato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.”.



Comma 159:

Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica), pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1996.

“Art. 6. Osservatorio per l'edilizia scolastica

1. È istituito presso il Ministero della pubblica istruzione l'Osservatorio per l'edilizia scolastica, composto dai rappresentanti degli organismi nazionali, regionali e locali competenti in materia di edilizia scolastica, nonché da una rappresentanza del Ministero per i beni culturali e ambientali, con compiti di promozione, di indirizzo e di coordinamento delle attività di studio, ricerca e normazione tecnica espletate dalle regioni e dagli enti locali territoriali nel campo delle strutture edilizie per la scuola e del loro assetto urbanistico, nonché di supporto dei soggetti programmatori e attuatori degli interventi previsti dalla presente legge.

2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione, il quale ne determina la composizione con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio non comporta il diritto a percepire alcun compenso a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

3. I competenti uffici e i servizi statistico ed informatico operanti presso il Ministero della pubblica istruzione sono di supporto all'Osservatorio, ai fini delle attività di cui al comma 1. Ai medesimi fini, nonché ai fini di cui all'art. 5, comma 1, opera presso il Ministero della pubblica istruzione un'apposita struttura tecnica funzionalmente incardinata nel competente Ufficio per l'edilizia scolastica. Per le esigenze di tale struttura può essere disposto il comando di personale qualificato appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato, fino ad un massimo di cinque unità nella fase di predisposizione delle norme tecniche di cui all'art. 5, comma 1, e di due unità per l'attività ordinaria.”

Comma 160:

Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013:

“Art. 10. Mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali

1. Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, per la programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'art. 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015. Le modalità di attuazione della presente disposizione e del successivo comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, in conformità ai contenuti dell'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi dell'art. 11, commi da 4-bis a 4-octies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

1-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispongono congiuntamente una relazione da trasmettere annualmente alle Camere sullo stato di avanzamento dei lavori relativi a interventi di edilizia scolastica e sull'andamento

della spesa destinata ai medesimi interventi ai sensi del comma 1 del presente articolo, dell'art. 18, commi da 8 a 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dal presente articolo, dell'art. 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché con riferimento agli ulteriori stanziamenti destinati alle medesime finalità nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa vigente. Ai fini dell'elaborazione della predetta relazione sono altresì richiesti elementi informativi alle amministrazioni territorialmente competenti.

1-ter. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella definizione del decreto attuativo di cui al quarto periodo del comma 1, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tiene conto dei piani di edilizia scolastica presentati dalle regioni.

2. I pagamenti di cui al comma 1 effettuati dalle Regioni, finanziati con l'attivazione dei mutui di cui al medesimo comma, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle Regioni per l'importo annualmente erogato dagli Istituti di credito.

3. Al fine di promuovere iniziative di sostegno alle istituzioni scolastiche, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle università, fermo restando quanto già previsto dall'art. 15, comma 1, lettera i-octies, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, alla medesima lettera i-octies, dopo le parole: “successive modificazioni” sono inserite le seguenti: “, nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università”, e dopo le parole: “edilizia scolastica” sono inserite le seguenti: “e universitaria”. Le disposizioni del presente comma si applicano a partire dall'anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-bis. All'art. 18, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “in relazione all'art. 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,” sono soppresse;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definiti le modalità di individuazione delle attività di cui al periodo precedente nonché gli istituti cui sono affidate tali attività.”


3-ter. All'art. 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: “di cui al comma 8,” sono inserite le seguenti: “per gli interventi finanziati con le risorse di cui ai commi 8 e 8-sexies, nella misura definita dal decreto di cui al presente periodo,”.

Si riporta il testo dell'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2012 - S. O. n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 in S.O. n. 208, relativo alla *Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 2012, n. 294:

“4-bis. Per consentire il regolare svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, definisce le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in singole annualità, di interventi di edilizia scolastica, nonché i relativi finanziamenti.”

Si riporta il testo dell'art. 18, comma 8, del citato decreto-legge n. 69 del 2013:

“8. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a un piano di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici, anche con strumenti previsti dall'art. 53, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, secondo un programma concordato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.”



Si riporta il testo dell'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1985 – S. O.:

“Art. 48. Le quote di cui all'art. 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali, e ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo.”

Si riporta il testo dell'art. 32-bis del citato decreto-legge n. 269 del 2003:

“Art. 32-bis. Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri

1. Al fine di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il triennio 2003-2005, un apposito fondo per interventi straordinari. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 73.487.000 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito delle disponibilità del fondo.

3. All'onere di cui al presente articolo, pari a euro 73.487.000 per l'anno 2003 e euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.”

Si riporta il testo dell'art. 2, comma 276, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244:

“276. Il fondo di cui all'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, da destinare ad interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità.”

Si riporta il testo dell'art. 18, comma 8-ter, del citato decreto-legge n. 69 del 2013:

“8-ter. Al fine di attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui è stata censita la presenza di amianto, nonché di garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico, ferma restando la procedura prevista dall'art. 11, commi da 4-bis a 4-octies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per le altre risorse destinate al Fondo unico di cui al comma 4-sexies del medesimo art. 11 e nelle more della completa attuazione della stessa procedura, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro. Per le suddette finalità, nonché per quelle di cui al comma 8, per gli interventi finanziati con le risorse di cui ai commi 8 e 8-sexies, nella misura definita dal decreto di cui al presente periodo, fino al 31 dicembre 2015, i sindaci e i presidenti delle province interessati operano in qualità di commissari governativi, con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente, che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 8-sexies.”

Comma 161:

Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 23 dicembre 1991, n. 430, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 luglio 1986, n. 151:

“Art. 11. Edilizia scolastica.

1. Tra le opere di edilizia scolastica previste dall'art. 2, comma secondo, lettera c), n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, sono compresi i licei artistici e gli istituti d'arte.

2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai comuni e alle province per un ammontare complessivo di 2.000, 1.000 e 1.000 miliardi di lire, rispettivamente, negli anni 1986, 1987 e 1988, da destinare:

a) quanto a 1.200, 600 e 600 miliardi di lire, rispettivamente, negli anni 1986, 1987 e 1988, alla eliminazione dei doppi turni nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i conservatori di musica e le accademie di belle arti;

b) quanto a 800, 400 e 400 miliardi di lire, rispettivamente, nei predetti anni 1986, 1987 e 1988, alle seguenti finalità:

1) conversione, acquisizione o costruzione di edifici allo scopo di assicurare, in ambito distrettuale o interdistrettuale, anche mediante sdoppiamento di istituti esistenti e anche attraverso strutture polivalenti, la presenza di diversi indirizzi di studio di scuola secondaria superiore, con una popolazione scolastica non eccedente le mille unità, con esclusione degli indirizzi particolarmente specializzati, per i quali è da prevedere un bacino di utenza più ampio di quello distrettuale o interdistrettuale;

2) completamento delle opere di edilizia scolastica, finanziate ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 o finanziate da comuni e province con mutui a loro carico assistiti da contributi regionali o con mezzi propri; previste dal progetto generale approvato ed ancora in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto;

3) con riferimento ai criteri di cui al precedente numero 1), conversione, acquisizione e costruzione di edifici per nuovi istituti di istruzione secondaria di secondo grado, compresi i licei artistici, gli istituti d'arte, i conservatori di musica e le accademie di belle arti, tenuto conto della consistenza e dell'incremento della popolazione scolastica;

4) adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici scolastici e ristrutturazione di edifici in stato di particolare fatiscenza, nonché di edifici e locali destinati ad uso scolastico, anche se attualmente non adibiti a tale uso.

3. L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato.

4. I progetti di edilizia scolastica di cui alle lettere a) e b) del comma 2 devono essere comprensivi anche di impianti sportivi. A tal fine, nei programmi regionali di edilizia scolastica sono favoriti i progetti volti a realizzare impianti sportivi polivalenti di uso comune a più scuole e aperti alle attività sportive delle comunità locali e delle altre formazioni sociali operanti nel territorio, per i quali si possono utilizzare i finanziamenti di cui alla predetta lettera b) sino al 15 per cento delle risorse annualmente previste. Il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro del turismo e dello spettacolo definiscono d'intesa i criteri tecnici cui devono corrispondere gli impianti sportivi polivalenti, nonché lo schema di convenzione da stipulare tra le autorità scolastiche competenti e gli enti locali interessati per la utilizzazione integrata degli impianti medesimi.

5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno individuati gli enti destinatari dei mutui, nell'ambito di un programma annuale formulato dalle regioni, sentiti gli enti locali interessati ed i sovrintendenti scolastici regionali.

6. Il programma relativo all'anno 1986 deve essere formulato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Le regioni trasmetteranno al Ministero della pubblica istruzione, entro i successivi quindici giorni, i programmi con le eventuali osservazioni degli enti locali interessati e dei sovrintendenti scolastici regionali.

8. In caso di mancata trasmissione del programma da parte della regione, il Ministro della pubblica istruzione, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma 7, formula il programma medesimo sulla base delle indicazioni degli enti locali interessati e del sovrintendente scolastico regionale.

9. I programmi relativi agli anni 1987 e 1988 debbono essere presentati dalle regioni al Ministero della pubblica istruzione entro il 31 marzo di ciascun anno. Decorso inutilmente tale termine si osservano le disposizioni di cui al precedente comma 8.



10. Gli enti interessati inoltreranno la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo approvato alla Cassa depositi e prestiti, entro il termine di novanta giorni dalla data del decreto ministeriale di cui al comma 5.

11. Le quote dei finanziamenti non concesse nell'esercizio cui sono imputate possono essere concesse nei due esercizi successivi."

Si riporta il testo dell'art. 1 della citata legge n. 430 del 1991:

"Art. 1. Finanziamento per opere di edilizia scolastica

1. In attesa di un'organica disciplina da definire con una legge-quadro, per interventi urgenti di opere di edilizia scolastica si provvede secondo le disposizioni del presente articolo.

2. La Cassa depositi e prestiti, secondo quanto disposto dall'art. 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, come sostituito dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 202, è autorizzata a concedere mutui ventennali ai comuni, alle province ed alle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica, che siano proprietarie degli immobili in cui hanno sede, per un ammontare complessivo di lire 1.500 miliardi per le finalità di cui al comma 4. L'onere di ammortamento dei mutui è a carico dello Stato.

3. Le quote dei finanziamenti di cui all'art. 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, ancora disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere concesse, fino al 31 dicembre 1992 (3), in applicazione dei criteri definiti al comma 7. Con le stesse procedure e modalità può essere autorizzata, nell'ambito dei mutui concessi, una diversa destinazione dei fondi.

4. Il finanziamento per l'edilizia scolastica di cui al comma 2 è finalizzato:

a) per non meno di due terzi del suo ammontare, alla realizzazione delle opere occorrenti per l'adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità, necessarie e indilazionabili in relazione alla situazione di pericolosità derivante dallo stato degli edifici stessi;

b) per la parte residua, al completamento di opere di edilizia scolastica e alla riconversione di edifici adibiti a tipi di scuole diverse, sentito il parere del provveditore.

5. La ripartizione dei finanziamenti per gli interventi di cui al comma 4 si attua con le modalità previste nei commi da 6 a 14.

6. Le regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Ministro della pubblica istruzione analitiche richieste relative al fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4, ivi compresi quelli inerenti ad immobili destinati ad uso dei licei artistici, conservatori di musica ed accademie di belle arti statali.

7. Il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, con proprio decreto, sulla base delle richieste di cui al comma 6, provvede, nei successivi trenta giorni, a ripartire tra le regioni i relativi finanziamenti, ferma restando la riserva del 40 per cento a favore di quelle meridionali ai sensi del primo comma dell'art. 107 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni.

8. Le regioni, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro, formulano, nei limiti delle somme ad esse assegnate, il piano di finanziamento, con l'indicazione degli enti locali destinatari dei mutui e la determinazione delle opere da realizzare con le rispettive quote di finanziamento, accompagnato dalle eventuali osservazioni degli enti locali interessati e dei sovrintendenti scolastici.

9. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione dei piani regionali, in assenza di osservazioni del Ministro, gli enti interessati inoltrano immediatamente la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo approvato alla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla concessione dei mutui.

10. Gli enti locali devono provvedere all'affidamento delle opere entro sessanta giorni dalla comunicazione della concessione del mutuo.

11. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, nei successivi trenta giorni il commissario del Governo, sentiti il sovrintendente scolastico regionale e gli enti locali interessati, provvede a formulare e a trasmettere al Ministro della pubblica istruzione le richieste relative al fabbisogno finanziario. Analogamente, decorso inutilmente il termine di cui al comma 8, relativamente al piano di finanziamento provvede, nei trenta giorni successivi, il commissario del Governo.

12. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 9 e 10, rispettivamente per l'inoltro della richiesta di finanziamento e per l'affidamento delle opere, ai relativi adempimenti provvede un commissario ad acta nominato dalla regione; ove la regione non provveda nel termine di trenta giorni, il commissario ad acta è nominato dal commissario del Governo.

13. Per gli interventi di cui al comma 4 inerenti ad immobili destinati ad uso dei licei artistici, conservatori di musica ed accademie di belle arti statali, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere i mutui di cui al comma 2 alle province che ne facciano richiesta.

14. Il 5 per cento dell'ammontare complessivo di cui al comma 2 è destinato agli interventi di cui al comma 4 inerenti ad immobili di proprietà delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. I relativi piani di finanziamento sono formulati dai sovrintendenti scolastici regionali. Alle richieste di finanziamento ed all'affidamento delle opere provvedono direttamente le stesse istituzioni scolastiche.

15. Per l'applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1993 e di lire 165 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994. All'onere di lire 200 miliardi per l'anno 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione per il medesimo anno dell'accantonamento «Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni e dalle comunità montane per finalità di investimento di preminente interesse (rate ammortamento mutui)».

Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, della citata legge n. 431 del 1996:

"Art. 2. Accelerazione delle procedure per la realizzazione di opere di edilizia scolastica

(*Omissis*).

4. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui, per un importo non superiore a 200 miliardi di lire, a comuni e province per interventi di edilizia scolastica da realizzare nelle aree depresse del territorio nazionale, di cui all'obiettivo n. 1 richiamato nell'allegato I al regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, con requisiti di necessità e di urgenza, di celere esecuzione o di completamento funzionale, individuati con apposito programma predisposto dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le regioni interessate, e approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. I pareri delle regioni sono espressi entro venti giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si intendono resi in senso favorevole. Gli oneri di ammortamento dei mutui vengono assunti a carico del bilancio dello Stato, mediante parziale utilizzo delle risorse di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. In caso di mancato affidamento dei lavori nel termine di centoventi giorni dalla data della concessione del mutuo, ai relativi adempimenti provvede un commissario ad acta nominato dalla regione; ove questa non provveda nel termine di trenta giorni, il commissario ad acta è nominato dal commissario del Governo.

(*Omissis*).".

Si riporta il testo dell'art. 4 della citata legge n. 23 del 1996:

Art. 4. Programmazione, procedure di attuazione e finanziamento degli interventi.

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti territoriali competenti mutui ventennali con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, comprensivo della capitalizzazione degli interessi di preammortamento. Per il primo piano annuale di attuazione di cui al comma 2 del presente articolo il complessivo ammontare dei mutui è determinato in lire 225 miliardi.

2. La programmazione dell'edilizia scolastica si realizza mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici scolastici regionali, sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti sentiti gli uffici scolastici provinciali, che all'uopo adottano le procedure consultive dei consigli scolastici distrettuali e provinciali.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, stabilisce i criteri per la ripartizione dei fondi fra le regioni, indica le somme disponibili nel primo triennio suddividendole per annualità e fissa gli indirizzi volti ad assi-



curare il coordinamento degli interventi ai fini della programmazione scolastica nazionale.

4. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 3, sulla base degli indirizzi formulati dall'Osservatorio per l'edilizia scolastica di cui all'art. 6, approvano e trasmettono al Ministro della pubblica istruzione i piani generali triennali contenenti i progetti preliminari, la valutazione dei costi e l'indicazione degli enti territoriali competenti per i singoli interventi. Entro la stessa data le regioni approvano i piani annuali relativi al triennio. In caso di difformità rispetto agli indirizzi della programmazione scolastica nazionale, il Ministro della pubblica istruzione invita le regioni interessate a modificare opportunamente i rispettivi piani generali entro trenta giorni dalla data del ricevimento delle disposizioni ministeriali. Decorsi sessanta giorni dalla trasmissione dei piani, in assenza di osservazioni del Ministro della pubblica istruzione, le regioni provvedono alla loro pubblicazione nei rispettivi Bollettini ufficiali.

5. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del piano generale nel Bollettino ufficiale delle regioni, gli enti territoriali competenti approvano i progetti esecutivi degli interventi relativi al primo anno del triennio e provvedono alla richiesta di concessione dei mutui alla Cassa depositi e prestiti, dandone comunicazione, mediante invio dei relativi atti deliberativi, alla regione.

6. Entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione di assunzione del mutuo, la Cassa depositi e prestiti comunica la concessione del mutuo agli enti territoriali competenti, dandone avviso alle regioni.

7. Gli enti territoriali competenti sono tenuti all'affidamento dei lavori nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della concessione del mutuo.

8. I piani generali triennali successivi al primo sono formulati dalle regioni entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro del tesoro recante l'indicazione delle somme disponibili. Nella ripartizione dei fondi fra le regioni si tiene conto, oltre che dei criteri di cui al comma 3, dello stato di attuazione dei piani precedenti. Gli interventi previsti e non realizzati nell'ambito di un piano triennale possono essere inseriti in quello successivo; le relative quote di finanziamento non utilizzate vengono ridestinate al fondo relativo al triennio di riferimento.

9. I termini di cui ai commi 4, 5, 7 e 8 hanno carattere perentorio. Qualora gli enti territoriali non provvedano agli adempimenti di loro competenza, provvedono automaticamente in via sostitutiva le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità alla legislazione vigente. Decorsi trenta giorni, in caso di inadempienza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, provvede automaticamente in via sostitutiva il commissario del Governo.”

Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 dicembre 2010, n. 288, S.O.

Comma 162:

Si riporta il testo dell'art. 1, comma 625, della citata legge n. 296 del 2006:

“625. Per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il 50 per cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi del precedente periodo è destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali. Per le finalità di cui al precedente periodo, lo Stato, la regione e l'ente locale interessato concorrono, nell'ambito dei piani di cui all'art. 4 della medesima legge n. 23 del 1996, in parti uguali per l'ammontare come sopra determinato, ai fini del finanziamento dei singoli interventi. Per il completamento delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento a norma, le regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza al riguardo, comunque non successivo al 31 dicembre 2009, decorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo denominato «patto per la sicurezza» tra Ministero della pubblica istruzione, regione ed enti locali della medesima regione.”

Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013:

“Art. 10. Mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali

1. Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, per la programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possono essere autorizzate dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'art. 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015. Le modalità di attuazione della presente disposizione e del successivo comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, in conformità ai contenuti dell'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi dell'art. 11, commi da 4-bis a 4-octies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

1-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispongono congiuntamente una relazione da trasmettere annualmente alle Camere sullo stato di avanzamento dei lavori relativi a interventi di edilizia scolastica e sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi ai sensi del comma 1 del presente articolo, dell'art. 18, commi da 8 a 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dal presente articolo, dell'art. 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché con riferimento agli ulteriori stanziamenti destinati alle medesime finalità nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa vigente. Ai fini dell'elaborazione della predetta relazione sono altresì richiesti elementi informativi alle amministrazioni territorialmente competenti.

1-ter. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella definizione del decreto attuativo di cui al quarto periodo del comma 1, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tiene conto dei piani di edilizia scolastica presentati dalle regioni.

2. I pagamenti di cui al comma 1 effettuati dalle Regioni, finanziati con l'attivazione dei mutui di cui al medesimo comma, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle Regioni per l'importo annuale erogato dagli Istituti di credito.

3. Al fine di promuovere iniziative di sostegno alle istituzioni scolastiche, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle università, fermo restando quanto già previsto dall'art. 15, comma 1, lettera i-octies, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, alla medesima lettera i-octies, dopo le parole: “successive modificazioni” sono inserite le seguenti: “, nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università”, e dopo le parole: “edilizia scolastica” sono inserite le seguenti: “e universitaria”. Le disposizioni del presente comma si applicano a partire dall'anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-bis. All'art. 18, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “in relazione all'art. 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,” sono soppresse;



b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono definiti le modalità di individuazione delle attività di cui al periodo precedente nonché gli istituti cui sono affidate tali attività.

3-ter. All’art. 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: “di cui al comma 8,” sono inserite le seguenti: “per gli interventi finanziati con le risorse di cui ai commi 8 e 8-sexies, nella misura definita dal decreto di cui al presente periodo.”.

Comma 164:

Si riporta il testo dell’art. 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2012), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 novembre 2011, n. 265, S.O.:

“Art. 31. Patto di stabilità interno degli enti locali

(Omissis).”

26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l’ente locale inadempiente, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza:

a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell’Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio;

c) non può ricorrere all’indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredate da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno precedente. L’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell’art. 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.”.

Comma 165:

Si riporta il testo dell’art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive

Modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato - legge finanziaria 2003)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.:

“Art. 80. Misure di razionalizzazione diverse

(Omissis).”

21. Nell’ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono essere ricompresi gli interventi straordinari di ricostruzione delle aree danneggiate da eventi calamitosi ed è inserito un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, presenta entro novanta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge il predetto piano straordinario al CIPE che, sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ripartisce una quota parte delle risorse di cui all’art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. Al predetto piano straordinario è destinato un importo non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui all’art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, che risultano disponibili al 1° gennaio 2004.

(Omissis).”

Si riporta il testo dell’art. 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 novembre 2008, n. 280, S.O.:

“Art. 18. Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali.

1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell’utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonché quanto previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:

(Omissis).”

b) al Fondo infrastrutture di cui all’art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l’edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l’innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità.

(Omissis).”

Si riporta il testo dell’art. 33, comma 3, della citata legge n. 183 del 2011:

“Art. 33. Disposizioni diverse

(Omissis).”

3. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione è assegnata una dotazione finanziaria di 2.800 milioni per l’anno 2015 per il periodo di programmazione 2014-2020, da destinare prioritariamente alla prosecuzione di interventi indifferibili infrastrutturali, nonché per la messa in sicurezza di edifici scolastici, per l’edilizia sanitaria, per il dissesto idrogeologico e per interventi a favore delle imprese sulla base di titoli giuridici perfezionati alla data del 30 settembre 2011, già previsti nell’ambito dei programmi nazionali per il periodo 2007-2013. I predetti interventi sono individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, su proposta del Ministro interessato al singolo intervento.

(Omissis).”


Comma 166:

Per il testo dell’art. 1, comma 54, della citata legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dalla presente legge, si veda nelle note al comma 167:

Comma 167:

Si riporta il testo dell’art. 1, comma 54, quarto periodo, della citata legge n. 549 del 1995:

“54. Al fine di razionalizzare e accelerare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualità. Il Fondo anticipa le spese necessarie per la redazione degli studi per l’individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze, degli studi di fattibilità, delle valutazioni di impatto ambientale, dei documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi previsti dalla normativa vi-



gente. La dotazione del Fondo è stabilita periodicamente dalla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla sua alimentazione, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse in anticipazione, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati dal comma 58. La dotazione del Fondo è riservata, per un biennio ed entro il limite del 30 per cento, alle esigenze progettuali degli interventi di edilizia scolastica e può essere alimentato anche da risorse finanziarie di soggetti esterni. La quota residua del Fondo è riservata, per almeno il 60 per cento, in favore delle aree depresse del territorio nazionale nonché per l'attuazione di progetti comunitari da parte di strutture specialistiche universitarie e di alta formazione europea localizzati in tali aree, ed entro il limite del 10 per cento per le opere comprese nel programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, non localizzate nelle predette aree depresse.”.

Comma 168:

Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dalla presente legge:

“Art. 9. Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM-In vigore dal 12 novembre 2014

1. Fatti salvi i casi previsti dall'art. 57, comma 2, lettera c) e dall'art. 221, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per i lavori di importo compreso fino alla soglia comunitaria, costituisce “estrema urgenza”, la situazione conseguente ad apposita ricognizione da parte dell'Ente interessato che certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, funzionali:

a) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente;

b) alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio;

c) all'adeguamento alla normativa antisismica;

d) alla tutela ambientale e del patrimonio culturale.

2. Agli interventi di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni di semplificazione amministrativa e accelerazione delle procedure, nel rispetto della normativa europea a tutela della concorrenza:

a) per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, ad eccezione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e degli appalti aventi ad oggetto le attività di cui all'art. 53, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, non si applicano i commi 10 e 10-ter dell'art. 11 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

b) i bandi di cui al comma 5 dell'art. 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006, ad eccezione di quelli relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, e degli appalti aventi ad oggetto le attività di cui all'art. 53, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, sono pubblicati unicamente sul sito informatico della stazione appaltante;

c) i termini di cui al comma 6 dell'art. 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono dimezzati, ad eccezione di quelli relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, e agli appalti aventi ad oggetto le attività di cui all'art. 53, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni;

d) i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall'art. 57, comma 6, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, con invito rivolto ad almeno dieci operatori economici; e) per i lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento fino a 200.000 euro,

purché nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici.

2-bis. Gli appalti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono in ogni caso soggetti agli obblighi informativi di cui all'art. 7, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Autorità nazionale anticorruzione può disporre controlli a campione sugli affidamenti effettuati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

2-ter. All'art. 20, comma 10-quinquies.1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo la parola: «investimenti» sono inserite le seguenti: «, direttamente o tramite intermediari bancari a cui fornisca la relativa provvista.».

2-quater. All'art. 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: «all'istruzione scolastica e» sono inserite le seguenti: «all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e».

2-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

2-sexies. Costituiscono esigenze imperative connesse a un interesse generale ai sensi dell'art. 121, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, quelle funzionali alla tutela dell'incolumità pubblica. Nei casi di procedure ad evidenza pubblica avviate o da avviarsi, in quelli conseguenti alla redazione di verbale di somma urgenza per interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, nonché nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, il tribunale amministrativo regionale, nel valutare l'istanza cautelare, può accoglierla unicamente nel caso in cui i requisiti di estrema gravità e urgenza previsti dall'art. 119, comma 4, del citato codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 siano ritenuti prevalenti rispetto alle esigenze di incolumità pubblica evidenziate dalla stazione appaltante. Nei casi di cui al presente comma, il tribunale amministrativo regionale fissa la data di discussione del merito del giudizio ai sensi del medesimo art. 119, comma 3, del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

2-septies. Ai lavori urgenti di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelli previsti negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non si applicano i commi 10 e 10-ter dell'art. 11 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

2-octies. I pareri, i visti e i nulla osta relativi agli interventi di cui al comma 1 sono resi dalle amministrazioni competenti entro quarantacinque giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.”.

Comma 169:

Si riporta il testo dell'art. 23-ter, comma 1, del citato decreto-legge n. 90 del 2014, come modificato dalla presente legge:

“Art. 23-ter. Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici

1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'art. 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1° novembre 2015. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”.

Comma 170:

Si riporta il testo dell'art. 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302, S.O.:

“Art. 2. Disposizioni diverse
(Omissis).



239. Al fine di garantire condizioni di massima celerità nella realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, entro la data del 30 giugno 2010, previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia nonché per i profili di carattere finanziario, sono individuati gli interventi di immediata realizzabilità fino all'importo complessivo di 300 milioni di euro, con la relativa ripartizione degli importi tra gli enti territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con le modalità previste ai sensi dell'art. 7-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

(Omissis)."

Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013:

"Art. 10. Mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali

1. Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, per la programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'art. 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015. Le modalità di attuazione della presente disposizione e del successivo comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, in conformità ai contenuti dell'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi dell'art. 11, commi da 4-bis a 4-octies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

1-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispongono congiuntamente una relazione da trasmettere annualmente alle Camere sullo stato di avanzamento dei lavori relativi a interventi di edilizia scolastica e sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi ai sensi del comma 1 del presente articolo, dell'art. 18, commi da 8 a 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dal presente articolo, dell'art. 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché con riferimento agli ulteriori stanziamenti destinati alle medesime finalità nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa vigente. Ai fini dell'elaborazione della predetta relazione sono altresì richiesti elementi informativi alle amministrazioni territorialmente competenti.

1-ter. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella definizione del decreto attuativo di cui al quarto periodo del comma 1, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tiene conto dei piani di edilizia scolastica presentati dalle regioni.

2. I pagamenti di cui al comma 1 effettuati dalle Regioni, finanziati con l'attivazione dei mutui di cui al medesimo comma, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle Regioni per l'importo annualmente erogato dagli Istituti di credito.

3. Al fine di promuovere iniziative di sostegno alle istituzioni scolastiche, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreu-

tica e alle università, fermo restando quanto già previsto dall'art. 15, comma 1, lettera i-octies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, alla medesima lettera i-octies), dopo le parole: "successive modificazioni" sono inserite le seguenti: "nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università", e dopo le parole: "edilizia scolastica" sono inserite le seguenti: "e universitaria". Le disposizioni del presente comma si applicano a partire dall'anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-bis. All'art. 18, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "in relazione all'art. 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244," sono soppresse;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definiti le modalità di individuazione delle attività di cui al periodo precedente nonché gli istituti cui sono affidate tali attività.

3-ter. All'art. 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "di cui al comma 8," sono inserite le seguenti: "per gli interventi finanziati con le risorse di cui ai commi 8 e 8-sexies, nella misura definita dal decreto di cui al presente periodo."

Comma 171:

Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio 2012, n. 30.

Comma 172:

Si riporta il testo dell'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 giugno 1985, n. 129, S.O.:


"Art. 48. Le quote di cui all'art. 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali, e ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo."

Comma 173:

Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 104, come modificato dalla presente legge:

"Art. 10. Mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali

1. Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, per la programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'art. 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tal fine sono



stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015. Le modalità di attuazione della presente disposizione e del successivo comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, in conformità ai contenuti dell'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi dell'art. 11, commi da 4-bis a 4-otties, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

1-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispongono congiuntamente una relazione da trasmettere annualmente alle Camere sullo stato di avanzamento dei lavori relativi a interventi di edilizia scolastica e sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi ai sensi del comma 1 del presente articolo, dell'art. 18, commi da 8 a 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dal presente articolo, dell'art. 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché con riferimento agli ulteriori stanziamenti destinati alle medesime finalità nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa vigente. Ai fini dell'elaborazione della predetta relazione sono altresì richiesti elementi informativi alle amministrazioni territorialmente competenti.

1-ter. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella definizione del decreto attuativo di cui al quarto periodo del comma 1, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tiene conto dei piani di edilizia scolastica presentati dalle regioni.

2. I pagamenti di cui al comma 1 effettuati dalle Regioni, finanziati con l'attivazione dei mutui di cui al medesimo comma, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle Regioni per l'importo annualmente erogato dagli Istituti di credito.

2-bis. *Per le medesime finalità di cui al comma 1 e con riferimento agli immobili di proprietà pubblica adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a stipulare mutui trentennali sulla base dei criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'art. 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tale fine sono stanziati contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 131, della citata legge n. 311 del 2004. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2017, a euro 15 milioni per l'anno 2018, a euro 30 milioni per l'anno 2019 e a euro 30 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.*

2-ter. *Le modalità di attuazione del comma 2-bis sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.*

3. Al fine di promuovere iniziative di sostegno alle istituzioni scolastiche, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle università, fermo restando quanto già previsto dall'art. 15, comma 1, lettera i-otties), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, alla medesima lettera i-otties), dopo

le parole: "successive modificazioni" sono inserite le seguenti: "nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università", e dopo le parole: "edilizia scolastica" sono inserite le seguenti: "e universitaria". Le disposizioni del presente comma si applicano a partire dall'anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-bis. All'art. 18, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "in relazione all'art. 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244," sono soppresse;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definiti le modalità di individuazione delle attività di cui al periodo precedente nonché gli istituti cui sono affidate tali attività. (45)

3-ter. All'art. 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "di cui al comma 8," sono inserite le seguenti: "per gli interventi finanziati con le risorse di cui ai commi 8 e 8-sexies, nella misura definita dal decreto di cui al presente periodo."

Comma 174:

Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 58 del 2014, come modificato dalla presente legge:

"Art. 2. Disposizioni urgenti per il regolare svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole

1. Al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche nell'anno scolastico 2015/2016 in ambienti in cui siano garantite le idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove non è ancora attiva, ovvero sia stata sospesa, la convenzione-quadro Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, dal 1° aprile 2014 alla data di effettiva attivazione della citata convenzione e comunque fino a non oltre il 31 luglio 2016, le istituzioni scolastiche ed educative provvedono all'acquisto dei servizi di pulizia ed ausiliari dai medesimi raggruppamenti e imprese che li assicurano alla data del 31 marzo 2014."

Comma 175:

Si riporta il testo dell'art. 58, comma 5, del citato decreto-legge n. 69 del 2013:

"Art. 58. Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca

(Omissis).

5. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 le istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai sensi dell'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si sosterebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti accantonati non è inferiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013. In relazione a quanto previsto dal presente comma, le risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni per l'anno 2014 e di euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015.

(Omissis)."


Comma 176:

Per il testo dell'art. 10 del citato decreto n. 104 del 2013, modificato dalla presente legge, si veda nelle note al comma 173.

Comma 181:

Si riporta il testo dell'art. 20 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59:

"Art. 20. 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi,



i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.

2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedurali, nonché di regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.

3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;

a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;

e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implicino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentata da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;

f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;

g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:

1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;

2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria;

3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative;

4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale;

5) alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità;

h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;

i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;

l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;

m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;

n) indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi.

4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate alle regioni;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;

f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;

f-bis) generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non può essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;

f-ter) conformazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della leale collaborazione, della responsabilità e della tutela dell'affidamento;

f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della ripetitività, ad uno o più schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti;



f-*quinquies*) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.

7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e principi:

a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

b) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

c) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;

e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustificano una difforme disciplina settoriale;

g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.

8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione interna e a livello europeo.

9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, che garantisce anche l'uniformità e l'omogeneità degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.

10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione.

11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa."

Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 maggio 1994, n. 115, S.O.

Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della citata legge n. 104 del 1992:

"Art. 3. (Soggetti aventi diritto)

In vigore dal 18 febbraio 1992 1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

Art. 4. (Accertamento dell'handicap)

In vigore dal 18 febbraio 1992 1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'art. 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali."

La legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2010, n. 244.

Si riporta il testo dell'art. 12, comma 9, della citata legge n. 104 del 1992:

Art. 12. (Diritto all'educazione e all'istruzione)

(*Omissis*).

9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.

(*Omissis*).".

L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.



Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997:

“Art. 8. Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata.

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.”.

Il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 (Regolamento recante indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 febbraio 2013, n. 30.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2010, n. 137, S.O.

Il citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2010, n. 137, S.O.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 (Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2010, n. 137, S.O.

Comma 182:

Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997:

Art. 8. Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata.

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del

Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.”.

Comma 183:

Si riporta il testo dell'art. 17, commi 1 e 3, della citata legge n. 400 del 1988:

“Art. 17. Regolamenti.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

(Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.”.

Comma 185:

Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009:

“Art. 17. Copertura finanziaria delle leggi

(Omissis).

2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

(Omissis).”.

Comma 187:

Si riporta il testo dell'art. 19 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1972, n. 301:

“Art. 19. Nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie è impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna. Nelle scuole elementari, con inizio dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sarà stabilito con legge provinciale su



proposta vincolante del gruppo linguistico interessato, e in quelle secondarie è obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua che è impartito da docenti per i quali tale lingua è quella materna.

La lingua ladina è usata nelle scuole materne ed è insegnata nelle scuole elementari delle località ladine. Tale lingua è altresì usata quale strumento di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado delle località stesse. In tali scuole l'insegnamento è impartito su base paritetica di ore e di esito finale, in italiano e tedesco.

L'iscrizione dell'alunno alle scuole della provincia di Bolzano avviene su semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci. Contro il diniego di iscrizione è ammesso ricorso da parte del padre o di chi ne fa le veci alla autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa.

Per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle località ladine di cui al secondo comma, il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della giunta provinciale di Bolzano, nomina un sovrintendente scolastico.

Per l'amministrazione delle scuole materne, elementari e secondarie in lingua tedesca, la giunta provinciale di Bolzano, sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione, nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico provinciale.

Per l'amministrazione della scuola di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico ladino nel consiglio scolastico provinciale.

Il Ministero della pubblica istruzione nomina, d'intesa con la provincia di Bolzano, i presidenti e i membri delle commissioni per gli esami di Stato nelle scuole in lingua tedesca.

Al fine della equipollenza dei diplomi finali deve essere sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione sui programmi di insegnamento e di esame per le scuole della provincia di Bolzano.

Il personale amministrativo del provveditorato agli studi, quello amministrativo delle scuole secondarie, nonché il personale amministrativo degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche passa alle dipendenze della provincia di Bolzano, restando addetto ai servizi della scuola corrispondente alla propria lingua materna.

Ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale insegnante, sono devoluti all'intendente per la scuola in lingua tedesca e a quello per la scuola di cui al secondo comma, i provvedimenti in materia di trasferimento, congedo, aspettativa, sanzioni disciplinari fino alla sospensione per un mese dalla qualifica con privazione dello stipendio, relativi al personale insegnante delle scuole di rispettiva competenza.

Contro i provvedimenti adottati dagli intendenti scolastici ai sensi del comma precedente è ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione che decide in via definitiva, sentito il parere del sovrintendente scolastico.

I gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino sono rappresentanti nei consigli provinciali scolastico e di disciplina per i maestri.

I rappresentanti degli insegnanti nel consiglio scolastico provinciale sono designati, mediante elezione, dal personale insegnante e in proporzione al numero degli insegnanti dei rispettivi gruppi linguistici. Il numero dei rappresentanti del gruppo ladino deve essere, comunque, non inferiore a tre.

Il consiglio scolastico, oltre a svolgere i compiti previsti dalle leggi vigenti, esprime parere obbligatorio sull'istituzione e soppressione di scuole; sui programmi ed orari; sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento.

Per l'eventuale istituzione di università nel Trentino-Alto Adige, lo Stato deve sentire preventivamente il parere della regione e della provincia interessata.".

Comma 188:

Si riporta il testo dell'art. 9 del testo unificato di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 1983:

"Art. 9. 1. La provincia adotta le modifiche dei programmi e degli orari di insegnamento e di esame, ivi compresa l'introduzione di nuovi insegnamenti, per le scuole di ciascun gruppo linguistico. I relativi progetti sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione per il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione come previsto dall'art. 19, comma ottavo, dello statuto. A tal fine il consiglio nazionale è integrato da rappresentanti della provincia appartenenti al gruppo

linguistico interessato. Per l'acquisizione del predetto parere si applica quanto disposto dall'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. La provincia adotta le modifiche di cui al comma 1 con propria legge ovvero sulla base di quanto disposto con propria legge. Ove le predette modifiche non riguardino disposizioni recate da normative statali aventi forza di legge, le stesse sono adottate dalla Provincia con proprio provvedimento, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1.

3. La provincia individua, sentito il sovrintendente o l'intendente competente per ciascun gruppo linguistico, sulla base delle ricerche di settore, i percorsi didattici più idonei e rispondenti alle esigenze culturali e linguistiche dei gruppi medesimi, nel quadro della unitarietà dell'ordinamento scolastico provinciale definito dall'art. 19 dello statuto.

4. La provincia dispone idonei interventi per adeguare la preparazione scolastica, secondo i programmi d'insegnamento di cui al comma 1, degli studenti cittadini italiani provenienti da scuole funzionanti fuori della provincia di Bolzano. "

Comma 189:

Si riporta il testo dell'art. 19 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972:

"Art. 19. Nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie è impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna. Nelle scuole elementari, con inizio dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sarà stabilito con legge provinciale su proposta vincolante del gruppo linguistico interessato, e in quelle secondarie è obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua che è impartito da docenti per i quali tale lingua è quella materna.

La lingua ladina è usata nelle scuole materne ed è insegnata nelle scuole elementari delle località ladine. Tale lingua è altresì usata quale strumento di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado delle località stesse. In tali scuole l'insegnamento è impartito su base paritetica di ore e di esito finale, in italiano e tedesco.

L'iscrizione dell'alunno alle scuole della provincia di Bolzano avviene su semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci. Contro il diniego di iscrizione è ammesso ricorso da parte del padre o di chi ne fa le veci alla autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa.

Per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle località ladine di cui al secondo comma, il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della giunta provinciale di Bolzano, nomina un sovrintendente scolastico.

Per l'amministrazione delle scuole materne, elementari e secondarie in lingua tedesca, la giunta provinciale di Bolzano, sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione, nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico provinciale.

Per l'amministrazione della scuola di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico ladino nel consiglio scolastico provinciale.

Il Ministero della pubblica istruzione nomina, d'intesa con la provincia di Bolzano, i presidenti e i membri delle commissioni per gli esami di Stato nelle scuole in lingua tedesca.

Al fine della equipollenza dei diplomi finali deve essere sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione sui programmi di insegnamento e di esame per le scuole della provincia di Bolzano.

Il personale amministrativo del provveditorato agli studi, quello amministrativo delle scuole secondarie, nonché il personale amministrativo degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche passa alle dipendenze della provincia di Bolzano, restando addetto ai servizi della scuola corrispondente alla propria lingua materna.

Ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale insegnante, sono devoluti all'intendente per la scuola in lingua tedesca e a quello per la scuola di cui al secondo comma, i provvedimenti in materia di trasferimento, congedo, aspettativa, sanzioni disciplinari fino alla sospensione per un mese dalla qualifica con privazione dello stipendio, relativi al personale insegnante delle scuole di rispettiva competenza.

Contro i provvedimenti adottati dagli intendenti scolastici ai sensi del comma precedente è ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione che decide in via definitiva, sentito il parere del sovrintendente scolastico.



I gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino sono rappresentanti nei consigli provinciali scolastico e di disciplina per i maestri.

I rappresentanti degli insegnanti nel consiglio scolastico provinciale sono designati, mediante elezione, dal personale insegnante e in proporzione al numero degli insegnanti dei rispettivi gruppi linguistici. Il numero dei rappresentanti del gruppo ladino deve essere, comunque, non inferiore a tre.

Il consiglio scolastico, oltre a svolgere i compiti previsti dalle leggi vigenti, esprime parere obbligatorio sull'istituzione e soppressione di scuole; sui programmi ed orari; sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento.

Per l'eventuale istituzione di università nel Trentino-Alto Adige, lo Stato deve sentire preventivamente il parere della regione e della provincia interessata.”.

Comma 190:

Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 427 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 297 del 1994, come modificato dalla presente legge:

Art. 427. Reclutamento del personale docente

(*Omissis*).

4. Ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca della Provincia di Bolzano e ai posti di insegnamento delle classi di concorso di tedesco nella scuola media in lingua italiana della Provincia di Bolzano e di tedesco negli istituti di istruzione secondaria superiore in lingua italiana della Provincia di Bolzano, possono accedere anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ai soli fini dell'insegnamento.

(*Omissis*).”.

Comma 191:

Si riporta il testo dell'art. 10 della legge Costituzionale 18 ottobre 2011, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2011, n. 248.

“Art. 10. 1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.”.

Comma 193:

Si riporta il testo del comma 4, lettera a), dell'art. 64 del citato decreto-legge n. 112 del 2008:

“Art. 64. Disposizioni in materia di organizzazione scolastica

(*Omissis*).

4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:

a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;

b. ridefinizione dei curricula vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

c. revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;

d. rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;

f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;

f-bis. definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;

f-ter. nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti

(*Omissis*).”.

Comma 194:

Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 22 della citata legge 28 dicembre 2001, n. 448:

“Art. 22. Disposizioni in materia di organizzazione scolastica.

(*Omissis*).

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i parametri per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed alla sua ripartizione su base regionale.

(*Omissis*).”.

Comma 195:

Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 639 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 297 del 1994:

“Art. 639. Contingenti del personale da destinare all'estero

(*Omissis*).

3. Il contingente del personale di ruolo di cui al presente articolo, escluso quello da destinare senza oneri a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, è stabilito entro il limite massimo di 624 unità.

(*Omissis*).”.

Comma 199:

Il testo dell'art. 50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), abrogato dalla presente legge a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 febbraio 2012, n. 33, S.O

Il testo dei commi 8 e 9 dell'art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), abrogati dalla presente legge a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 2011, n. 155.

Comma 200:

Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 19 del citato decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dalla presente legge:

Art. 19. Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica

(*Omissis*).

7. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell'art. 64 citato.

(*Omissis*).”.

Comma 201:

Per il testo del comma 7 dell'art. 19 del citato decreto-legge n. 98 del 2011, si veda nelle note al comma 200.



Si riporta il testo dei commi 2 e 2-bis dell'art. 15 del citato decreto-legge n. 104 del 2013:

“Art. 15. Personale scolastico

(*Omissis*).

2. Al fine di assicurare continuità al sostegno agli alunni con disabilità, all'art. 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “La predetta percentuale è rideterminata, negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, in misura pari rispettivamente al 75 per cento e al 90 per cento ed è pari al 100 per cento a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016.”.

2-bis. Dall'anno scolastico 2014/2015 il riparto di cui al comma 2 è assicurato equamente a livello regionale, in modo da determinare una situazione di organico di diritto dei posti di sostegno percentualmente uguale nei territori. Il numero dei posti risultanti dall'applicazione del primo periodo non può comunque risultare complessivamente superiore a quello derivante dall'attuazione del comma 2.

(*Omissis*).”.

Comma 203:

Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 del citato decreto-legge n. 104 del 2013:

“Art. 17. Dirigenti scolastici

(*Omissis*).

3. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici sono trasferite alla Scuola nazionale dell'amministrazione e costituiscono limite di spesa per l'organizzazione dei corsi-concorsi di cui al comma 1.

(*Omissis*).”.

Comma 204:

Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.:

(*Omissis*).

4. Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento dell'offerta formativa e della continuità didattica, per la valorizzazione dei docenti e per una sostanziale attuazione dell'autonomia scolastica, anche attraverso la valutazione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo denominato «Fondo “La buona scuola”», con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

(*Omissis*).”.

Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 282 del 2004:

“Art. 10. Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi.

(*Omissis*).

5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma.

(*Omissis*).

Si riporta il testo del comma 601 dell'art. 1 della citata legge . 296 del 2006:

“601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in apposita unità previsionale di base, i seguenti fondi: «Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con

esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato» e «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche». Ai predetti fondi affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche» e «Interventi integrativi disabili», nonché gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità «Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio» destinati ad integrare i fondi stessi nonché l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi destinati all'attuazione del piano programmatico di cui all'art. 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del presente articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui al presente comma nonché per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla costituzione dei predetti fondi, il Ministero della pubblica istruzione procede a una specifica attività di monitoraggio.”.

Comma 205:

Si riporta il testo del comma 2 art. 6 del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 ottobre 2008, n. 235, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 dicembre 2008, n. 286:

“Art. 6. Disposizioni finanziarie e finali

(*Omissis*).

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalità previste dall'art. 5-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.”.

Comma 207:

Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 17 della citata legge n. 196 del 2009:

“Art. 17. Copertura finanziaria delle leggi

(*Omissis*).

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'art. 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165..

(*Omissis*).”.

15A05606



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it


avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





* 4 5 - 4 1 0 3 0 1 1 5 0 7 3 0 *

€ 6,00



Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (*G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012*), coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» (*G.U. n. 82 del 6 aprile 2012 - Suppl. Ordinario n.69*)

Art. 52

Misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori - ITS

((1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive del territorio e dell'occupazione dei giovani:

a) realizzare un'offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni;

b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

c) promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato, ai sensi dell'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, anche per il rientro in formazione dei giovani.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida per:

a) realizzare un'offerta coordinata di percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare l'integrazione delle risorse disponibili con la costituzione di non più di un istituto tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica e relativi ambiti;

b) semplificare gli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS;

c) prevedere, nel rispetto del principio di sussidiarietà, che le deliberazioni del consiglio di indirizzo degli ITS possano essere adottate con voti di diverso peso ponderale e con diversi quorum funzionali e strutturali.))

3. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

MIUR.AOOUFGAB.REGISTRO DECRETI.0000093-07-02-2013

MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
AOOUFGAB - Ufficio del Gabinetto
REGISTRO DECRETI
Prot. n. 0000093 - 07/02/2013 - REGISTRAZIONE

**Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca**

DI CONCERTO CON

**il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
il Ministro dello Sviluppo Economico
il Ministro dell'Economia e delle Finanze**

VISTI gli articoli 117 e 118 della Costituzione;

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, che ha istituito il sistema dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS);

VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, l'articolo 50;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, che prevede l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di istruzione, come modificata dall'articolo 64, comma 4 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTA la medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 631, che ha previsto la riorganizzazione del predetto sistema dell'IFTS;

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università;

VISTO il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40, contenente, all'articolo 13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica, con particolare riferimento al comma 1-quinquies;

VISTO il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, relativo alle norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1;

VISTO il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, relativo alla definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" e, in particolare, l'articolo 46;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario e, in particolare, l'articolo 3, comma 2 e l'articolo 14, comma 3;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247";

VISTO l'articolo 52 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012 n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;

VISTA la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, "Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" e, in particolare, l'articolo 2, comma 4;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, "Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", e in particolare, l'articolo 2, comma 4;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, "Regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori" e, in particolare, l'articolo 4, comma 3, e l'articolo 8, comma 2, che

rimandano ad un decreto adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la determinazione dei diplomi di tecnico superiore e dei certificati di specializzazione tecnica superiore con l'indicazione delle figure di riferimento a livello nazionale, dei relativi standard delle competenze, delle modalità di verifica finale delle competenze acquisite e della relativa certificazione;

VISTO il decreto interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436, con il quale è stato emanato il Regolamento recante norme di attuazione del sopracitato articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione", ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede, tra l'altro, all'articolo 2, comma 2, "l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 gennaio 2010, n. 9, con il quale è stato adottato il modello di certificazione dei saperi e della competenze acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011 di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;

VISTA l'Intesa tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi, sancita dalla Conferenza Stato-Regioni il 20 marzo 2008;

VISTO l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e relativo allegato, approvato in sede di Conferenza Unificata il 27 luglio 2011;

VISTO l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con i relativi allegati, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 27 luglio 2011 e recepito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'11 novembre 2011;

VISTO l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 19 gennaio 2012, riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;

VISTO l'Accordo ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.167, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei

profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 15 marzo 2012;

VISTO l'Accordo ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.167, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 19 aprile 2012;

VISTA la decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 2004 relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);

VISTA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;

VISTA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;

VISTA la raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET);

CONSIDERATA l'opportunità di definire le linee guida in attuazione dell'articolo 52 del decreto legge n.5/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 35/2012, attraverso una lettura integrata delle misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, per rispondere ad entrambi gli obiettivi, ivi indicati, anche nel quadro dell'attuazione dell'articolo 4, comma 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sopra richiamata, con riferimento alla promozione e al sostegno di reti territoriali che comprendono l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di comprendere, nell'ambito delle predette linee guida, indicazioni per l'organizzazione delle commissioni di esame per la verifica finale delle competenze acquisite dagli studenti che hanno frequentato i percorsi degli I.T.S. ;

CONSIDERATA l'importanza di definire le linee guida con l'ottica di avvalorare le responsabilità istituzionali che concorrono al raggiungimento di tali obiettivi, nel rispetto sostanziale del principio di sussidiarietà e delle specificità territoriali, in considerazione delle competenze regionali in materia di programmazione, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e dei soggetti economici e sociali del mondo del lavoro e delle professioni;

CONSIDERATA la necessità di strutturare, ai fini di cui sopra, un sistema educativo innovativo e integrato con quello economico e produttivo, capace di far sì che gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica per far fronte ad una fase di crisi siano perseguiti in un'ottica che valorizzi lo sviluppo delle "human capabilities" personali e il valore potenziale territoriale per accrescere la competitività sui mercati internazionali;

ACQUITA l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 26 settembre 2012 a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;



DECRETA

articolo 1

1. Allo scopo di semplificare e promuovere l'istruzione tecnico-professionale e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), anche attraverso la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40, sono adottate, a partire dal 1 gennaio 2013, le linee guida concernenti le misure contenute negli allegati A), B), C) e D), parte integrante del presente decreto, in attuazione dell'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legge n.5/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 35/2012.
2. Con le linee guida di cui all'allegato D) è determinata l'organizzazione delle commissioni degli esami finali per il rilascio di diplomi di tecnico superiore, a conclusione dei percorsi degli I.T.S., nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;
3. Per quanto concerne gli I.T.S., la fase transitoria di prima applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, già prorogata dall'articolo 7, comma 5quater, della legge n. 25/2010 di conversione del decreto legge n. 194/2009, si intende conclusa il 31.12.2012. Le Regioni adottano gli atti di loro esclusiva competenza per modificare o integrare la programmazione degli I.T.S. relativa a tale fase entro la programmazione 2013/2015, in modo che in ogni regione vi sia un solo I.T.S. per ciascun ambito in cui si articolano le aree tecnologiche secondo quanto previsto dal decreto 7 settembre 2011, adottato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e successive modificazioni e integrazioni. Ferma restando la necessità di assicurare il rispetto del criterio sopra richiamato entro il 31.12.2015, sono fatti salvi gli atti di programmazione regionale relativi alla predetta fase transitoria.
4. Con riferimento alla programmazione 2013/2015 degli I.T.S., sono considerati prioritari i programmi di intervento multiregionali, volti a valorizzare le complementarità tra le filiere produttive dei territori interessati. A questo fine e allo scopo di soddisfare il fabbisogno formativo di una determinata filiera produttiva territoriale, l'I.T.S. può articolare, sulla base degli indirizzi della programmazione regionale, i percorsi formativi relativi alle figure nazionali di cui al decreto 7 settembre 2011 richiamato al comma 3, in specifici profili nonché attivare percorsi riferiti a figure relative ad ambiti compresi in altre aree tecnologiche sempreché strettamente correlati a documentate esigenze della filiera produttiva di riferimento.
5. Allo scopo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di interventi, le misure di cui al comma 1 sono oggetto, a livello regionale e nazionale, di:
 - confronto sistematico con le parti sociali e gli altri soggetti interessati del mondo del lavoro e delle professioni, anche per sostenere lo sviluppo di piani multiregionali di intervento per ambiti complessi, mirati a valorizzare la complementarità tra filiere produttive e filiere formative, nonché per l'aggiornamento periodico degli ambiti e delle figure nazionali di riferimento degli I.T.S.;
 - monitoraggio e valutazione dell'applicazione delle linee guida di cui al presente decreto, anche con il coinvolgimento dei Presidenti delle Fondazioni I.T.S.
6. L'assegnazione delle risorse stanziata sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge n. 296/2006 agli Istituti Tecnici Superiori, quali organizzazioni non lucrative di utilità sociale, avviene sulla base sia di criteri e requisiti minimi di avvio e riconoscimento del titolo, ai fini dell'accesso iniziale al Fondo sia di indicatori di realizzazione e di risultato, ai fini del mantenimento della autorizzazione al riconoscimento del titolo e di accesso al finanziamento del Fondo secondo quanto stabilito al punto 5 dell'allegato A), sempreché compresi nella programmazione dell'offerta formativa delle Regioni.


7. Alla realizzazione delle misure di cui al comma 1 e alla costituzione delle commissioni degli esami finali per il rilascio di diplomi di tecnico superiore di cui al comma 2, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali, ivi comprese quelle logistiche, e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al loro potenziamento possono concorrere anche le risorse messe a disposizione dall'Unione europea, e quelle di cui alla legge n. 109/1996, recante disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati.
8. Le Province Autonome di Trento e Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta provvedono all'attuazione delle presenti linee guida nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto Speciale, delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai relativi ordinamenti.

Roma, 17 FEB 2013


Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca




Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali



Il Ministro dello Sviluppo Economico



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze



M

†
79



Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008.

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

di concerto con

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali



VISTI gli articoli 87 e 117 della Costituzione;

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, che ha istituito il sistema dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS);

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 631, che ha previsto la riorganizzazione del predetto sistema dell'IFTS;

VISTO il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13, comma 2, che ha previsto gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) nell'ambito della predetta riorganizzazione;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" e, in particolare, l'articolo 46;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario e, in particolare, l'articolo 3, comma 2 e l'articolo 14, comma 3;

VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 50;

VISTO il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, relativo alle norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

VISTO il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, relativo alla definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alla professione e al lavoro;

VISTO il decreto interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme di attuazione del citato articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 recante linee guida per la riorganizzazione del sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori e, in particolare, l'articolo 4, comma 3, e l'articolo 8, comma 2, che rimandano ad un decreto adottato di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la determinazione dei diplomi di tecnico superiore e dei certificati di specializzazione tecnica superiore con l'indicazione delle figure di riferimento a livello nazionale, dei relativi

~~standard delle competenze, delle modalità di verifica finale delle competenze acquisite e della relativa certificazione;~~

VISTO il d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, in particolare, l'articolo 2, comma 4;

VISTO il d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare, l'articolo 2, comma 4;

VISTO il d.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, regolamento recante norme concernenti il riordino dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTA la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008, relativa alla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche dell'apprendimento permanente;

VISTA la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio - 18 giugno 2009 sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale - EQARF;

VISTA la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio - 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale - ECVET;

RITENUTA l'opportunità di procedere all'attuazione delle linee di orientamento di cui al richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri mediante l'adozione di due distinti decreti, concernenti, rispettivamente, i percorsi realizzati degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) di cui al Capo II e i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri medesimo;

SENTITO il Ministero dello sviluppo economico in data 14 luglio 2011 riguardo alle figure nazionali di riferimento e ai relativi standard di competenze nell'ambito delle aree tecnologiche di cui all'art.7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso nella seduta del 27 luglio 2011

DECRETA

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente decreto è adottato, ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, comma 1, in attuazione delle previsioni degli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, con riguardo ai percorsi formativi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori ai sensi del Capo II del predetto decreto, e concerne:
 - a) la determinazione dei diplomi di Tecnico Superiore con riferimento alle figure definite a livello nazionale allo scopo di corrispondere organicamente alla richiesta di tecnici superiori, proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e ai settori interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati, nonché la determinazione dei relativi standard delle competenze di cui all'art. 4, comma 2, lettera c, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;

- b) ~~la definizione delle modalità per la verifica finale delle competenze acquisite e della relativa certificazione.~~
2. E' possibile conseguire il diploma di tecnico superiore anche nell'esercizio dell'apprendistato ai sensi della vigente normativa.

Articolo 2

Figure nazionali di riferimento

1. Le figure nazionali di riferimento dei diplomi di tecnico superiore sono indicate negli allegati A, B, C, D, E, F al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante, in relazione ai percorsi della durata di quattro semestri correlati a ciascuna delle aree tecnologiche previste all'articolo 7 del d.P.C.M. 25 gennaio 2008, articolate negli ambiti appresso indicati:
- 1) Area Efficienza energetica:
 - 1.1 Ambito Approvvigionamento e generazione di energia
 - 1.2 Ambito Processi e impianti ad elevata efficienza e a risparmio energetico
 - 2) Area Mobilità sostenibile:
 - 2.1 Ambito Mobilità delle persone e delle merci
 - 2.2 Ambito Produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture
 - 2.3 Gestione infomobilità e infrastrutture logistiche
 - 3) Area Nuove tecnologie della vita:
 - 3.1 Ambito Biotecnologie industriali e ambientali
 - 3.2 Ambito Produzione di apparecchi, dispositivi diagnostici e biomedicali
 - 4) Area Nuove tecnologie per il Made in Italy:
 - 4.1 Ambito Sistema agroalimentare
 - 4.2 Ambito Sistema casa
 - 4.3 Ambito Sistema meccanica
 - 4.4 Ambito Sistema moda
 - 4.5 Ambito Servizi alle imprese
 - 5) Area Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo:
 - 5.1 Ambito Fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale
 - 5.2 Ambito Conservazione, riqualificazione e messa in sicurezza di edifici e luoghi di interesse culturale
 - 6) Area Tecnologie della informazione e della comunicazione:
 - 6.1 Ambito Metodi e tecnologie per lo sviluppo di sistemi software
 - 6.2 Ambito Organizzazione e fruizione dell'informazione e della conoscenza
 - 6.3 Ambito Architetture e infrastrutture per i sistemi di comunicazione
2. Ai fini del raggiungimento di omogenei livelli qualitativi e della spendibilità in ambito nazionale e dell'Unione europea delle competenze acquisite e dei titoli conseguiti, le figure nazionali di riferimento di cui al comma 1 sono connotate dal profilo culturale e professionale comune definito nell'allegato 1) e dalle competenze comuni di cui all'articolo 4, comma 3.

3. Al fine di facilitare il riconoscimento da parte del mondo del lavoro delle competenze acquisite in ambito nazionale e comunitario, nell'allegato G sono contenuti i riferimenti, per ciascuna figura nazionale di cui agli allegati A, B, C, D, E, F, ai sistemi di classificazione statistica delle attività economiche e delle professioni, nonché alle aree professionali che saranno oggetto di definizione in sede di attuazione del Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008.
4. Le figure sono declinate, a livello territoriale, dalle Fondazioni ITS in relazione alle specifiche competenze ed applicazioni tecnologiche richieste dal mondo del lavoro e delle professioni, in relazione alle specifiche esigenze di situazioni e contesti differenziati.
5. Tale declinazione può prevedere, in attuazione dell'art. 7, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, una durata del percorso superiore a quattro semestri, nel limite massimo di sei semestri.

Articolo 3

Requisiti d'accesso ai percorsi formativi

1. Le competenze per l'accesso ai percorsi formativi delle Fondazioni ITS relativi a ciascuna area tecnologica sono costituite dai risultati di apprendimento attesi a conclusione del quinquennio contenuti nei regolamenti emanati con decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e n. 88, concernenti, rispettivamente, il riordino degli istituti professionali e degli istituti tecnici, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ferma restando la possibilità per giovani e anche adulti occupati di accedere ai percorsi degli ITS con qualsiasi diploma di istruzione secondaria superiore.
2. La verifica del possesso delle competenze di base tecniche, tecnologiche e di lingua inglese, necessarie per una proficua partecipazione alle attività formative dei percorsi, viene effettuata dalle Fondazioni ITS con riferimento al precedente comma 1 e al successivo comma 3.
3. Le Fondazioni ITS predispongono, su proposta del comitato tecnico scientifico, le prove di accertamento del possesso delle competenze di base tecniche, tecnologiche e di lingua inglese necessarie per l'accesso ai percorsi. E' assegnato inoltre uno specifico punteggio alla votazione del diploma di istruzione secondaria superiore. L'eventuale possesso del titolo accademico non concorre alla determinazione del punteggio per l'accesso ai percorsi formativi delle Fondazioni ITS.
4. I moduli propedeutici per l'accesso ai percorsi vengono definiti da ciascuna Fondazione ITS secondo i criteri indicati dal rispettivo comitato tecnico scientifico.

Articolo 4

Competenze in esito ai percorsi formativi

1. Le competenze in esito ai percorsi formativi relativi a ciascuna area tecnologica di cui al precedente art. 2 sono riferite alle figure nazionali di cui agli allegati A, B, C, D, E, F. Dette competenze sono declinate dalle Fondazioni ITS in termini verificabili e certificabili per essere riconosciute come crediti formativi.
2. Al fine di favorire il diritto di ogni persona alla spendibilità delle certificazioni acquisite, alla reversibilità delle scelte, al riconoscimento e valorizzazione dei crediti e alla personalizzazione dei percorsi, è previsto il riconoscimento dei crediti formativi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, nonché la registrazione delle competenze certificate sul libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

3. Le competenze in esito ai percorsi delle Fondazioni ITS della durata di quattro semestri, rispondenti alle indicazioni di cui agli articoli 4 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, e riferibili al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), comprendono:
 - a) le competenze linguistiche, comunicative e relazionali, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative e gestionali, indicate nell'allegato 1, comuni a tutte le figure nazionali di riferimento dei diplomi di tecnico superiore;
 - b) le competenze tecnico - professionali riguardanti ciascuna figura nazionale di tecnico superiore, indicata negli allegati A, B, C, D, E, F.
4. Le Fondazioni ITS dello stesso ambito possono costituirsi in rete al fine di promuovere iniziative di coordinamento per assicurare il più ampio livello di omogeneità nell'acquisizione delle competenze in esito ai percorsi formativi.
5. Nel caso di percorsi della durata di sei semestri, le competenze finali sono riferibili a un livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (E.Q.F.) superiore al livello al quale sono riferibili le competenze finali relative ai percorsi della durata di quattro semestri.

Articolo 5

Diplomi di tecnico superiore

1. I diplomi di tecnico superiore si riferiscono alle figure nazionali indicate negli allegati A, B, C, D, E, F e sono rilasciati, previa verifica finale ai sensi dei seguenti articoli, dagli istituti tecnici e professionali enti di riferimento delle Fondazioni ITS, sulla base del modello di cui all'allegato n. 2 .
2. I diplomi di tecnico superiore costituiscono titolo per l'accesso ai pubblici concorsi ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008.
3. Per favorirne la circolazione in ambito nazionale e comunitario, il diploma è corredato da un supplemento predisposto secondo il modello *EUROPASS diploma supplement* (allegato n. 3). Il supplemento è rilasciato dal dirigente dell'istituzione scolastica ente di riferimento della Fondazione ITS.

Articolo 6

Verifica delle competenze acquisite

1. Le prove di verifica delle competenze acquisite comprendono:
 - a) una prova teorico-pratica concernente la trattazione e soluzione di un problema tecnico-scientifico inerente all'area tecnologica e all'ambito di riferimento del percorso della Fondazione ITS, predisposta dal comitato tecnico scientifico;
 - b) una prova scritta tesa a valutare conoscenze e abilità nell'applicazione di principi e metodi scientifici nello specifico contesto tecnologico cui si riferiscono le competenze tecnico- professionali nazionali del percorso dell'ITS predisposta dall'Invalsi in collaborazione con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane;
 - c) una prova orale concernente la discussione di un progetto di lavoro (*project work*) sviluppato nel corso del tirocinio e predisposto dall'impresa del settore produttivo presso la quale è stato svolto il tirocinio stesso.
2. Alle prove di verifica di cui al comma 1 sono ammessi gli studenti dei percorsi delle Fondazioni ITS che li abbiano frequentati per almeno l'80% della loro durata complessiva e che siano stati valutati positivamente dai docenti dei percorsi medesimi,

~~anche sulla base della valutazione operata dal tutor aziendale, a conclusione delle attività formative, ivi compresi i tirocini.~~

3. Per ciascuna delle prove di cui al comma 1 è assegnato un punteggio così articolato:
 - massimo 40 punti per la prima prova, con minimo di 24;
 - massimo 30 punti per la seconda prova, con minimo di 18;
 - massimo 30 punti per la prova orale, con minimo di 18.
4. La verifica delle competenze si intende positivamente superata quando lo studente abbia ottenuto almeno il punteggio minimo in ognuna delle tre prove ed abbia conseguito un punteggio complessivo comunque non inferiore a 70 punti sui cento disponibili.

Articolo 7

Certificazione e riconoscimento dei crediti formativi

1. E' assicurata una certificazione delle competenze acquisite anche in caso di mancato completamento del percorso formativo.
2. Per quanto concerne la certificazione e il riconoscimento dei crediti formativi universitari (CFU) si rinvia al decreto attuativo di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Articolo 8

Province Autonome

1. I diplomi di tecnico superiore rilasciati nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano a conclusione dei percorsi di alta formazione professionale, nel rispetto degli standard minimi definiti per le figure nazionali di riferimento di cui al presente decreto, hanno la stessa validità nazionale e gli stessi effetti di quelli rilasciati ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto.

Articolo 9

Disposizioni transitorie

1. A partire dall'anno formativo 2011-2012, prende avvio, in regime sperimentale, il primo ciclo delle attività formative degli Istituti Tecnici Superiori.
2. A conclusione del primo triennio, la fase sperimentale di cui al comma 1 sarà oggetto di un rapporto di monitoraggio e valutazione ai fini della definitiva messa a regime dei percorsi formativi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori.
3. Fino alla data di emanazione del presente decreto si applicano per la validità dei diplomi rilasciati dalle Province Autonome di Trento e Bolzano di cui al precedente articolo 8 gli Accordi in essere con i competenti Ministeri dell'istruzione università e ricerca e del lavoro e politiche sociali e i rispettivi ordinamenti provinciali in materia di alta formazione professionale.

**Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca**



**Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali**



Roma, 07 SET. 2011



Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori”

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

- VISTA** la legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, che ha istituito il sistema di Istruzione e Formazione tecnica superiore (IFTS);
- VISTO** il decreto interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436, relativo al regolamento recante norme di attuazione del citato articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
- VISTA** la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 631, che prevede la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
- VISTO** il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13, comma 2, che prevede la configurazione degli istituti tecnici superiori nell'ambito della predetta riorganizzazione;
- VISTO** il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 contenente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
- VISTO** il regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante norme in materia di assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- VISTI** gli Accordi in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sanciti in data 2 marzo 2000, 14 settembre 2000, 1° agosto 2002, 19 novembre 2002, 29 aprile 2004, 25 novembre 2004 e 16 marzo 2006, con i quali sono stati definiti linee guida e standard in applicazione del decreto interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436;
- CONSIDERATI** gli indirizzi di programmazione nazionale e comunitaria in materia di sviluppo economico e rilancio della competitività;
- CONSIDERATA** l'esigenza di assicurare maggiore stabilità, qualità e visibilità

all'offerta formativa del sistema dell'IFTS nonché una sua maggiore articolazione rispondente a fabbisogni formativi differenziati;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla riorganizzazione del sistema dell'IFTS nell'ambito della quale procedere alla configurazione degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 2 aprile 2007, n. 40;

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera b, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio 2008;

SULLA proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico;

ADOTTA

le seguenti linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori

Capo I

Profili generali della riorganizzazione

Articolo 1

Obiettivi

1. Nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa e secondo le priorità della loro programmazione economica, il Sistema di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, è riorganizzato, in relazione a quanto previsto dalla legge n. 296/06, articolo 1, comma 631 e dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13, secondo le linee guida contenute nel presente decreto, di cui fanno parte integrante gli allegati a), b) e c).
2. Allo scopo di contribuire alla diffusione della cultura tecnica e scientifica e sostenere, in modo sistematico, le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano in linea con i parametri europei, la riorganizzazione di cui al comma 1 si realizza progressivamente, a partire dal triennio 2007/2009, in relazione ai seguenti obiettivi:
 - a) rendere più stabile e articolata l'offerta dei percorsi finalizzati a far conseguire una specializzazione tecnica superiore a giovani e adulti, in modo da corrispondere organicamente alla richiesta di tecnici superiori, di diverso livello, con più specifiche conoscenze culturali coniugate con una

formazione tecnica e professionale approfondita e mirata, proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, e ai settori interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati;

- b) rafforzare l'istruzione tecnica e professionale nell'ambito della filiera tecnica e scientifica attraverso la costituzione degli istituti tecnici superiori di cui alla legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13, comma 2;
- c) rafforzare la collaborazione con il territorio, il mondo del lavoro, le sedi della ricerca scientifica e tecnologica, il sistema della formazione professionale nell'ambito dei poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 40/07;
- d) promuovere l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e le iniziative di informazione delle loro famiglie;
- e) sostenere l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale;
- f) sostenere le politiche attive del lavoro, soprattutto in relazione alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro e promuovere organici raccordi con la formazione continua dei lavoratori nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita.

Articolo 2

Tipologie di intervento

1. La riorganizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, comprende le seguenti tipologie di intervento, con riferimento ai piani territoriali di cui all'articolo 11:
 - a) l'offerta formativa e i programmi di attività realizzati dagli istituti tecnici superiori di cui al capo II;
 - b) l'offerta formativa riguardante i percorsi di cui al capo III;
 - c) le misure per facilitare lo sviluppo dei poli tecnico-professionali in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c).

Articolo 3

Integrazione degli interventi

1. Allo scopo di facilitare l'integrazione e il coordinamento degli interventi e delle relative risorse destinate al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 nel quadro della collaborazione multiregionale, nazionale e comunitaria e nel confronto con le parti sociali, il ministero della pubblica istruzione promuove, entro il 31 marzo di ogni anno, una conferenza dei servizi a livello nazionale, alla quale partecipano i rappresentanti della conferenza delle regioni e delle province

autonome di Trento e Bolzano, dell'UPI e dell'ANCI, del ministero del lavoro e della previdenza sociale, del ministero dello sviluppo economico, del ministero dell'università e della ricerca, delle altre amministrazioni interessate e delle parti sociali.

2. Ai fini di cui al presente articolo, il Comitato nazionale per l'IFTS di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, comma 2, è integrato con un rappresentante del Ministero per lo sviluppo economico ed un rappresentante del coordinamento tecnico delle regioni per l'istruzione e la formazione.

Articolo 4

Caratteristiche dei percorsi

1. I percorsi riferiti all'offerta formativa di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) hanno le seguenti caratteristiche comuni:
 - a) sono progettati e organizzati in relazione all'esigenza di:
 - 1 assicurare un'offerta rispondente a fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di flessibilità e modularità;
 - 2 consentire percorsi formativi personalizzati per giovani ed adulti in età lavorativa, con il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale;
 - 3 favorire la partecipazione anche degli adulti occupati;
 - b) rispondono, in relazione alle figure adottate con il decreto di cui al comma 3, al raggiungimento, a livello nazionale, di omogenei livelli qualitativi e di spendibilità delle competenze acquisite in esito al percorso formativo, anche nell'ambito dell'Unione europea.
2. I percorsi di cui al comma 1 rispondono a standard minimi riferiti ai seguenti criteri:
 - a) ciascun semestre, in cui i percorsi si articolano, comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. Gli stage aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il 30% della durata del monte ore complessivo, possono essere svolti anche all'estero;
 - b) i percorsi possono non coincidere con le scansioni temporali dell'anno scolastico. Per i lavoratori occupati, il monte ore complessivo può essere congruamente distribuito in modo da tenere conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e nelle modalità di svolgimento;

- c) i curricoli dei percorsi fanno riferimento a competenze comuni, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali, di differente livello, nonché a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, declinati in relazione agli indicatori dell'Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche;
 - d) i percorsi sono strutturati in moduli e unità capitalizzabili intese come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità ed identificabile quale risultato atteso del percorso formativo;
 - e) i docenti provengono per non meno del 50% dal mondo del lavoro con una specifica esperienza professionale maturata nel settore per almeno cinque anni;
 - f) i percorsi sono accompagnati da misure a supporto della frequenza e del conseguimento dei crediti formativi riconoscibili a norma dell'articolo 5, delle certificazioni intermedie e finali e di inserimento professionale;
 - g) la conduzione scientifica di ciascun percorso è affidata ad un comitato di progetto, composto dai rappresentanti dei soggetti formativi che partecipano alla costituzione degli istituti tecnici superiori di cui al capo II ovvero alla progettazione e gestione dei percorsi di cui al capo III;
 - h) contengono i riferimenti alla classificazione delle professioni relative ai tecnici intermedi adottata dall'Istituto nazionale di statistica e agli indicatori di livello previsti dall'Unione europea per favorire la circolazione dei titoli e delle qualifiche in ambito comunitario. Allo stato attuale si fa riferimento al quarto livello della classificazione comunitaria delle certificazioni adottata con decisione del Consiglio 85/368/CEE.
3. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della legge n. 144/99 sono determinati i diplomi di tecnico superiore di cui all'articolo 7, comma 1, e i certificati di specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 9, comma 1, con l'indicazione delle figure che costituiscono il riferimento a livello nazionale dei percorsi di cui al comma 1 e dei relativi standard delle competenze di cui al comma 2, lettera c, da considerare anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Articolo 5

Certificazione e riconoscimento dei crediti formativi

1. Nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, la

certificazione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori di cui al capo II e dei percorsi di cui al capo III è determinata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione a livello post-secondario e facilitano il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli.

2. Per credito formativo acquisito nei percorsi di cui al presente decreto si intende l'insieme di competenze, esito del percorso formativo che possono essere riconosciute nell'ambito di un percorso ulteriore di formazione o di lavoro. Al riconoscimento del credito formativo acquisito provvede l'istituzione cui accede l'interessato, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso.
3. Il riconoscimento dei crediti opera:
 - a) al momento dell'accesso ai percorsi;
 - b) all'interno dei percorsi, allo scopo di abbreviare i percorsi e facilitare gli eventuali passaggi ad altri percorsi realizzati nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 1, comma 1;
 - c) all'esterno dei percorsi al fine di facilitare il riconoscimento totale o parziale delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università nella loro autonomia e di altri sistemi formativi.
4. Per il riconoscimento dei crediti formativi certificati in esito ai percorsi di cui al presente decreto come crediti formativi universitari nell'ambito della laurea triennale, da parte delle università che partecipano alla progettazione ed alla realizzazione dei singoli percorsi, si applicano le norme contenute nell'articolo 4 del decreto del ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007.
5. Per il riconoscimento dei crediti di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo da parte delle accademie, gli istituti e i conservatori previsti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applicano le norme contenute nell'articolo 6 del DPR 8 luglio 2005, n. 212.
6. Per quanto riguarda i crediti utili ai fini dell'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, si fa riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, articolo 55, comma 3.
7. I diplomi di tecnico superiore di cui all'articolo 7, comma 1, e i certificati di specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) costituiscono titolo per l'accesso ai pubblici concorsi.

Capo II **Istituti tecnici superiori (ITS)**

Articolo 6

Standard organizzativi delle strutture

1. Nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa, gli ITS di cui alla legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13, comma 2, possono essere costituiti sempreché previsti dai piani territoriali di cui all'articolo 11 del presente decreto.
2. Gli ITS, che sono configurati secondo gli standard organizzativi di cui al comma 3, operano per favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, con una offerta formativa stabile e visibile con riferimento alla dimensione regionale, nazionale e comunitaria.
3. Ai fini di determinare gli elementi essenziali per la riconoscibilità degli ITS su tutto il territorio nazionale e con l'obiettivo di consolidare ed ampliare l'associazione tra i soggetti pubblici e privati di cui alla legge n. 144/99, articolo 69, comma 2, nonché l'integrazione tra risorse pubbliche e private, la denominazione di "Istituto Tecnico Superiore", con l'indicazione del settore di riferimento, è attribuita esclusivamente alle strutture rispondenti alle linee guida contenute nell'allegato a) che sono configurate secondo lo standard organizzativo della fondazione di partecipazione con riferimento agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e sulla base dello schema di statuto contenuto nell'allegato b).
4. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali, fondatori degli ITS di cui al comma 2, ne costituiscono le istituzioni di riferimento.
5. Gli ITS acquistano la personalità giuridica a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, articolo 1.
6. Gli ITS realizzano, nel rispetto delle priorità indicate dalle regioni, nell'ambito della programmazione regionale di loro competenza, i percorsi rispondenti agli standard di cui all'articolo 7 e le tipologie di attività indicate nell'allegato a).
7. Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale l'ITS esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione di cui al comma 3 con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del codice civile e, in particolare, dall'articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.

Articolo 7

Standard di percorso

1. Gli ITS realizzano percorsi finalizzati al conseguimento di diplomi di tecnico superiore relativi alle figure adottate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 3, allo scopo di rispondere a fabbisogni formativi diffusi sul territorio nazionale, con riferimento alle seguenti aree tecnologiche:
 1. efficienza energetica;
 2. mobilità sostenibile;
 3. nuove tecnologie della vita;
 4. nuove tecnologie per il made in Italy;
 5. tecnologie innovative per i beni e le attività culturali;
 6. tecnologie della informazione e della comunicazione.
2. Ferme restando le caratteristiche dei percorsi di cui all'articolo 4, per il conseguimento del diploma di tecnico superiore di cui al comma 1, i percorsi hanno la durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore; per particolari figure, tali percorsi possono avere anche una durata superiore, nel limite massimo di sei semestri, sempreché previsto dal decreto di cui al comma 1.
3. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli ITS con il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.

Articolo 8

Certificazione dei percorsi

1. Ai fini del rilascio della certificazione di cui all'articolo 7, comma 1, da parte dell'istituto tecnico o professionale, ente di riferimento dell' ITS, i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro.
2. Con il decreto di cui all'articolo 4, comma 3, sono definite le modalità per la costituzione delle commissioni di cui al comma 1 nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte delle commissioni di cui al comma 1 e la relativa certificazione, ai fini della spendibilità dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi in ambito nazionale e dell'Unione europea.

Capo III

Percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)

Articolo 9 *Standard dei percorsi*

1. I percorsi IFTS, che sono programmati dalle regioni nell'ambito delle loro competenze esclusive in materia di programmazione dell'offerta formativa, con riferimento a quanto previsto all'articolo 4, rispondono ai seguenti standard:
 - a) hanno, di regola, la durata di due semestri, per un totale di 800/1000 ore e sono finalizzati al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore;
 - b) sono progettati e gestiti dai soggetti associati di cui all'articolo 69 legge n. 144/99, per rispondere a fabbisogni formativi riferiti ai settori produttivi individuati, per ogni triennio, con accordo in sede di conferenza unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Articolo 10 *Modalità di accesso e certificazione dei percorsi*

1. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, con il possesso di uno dei seguenti titoli:
 - diploma di istruzione secondaria superiore;
 - diploma professionale di tecnico di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 20, comma 1, lettera c).
2. L'accesso ai percorsi IFTS è consentito anche a coloro che sono in possesso dell'ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 2, comma 5, nonché a coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con decreto del ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139.
3. Ai fini del rilascio, da parte delle regioni, della certificazione di cui all'articolo 9, comma 1, lett. a), i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro.
4. Le regioni definiscono le modalità per la costituzione delle commissioni di cui al

comma 1 nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte delle commissioni di cui al comma 1 e la relativa certificazione, ai fini della spendibilità dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi in ambito nazionale e dell'Unione europea.

CAPO IV **Piani territoriali**

Articolo 11 *Adozione*

1. I piani territoriali si riferiscono alle tipologie di intervento di cui all'articolo 2 e sono adottati per ogni triennio dalle regioni, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa di loro esclusiva competenza, con riferimento agli indirizzi della programmazione nazionale in materia di sviluppo economico e rilancio della competitività in linea con i parametri europei.
2. I piani di cui al comma 1 sono oggetto di concertazione istituzionale anche sulla base delle proposte formulate dalle province con riferimento ai loro piani di programmazione nonché di confronto con le parti sociali, anche attraverso la valorizzazione del ruolo dei comitati regionali per l'IFTS.
3. I piani di cui al comma 1 sono sostenuti dall'insieme delle risorse nazionali e regionali, anche messe a disposizione da altri soggetti pubblici e privati e dall'Unione europea.

Articolo 12 *Finanziamento*

1. Alla realizzazione dei piani di cui all'articolo 11 concorrono stabilmente le risorse messe a disposizione dal ministero della pubblica istruzione a valere sul fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 875.
2. Ai fini dell'ammissibilità alle risorse del fondo di cui al comma 1, e della realizzazione dei percorsi di cui al capo III, resta fermo l'obbligo del cofinanziamento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per almeno il 30% dello stanziamento ad esse destinato sul fondo medesimo.
3. Il contributo del ministero della pubblica istruzione è ripartito tra le regioni che hanno deliberato e avviato, con riferimento alla programmazione del triennio precedente, i piani territoriali di cui all'articolo 11, sulla base del criterio del

numero dei giovani di età compresa tra i 20 e i 34 anni rilevato dall'ultimo censimento ISTAT.

4. I piani di cui all'articolo 11, deliberati dalle regioni in conformità alle linee guida stabilite nel presente decreto e dalle province autonome di Trento e Bolzano in relazione a quanto previsto all'articolo 16, sono sostenuti dal contributo di cui al comma 3, previa verifica, da parte del ministero della pubblica istruzione, della sussistenza dei seguenti elementi:
 - provvedimento delle regioni e delle province autonome che stabilisce la misura delle risorse finanziarie messe a disposizione pari ad almeno il 30% del contributo del ministero della pubblica istruzione;
 - indicazione dei criteri di selezione delle candidature per la costituzione degli istituti tecnici superiori;
 - indicazione dei criteri di selezione dei progetti per la realizzazione delle tipologie di intervento di cui al Capo III;
 - trasmissione del piano triennale in formato elettronico anche all'Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica.
5. Per la realizzazione delle misure nazionali di sistema, ivi compresi il monitoraggio e la valutazione, è riservata una quota non superiore al 5% delle risorse complessivamente disponibili sul fondo di cui al comma 1.
6. Le risorse iscritte sul fondo di cui al comma 1, detratta la quota di cui al comma 5, sono destinate a sostenere i seguenti interventi:
 - a) per il 70% alla realizzazione degli istituti tecnici superiori di cui al capo II
 - b) per il 30% alla realizzazione dei percorsi di cui al capo III.

CAPO V

Monitoraggio e valutazione di sistema

Articolo 13

Banca dati

1. Presso l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) è attivata, con l'assistenza tecnica dell'ISFOL e dell'ISTAT, la banca dati relativa al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore sulla base dei criteri generali contenuti nell'accordo in sede di conferenza unificata 1° agosto 2002, in modo da assicurare l'integrazione con i sistemi informativi delle regioni.

Articolo 14

Monitoraggio e valutazione

1. A livello nazionale, il ministero della pubblica istruzione, di concerto con il ministero del lavoro e della previdenza sociale, realizza un sistema di monitoraggio e di valutazione dei piani di intervento di cui all'articolo 11, integrato con le attività svolte dalle regioni anche in relazione ai programmi finanziati dal Fondo Sociale Europeo, secondo i criteri generali definiti con l'accordo in sede di conferenza unificata 1° agosto 2002. Alle relative spese si fa fronte con le risorse del fondo di cui all'articolo 12, comma 1; vi concorrono anche eventuali risorse messe a disposizione dal ministero del lavoro e della previdenza sociale, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi di cui al presente decreto.
2. A conclusione di ogni triennio, il ministero della pubblica istruzione, di concerto con il ministero del lavoro e della previdenza sociale e il ministero dello sviluppo economico e con l'assistenza tecnica dell'ANSAS e dell'ISFOL, presenta al Parlamento un rapporto sui risultati del monitoraggio e della valutazione dei piani di cui al capo IV.

Capo VI

Disposizioni finali

Articolo 15

Fase transitoria

1. Per il triennio 2007/2009, i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui al capo III, si attuano in relazione ai settori, alle figure di riferimento a livello nazionale e ai relativi standard, previsti dagli accordi in sede di conferenza unificata citati in premessa, anche ai fini della certificazione finale e al riconoscimento dei crediti.
2. In fase di prima applicazione del presente decreto, con l'accordo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), sono individuate anche le figure di riferimento a livello nazionale già definite nelle precedenti programmazioni dell'IFTS che vanno ricondotte nelle aree di cui all'articolo 7, comma 1, nonché l'articolazione delle aree medesime nei settori di riferimento.
3. Sino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 40/07, le misure per facilitare lo sviluppo dei poli tecnico-professionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) hanno carattere sperimentale.
4. Per il triennio 2007/2009, le risorse destinate alla istituzione degli istituti tecnici superiori sono determinate nel 50% delle risorse stanziare sul fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 875.

5. Gli standard qualitativi e le modalità di reclutamento dei docenti e del personale utilizzato nei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori sono definiti dal ministro della pubblica istruzione di concerto con il ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e gli altri ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Articolo 16
Province autonome

1. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2008

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Romano Prodi

Il Ministro della Pubblica Istruzione
Giuseppe Fioroni

Il Ministro del Lavoro e della
Previdenza sociale
Cesare Damiano

Il Ministro dello Sviluppo economico
Pier Luigi Bersani

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2008

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 129

Allegato a)**LINEE GUIDA PER LA COSTITUZIONE DEGLI
ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (ITS)**Premessa

Nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa, gli istituti tecnici superiori possono essere costituiti, secondo le seguenti linee guida, solo se previsti dai piani di cui all'articolo 11 del presente decreto.

1. Obiettivi

Gli istituti tecnici superiori operano, sulla base di piani triennali, negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale, con i seguenti obiettivi:

- assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a figure di tecnico superiore che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione alle aree strategiche per lo sviluppo economico del Paese;
- sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 40/07, per diffondere la cultura tecnica e scientifica;
- sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;
- diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;
- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori, nel rispetto delle competenze delle parti sociali in materia.

2. Standard organizzativo della struttura

Allo scopo di rendere stabile e organica l'integrazione tra soggetti formativi, enti locali e imprese in relazione ai predetti obiettivi, gli istituti tecnici superiori assumono la configurazione di fondazioni di partecipazione ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del Codice Civile quale standard organizzativo che ne consente la riconoscibilità su tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea.

L'istituto tecnico superiore acquista la personalità giuridica, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura della provincia nella quale ha sede.

Gli istituti tecnici superiori si costituiscono come fondazioni di partecipazione in relazione all'unito schema di statuto quale strumento per assicurare il loro funzionamento secondo criteri generali che rispondano alle norme vigenti e agli obiettivi sopra richiamati.

I soggetti fondatori degli istituti tecnici superiori sono i seguenti, quale standard organizzativo minimo:

- un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, che in relazione all'articolo 13 della legge n. 40/2007 appartenga all'ordine tecnico o professionale, ubicato nella provincia sede della fondazione;
- una struttura formativa accreditata dalla Regione per l'alta formazione, ubicata nella provincia sede della fondazione;
- una impresa del settore produttivo cui si riferisce l'istituto tecnico superiore;
- dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica;

- un Ente locale (comune, provincia, città metropolitana, comunità montana).

L'istituto tecnico o professionale, che promuove la costituzione della fondazione di partecipazione in qualità di fondatore, ne costituisce l'ente di riferimento, ferma restando la distinta ed autonoma sua soggettività giuridica rispetto all'istituto tecnico superiore.

Ai soggetti formativi (istituti tecnici e professionali, strutture formative accreditate, università), che partecipano alla costituzione degli istituti tecnici superiori come soci fondatori, è richiesta una pregressa esperienza nella realizzazione dei percorsi IFTS e/o nella attuazione delle relative misure per l'integrazione dei sistemi formativi.

Tutti i soggetti fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio della fondazione di partecipazione, anche attraverso risorse strumentali. Gli istituti tecnici e professionali e le strutture formative accreditate partecipano alla costituzione della fondazione avvalendosi dei contributi statali disponibili sul fondo di cui alla legge n. 296/2006, articolo 1, comma 875, nonché di quelli conferiti dalle Regioni in misura non inferiore al 30% del predetto contributo, dagli Enti locali e da altri soggetti pubblici e privati.

Possono divenire Fondatori - a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di indirizzo secondo quanto previsto dall'articolo 7 dello schema di statuto di cui all'allegato b) - le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o agenzie che contribuiscano al fondo di dotazione o al fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di indirizzo.

Rientrano nella esclusiva competenza delle Regioni la definizione di eventuali criteri e l'adozione di specifiche misure per la trasformazione in istituti tecnici superiori delle associazioni temporanee di scopo, dei consorzi e dei poli formativi di settore operanti in relazione all'accordo in sede di Conferenza unificata 25 novembre 2004 relativo alla realizzazione dei piani regionali IFTS 2004/2006.

Il patrimonio degli istituti tecnici superiori è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori all'atto della costituzione e dai Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Gli istituti tecnici superiori sono amministrati e svolgono la loro attività in conformità a quanto previsto nello statuto di cui all'allegato b).

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di indirizzo
- la Giunta esecutiva

- il Presidente
- il Comitato tecnico-scientifico
- l'Assemblea di partecipazione
- il Revisore dei conti

3. La tipologia e gli indirizzi degli istituti tecnici superiori

Gli istituti tecnici superiori assumono, nella loro denominazione, l'indicazione di uno dei settori prioritari per lo sviluppo economico, di seguito richiamati:

- efficienza energetica;
- mobilità sostenibile;
- nuove tecnologie della vita;
- nuove tecnologie per il made in Italy;
- tecnologie innovative per i beni e le attività culturali;
- tecnologie per l'informazione e la comunicazione.

In relazione a tali tipologie, gli indirizzi in cui esse si articolano sono deliberati dalle Regioni, nell'ambito delle priorità della loro programmazione territoriale (ad esempio: istituto tecnico superiore per la mobilità sostenibile – indirizzo per i trasporti marittimi).

4. Tipologia delle attività

Le attività degli istituti tecnici superiori si realizzano sulla base di piani triennali predisposti in relazione alle priorità indicate dalla programmazione regionale con riferimento alle aree strategiche per lo sviluppo economico del Paese sopra richiamate, in relazione alle seguenti tipologie di intervento:

- ricognizione dei fabbisogni formativi per lo sviluppo, a partire dalle esigenze di innovazione scientifica, tecnologica ed organizzativa (fabbisogni di innovazione) delle imprese realmente attive sul territorio, con particolare riferimento alle Piccole e Medie Imprese e alle sedi della ricerca;
- progettazione e realizzazione di percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore relativi alle figure di tecnico superiore di riferimento a livello nazionale;
- l'accompagnamento al lavoro dei giovani specializzati a conclusione dei percorsi;
- la realizzazione di attività di aggiornamento destinate al personale docente di discipline scientifiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale, oltre a quelle relative alla formazione dei formatori impegnati nella realizzazione dei percorsi;
- l'orientamento dei giovani verso le professioni tecniche, anche con il coinvolgimento delle loro famiglie;
- ogni altra attività che risponda alle linee guida della programmazione regionale riferita alla specializzazione tecnica superiore.

5. Costituzione degli istituti tecnici superiori

Nell'allegato c) sono contenute indicazioni generali per la costituzione degli istituti tecnici superiori nelle aree di cui al punto 3, secondo le priorità della programmazione regionale dell'offerta formativa.

Istituti tecnici superiori: schema di Statuto**Art. 1 - Costituzione**

E' costituita una Fondazione denominata "Istituto tecnico superiore per....."(Indicare il settore di riferimento: efficienza energetica; mobilità sostenibile; nuove tecnologie della vita; nuove tecnologie per il made in Italy; tecnologie innovative per i beni e le attività culturali; tecnologie della informazione e della comunicazione) con sede nella provincia di

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Ue.

Art. 2 - Finalità

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale, la Fondazione persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro.

La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:

- assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento sopra indicato;
- sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 40/07, per diffondere la cultura tecnica e scientifica;
- sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;
- diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;
- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori.

Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività: (ad esempio, condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore sopra indicato; condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc.; stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione; costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo; promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione; svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali).

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

Art. 5 - Fondo di gestione

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito da:

- ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di indirizzo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo, il conto consuntivo di quello decorso.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri del Consiglio di indirizzo muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 7 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

- Fondatori

Sono Fondatori i sotto elencati soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la Fondazione:

- ... (*istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, che in relazione all'art.13 della legge n. 40/2007 appartenga all'ordine tecnico o professionale, ubicato nella provincia sede della fondazione*);
- ... (*struttura formativa accreditata dalla Regione per l'alta formazione ubicata nella provincia sede della fondazione*);
- ... (*impresa del settore produttivo e/o associazione cui si riferisce l'istituto tecnico superiore*);
- ... (*dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica*);
- ... (*Ente locale - comune, provincia, città metropolitana, comunità montana*).
- ... *altri (in relazione alle indicazioni delle Regioni)*

Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o agenzie che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo, ai sensi dell'articolo 10 del presente Statuto.

- Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:

- 1) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di indirizzo;
- 2) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi;

5) con attività professionali di particolare rilievo.

Il Consiglio di indirizzo potrà determinare, con regolamento, la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell'apporto.

Art. 8 – Esclusione e recesso

Il Consiglio di indirizzo decide, a maggioranza assoluta, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 9 - Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di indirizzo
- la Giunta esecutiva
- il Presidente
- il Comitato tecnico-scientifico
- l'Assemblea di partecipazione
- il Revisore dei conti

Art. 10 - Consiglio di indirizzo

Il Consiglio di indirizzo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.

Si compone in modo che siano rappresentati tutti i soggetti fondatori ed altri rappresentanti eletti dall'Assemblea di Partecipazione, fermo restando che il numero di questi ultimi non può superare un terzo dei soci fondatori.

La qualità di membro del Consiglio di indirizzo non è incompatibile con quella di membro della Giunta esecutiva.

Il Consiglio, in particolare:

- stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione secondo un piano di durata triennale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto;
- stabilisce i criteri ed i requisiti per l'attribuzione della qualifica di Fondatore e di Partecipante ai sensi dell'articolo 7;
- nomina due componenti della Giunta esecutiva;
- nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico;
- nomina il Revisore dei conti;
- approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta esecutiva;
- approva il regolamento della Fondazione, predisposto dalla Giunta esecutiva;
- delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;
- svolge le ulteriori funzioni statutarie.

A maggioranza assoluta, delibera:

- la nomina del Presidente della Fondazione;
- l'attribuzione della qualifica di Fondatore ai sensi dell'articolo 7;
- eventuali modifiche del presente Statuto;
- lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

Art. 11 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Resta in carica per un triennio ed è rieleggibile.

Presiede il Consiglio di indirizzo, la Giunta esecutiva e l'Assemblea dei Partecipanti.

Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

Art. 12 - Giunta esecutiva

La Giunta esecutiva è composta da cinque membri di cui due scelti dal Consiglio di indirizzo e uno scelto dall'Assemblea di Partecipazione. Il dirigente scolastico pro tempore dell'istituto tecnico o professionale che ha promosso la costituzione dell'istituto tecnico superiore quale socio fondatore e un rappresentante dell'ente locale socio fondatore fanno parte di diritto della Giunta esecutiva.

I membri della Giunta esecutiva, nominati secondo quanto previsto dal presente articolo, restano in carica per un triennio e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

La Giunta esecutiva provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell'attuazione del piano triennale di attività deliberato dal Consiglio di indirizzo.

La Giunta esecutiva provvede a predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.

Provvede a predisporre lo schema di regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.

Art. 13 - Comitato tecnico-scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico è l'organo interno della Fondazione, che formula proposte e pareri al Consiglio di indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività.

I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio di indirizzo tra persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio. L'eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Art. 14 - Assemblea di partecipazione

È costituita dai Fondatori e dai Partecipanti.

L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, nonché sui bilanci preventivo e consuntivo.

Elegge nel suo seno i membri del Consiglio di indirizzo rappresentanti dei Partecipanti e un membro della Giunta esecutiva.

E' presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata almeno una volta l'anno.

Art. 15 - Revisore dei conti

Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di indirizzo.

Resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato. Può essere revocato in qualsiasi momento, senza che occorra la giusta causa.

E' organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di indirizzo e della Giunta esecutiva.

Art. 16 - Controllo sull'amministrazione della fondazione

Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del codice civile e, in particolare, dall'articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.

Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo competente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione.

L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'articolo 25 del codice civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.

Qualora le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero un terzo dei componenti del Consiglio di indirizzo o della Giunta esecutiva sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'articolo 25 del codice civile per assicurare il funzionamento dell'ente.

L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui all'articolo 25 del codice civile.

Art. 17 - Scioglimento della Fondazione

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, i beni immobili rimangono ai soci fondatori sulla base dei rispettivi conferimenti iniziali, mentre quelli mobili vanno destinati secondo le indicazioni stabilite dal Consiglio di indirizzo.

I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita.

La verifica degli elementi che giustificano la richiesta di scioglimento è rimessa alla insindacabile valutazione di un collegio arbitrale.

Art. 18 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri.

In caso di disaccordo il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di competenza, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti.

Art. 19 - Norma transitoria (prima nomina organi collegiali)

La prima nomina degli organi statutari è effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni statutarie.

Art. 20 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 ss. codice civile e le altre norme vigenti.

Allegato c)***I piani di intervento territoriali***

In relazione a quanto già condiviso con l'accordo in sede di Conferenza unificata 25 novembre 2004, le regioni predispongono - avvalendosi dei Comitati per l'IFTS, tenendo conto degli indirizzi e dei programmi di sviluppo provinciali, e con i supporti ritenuti opportuni - le linee di programmazione dei piani triennali di intervento, con priorità per aree e settori del proprio territorio nelle quali siano individuate particolari esigenze connesse all'innovazione tecnologica e alla ricerca, in collaborazione con università, imprese, istituti superiori, organismi di formazione e centri di ricerca, fermo restando, per quanto riguarda gli istituti tecnici superiori, il riferimento alle aree di cui all'articolo 7, comma 1.

1. Articolazione dei piani di intervento

Le regioni nella predisposizione dei piani regionali si riferiscono agli ambiti di intervento di seguito richiamati:

- a) la costituzione, secondo le linee guida contenute nell'allegato a), degli istituti tecnici superiori di cui al Capo II;
- b) la realizzazione dei percorsi di cui al Capo III;
- c) l'attuazione delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

Nel triennio 2007/2009 assumono rilievo anche le misure per realizzare il raccordo con gli interventi previsti dalla precedente programmazione 2004/2006 dei piani regionali di cui all'accordo in sede di Conferenza unificata 25 novembre 2004.

2. Risorse

Le risorse nazionali iscritte sul fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 875, indicate all'articolo 12 del presente decreto, sostengono la realizzazione dei piani di intervento delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, fermo restando il contributo delle regioni e delle province autonome nella misura di almeno il 30% delle risorse nazionali.

3. Parametri di riferimento per la determinazione dei costi

Il contributo annuale del ministero della pubblica istruzione per il finanziamento del piano regionale è commisurato sulla base dei seguenti parametri di riferimento:

- costo allievo/ora: 6/8 euro
- numero minimo di allievi per corso: 20
- durata del percorso

a. tipologia di intervento: piani di attività degli istituti tecnici superiori, comprensivi dei percorsi e delle attività di cui al Capo II

- percorsi per il conseguimento del diploma di tecnico superiore - numero di ore formative previste: 1800/2000; limite di costo previsto, di regola, per percorsi formativi della durata di 4 semestri: 300.000 euro;
- attività comprese nei programmi triennali degli istituti tecnici superiori (diverse dalla progettazione e dalla realizzazione dei percorsi formativi) previste nell'allegato a): il 30% della somma stanziata per i percorsi formativi.
- contributo alle spese di funzionamento e dotazioni strumentali necessarie alla realizzazione dei percorsi e delle attività di cui sopra: non oltre il 30% della somma stanziata per i percorsi formativi.

b. tipologia di intervento: percorsi di cui al Capo III

- percorsi per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore - numero di ore formative previste: 800/1000; limite di costo previsto, di regola, per percorsi formativi della durata di 2 semestri: 160.000 euro.

c. tipologia di intervento: misure di sistema

- alle misure di sistema di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), può essere destinato non più del 10% delle risorse complessive del fondo di cui all'articolo 12, comma 6.

Eventuali scostamenti rispetto ai parametri di costo sopra indicati devono essere adeguatamente motivati dai richiedenti.

Allo scopo di facilitare l'integrazione delle risorse, per le suddette tipologie di attività e i relativi costi ammissibili si fa riferimento a quanto stabilito dalle istruzioni amministrativo-contabili emanate dal ministero del lavoro e della previdenza sociale per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell'ambito dei programmi operativi nazionali.

Categorie di spesa

Ai fini della comparabilità dei costi a livello nazionale, si fa riferimento alle seguenti categorie di spesa:

- a) spese per insegnanti, per direzione e coordinamento, ecc.
- b) spese per allievi
- c) spese di funzionamento e gestione
- d) altre spese (ad es. progettazione, elaborazione materiali didattici, pubblicizzazione dell'intervento, selezione dei partecipanti, orientamento e accompagnamento dei partecipanti, monitoraggio e valutazione)

Gli standard di costo previsti al presente punto sono rideterminati ogni tre anni con accordo in sede di Conferenza unificata a norma del d.lgs n. 281/97.

4. Ammissione ai contributi del fondo di cui all'articolo 12, comma 1

I piani territoriali, di durata triennale, riguardanti gli interventi di cui all'articolo 11, comma 1, sono sostenuti dal contributo del ministero della pubblica istruzione secondo le modalità stabilite all'articolo 12, comma 4.

5. Indicazioni generali per la costituzione degli istituti tecnici superiori

Le regioni che, nell'ambito della loro autonomia, prevedono nei piani territoriali di cui all'articolo 11 la costituzione degli istituti tecnici superiori, invitano - secondo procedure e criteri da loro definiti - gli istituti tecnici e gli istituti professionali a presentare le proprie candidature quali istituzioni di riferimento per la costituzione degli istituti tecnici superiori, secondo il modello organizzativo della fondazione di partecipazione, in partenariato con i soggetti indicati al punto 2 dell'allegato a).

Con la presentazione della candidatura, gli istituti tecnici e professionali e le strutture formative accreditate chiedono di accedere, ai fini della costituzione della fondazione di partecipazione secondo le linee guida di cui all'allegato a), ai contributi statali disponibili sul fondo di cui alla legge n. 296/2006, articolo 1, comma 875 e a quelli conferiti dalle regioni in misura non inferiore al 30% del predetto contributo.

Gli altri componenti il partenariato al momento della presentazione della candidatura devono dimostrare di poter disporre del patrimonio necessario alla costituzione della fondazione in termini di risorse finanziarie, strutture logistiche e di dotazioni minime di laboratorio.

Le regioni procedono alla selezione delle candidature secondo procedure e criteri da esse definiti.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione della struttura e del contenuto del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 di durata annuale per l'accesso ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008.

Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Repertorio atti n. 11/CSR del 20 gennaio 2016

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Nella seduta odierna del 20 gennaio 2016:

VISTO l'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale dispone che la Conferenza Stato-regioni assume deliberazioni, promuove e sancisce intese e accordi, in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, interregionale ed infraregionale;

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, e in particolare l'articolo 69 che ha istituito il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 631, che ha previsto la riorganizzazione del predetto sistema dell'IFTS secondo Linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione formulata di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Unificata;

VISTA la predetta legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 875, come modificato dall'articolo 7, comma 37-ter, della legge del 7 agosto 2012, n. 135, concernente l'istituzione del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore;

VISTA la legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13, comma 2, che ha previsto, nel quadro della riorganizzazione di cui al citato art. 1, comma 631, della legge 296/2006, che le strutture che operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore assumano la denominazione di "istituti tecnici superiori" (di seguito I.T.S.);

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, e in particolare l'articolo 52 concernente misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (di seguito, I.T.S.);

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 concernente la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO l'articolo 1, comma 46, della citata legge il quale dispone che accedono ai percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori i giovani e gli adulti con il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; b) diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compresi nel Repertorio nazionale di cui agli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 27 luglio 2011, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 269 alla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2011, e del 19 gennaio 2012, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2012, integrato da un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore ai sensi dell'articolo 9 delle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, di durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti sono definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, recante “Linee Guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori”;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011 di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli I.T.S. e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e finanze, del 7 febbraio 2013 con il quale sono state adottate le Linee guida in attuazione del citato articolo 52, comma 2, del decreto-legge n. 5 del 2012;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente la revisione degli ambiti di articolazione dell'area “Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo” del 5 febbraio 2013;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91, adottato ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 giugno 2015, recante la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

VISTO il documento tecnico denominato "Modifiche ed integrazioni all'allegato E del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 febbraio 2013, n. 91" allegato al presente accordo per costituirne parte integrante;

VISTO lo schema di Accordo tra Governo, Regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione della struttura e del contenuto del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 di durata annuale per l'accesso ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, trasmesso dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ufficio di Gabinetto, con nota del 7 dicembre 2015, compresi gli allegati tecnici di cui al precedente punto, che costituiscono parte integrante dell'Accordo stesso; documentazione diramata alle Regioni il 10 dicembre 2015;

CONSIDERATO che, nella riunione, a livello tecnico, il 15 dicembre 2015, nel prendere atto delle richieste e delle osservazioni delle Regioni, si è convenuto sulla necessità di ulteriori approfondimenti sull'argomento, rinviando alla sede politica per eventuali diverse determinazioni;

CONSIDERATO che, l'argomento iscritto alla seduta di questa Conferenza, del 17 dicembre 2015, è stato rinviato per approfondimenti;

CONSIDERATO che, ai fini del prosieguo dell'esame del provvedimento indicato in oggetto, gli Uffici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca hanno inviato una nuova formulazione dello schema di accordo e dell'Allegato A, parte integrante dell'accordo stesso, relativo alle competenze di lingua inglese, lingua italiana e matematica;

CONSIDERATO che, ai fini del prosieguo dell'esame del provvedimento in parola, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, in data 19 gennaio 2016, nella quale i rappresentanti delle Amministrazioni statali interessate e le Regioni hanno condiviso alcune modifiche al testo, riferite agli articoli 1, 2, 3 e 6 dello schema di accordo;

VISTA la nota del 19 gennaio 2016 con la quale gli Uffici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca hanno trasmesso il nuovo testo dell'accordo in parola e la relativa relazione, documentazione che, in pari data, è stata diramata alle Regioni e alle Amministrazioni statali interessate;

CONSIDERATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'accordo sul testo trasmesso il 19 gennaio 2016;

ACQUISITO, nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

SANCISCE
il seguente Accordo

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei termini sotto indicati

Art. 1
Oggetto

1. Il presente accordo è adottato ai sensi del comma 46, articolo 1, della legge 107/2015 e concerne la ridefinizione complessiva dei percorsi del sistema IFTS, di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91, volta a realizzare il potenziamento nei limiti necessari, in termini di competenze comuni e tecnico-professionali, per consentire ai giovani e agli adulti in possesso del diploma professionale conseguito in esito ai percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale, di poter accedere ai percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori attraverso la partecipazione ad un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore di durata annuale, ridefinito ai sensi del presente accordo.

Art. 2
Realizzazione del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore

1. Le Regioni, con riferimento alla programmazione dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore aventi le finalità di cui all'articolo precedente, individuano, nei limiti della durata oraria vigente, le modalità per il loro svolgimento da parte dei soggetti associati di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ivi comprese le Fondazioni ITS.

Art. 3
Struttura e contenuti del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore

1. Le specializzazioni nazionali di riferimento e lo standard delle competenze comuni e tecnico-professionali, disciplinate dal Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 febbraio 2013, n. 91, andranno complessivamente riviste e potenziate, nei limiti delle risorse che saranno disponibili a legislazione vigente, al fine di garantire a tutti giovani e adulti che accedono ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore un'offerta formativa adeguatamente potenziata. Le specializzazioni di istruzione e formazione tecnica superiore e le relative competenze comuni e tecnico professionali saranno rivisitate anche a partire dai profili e dalle competenze dei percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, ai quali i giovani e gli adulti in possesso di diploma professionale di tecnico di istruzione e formazione professionale potranno accedere frequentando un percorso annuale di istruzione e formazione tecnica superiore.

2. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 provvederà il Tavolo tecnico Interistituzionale, composto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Coordinamento tecnico della IX Commissione dei presidenti delle regioni e delle province autonome, in linea con quanto previsto all'allegato A del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

3. Nelle more della realizzazione delle attività disciplinate dai commi 1 e 2 del presente articolo, dall'anno formativo 2016/2017 le specializzazioni di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91, sono integrate, nei limiti della durata oraria vigente, dalle competenze contenute nel documento tecnico denominato "Modifiche ed integrazioni all'allegato E del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 febbraio 2013, n. 91" allegato al presente accordo.

4. E' fatta salva la possibilità a partire dall'anno formativo 2015/2016 per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di attuare quanto previsto al comma precedente.

Art. 4

Correlazione tra filiere formative

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 del presente accordo, l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore è consentito sulla base della Tavola indicativa della correlazione tra i diplomi di Istruzione e Formazione professionale e le specializzazioni di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'allegato B del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91.

2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, l'accesso ai percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, è consentito sulla base della Tavola indicativa della correlazione tra gli ambiti delle aree tecnologiche e le specializzazioni IFTS di cui agli allegati B e C del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011 di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente la revisione degli ambiti di articolazione dell'area "Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo" del 5 febbraio 2013

Art. 5

Province autonome di Trento e di Bolzano

Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attuazione del presente Accordo nell'ambito delle competenze ad esse spettanti in base ai relativi statuti, alle norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Art. 6


Disposizioni finali

1. All'attuazione di quanto previsto nel presente accordo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Il presente Accordo è recepito con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il Segretario
Antonio Nardone

Il Presidente
Gianclaudio Bressa



ANC

Allegato A

Modifiche ed integrazioni all'allegato E del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 febbraio 2013, n. 91.

La competenza "Interagire nel gruppo di lavoro, adottando modalità di comunicazione e comportamenti in grado di assicurare il raggiungimento di un risultato comune" è integrata come segue:

Abilità	Conoscenze
<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare strutture linguistiche formali orali e scritte, ovvero modi interni di organizzazione linguistica, per dare efficacia alla comunicazione interpersonale e professionale - Utilizzare strumenti e tecniche specifiche per l'analisi e la valorizzazione di documenti tecnici finalizzati a reperire e condividere informazioni e istruzioni; - Documentare le attività secondo le procedure previste e criteri di tracciabilità; - Utilizzare modalità di gestione della relazioni e di comunicazione differenziate in rapporto alle situazioni e alle diverse tipologie di interlocutori - Comunicare in lingua inglese (livello B1 QCER) 	<ul style="list-style-type: none"> - Strumenti linguistici e informatici a supporto della gestione dei flussi informativi e della comunicazione - Caratteristiche e convenzioni dei linguaggi standard e specialistici (morfosintassi, lessico, analisi testuale, cicli inferenziali di interpretazione, lettura e argomentazione) - Tipologie testuali di presentazione professionale di se stessi, di testi tecnici continui e non continui e di reporting su più su più canali e con diversi livelli di approfondimento - Tecniche, metodi e strumenti di raccolta, elaborazione, analisi di informazioni e dati - Tecniche di negoziazione e gestione dei conflitti <p><i>(tutte le conoscenze sono riferite anche alla interazione in lingua inglese livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER))</i></p>

La competenza "assumere comportamenti e strategie funzionali ad una efficace ed efficiente esecuzione delle attività" relativa all'ambito gestionale resta invariata.

Viene introdotta la competenza "Risolvere problemi relativi all'ambito tecnico di riferimento utilizzando concetti, metodi e strumenti matematici" come segue:

Competenza Risolvere problemi relativi all'ambito tecnico di riferimento utilizzando concetti, metodi e strumenti matematici	
Abilità minime	Conoscenze essenziali
<ul style="list-style-type: none"> - Risolvere problemi di geometria analitica - Applicare i metodi della trigonometria alla risoluzione di problemi riguardanti i triangoli. - Utilizzare gli strumenti metodologici dello studio di funzione - Risolvere equazioni, disequazioni e sistemi relativi a funzioni goniometriche, esponenziali, logaritmiche, con metodi grafici o numerici - Costruire indicatori di efficacia, di efficienza e di qualità di prodotti o servizi utilizzando informazioni statistiche 	<ul style="list-style-type: none"> - Caratteristiche e classificazione di equazioni, disequazione e sistemi di equazioni (I, II o grado superiore). Relative metodologie di risoluzione e rappresentazione sul piano cartesiano. - Caratteristiche ed elementi della geometria analitica (piano cartesiano, punti, rette, coniche, iperboli...). - Trigonometria: proprietà e teoremi dei triangoli. Notazione specifica. Relazioni goniometriche. - Definizione e classificazione delle funzioni; studio di funzione. - Concetto di derivata di una funzione. - Equazioni, disequazioni esponenziali, logaritmiche e goniometriche. - Principi di statistica: indicatori, medie, probabilità, stime, leggi - Distribuzioni di probabilità e relative rappresentazioni grafiche - Applicativi informatici a supporto dei flussi di dati



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali, per la realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze 7 febbraio 2013.

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n. *90/20* del 5 agosto 2014

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del 5 agosto 2014;

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale dispone che la Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni ed alle comunità montane:

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, e in particolare l'articolo 69 che ha istituito il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);

VISTO la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), e in particolare l'articolo 1, comma 875, così come modificato dall'articolo 7, comma 37-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 135, concernente l'istituzione del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, e in particolare l'articolo 52 concernente misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (di seguito, ITS);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, recante "Linee Guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori";

VISTO in particolare l'articolo 13 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, che prevede l'attivazione presso l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire, ex ANSAS) della Banca dati relativa al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore;

VISTO inoltre l'articolo 14, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede che, a conclusione di ogni triennio, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico, con l'assistenza tecnica dell'ANSAS e dell'ISFOL, presenta al Parlamento un rapporto sui risultati del monitoraggio e della valutazione dei piani territoriali adottati dalle Regioni;



1



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e finanze, del 7 febbraio 2013, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2013, Reg. 3, Fg. 362, con il quale sono state adottate le Linee Guida in attuazione del citato articolo 52, comma 2, del decreto-legge n. 5 del 2012;

CONSIDERATO che, in applicazione di quanto previsto dalle predette Linee Guida, e in particolare dall'allegato A, punto 4, lettera e), le Fondazioni ITS forniscono alla Banca Dati presso l'Indire, costituita ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, le informazioni per consentire il monitoraggio e la valutazione dei percorsi e del sistema ITS a livello regionale e nazionale;

CONSIDERATO che le Linee Guida, allegato A, punto 5, lett. a), definiscono i criteri e i requisiti minimi ai fini dell'accesso iniziale ai finanziamenti di cui al menzionato Fondo di cui all'articolo 1, comma 875, legge n. 296 del 2006, così come modificato dall'articolo 7, comma 37-ter del decreto-legge n. 95 del 2012;

CONSIDERATO altresì che le Linee Guida, allegato A, punto 5, lett. b), definiscono gli indicatori di realizzazione e di risultato ai fini del mantenimento dell'autorizzazione al riconoscimento del titolo e dell'accesso al finanziamento del menzionato Fondo;

CONSIDERATO che le citate Linee Guida prevedono che le Fondazioni ITS siano valutate, a norma del sopra richiamato articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, anche con la partecipazione dei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico e della competente Commissione IX della Conferenza delle Regioni;

CONSIDERATO che il Direttore generale l'istruzione e la formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni con proprio decreto, prot. n. 8 dell'11 giugno 2013, ha costituito, con la partecipazione dei rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Coordinamento della IX Commissione della Conferenza delle Regioni, un apposito Gruppo tecnico di monitoraggio e valutazione di percorsi degli Istituti Tecnici Superiori con il compito di procedere alla definizione di criteri e modalità di applicazione delle disposizioni contenute nelle Linee Guida 7 febbraio 2013;

VISTA la proposta di Accordo indicata in oggetto, trasmessa dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con nota n. 0017280 del 1° luglio 2014, compreso l'allegato tecnico, che costituisce parte integrante dell'accordo stesso;

CONSIDERATO che, ai fini dell'esame di detta proposta, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 23 luglio 2014, nel corso della quale sono state convenute talune modifiche formulate dai rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali;

VISTA la nota del 5 agosto 2014 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha inviato la versione definitiva dello schema di accordo in argomento, che recepisce le modifiche concordate nella predetta riunione tecnica, documento che, in pari data, è stato diramato alle Regioni ed agli Enti locali;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che, nella odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole all'accordo, mentre il Sottosegretario all'economia ed alle finanze ha chiesto l'inserimento di una apposita clausola di invarianza finanziaria;

ACQUISITO, pertanto, l'assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome, delle Province, dei Comuni al presente Accordo:

SANCISCE
il seguente Accordo

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni nei termini sotto indicati

Art. 1


1. In relazione alle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e finanze, del 7 febbraio 2013, recante Linee guida di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 5 del 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), è definito un sistema di monitoraggio e di valutazione dei percorsi ITS, realizzati nell'ambito dei piani territoriali adottati ogni triennio dalle Regioni in relazione alla programmazione dell'offerta formativa di istruzione e formazione tecnica superiore e ai programmi finanziati, in tale contesto, con il Fondo Sociale Europeo.

2. Il sistema di monitoraggio e valutazione si realizza tenendo conto degli indicatori di realizzazione e di risultato per il mantenimento dell'autorizzazione e per l'accesso al finanziamento del Fondo, di cui all'allegato A, punto 5, lett. b), del citato decreto 7 febbraio 2013 e secondo i criteri e le modalità di applicazione degli indicatori stessi descritti nell'allegato tecnico "la valutazione dei percorsi ITS" parte integrante del presente atto.

3. I piani territoriali, relativi agli ITS, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa di esclusiva competenza delle Regioni, sono adottati con riferimento agli indirizzi della programmazione nazionale di cui al suddetto decreto 7 febbraio 2013.

4. Le Regioni trasmettono i piani triennali territoriali in formato digitale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (di seguito, Indire), ai fini dell'acquisizione dei dati nella Banca dati nazionale, per l'attuazione del sistema di monitoraggio e valutazione.

5. Gli ITS implementano la Banca dati nazionale con le informazioni relative a tutti i percorsi realizzati ai fini del rilascio del diploma di "Tecnico superiore" e al fine di consentire l'operatività del sistema di monitoraggio e valutazione.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

6. L'Indire, attraverso il rilascio di un'apposita password, consente alle singole Regioni l'accesso ai dati relativi ai percorsi delle Fondazioni ITS attivati sul proprio territorio. Il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha l'accesso ai dati relativi ai percorsi di tutte le Fondazioni ITS presenti sul territorio nazionale.

Art. 2

1. Il finanziamento nazionale destinato ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, previsto dall'articolo 1, comma 875, legge n. 296 del 2006, così come modificato dall'articolo 7, comma 37-ter del decreto-legge n. 95 del 2012, è ripartito, con le modalità di seguito descritte, tra le Regioni che hanno deliberato piani territoriali comprensivi di percorsi formativi ITS.

2. Per l'anno 2014, il complessivo contributo nazionale è ripartito, a livello regionale, secondo i seguenti criteri, in analogia a quelli stabiliti nell'Accordo in Conferenza Unificata del 23 settembre 2010:

- il 60% in relazione al numero dei percorsi ITS attivati nell'anno precedente;
- il 40% in relazione alla popolazione residente nella Regione di età compresa tra i 20 e i 34 anni.

3. Per l'anno 2015 a titolo sperimentale il contributo nazionale verrà ripartito come segue:

- il 20% in relazione alla popolazione residente nella Regione di età compresa tra i 20 e i 34 anni;
- il 70% sulla base del numero dei soggetti ammessi al secondo anno e del numero dei soggetti ammessi all'esame, riferiti all'anno precedente a quello di assegnazione delle risorse, e della quota capitaria indicata nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 al netto del cofinanziamento regionale ivi previsto;
- il 10%, a titolo di premialità, ai corsi conclusi nell'anno precedente che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 70 secondo i criteri individuati nel sistema di valutazione di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente Accordo.

4. Resta fermo l'obbligo della quota di cofinanziamento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per almeno il 30% dello stanziamento complessivo assegnato a ciascuna di esse, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008.

Art. 3

1. I criteri e le modalità per l'applicazione degli indicatori di realizzazione e di risultato, di cui all'allegato A, punto 5, lett. b), delle Linee Guida approvate con decreto 7 febbraio 2013, sono riportati nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente Accordo.

2. L'Indire sulla base dei dati immessi dagli ITS nella Banca dati nazionale elabora per ogni percorso formativo un punteggio di valutazione di sintesi applicando agli indicatori i criteri riportati nell'allegato tecnico.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Art. 4

1. Per l'accesso iniziale al Fondo nazionale, di cui all'articolo 1, comma 875, legge n. 296 del 2006, le Regioni in sede di costituzione di nuovi ITS valutano, nell'ambito della loro esclusiva competenza, la presenza dei requisiti minimi di cui all'allegato A, punto 5, lett. a), del citato decreto 7 febbraio 2013.
2. Per il mantenimento dell'autorizzazione al riconoscimento del titolo e per l'accesso al finanziamento del Fondo nazionale, i corsi degli ITS sono valutati sulla base degli indicatori di realizzazione e di risultato di cui all'allegato A, punto 5, lett. b), del citato decreto 7 febbraio 2013 e con le modalità indicate al successivo articolo 5.
3. Le Regioni, nell'ambito del contributo nazionale assegnato, individuano e comunicano al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'entità delle risorse da assegnare successivamente ad ogni ITS con riferimento ai singoli percorsi, tenendo conto del risultato dell'attività di valutazione di cui al successivo articolo 5 e degli indicatori di cui all'allegato A, punto 4, lett. e), del decreto 7 febbraio 2013.

Art. 5

1. E' istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il tavolo tecnico nazionale paritetico per il sostegno e il coordinamento delle attività di monitoraggio e di valutazione dei percorsi ITS, composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle Regioni e delle Province Autonome, di Comuni, Province e Città metropolitane con il supporto tecnico di Indire e Tecnostruttura. La costituzione di tale organismo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Il Tavolo Nazionale ha i seguenti compiti:
 - effettua l'analisi dei dati al fine del monitoraggio e della valutazione;
 - formula proposte di intervento per superare eventuali criticità e misure idonee a valorizzare gli elementi di eccellenza anche al fine di assicurare la trasferibilità dei risultati;
 - formalizza al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dello sviluppo economico, alle Regioni ed alle Province autonome, all'ANCI, all'UPI ed alle fondazioni gli esiti del monitoraggio e della valutazione;
 - entro il 30 marzo INDIRE rende disponibili al tavolo Nazionale i dati relativi alla banca dati ed assicura ogni elaborazione e supporto tecnico necessario al fine dell'espletamento dei lavori del tavolo stesso;
 Il Tavolo Nazionale entro il 30 aprile elabora analisi e proposte di intervento congiuntamente agli esiti del monitoraggio e della valutazione da comunicare ai soggetti di cui sopra.
3. La valutazione con riguardo ai corsi per il conseguimento del diploma di Tecnico Superiore viene conclusa ad 1 anno dal rilascio del titolo.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

4. All'esito della valutazione e del monitoraggio, a partire da giugno 2015, le Regioni sono tenute ad ottemperare ai seguenti adempimenti:

- a) per quei percorsi la cui valutazione fa registrare un punteggio pari o superiore a 40 e inferiore a 60 - prevedono azioni specifiche, anche integrando, qualora necessario, gli atti di programmazione regionale, in un'ottica di miglioramento progressivo.
Tale esito di valutazione può incidere sull'individuazione dell'entità delle risorse nazionali e del cofinanziamento regionale da erogare agli ITS per lo svolgimento dei successivi percorsi formativi;
- b) per quei percorsi la cui valutazione fa registrare un punteggio inferiore a 40 - provvedono all'adozione degli atti necessari per limitare o escludere dal finanziamento i corsi che per due cicli consecutivi non rispondono agli *standard* di qualità indicati, avendo ottenuto un punteggio inferiore a 40.

5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 4, lettera a), qualora si rilevi la necessità di attivare azioni specifiche in un'ottica di miglioramento progressivo, sono promosse, anche da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, azioni di sostegno per il superamento delle criticità riscontrate.

6. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 4, lettera b), la valutazione del secondo ciclo del corso è effettuata al termine del percorso stesso, senza tenere in considerazione gli indicatori relativi all'occupabilità. In attesa di tale valutazione l'ITS non può attivare ulteriori cicli del percorso medesimo. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Regione interessata, assume le determinazioni di competenza ai fini di una eventuale revoca dell'autorizzazione al rilascio del titolo da parte della Fondazione ITS in questione.

Art. 6

1. Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente Accordo nell'ambito delle competenze ad esse spettanti in base ai relativi statuti, alle norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Art. 7

1. All'attuazione di quanto previsto dal presente accordo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Segretario
Antonio Naddeo



Il Presidente
Maria Carmela Lanzetta



ALLEGATO TECNICO

La Valutazione dei percorsi ITS



1. IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI PERCORSI: INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO

Le Linee guida in materia di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnica e professionale, adottate con il decreto interministeriale 7 febbraio 2013, definiscono indicatori per il monitoraggio e la valutazione dei percorsi e del sistema ITS a livello regionale e nazionale e stabiliscono, inoltre, indicatori di realizzazione e di risultato ai fini del mantenimento della autorizzazione al riconoscimento del titolo e di accesso al finanziamento del Fondo nazionale.

Gli indicatori di realizzazione e di risultato sono così definiti:

- **attrattività:** selezione in ingresso (n. allievi iscritti/n. richieste di iscrizione); successo formativo (n. iscritti/n. allievi diplomati);
- **occupabilità:** tasso di occupazione coerente a 6 mesi e a 12 mesi dal conseguimento del titolo (n. occupati coerenti/n. iscritti);
- **professionalizzazione/permanenza in impresa:** numero di ore formative sviluppate in contesti di impresa;
- **partecipazione attiva:** ore docenza di personale di impresa/ore totali; ore sviluppate in laboratori di imprese o laboratori di ricerca/ore totali; ore docenza universitaria /ore totali;
- **reti interregionali:** numero di allievi; numero di ore sviluppate in imprese nazionali/estere; numero di formatori; numero di ore provenienti da imprese, istituzioni formative di altri Regioni/Stati.

Allegato A, punto 5 b), Linee guida (D.M. 7 febbraio 2013)

Per dare seguito alle indicazioni presenti nell'allegato A delle Linee Guida è stato attivato un gruppo di lavoro presieduto da rappresentanti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con la partecipazione dei rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero per lo Sviluppo economico e della competente Commissione della Conferenza delle Regioni. I lavori del gruppo sono stati preceduti da una serie di incontri del Coordinamento delle Regioni che, con il supporto





tecnico di INDIRE e Tecnostruttura, ha proceduto alla definizione di uno schema di valutazione dei percorsi erogati dagli ITS da presentare al tavolo interistituzionale.

2. METODO E PROCESSO DI COSTRUZIONE DELLO SCHEMA DI VALUTAZIONE


La traduzione operativa degli indicatori di realizzazione e di risultato, ai fini della costruzione dello schema di valutazione, ha richiesto alcuni passaggi:

- una ulteriore definizione delle articolazioni degli indicatori di realizzazione e di risultato;
- l'attribuzione di valori soglia, attraverso l'analisi dei dati presenti nella Banca Dati ITS (www.indire.it/its);
- l'attribuzione "ragionata" di pesi sia per gli indicatori, sia per le articolazioni;
- l'individuazione di funzioni in grado di trasformare i risultati delle articolazioni in un punteggio di sintesi (0-100).

2.1 Definizione delle articolazioni

A partire da quanto riportato nelle Linee Guida, ciascun indicatore è stato declinato in articolazioni (*tab. 1*):

- Nelle Linee Guida l'*attrattività* di un corso è calcolata analizzando la *selezione in ingresso* e il *successo formativo*, nello schema di valutazione sono presenti tre articolazioni che misurano la *selezione in ingresso*:
 - il rapporto fra chi ha fatto domanda di iscrizione al corso e chi ha sostenuto la prova di selezione dà una misura di quante persone erano realmente interessate al corso proposto e quante invece hanno fatto domanda senza esserne pienamente convinti;
 - il numero di soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione e il rapporto fra gli ammessi al corso e le persone idonee danno una indicazione circa la reale possibilità di aver selezionato solo i candidati migliori;
 - nell'ottica di valorizzare l'apprendimento permanente, nel calcolare il *successo formativo* si è ritenuto utile attribuire un valore - seppur basso - anche alle certificazioni di crediti rilasciate a quegli studenti che non si diplomano, ma che hanno comunque frequentato parte del percorso in modo proficuo.
- Le Fondazioni ITS "sono costituite per soddisfare i fabbisogni di un sistema produttivo chiaramente identificato e che evidenzia un significativo fabbisogno di profili professionali ad alto contenuto tecnologico" (*Decreto 7 febbraio 2013* -





allegato A - Linee guida). Come previsto nelle Linee Guida l'indicatore è declinato in due articolazioni, entrambe misurano il rapporto fra diplomati e occupati, il primo dopo 6 mesi dalla conclusione del percorso, il secondo dopo un anno.

- Per l'indicatore *professionalizzazione/permanenza in impresa*, il numero di ore formative sviluppate in contesti di impresa è stato tradotto nell'articolazione *percentuale ore di tirocinio sulle ore complessive*. L'indicatore è stato ulteriormente arricchito con due articolazioni che analizzano la qualità dei tirocini realizzati, uno prende in considerazione la coerenza dell'impresa con la figura attivata¹, l'altro il numero di corsisti ospitati in relazione alla dimensione dell'impresa.
- Per l'indicatore *partecipazione attiva* è stato calcolato il rapporto fra il numero di docenti provenienti dal mondo del lavoro e/o dall'università rispetto al totale dei docenti, e il rapporto fra il numero di ore erogate da docenti di diversa provenienza. Completa l'indicatore anche un'articolazione relativa alle ore sviluppate in laboratori di imprese e/o di ricerca.
- L'articolazione dell'indicatore delle *reti interregionali* è quello che più probabilmente necessita di una ulteriore implementazione, ma al momento non esistono dati relativi a reti interregionali attivate, pertanto le articolazioni sono costruite esclusivamente sulla base degli indicatori delle Linee Guida.

¹ Coerenza calcolata sulla base del decreto di concerto MIUR-MLPS del 7 settembre 2011 – allegato G, del decreto di concerto MIUR-MLPS 7 febbraio 2013 e documento "filiera produttive e territori - prime analisi" a cura del MSE.



Tab. 1 – Indicatori e articolazioni per il mantenimento dell'autorizzazione al riconoscimento del titolo e per l'accesso al finanziamento del Fondo

Indicatori	Articolazioni
Attrattività	1. Tasso selezione: (n. soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione/n. soggetti che hanno fatto domanda di iscrizione*100)
	2. N. soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione
	3. Tasso ammessi su idonei: [(n. idonei - n. ammessi iniziali)/n. idonei*100]
	4. Successo formativo: [(n. diplomati*1+n. certificati*0,3)/n. frequentanti*100]
Occupabilità	1. Rilevazione a 6 mesi: [(n. occupati coerenti*1+n. occupati non coerenti*0,3)/n. diplomati*100]
	2. Rilevazione a 12 mesi: [(n. occupati coerenti*1+n. occupati non coerenti*0,3)/n. diplomati*100]
Professionalizzazione/ permanenza in impresa	1. Percentuale ore di tirocinio sulle ore complessive
	2. Coerenza Ateco/ambito figura:
	3. (n. imprese sede di tirocinio con Ateco coerente/n. imprese sedi di tirocinio*100)
	4. N. corsisti per impresa sede di tirocinio
Partecipazione attiva	1. Ore docenti da mondo lavoro: (ore docenti provenienti dal mondo del lavoro/ore totali docenti*100)
	2. Ore docenti da mondo università/ricerca: (ore docenti provenienti da università e da ricerca/ore totali docenti *100)
	3. N. docenti da mondo lavoro: (n. docenti provenienti dal mondo del lavoro/n. totale docenti*100)
	4. N. docenti da mondo università/ricerca: (n. docenti provenienti da università, ricerca/n. totale docenti*100)
	5. Ore sviluppate in laboratori di imprese e/o in laboratori di ricerca: [(ore sviluppate in laboratori di imprese + ore sviluppate in laboratori di ricerca-escluso stage)/ore totali (escluso stage)*100]
Reti interregionali	1. Tasso numero di allievi: [(n. frequentanti che hanno partecipato ad attività formative all'estero*1 + n. frequentati che hanno partecipato ad attività formative in altre regioni, ma non all'estero*0,8) /n. frequentanti*100]
	2. N. medio di ore, realizzate in imprese nazionali/estero: (somma delle ore svolte da ciascun frequentante in attività formative in altre regioni o all'estero/ore totali*100)
	3. Tasso numero di formatori: [(n. docenti che lavorano abitualmente all'estero*1+ n. docenti che lavorano abitualmente in altre regioni*0,5)/n. docenti*100]
	4. Tasso ore formatori provenienti da imprese di altre Regioni/Stati: [(n. ore docenti provenienti da mondo del lavoro che lavorano abitualmente all'estero*1+ n. docenti provenienti da mondo del lavoro che lavorano abitualmente in altre regioni*0,5)/n. ore docenti provenienti da mondo del lavoro*100]
	5. Tasso ore formatori provenienti da istituzioni formative di altre Regioni/Stati: (n. ore docenti provenienti da istituzioni formative che lavorano abitualmente all'estero o in altre regioni/n. ore docenti provenienti da istituzioni formative *100)




2.2 - Attribuzione di valori soglia

Dopo aver declinato le articolazioni, il gruppo di lavoro ha definito i valori soglia per ciascuna di esse e ha individuato tre fasce: *rossa, gialla, verde*.

- I risultati rientranti nella fascia rossa sono quelli considerati insufficienti sulla base dei requisiti ritenuti essenziali dal legislatore nazionale (*DPCM 25 gennaio 2008 e Linee guida di cui al Decreto 7 febbraio 2013*). Data l'importanza dell'indicatore *occupabilità*, è stata individuata una fascia rossa anche nell'articolazione *rilevazione a 12 mesi* nonostante il legislatore non abbia indicato quale debba essere la soglia minima di occupati fra i diplomati ITS.
- I risultati rientranti nella fascia gialla segnalano la necessità di attivare azioni specifiche di miglioramento in quanto evidenziano elementi di criticità.
- I risultati rientranti nella fascia verde sono quelli che garantiscono la qualità del corso.

La prima ipotesi di definizione delle soglie è stata testata con una simulazione che Indire ha effettuato sulla base delle informazioni presenti nella Banca Dati ITS; la simulazione ha permesso di rivedere alcune soglie: ad esempio, molti corsi dell'area *mobilità sostenibile* nell'articolazione *percentuale ore di tirocinio sulle ore complessive* rientravano nella soglia gialla. Analizzando i dati nel dettaglio è emerso che in questi corsi era stato previsto un numero di ore di tirocinio superiore al 50% per attenersi a quanto prescritto dalla normativa internazionale che regola le professioni per le quali i tecnici superiori vengono formati. Il gruppo, pertanto, per questa articolazione ha deciso di utilizzare una soglia diversificate in caso di normative internazionali che prevedano una percentuale di tirocinio maggiore del 50% del percorso, mentre in generale vale la suddivisione presentata nella tabella 2.

Nella tabella 2 sono riportati valori soglia rivisti alla luce della simulazione effettuata.





Tab. 2 – Indicatori e articolazioni per il mantenimento dell'autorizzazione al riconoscimento del titolo e per l'accesso al finanziamento del Fondo: valori soglia

Indicatori	Articolazioni	Rosso	Giallo	Verde
Attrattività	1. Tasso selezione: (n. soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione/n. soggetti che hanno fatto domanda di iscrizione*100)	-	<50	>=50
	2. N. soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione	<20	20-40	>40
	3. Tasso ammessi su idonei: [(n. idonei - n. ammessi iniziali)/n. idonei*100]	-	<30	30-100
	4. Successo formativo: [(n. diplomati*1+n. certificati*0,3)/n. frequentanti*100]	-	<70	70-100
Occupabilità	1. Rilevazione a 6 mesi: [(n. occupati coerenti*1+n. occupati non coerenti*0,3)/n. diplomati*100]	-	<30	30-100
	2. Rilevazione a 12 mesi: [(n. occupati coerenti*1+n. occupati non coerenti*0,3)/n. diplomati*100]	<30	30-50	50-100
Professionalizzazione/ permanenza in impresa	1. Percentuale ore di tirocinio sulle ore complessive	<30	>50	30-50
	2. Coerenza Ateco/ambito figura: (n. imprese sede di tirocinio con Ateco coerente/n. imprese sedi di tirocinio*100)	-	<70	70-100
	3. N. corsisti per impresa sede di tirocinio	-	<80	80-100
Partecipazione attiva	1. Ore docenti da mondo lavoro: (ore docenti provenienti dal mondo del lavoro/ore totali docenti*100)	-	<50	>=50
	2. Ore docenti da mondo università/ricerca: (ore docenti provenienti da università e da ricerca/ore totali docenti *100)	-	>25	<=25
	3. N. docenti da mondo lavoro: (n. docenti provenienti dal mondo del lavoro/n. totale docenti*100)	<50	-	>=50
	4. N. docenti da mondo università/ricerca: (n. docenti provenienti da università,ricerca/n. totale docenti*100)	-	>25	<=25
	5. Ore sviluppate in laboratori di imprese e/o in laboratori di ricerca: [(ore sviluppate in laboratori di imprese + ore sviluppate in laboratori di ricerca -escluso stage-)/ore totali (escluso stage)*100]	-	<5	>=5
Reti interregionali	1. Tasso numero di allievi: [(n. frequentanti che hanno partecipato ad attività formative all'estero*1 + n. frequentati che hanno partecipato ad attività formative in altre regioni, ma non all'estero*0,8) /n. frequentanti*100]	-	<30	>=30
	2. N. medio di ore, realizzate in imprese nazionali/estere: (somma delle ore svolte da ciascun frequentante in attività formative in altre regioni o all'estero/ore totali*100)	-	<10	>=10
	3. Tasso numero di formatori: [(n. docenti che lavorano abitualmente all'estero*1+ n. docenti che lavorano abitualmente in altre regioni*0,5)/n. docenti*100]	-	<10 >25	10-25
	4. Tasso ore formatori provenienti da imprese di altre Regioni/Stati: [(n. ore docenti provenienti da mondo del lavoro che lavorano abitualmente all'estero*1+ n. docenti provenienti da mondo del lavoro che lavorano abitualmente in altre regioni*0,5)/n. ore docenti provenienti da mondo del lavoro*100]	-	<15 >25	15-25
	5. Tasso ore formatori provenienti da istituzioni formative di altre Regioni/Stati: (n. ore docenti provenienti da istituzioni formative che lavorano abitualmente all'estero o in altre regioni/n. ore docenti provenienti da istituzioni formative *100)	-	<5 >25	5-25





Note alla lettura della tab. 2.

Attrattività:

4) Successo formativo:

- per *n. diplomati* si intende il numero di soggetti che hanno ottenuto il diploma di tecnico superiore a conclusione del corso erogato dall'ITS;
- per *n. certificati* si intende il numero di soggetti che non hanno ottenuto il diploma, ma che hanno comunque ricevuto una certificazione di crediti formativi ai sensi dell'articolo 5 del DPCM del 25/01/2008;

Occupabilità:

- è prevista l'individuazione di strumenti e modalità per valutare la coerenza fra occupazioni e profilo in uscita dei vari percorsi.

Professionalizzazione/permanenza in impresa:

1) Percentuale ore di tirocinio sulle ore complessive:

- in caso di normative internazionali che prevedano una percentuale di tirocinio maggiore del 50% del percorso → rosso < 30, verde >30.

2) Coerenza Ateco/ambito figura:

- la coerenza fra i codici ATECO delle imprese e l'ambito della figura oggetto del corso è stata valutata sulla base del decreto di concerto MIUR-MLPS del 7 settembre 2011 – allegato G nel quale, per ciascuna area, è indicato il riferimento tra le figure nazionali e il codice ATECO e sulla base del decreto di concerto MIUR-MLPS del 7 febbraio 2013 – allegato B nel quale, per ciascun ambito delle aree tecnologiche, è individuata la filiera produttiva di riferimento, nonché sulla base del documento "filiera produttive e territori - prime analisi" a cura del MSE.

3) N. corsisti per impresa sede di tirocini:

- l'articolazione è stata calcolata sommando il punteggio assegnato a ciascuna impresa/associazione di imprese sede di tirocinio e dividendo tale somma per il numero totale di imprese/associazioni di imprese sedi di tirocinio. Il punteggio per ciascuna impresa è stato calcolato secondo le modalità riportate nella seguente tabella:





Tab. 3 – Sistema di punteggio per l'articolazione "n. corsisti per impresa sede di tirocinio"

N. corsisti ospitati	Punteggio assegnato all'impresa			
	Imprese di dimensione 1-9	Imprese di dimensione 10-49	Imprese di dimensione 50-249	Imprese di dimensione 250 o più
1	100	100	100	100
2-3	70	100	100	100
4-5	0	70	100	100
6 o più	0	0	70	100

Partecipazione attiva:

1) Ore docenti da mondo lavoro:

- per "ore docenti provenienti da mondo del lavoro" si intendono i docenti con provenienza "impresa" e quelli con provenienza "altro" (in Banca Dati ITS esistono cinque tipi di provenienza per i docenti: impresa; università; centro di ricerca; agenzia formativa; scuola; altro. La voce "altro" raccoglie i liberi professionisti, artigiani, consulenti, ...).

Reti interregionali:

Per "impresa" si è adottato la definizione presente nella Raccomandazione 2003/361/CE, art.1: "Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica."

1) Tasso numero di allievi e 2) N. medio di ore, realizzate in imprese nazionali/estere:

- per "attività formative in altre regioni o all'estero" si intende le attività di stage, di visita guidata e di laboratorio svolte presso enti di regioni diverse da quelle della sede del corso o di altre nazioni.

3) Tasso numero di formatori, 4) Tasso ore formatori provenienti da imprese di altre Regioni/Stati e 5) Tasso ore formatori provenienti da istituzioni formative di altre Regioni/Stati

- l'attenzione è rivolta ai docenti che abitualmente lavorano all'estero o presso regioni diverse da quella della sede dell'ITS.
- per ore docenti provenienti da istituzioni formative si intendono i docenti con provenienze università, centro di ricerca, agenzia formativa, scuola.





2.3 - Attribuzione di pesi per gli indicatori e per le articolazioni

Oltre alla valutazione *semaforica* (colori rosso, giallo, verde), lo schema è utilizzato per attribuire un punteggio ponderato sia al corso che ai singoli indicatori.

Il primo passaggio è stato quello di definire il peso degli indicatori sulla base alla loro rilevanza ai fini della valutazione complessiva di un corso ITS.

Il gruppo di lavoro ha scelto di attribuire al corso un punteggio in centesimi, pertanto ha deciso che la somma dei pesi dei 5 indicatori fosse uguale a 100. Il gruppo ha poi definito la "graduatoria" dei vari indicatori:

- *l'occupabilità* è stato considerato l'indicatore più importante per valutare la qualità di un corso erogato dagli ITS, pertanto gli è stato attribuito un peso di 30 centesimi;
- gli indicatori *attrattività* e *professionalizzazione/permanenza in impresa* incidono sul punteggio finale per 25 centesimi ciascuno;
- alla *partecipazione attiva* è stato attribuito un peso di 15 centesimi;
- l'indicatore *reti interregionali* incide poco sulla valutazione globale (5 centesimi) perché ad oggi non sono presenti dati relativi alle reti attivate e alle modalità di attuazione, pertanto è difficile valutare quanto questo indicatore sia legato alla qualità del percorso.

Allo stesso modo, anche alle singole articolazioni è stato attribuito un peso in modo tale che la somma dei pesi delle articolazioni di un singolo indicatore fosse uguale a 100:

- *Attrattività*: l'articolazione *n. soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione* è l'unica, in questo indicatore, ad avere un diretto riferimento ai requisiti ritenuti essenziali dal legislatore nazionale (*punto 3, allegato C al DPCM 25 gennaio 2008²*), pertanto il gruppo ha deciso di attribuirle il peso maggiore all'interno dell'indicatore *attrattività*: 35 centesimi; importante è anche il *successo formativo*, a cui è stato attribuito un peso di 33 centesimi, mentre il *tasso di selezione* incide sull'indicatore per 20 centesimi. Il *tasso ammessi su idonei* è l'articolazione ritenuta meno importante all'interno dell'indicatore e pertanto ha un peso di 12 centesimi.
- *Occupabilità*: il gruppo ha deciso che la *rilevazione a 12 mesi* fosse più significativa di quella a sei mesi, pertanto ha un peso di 60 centesimi all'interno dell'indicatore *occupabilità*, mentre la *rilevazione a 6 mesi* ha un peso di 40 centesimi.

²3. Parametri di riferimento per la determinazione dei costi

Il contributo annuale del ministero della pubblica istruzione per il finanziamento del piano regionale è commisurato sulla base dei seguenti parametri di riferimento:

- costo allievo/ora: 6/8 euro
- numero minimo di allievi per corso: 20
- durata del percorso". Allegato C al DPCM 25 gennaio 2008





- **Professionalizzazione/permanenza in impresa**: il tirocinio è fondamentale nei corsi per tecnici superiori. Per valutarne la qualità il gruppo ha ritenuto che l'articolazione più significativa fosse quella che indaga la coerenza fra il codice ATECO delle imprese sedi di tirocinio e l'ambito della figura oggetto del corso, pertanto gli è stato attribuito un peso di 40 centesimi. Le altre due articolazioni, la *percentuale ore di tirocinio sulle ore complessive* e il *n. corsisti per impresa sede di tirocinio*, hanno un peso di 30 centesimi ciascuno.
- **Partecipazione attiva**: il gruppo ha ritenuto maggiormente significativa l'indicazione relativa al numero di ore di docenza di formatori provenienti dal mondo del lavoro e dall'università e ricerca, piuttosto che quella relativa al numero di docenti, pertanto all'interno dell'indicatore *partecipazione attiva* l'articolazione *ore docenti da mondo lavoro* pesa 35 centesimi e quella *ore docenti da mondo università/ricerca* pesa 25 centesimi, mentre le articolazioni *n. docenti da mondo lavoro* e *n. docenti da mondo università/ricerca* pesano rispettivamente 20 e 10 centesimi. L'articolazione *ore sviluppate in laboratori di imprese e/o in laboratori di ricerca* ha un peso di 10 centesimi.
- **Reti interregionali**: per valutare le *reti interregionali* il gruppo di lavoro ha considerato le articolazioni relative ai corsisti più significative di quelle attinenti ai docenti, pertanto le articolazioni *tasso numero di allievi* e *n. medio di ore, realizzate in imprese nazionali/estere* hanno entrambe un peso di 35 centesimi, mentre le altre tre articolazioni, *tasso numero di formatori*, *tasso ore formatori provenienti da imprese di altre Regioni/Stati* e *tasso ore formatori provenienti da istituzioni formative di altre Regioni/Stati* hanno un peso di 10 centesimi ciascuna.


La tabella 4 riporta il peso di indicatori e articolazioni.





Tab. 4 – Indicatori e articolazioni per il mantenimento dell'autorizzazione al riconoscimento del titolo e per l'accesso al finanziamento del Fondo: pesi articolazioni e indicatori

Indicatori	Articolazioni	Peso articolazione	Peso indicatore
Attrattività	1. Tasso selezione: (n. soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione/n. soggetti che hanno fatto domanda di iscrizione*100)	20	25
	2. N. soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione	35	
	3. Tasso ammessi su idonei: [(n. idonei - n. ammessi iniziali)/n. idonei*100]	12	
	4. Successo formativo: [(n. diplomati*1+n. certificati*0,3)/n. frequentanti*100]	33	
		100	
Occupabilità	1. Rilevazione a 6 mesi: [(n. occupati coerenti*1+n. occupati non coerenti*0,3)/n. diplomati*100]	40	30
	2. Rilevazione a 12 mesi: [(n. occupati coerenti*1+n. occupati non coerenti*0,3)/n. diplomati*100]	60	
		100	
Professionalizzazione/ permanenza in impresa	1. Percentuale ore di tirocinio sulle ore complessive	30	25
	2. Coerenza Ateco/ambito figura:** (n. imprese sede di tirocinio con Ateco coerente/n. imprese sedi di tirocinio*100)	40	
	3. N. corsisti per impresa sede di tirocinio	30	
		100	
Partecipazione attiva	1. Ore docenti da mondo lavoro: (ore docenti provenienti dal mondo del lavoro/ore totali docenti*100)	35	15
	2. Ore docenti da mondo università/ricerca: (ore docenti provenienti da università e da ricerca/ore totali docenti *100)	25	
	3. N. docenti da mondo lavoro: (n. docenti provenienti dal mondo del lavoro/n. totale docenti*100)	20	
	4. N. docenti da mondo università/ricerca: (n. docenti provenienti da università, ricerca/n. totale docenti*100)	10	
	5. Ore sviluppate in laboratori di imprese e/o in laboratori di ricerca: [(ore sviluppate in laboratori di imprese + ore sviluppate in laboratori di ricerca - escluso stage-)/ore totali (escluso stage)*100]	10	
		100	
Reti interregionali	1. Tasso numero di allievi: [(n. frequentanti che hanno partecipato ad attività formative all'estero*1 + n. frequentati che hanno partecipato ad attività formative in altre regioni, ma non all'estero*0,8) /n. frequentanti*100]	35	5
	2. N. medio di ore, realizzate in imprese nazionali/estere: (somma delle ore svolte da ciascun frequentante in attività formative in altre regioni o all'estero/ore totali*100)	35	
	3. Tasso numero di formatori: [(n. docenti che lavorano abitualmente all'estero*1+ n. docenti che lavorano abitualmente in altre regioni*0,5)/n. docenti*100]	10	
	4. Tasso ore formatori provenienti da imprese di altre Regioni/Stati: [(n. ore docenti provenienti da mondo del lavoro che lavorano abitualmente all'estero*1+ n. docenti provenienti da mondo del lavoro che lavorano abitualmente in altre regioni*0,5)/n. ore docenti provenienti da mondo del lavoro*100]	10	
	5. Tasso ore formatori provenienti da istituzioni formative di altre Regioni/Stati: (n. ore docenti provenienti da istituzioni formative che lavorano abitualmente all'estero o in altre regioni/n. ore docenti provenienti da istituzioni formative *100)	10	
		100	
			100





3. L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE AI PERCORSI ITS

Nel grafico sottostante (*fig. 1*) è riportato, a titolo esemplificativo, il numero dei percorsi conclusi (n.71)³, suddiviso per classi di merito, in base al punteggio complessivo conseguito da questi al termine dell'applicazione dello schema di valutazione.

Il 73,2% dei corsi (n. 52) ottiene risultati complessivi soddisfacenti: il 53,8% raggiunge un livello sufficiente, il 36,6% la piena sufficienza, il restante 9,6% la soglia dell'eccellenza.

Il 26,8% dei corsi (n. 19) si colloca al di sotto della soglia di sufficienza.

Le classi di merito sono così costruite:

- punteggio finale < 40 criticità elevata;
- punteggio finale 40-50 criticità moderata;
- punteggio finale 50-60 criticità lieve;
- punteggio finale 60-70 sufficienza;
- punteggio finale 70-80 piena sufficienza;
- punteggio finale 80-100 eccellenza.




Fig. 1 – Esempio di distribuzione dei corsi ITS per loro valutazione in classi di merito (v.a.)

³ Il numero è riferito ai corsi inseriti in banca dati ITS e conclusi entro gennaio 2014.






Fig. 2 - Percorsi per area tecnologica: percentuali per classe di valutazione (v.%)





ALLEGATO A

SCHEMA DI VALUTAZIONE - DAL RISULTATO AL PUNTEGGIO: LE FUNZIONI

L'ultimo passaggio per la costruzione dello schema di valutazione è stato quello di definire le funzioni in grado di trasformare in un punteggio i risultati delle singole articolazioni.

Questo passaggio si è reso necessario per due ordini di motivi:

- non tutte le articolazioni sono espresse in centesimi, mentre, per poter confrontare le varie articolazioni, è necessario riportarle tutte alla stessa scala di misura;
- anche per quegli indicatori espressi in percentuali, una funzione lineare (nella quale, quindi, il valore del risultato corrisponde al valore del punteggio) non avrebbe permesso di tener conto delle soglie individuate (*cfr.* paragrafo 1.2).

È stato attribuito un punteggio di 60 ai valori soglia che individuano l'inizio della fascia verde (*tab.* 2), 100 al punteggio ottimale. Di seguito sono riportate le funzioni che trasformano il risultato di ciascuna articolazione in punteggio e una loro rappresentazione grafica.



INDICATORE DI ATTRATTIVITA'

Attrattività: *articolazione 1* - Tasso di selezione

Articolazione	Rosso	Giallo	Verde
Tasso selezione	-	<50	>=50

TassoSelezione: [(n. soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione/n. soggetti che hanno fatto domanda di iscrizione)*100]

Funzione:

con TassoSelezione <50 → $60 * (\text{TassoSelezione}^{1,5} / 50^{1,5})$

con TassoSelezione >=50 → $60 + 40 * [(\text{TassoSelezione} - 50)^{1,5} / 50^{1,5}]$




Fig. 1 – curva tasso di selezione

Descrizione:

Più alta è la percentuale di soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione su coloro che ne hanno fatta domanda, più alta è l'attrattività del corso e quindi il punteggio.

Per valori sotto la sufficienza la curva presenta punteggi marginali crescenti, per penalizzare maggiormente i risultati lontani da tale soglia.

Per valori sopra la sufficienza la curva prevede un andamento crescente quasi lineare con punteggi marginali lievemente decrescenti.





Attrattività: articolazione 2 - Soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione

Articolazione	Rosso	Giallo	Verde
N. soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione	<20	20-40	>40

SoggProvSel: n. di soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione

Funzione:

- con SoggProvSel <20 → 0
- con $20 \leq \text{SoggProvSel} \leq 40$ → $10 + 50 * (\text{SoggProvSel} - 20)^{1,3} / 20^{1,3}$
- con $40 < \text{SoggProvSel} \leq 100$ → $60 + 40 * (\text{SoggProvSel} - 40)^{0,5} / 60^{0,5}$
- con SoggProvSel > 100 → 100




Fig. 2 – curva soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione

Descrizione:

Più alto è il numero di soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione, migliore sarà la selezione dei partecipanti il corso e quindi il punteggio.

Il DPCM 25 gennaio 2008 fissa a 20 il numero minimo di partecipanti per corso (all. c, punto 3), per cui il punteggio associato al di sotto di tale soglia è zero.

E' stato individuato nel numero di 40 partecipanti il valore di sufficienza (rappresenta il 160% di 25 che è il numero di partecipanti ai percorsi ritenuto ideale).

Per valori sotto la sufficienza la curva presenta punteggi marginali crescenti per penalizzare maggiormente i risultati inferiori a tale soglia.

Per valori sopra la sufficienza la curva prevede un andamento crescente ma con punteggi marginali decrescenti poiché il contributo di un'unità in più all'efficacia della selezione decresce al crescere del numero di partecipanti.





Attrattività: articolazione 3 - Tasso ammessi su idonei

Articolazione	Rosso	Giallo	Verde
Tasso ammessi su idonei	-	<30	30-100

TassoldNAM: $[(n. idonei - n. ammessi iniziali)/n. idonei]*100$

Funzione:

con TassoldNAM <30 → $60*(TassoldNAM^2/30^2)$

con TassoldNAM ≥ 30 → $60+40*[(TassoldNAM-30)^{0,5}/70^{0,5}]$




Fig. 3 – curva tasso idonei ma non ammessi

Descrizione:

Se la scelta dei partecipanti viene effettuata su un maggior numero di idonei la selezione si presume sia migliore.

L'indicatore viene calcolato dividendo il numero di soggetti idonei ma non vincitori sul numero di soggetti idonei.

E' stato individuato nella percentuale del 30% il valore di sufficienza.

Per valori sotto la sufficienza la curva presenta punteggi marginali crescenti, per penalizzare maggiormente i risultati più lontani da tale soglia.

Per valori sopra la sufficienza la curva prevede un andamento crescente ma con punteggi marginali decrescenti poiché la contribuzione di un'unità in più al miglioramento dell'accuratezza della scelta dei partecipanti decresce al crescere del numero di idonei.



Attrattività: articolazione 4 - Successo formativo

Articolazione	Rosso	Giallo	Verde
Successo formativo	-	<70	70-100

SuccessoFormativo: $[(n. \text{ diplomati} * 1 + n. \text{ certificati} * 0,3 + n. \text{ soggetti senza certificato} * 0) / n. \text{ frequentanti}] * 100$

Funzione:

$$100 * (\text{SuccessoFormativo}^{1,4} / 100^{1,4})$$




Fig. 4 – curva successo formativo

Descrizione:

Il valore di sufficienza di tale indicatore è stato individuato in corrispondenza di valori vicini al 70%.

L'indicatore così calcolato prevede un punteggio marginalmente crescente per penalizzare maggiormente i risultati progressivamente più bassi e premiare i valori più vicini al pieno successo formativo.





INDICATORE DI OCCUPABILITA'

Occupabilità: *articolazione 1 - Occupabilità a 6 mesi*

Articolazione	Rosso	Giallo	Verde
Rilevazione a 6 mesi	-	<30	30-100

Occupabilità6Mesi: $[(n. \text{ occupati coerenti} * 1 + n. \text{ occupati non coerenti} * 0,3 + n. \text{ disoccupati} * 0) / n. \text{ diplomati}] * 100$

Funzione:

con Occupabilità6Mesi <30 → $60 * (\text{Occupabilità6Mesi}^2 / 30^2)$
 con Occupabilità6Mesi ≥30 → $60 + 40 * [(\text{Occupabilità6Mesi} - 30)^{0,5} / 70^{0,5}]$





Fig. 5 - Curva occupabilità a 6 mesi

Descrizione:

Il valore di sufficienza è stato individuato nella percentuale del 30% al di sotto del quale si ha un tasso di occupabilità a sei mesi ritenuto insufficiente.

Per valori sotto la sufficienza la curva presenta punteggi marginali crescenti e con un esponente applicato alla funzione relativamente alto, per penalizzare in maniera decisa i risultati lontani da tale soglia.

Per valori sopra la sufficienza la curva prevede un andamento crescente con punteggi marginali decrescenti.





Occupabilità: articolazione 2 - Occupabilità a 12 mesi

Articolazione	Rosso	Giallo	Verde
Rilevazione a 12 mesi	<30	30-50	50-100

Occupabilità12Mesi: $[(n. \text{ occupati coerenti} * 1 + n. \text{ occupati non coerenti} * 0,3 + n. \text{ disoccupati} * 0) / n. \text{ diplomati}] * 100$

Funzione:

con Occupabilità12Mesi <30 → 0

con Occupabilità12Mesi ≥30 → $100 * [(Occupabilità12Mesi - 30)^{1,2} / 70^{1,2}]$




Fig. 6 - Curva occupabilità a 12 mesi

Descrizione:

Una percentuale inferiore al 30% nel caso dell'articolazione relativa all'occupabilità a 12 mesi è considerata insoddisfacente, il relativo punteggio è quindi pari a zero.

Da tale valore la curva assume punteggi marginali crescenti con andamento quasi lineare.



INDICATORE PROFESSIONALIZZAZIONE/PERMANENZA IN IMPRESA

Professionalizzazione/permanenza in impresa - *articolazione 1* - Percentuale ore di tirocinio sulle ore complessive

Articolazione	Rosso	Giallo	Verde
Percentuale ore di tirocinio sulle ore complessive	<30	>50	30-50

PercOreTir: [(ore di tirocinio/ore complessive)*100]

Funzione:

con PercOreTir ≥ 29	→	0
con $30 \leq$ PercOreTir ≤ 35	→	$50 + 40 * [(PercOreTir - 29)^{0.3} / 6^{0.3}]$
con $35 \leq$ PercOreTir ≤ 40	→	$90 + 10 * [(PercOreTir - 35)^{0.5} / 5^{0.5}]$
con $40 \leq$ PercOreTir ≤ 45	→	$100 - 10 * [(PercOreTir - 40)^{1.2} / 5^{1.2}]$
con $45 <$ PercOreTir ≤ 50	→	$90 - 30 * [(PercOreTir - 45)^{1.7} / 5^{1.7}]$
con < 50 PercOreTir	→	$60 - 40 * [(PercOreTir - 50)^{1.3} / 50^{1.3}]$




Fig. 7 – Curva percentuale ore di tirocinio sulle ore complessive

Descrizione:

Per questa articolazione è stato scelto un intervallo di sufficienza costituito dai valori percentuali delle ore di tirocinio compresi fra il 30% ed il 50%.

Il DPCM 25 gennaio 2008 stabilisce che la durata del tirocinio sia superiore al 30% delle ore complessive (articolo 4, comma 2, lettera a), per cui il punteggio per risultati inferiori a 30 è zero. Il valore medio all'interno dell'intervallo di sufficienza presenta il valore massimo.

Per valori oltre il 50% la curva è decrescente con punteggi marginali decrescenti.





Professionalizzazione/permanenza in impresa - articolazione 1bis - Percentuale ore di tirocinio sulle ore complessive (normativa internazionale)

Articolazione	Rosso	Giallo	Verde
Percentuale ore di tirocinio sulle ore complessive (normativa internazionale)	<30	-	>=30

PercOreTir: [(ore di tirocinio/ore complessive)*100]

Funzione:

con PercOreTir >=29

→ 0

con 30<= PercOreTir

→ $60+40*[(\text{PercOreTir}-29)/71]^{0.7}$




Fig. 8 – Curva percentuale ore di tirocinio sulle ore complessive (normativa internazionale)

Descrizione:

Il DPCM 25 gennaio 2008 stabilisce che la durata del tirocinio sia superiore al 30% delle ore complessive (articolo 4, comma 2, lettera a), per cui il punteggio per risultati inferiori a 30 è zero.

Per valori oltre il 30% la curva è crescente con punteggi marginali decrescenti.





Professionalizzazione/permanenza in impresa - articolazione 2- Coerenza Ateco/Ambito Figura

Articolazione	Rosso	Giallo	Verde
Coerenza Ateco/ambito figura	-	<70	70-100

CoerenzaAtecoAmbitoFigura:[(n. imprese sede di tirocinio soci della fondazione con Ateco coerente*1+n. imprese sede di tirocinio non soci della fondazione con Ateco coerente*0,8+ n. imprese sede di tirocinio con Ateco non coerente*0/n. imprese sedi di tirocinio*100)]

Funzione: $100 * (\text{CoerenzaAtecoAmbitoFigura}^{1,4} / 100^{1,4})$




Fig. 9 – Curva coerenza Ateco/Ambito Figura

Descrizione:

Il valore di sufficienza di tale indicatore è stato individuato in corrispondenza di valori vicini al 70%.

L'indicatore così calcolato prevede un punteggio marginalmente crescente per penalizzare i risultati progressivamente più bassi e premiare i valori più vicini alla piena coerenza.





Professionalizzazione/permanenza in impresa - articolazione 3- N. corsisti per impresa sede di tirocinio

Articolazione	Rosso	Giallo	Verde
N. corsisti per impresa sede di tirocinio	-	<80	80-100

CorstimpresaSedeTirocinio → L'indicatore è stato calcolato sommando il punteggio assegnato a ciascuna impresa/associazione di imprese sedi di tirocinio e dividendo tale somma per il numero totale di imprese/associazioni di imprese sedi di tirocinio. Il punteggio per ciascuna impresa è stato calcolato secondo quanto riportato nella tabella sottostante:

Tab. 1 – Sistema di punteggio per l'articolazione "n. corsisti per impresa sede di tirocinio"

N. corsisti ospitati	Punteggio assegnato all'impresa			
	Imprese di dimensione 1-9	Imprese di dimensione 10-49	Imprese di dimensione 50-249	Imprese di dimensione 250 o più
1	100	100	100	100
2-3	70	100	100	100
4-5	0	70	100	100
6 o più	0	0	70	100

Funzione: $100 * (\text{CorstimpresaSedeTirocinio}^{2,2} / 100^{2,2})$





Fig. 10 – Curva n. corsisti per impresa sede di tirocinio

Descrizione:

Il valore di sufficienza di tale articolazione è stato individuato in corrispondenza di valori vicini al 80%.

La curva dei punteggi presenta un alto grado di crescita marginale crescente per penalizzare in maniera pesante i risultati bassi e premiare in maniera decisa solo i valori vicini al 100%.





INDICATORE PARTECIPAZIONE ATTIVA

Partecipazione attiva - articolazione 1 - Ore docenti da mondo lavoro

Articolazione	Rosso	Giallo	Verde
Ore docenti da mondo lavoro	-	<50	>=50

TassoOreLavoro: (ore docenti provenienti dal mondo del lavoro/ore totali docenti)*100

Funzione:

- con TassoOreLavoro ≤ 50 → $60 * [\text{TassoOreLavoro}^{1.5} / 50^{1.5}]$
 con $50 < \text{TassoOreLavoro} \leq 60$ → $60 + 40 * [(\text{TassoOreLavoro} - 50)^{0.7} / 10^{0.7}]$
 con $< 60 < \text{TassoOreLavoro}$ → $100 - 50 * [(\text{TassoOreLavoro} - 60)^{1.2} / 40^{1.2}]$




Fig. 11 – Curva ore docenti da mondo lavoro

Descrizione:

Il valore di sufficienza di tale articolazione è stato individuato in corrispondenza del 50%.

I valori sono crescenti fino a 60%, valore ritenuto ottimale.

Per valori sopra la sufficienza la curva prevede un andamento crescente con punteggi marginali decrescenti.





Indice
Il sistema di indicatori di qualità della vita
 e del territorio della Calabria



ITS
Istituti Tecnici Superiori

Partecipazione attiva - articolazione 2 - Ore docenti da mondo università/ricerca

Articolazione	Rosso	Giallo	Verde
Ore docenti da mondo università/ricerca	-	>25	<=25

TassoOreUniversità: (ore docenti provenienti da università e da ricerca/ore totali docenti)*100

Funzione:

$$\begin{aligned} \text{con TassoOreUniversità} \leq 20 & \rightarrow 40 + 60 * [\text{TassoOreUniversità}^{0.7} / 20^{0.7}] \\ \text{con } 20 < \text{TassoOreUniversità} \leq 25 & \rightarrow 100 - 40 * [(\text{TassoOreUniversità} - 20)^{1.3} / 5^{1.3}] \\ \text{con } 25 < \text{TassoOreUniversità} & \rightarrow 60 - 60 * [(\text{TassoOreUniversità} - 25)^{0.7} / 75^{0.7}] \end{aligned}$$




Fig. 12 - Curva ore docenti da mondo università/ricerca

Descrizione:

La curva del tasso di ore dei docenti provenienti dall'università ha valore crescente fino al valore del 20%. Tale valore è stato definito ritenendo ottimale la seguente ripartizione delle ore: mondo del lavoro (60%), mondo dell'università e della ricerca (20%), mondo della scuola (20%).

L'intervallo di sufficienza va dal 5% al 25%, valore oltre il quale la curva presenta andamento decrescente e punteggi marginali crescenti.





Partecipazione attiva - articolazione 3 - N. docenti da mondo lavoro

Articolazione	Rosso	Giallo	Verde
N. docenti da mondo lavoro	<50	-	>=50

TassoDocentiLavoro: (N. docenti provenienti dal mondo del lavoro/N. totale docenti)*100

Funzione:

con TassoDocentiLavoro < 50 → 0

con 50 < TassoDocentiLavoro <= 60 → $100 * [(TassoDocentiLavoro - 50)^{0.4} / 10^{0.4}]$

con 60 < TassoDocentiLavoro → $100 - 50 * [(TassoDocentiLavoro - 60)^{0.5} / 40^{0.5}]$




Fig. 13 - Curva n. docenti da mondo lavoro

Descrizione:

Il DPCM 25 gennaio 2008 stabilisce che i docenti debbano provenire per almeno il 50% dal mondo del lavoro (articolo 4, comma 2, lettera e), quindi con risultati inferiori al 50% il punteggio ottenuto è zero.

I valori sono crescenti fino a 60%, valore ritenuto ottimale.

Per valori sopra la sufficienza la curva prevede un andamento decrescente con punteggi marginali crescenti.



Partecipazione attiva - articolazione 4 - N. docenti da mondo università/ricerca

Articolazione	Rosso	Giallo	Verde
N. docenti da mondo università/ricerca	-	>25	<=25

TassoDocUniv: (N. docenti provenienti da università e da ricerca/N. totali docenti)*100

Funzione:

con TassoDocUniv <=20	→	$40+60*[TassoDocUniv^7/20^{0.7}]$
con $20 < TassoDocUniv \leq 25$	→	$100-40*[(TassoDocUniv-20)^{1.3}/5^{1.3}]$
con $25 < TassoDocUniv$	→	$60-60*[(TassoDocUniv-25)^{0.7}/75^{0.7}]$




Fig. 14 – Curva n. docenti da mondo università/ricerca

Descrizione:

La curva relativa alla percentuale dei docenti provenienti dall'università ha punteggio crescente fino al valore del 20%. Tale valore è stato definito ritenendo ottimale la seguente ripartizione delle ore: mondo del lavoro (60%), mondo dell'università e della ricerca (20%), mondo della scuola (20%).

L'intervallo di sufficienza va dal 5% al 25%, valore oltre il quale la curva presenta andamento decrescente e punteggi marginali crescenti.





Partecipazione attiva - articolazione 5- Ore sviluppate in laboratori di imprese e/o in laboratori di ricerca

Articolazione	Rosso	Giallo	Verde
Ore sviluppate in laboratori di imprese e/o in laboratori di ricerca	-	<5	>=5

TassoOreLabIR: [(ore sviluppate in laboratori di imprese + ore sviluppate in laboratori di ricerca (escluso stage)/ore totali (escluso stage)]*100

Funzione:

con TassoOreLabIR <=5 → 20+40*[TassoOreLabIR^{0.7}/5^{0.7}]
 con 5 < TassoOreLabIR <=100 → 60+40*[(TassoOreLabIR -5)^{0.7}/95^{0.7}]




Fig.15 – curva ore sviluppate in laboratori di imprese e/o in laboratori di ricerca

Descrizione:

La curva relativa alla percentuale di ore sviluppate in laboratori di imprese e di ricerca ha valore sempre crescente, solo a percentuali inferiori al 5% corrispondono valori non sufficienti.



INDICATORE RETI INTERREGIONALI

Reti interregionali - articolazione 1- Tasso numero di allievi

Articolazione	Rosso	Giallo	Verde
Tasso numero di allievi	-	<30	>=30

TassoNumeroAllievi: $[(n. \text{ frequentanti che hanno partecipato ad attività formative all'estero} * 1 + n. \text{ frequentanti che hanno partecipato ad attività formative in altre regioni, ma non all'estero} * 0,8 + n. \text{ frequentanti che non sono andati né in altre regioni né all'estero} * 0) / n. \text{ frequentanti}] * 100$

Funzione:

$$(\text{TassoNumeroAllievi}^{0,42} / 100^{0,42}) * 100$$




Fig. 16 – Curva tasso numero di allievi

Descrizione:

La curva relativa a questa articolazione è stata disegnata nell'ottica di premiare la scelta di far svolgere attività formative all'estero ai partecipanti il corso e, al contempo, non penalizzare eccessivamente il loro mancato svolgimento.

Per questo la curva al di sotto del valore di sufficienza ha un andamento crescente con marginalità decrescente in modo da attribuire punteggi sensibilmente più bassi a valori vicini alla soglia di sufficienza.





Reti interregionali - articolazione 2 - Tasso di ore sviluppate in imprese nazionali/estere

Articolazione	Rosso	Giallo	Verde
N. medio di ore, realizzate in imprese nazionali/estere	-	<10	>=10

TassoOreEstere: (ore svolte da ciascun frequentante in attività formative in altre regioni o all'estero/ore totali)*100

Funzione:

$$\begin{aligned} \text{con TassoOreEstere} \leq 10 & \rightarrow 20 + 40 * (\text{TassoOreEstere}^{1,3} / 10^{1,3}) \\ \text{con } 10 < \text{TassoOreEstere} & \rightarrow 60 + 40 * (\text{TassoOreEstere}^{0,7} / 90^{0,7}) \end{aligned}$$




Fig. 17 – Curva Tasso di ore sviluppate in imprese nazionali/estere

Descrizione:

La sufficienza è indicata da una percentuale di ore in attività formative svolte all'estero pari al 10%. L'andamento sia al di sotto che al di sopra di tale valore è quasi lineare.



Reti interregionali: articolazione 3 - Tasso numero di formatori

Articolazione	Rosso	Giallo	Verde
Tasso numero di formatori	-	<10 >25	10-25

TassoNumForm: $(n. \text{ docenti che lavorano abitualmente all'estero} * 1 + n. \text{ docenti che lavorano abitualmente in altre regioni} * 0,5) / n. \text{ docenti} * 100$

Funzione:

- con TassoNumForm ≤ 18 $\rightarrow 20 + 80 * [\text{TassoNumForm}^{0.7} / 18^{0.7}]$
 con $18 < \text{TassoNumForm} \leq 25$ $\rightarrow 100 - 40 * [(\text{TassoNumForm} - 18)^{0.7} / 7^{0.7}]$
 con $25 < \text{TassoNumForm}$ $\rightarrow 60 - 60 * [(\text{TassoNumForm} - 25)^{1.3} / 75^{1.3}]$




Fig. 18 - Curva Tasso numero di formatori

Descrizione:

La sufficienza della percentuale di docenti che lavorano abitualmente all'estero o in altre regioni è indicata da un intervallo fra 3 e 25% centrato al 18% che rappresenta il valore ottimale. L'andamento al di sopra di tale intervallo è decrescente e marginalmente crescente visto che valori elevati non comportano ulteriore perdita di efficienza.



Reti interregionali - articolazione 4 - Tasso ore provenienti da imprese di altri Regioni/Stati

Articolazione	Rosso	Giallo	Verde
Tasso ore formatori provenienti da imprese di altri Regioni/Stati	-	<15 >25	15-25

TassoOreDoclEst: [(n. ore docenti provenienti da mondo del lavoro che lavorano abitualmente all'estero*1+ n. docenti provenienti da mondo del lavoro che lavorano abitualmente in altre regioni*0,5)/n. docenti provenienti da mondo del lavoro]*100

Funzione:

con TassoOreDoclEst <15	→	$20+40*[TassoOreDoclEst^{0.7}/15^{0.7}]$
con $15 \leq TassoOreDoclEst \leq 20$	→	$60+40*[(TassoOreDoclEst-15)^{0.7}/5^{0.7}]$
con $20 < TassoOreDoclEst \leq 25$	→	$100-40*[(TassoOreDoclEst-20)^{0.7}/5^{0.7}]$
con $25 < TassoOreDoclEst$	→	$60-60*[(TassoOreDoclEst-25)^{1.7}/75^{1.7}]$




Fig. 19 - Curva tasso ore provenienti da imprese di altri Regioni/Stati

Descrizione:

La sufficienza della percentuale ore docenti provenienti da mondo del lavoro che lavorano abitualmente all'estero o in altre regioni è indicata da un intervallo fra 15 e 25% centrato al 20% che rappresenta il valore ottimale. L'andamento al di sotto e al di sopra di tale intervallo è decrescente ma disegnato in modo da non penalizzare eccessivamente i valori vicini all'intervallo.





Reti interregionali - articolazione 5- Tasso ore provenienti da istituzioni formative di altri Regioni/Stati

Articolazione	Rosso	Giallo	Verde
Tasso ore formatori provenienti da istituzioni formative di altri Regioni/Stati	-	<5 >25	5-25

TassoOreDocIFest: (n. ore docenti provenienti da istituzioni formative che lavorano abitualmente all'estero o in altre regioni/n. docenti provenienti da istituzioni formative *100)

Funzione:

- con TassoOreDocIFest <=5 → $20+40*[TassoOreDocIFest^{0.7}/5^{0.7}]$
- con $5 < TassoOreDocIFest \leq 15$ → $60+40*[(TassoOreDocIFest-5)^{0.7}/10^{0.7}]$
- con $15 < TassoOreDocIFest \leq 25$ → $100-40*[(TassoOreDocIFest-15)^{1.7}/10^{1.7}]$
- con $25 < TassoOreDocIFest$ → $60-60*[(TassoOreDocIFest-25)^{1.2}/75^{1.2}]$




Fig. 20 – Curva tasso ore provenienti da istituzioni formative di altri Regioni/Stati

Descrizione:

La sufficienza della percentuale ore docenti provenienti da istituzioni formative che lavorano abitualmente all'estero o in altre regioni è indicata da un intervallo fra 5 e 25% centrato al 15% che rappresenta il valore ottimale. L'andamento al di sotto e al di sopra di tale intervallo è decrescente.





ESEMPIO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DI SINTESI PER LA VALUTAZIONE DEI CORSI ITS

Riassumendo, per calcolare il punteggio di sintesi di un corso sono necessari alcuni passaggi (fig. 21):

- A. calcolare il risultato per le singole articolazioni;
- B. trasformare il risultato in un punteggio attraverso una apposita funzione;
- C. moltiplicare il punteggio ottenuto per il peso dell'articolazione;
- D. sommare i punteggi ponderati delle singole articolazioni per ottenere il punteggio dell'indicatore;
- E. moltiplicare il punteggio dell'indicatore per il suo peso;
- F. sommare i punteggi dei singoli indicatori per ottenere la valutazione finale del corso.




Fig.21 - Le fasi della valutazione



Di seguito a titolo di esempio si riportano i passaggi necessari per attribuire il punteggio di sintesi di due ipotetici corsi.

A. Calcolare il risultato per le singole articolazioni

Presi in considerazione due ipotetici corsi, osserviamo quali sono i dati necessari per calcolare i risultati delle articolazioni dell'indicatore *attrattività* (tab. 2)

Tab. 2 – Dati necessari per calcolare i risultati delle articolazioni dell'indicatore *attrattività*

	Corso n. 1	Corso n. 2
N. soggetti che hanno fatto domanda di iscrizione	100	80
N. soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione	100	40
N. idonei	50	29
N. ammessi iniziali	25	20
N. ritirati	0	0
N. frequentanti	25	20
N. diplomati	25	13
N. certificati	0	5

La prima articolazione dell'*attrattività* è costituita dal tasso dei soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione su quelli che hanno fatto domanda di iscrizione (*N. soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione/n. soggetti che hanno fatto domanda di iscrizione*100*). Il primo corso avrà come risultato **100**, il secondo **50**, in entrambi i casi il risultato rientra nella fascia verde. La seconda articolazione è costituita dal numero di soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione (**100** nel primo corso, **40** nel secondo). La terza articolazione è costituita dal tasso degli idonei non ammessi sugli ammessi [(*n. idonei - n. ammessi iniziali*)/*n. idonei*]*100; il risultato del primo corso sarà [(50-25)/50]*100=50, quello del secondo corso [(29-20)/29]*100=31. Il successo formativo, infine, è calcolato con la seguente formula: [(*n. diplomati*1+n. certificati*0,3+n. soggetti senza certificato*0*)/*n. frequentanti*]*100, quindi il risultato del primo corso sarà 25/25*100=100, mentre quello del secondo [(13+(5*0,3)/20)*100=31,03.

La tabella 3 riporta i risultati delle quattro articolazioni dell'indicatore *attrattività* dei nostri due ipotetici corsi.





Tab. 3 - Risultati delle articolazioni dell'indicatore attrattività

Indicatore	Articolazioni	Risultati	
		Corso n. 1	Corso n. 2
Attrattività	Tasso selezione	100,0	50,0
	N. soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione	100	40
	Tasso ammessi su idonei	50,0	31,0
	Successo formativo	100,0	72,5

B. Trasformare il risultato in un punteggio attraverso una apposita funzione

Una volta calcolati i risultati delle articolazioni, è necessario applicare una funzione che trasformi il risultato in un punteggio. Per ciascuna articolazione è stato scelto il risultato ottimale, a cui è stato attribuito un punteggio uguale a 100, mentre al risultato di soglia verde (tab. 4) è stato attribuito un punteggio uguale a 60.

Tab. 4 – valori soglia delle articolazioni dell'indicatore attrattività

Indicatori	Articolazioni	Rosso	Giallo	Verde
Attrattività	1. Tasso selezione: [(n. soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione/n. soggetti che hanno fatto domanda di iscrizione)*100]	-	<50	>=50
	2. N. soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione	<20	20-40	>40
	3. Tasso ammessi su idonei: [(n. idonei - n. ammessi iniziali)/n. idonei*100]	-	<30	30-100
	4. Successo formativo: [(n. diplomati*1+n. certificati*0,3+n. soggetti senza certificato*0)/n. frequentanti*100]	-	<70	70-100

La funzione che trasforma il risultato della prima articolazione in un punteggio è la seguente:

con TassoSelezione <50	→	$60 * (\text{TassoSelezione}^{1,5} / 50^{1,5})$
con TassoSelezione >=50	→	$60 + 40 * [(\text{TassoSelezione} - 50)^{1,5} / 50^{1,5}]$

Il grafico 22 descrive graficamente la funzione sopra riportata, il punteggio del primo corso sarà $60 * (100^{1,5} / 50^{1,5}) = 100$, quello del secondo sarà $60 + 40 * [(50 - 50)^{1,5} / 50^{1,5}] = 60$ (fig. 1).



122




Fig. 22 – Curva Tasso selezione

La funzione che trasforma il risultato della seconda articolazione in un punteggio è la seguente:

con SoggProvSel ≤ 20	\rightarrow	0
con $20 < \text{SoggProvSel} \leq 40$	\rightarrow	$10 + 50 * (\text{SoggProvSel} - 20)^{1,3} / 20^{1,3}$
con $40 < \text{SoggProvSel} \leq 100$	\rightarrow	$60 + 40 * (\text{SoggProvSel} - 40)^{0,5} / 60^{0,5}$
con SoggProvSel > 100	\rightarrow	100

La fig. 23 descrive graficamente la funzione sopra riportata, il punteggio del primo corso sarà $[60 + 40 * (100 - 40)^{0,5} / 60^{0,5}] = 100$, quello del secondo sarà $10 + 50 * [(40 - 20)^{1,3} / 20^{1,3}] = 60$ (fig. 2).




Fig. 23 – Curva N. soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione

Si riportano di seguito le funzioni con la relativa rappresentazione per le articolazioni 3 e 4:

Tasso ammessi su idonei

con TassoldNAM <30	→	$60 \cdot (\text{TassoldNAM}^2 / 30^2)$
con TassoldNAM ≥ 30	→	$60 + 40 \cdot [(\text{TassoldNAM} - 30)^{0,5} / 70^{0,5}]$




Fig. 24 – Curva Tasso ammessi su idonei

Successo formativo

$$100 * (\text{SuccessoFormativo}^{1,4} / 100^{1,4})$$




Fig. 25 – Curva Successo Formativo



La tabella 5 riporta i risultati delle quattro articolazioni dell'indicatore "attrattività" dei nostri due ipotetici corsi e i punteggi ottenuti utilizzando le funzioni sopra descritte.

Tab. 5 - Risultati e punteggi delle articolazioni dell'indicatore attrattività

Indicatore	Articolazioni	Risultati		Punteggio grezzo	
		Corso n. 1	Corso n. 2	Corso n. 1	Corso n. 2
Attrattività	Tasso selezione	100,0	50,0	100	60
	N. soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione	100,0	40,0	100	60
	Tasso ammessi su idonei	50,0	31,0	81,4	64,8
	Successo formativo	100,0	72,5	100	63,7

C. Moltiplicare il punteggio ottenuto per il peso dell'articolazione

Nella tabella 6 è riportato il peso delle singole articolazioni dell'indicatore *attrattività*. Come si può notare dalla tabella, i pesi dei singoli indicatori sono assegnati alle articolazioni in modo tale che la somma sia uguale a 100.

Nel caso dell'indicatore *attrattività*, si è ritenuto che l'articolazione *n. soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione* fosse la più importante nel definire l'*attrattività* di un corso e pertanto il peso di questa articolazione è 35 centesimi. Il *successo formativo* concorre a definire il punteggio dell'indicatore con un peso di 33 centesimi, il *tasso di selezione* concorre con 20 centesimi, mentre l'articolazione *tasso ammessi su idonei* pesa nel punteggio dell'indicatore 12 centesimi.

Tab. 6 - Peso delle articolazioni dell'indicatore attrattività

Indicatori	Articolazioni	Peso articolazione
Attrattività	1- Tasso selezione: [[n. soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione/n. soggetti che hanno fatto domanda di iscrizione)*100]	20
	2- N. soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione	35
	3- Tasso ammessi su idonei: [[n. idonei - n. ammessi iniziali)/n. idonei*100]	12
	4- Successo formativo: [[n. diplomati*1+n. certificati*0,3+n. soggetti senza certificato*0)/n. frequentanti*100]	33
Totale		100



Per ottenere il punteggio ponderato di ciascuna articolazione si è moltiplicato il punteggio grezzo ottenuto applicando le funzioni descritte nel passaggio numero 2 per il peso dell'articolazione, quindi, per il primo corso, il punteggio ponderato dell'articolazione "Tasso selezione" sarà $100 \cdot 0,20 = 20$, per il secondo corso, sarà $60 \cdot 0,20 = 12$, i punteggi grezzi della seconda articolazione verranno moltiplicati per 0,35, quelli della terza per 0,12 e quelli della quarta per 0,33. I risultati ottenuti sono presentati nella tabella 7.

Tab. 7 – Risultati, punteggi grezzi e punteggi ponderati delle articolazioni dell'indicatore attrattività

Indicatore	Articolazioni	Risultati		Punteggio grezzo		Punteggio ponderato articolazione	
		Corso n. 1	Corso n. 2	Corso n. 1	Corso n. 2	Corso n. 1	Corso n. 2
Attrattività	Tasso selezione	100	50	100	60	20	12
	N. soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione	100	40	100	60	35	21
	Tasso ammessi su idonei	50	31	81,4	64,8	9,8	7,8
	Successo formativo	100	72,5	100	63,7	33	21

D. Sommare i punteggi ponderati delle singole articolazioni per ottenere il punteggio dell'indicatore

Per ottenere il punteggio dell'indicatore *attrattività* sarà sufficiente sommare i punteggi ponderati delle singole articolazioni, quindi, per il corso n. 1, il punteggio ponderato dell'indicatore *attrattività* sarà $20+35+9,8+33=97,8$, per il corso numero 2 sarà $12+21+7,8+21=61,8$.

E. Moltiplicare il punteggio dell'indicatore per il peso dell'indicatore

Anche agli indicatori è stato attribuito un peso, la somma dei pesi degli indicatori è 100 (tab. 8).



Tab. 8 – Peso degli indicatori

Indicatori	Peso indicatore
Attrattività	25
Occupabilità	30
Professionalizzazione/permanenza in impresa	25
Partecipazione attiva	15
Reti interregionali	5
Totale	100

L'indicatore *attrattività* pesa 25 centesimi, pertanto per calcolare il punteggio ponderato dell'indicatore sarà sufficiente moltiplicare il punteggio ottenuto nel passaggio 5 per 0,25. Quindi il punteggio ponderato dell'indicatore *attrattività* del corso n. 1 sarà $97,8 \cdot 0,25 = 24,5$, quello del corso 2 sarà $61,8 \cdot 0,25 = 15,5$.

F. Sommare i punteggi dei singoli indicatori per ottenere la valutazione finale del corso

Dopo aver calcolato i punteggi di ciascun indicatore attraverso tutti i cinque passaggi sopra descritti, sarà possibile avere la valutazione finale del corso sommando i punteggi ponderati dei singoli indicatori. Nella tabella 9 è riportato il possibile punteggio di tutti gli indicatori: per il primo corso la valutazione finale sarà $24,5 + 27,5 + 24 + 12,7 + 3 = 91,7$, per il secondo corso sarà $15,5 + 18 + 20,3 + 8,9 + 1 = 63,7$.

Tab. 9 – Peso degli indicatori

Indicatori	Punteggio corso n. 1	Punteggio corso n. 2
Attrattività	24,5	15,5
Occupabilità	27,5	18
Professionalizzazione/permanenza in impresa	24	20,3
Partecipazione attiva	12,7	8,9
Reti interregionali	3	1
Totale	91,7	63,7



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa sullo schema di decreto recante: "Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani, a norma dell'articolo 1, comma 47, della legge 13 luglio 2015, n. 107".

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Repertorio Atti n. 42 / CV del 3 marzo 2016

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 3 marzo 2016;

VISTO l'articolo 1, comma 47, della legge 13 luglio 2015, n. 107 il quale dispone, al fine di favorire le misure di semplificazione e di promozione degli I.T.S. e a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani, l'emanazione di specifiche Linee guida da adottarsi con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata;

VISTA la nota n. 0004669 del 23 febbraio 2016 con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha trasmesso lo schema di decreto recante: "Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani, a norma dell'articolo 1, comma 47, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

CONSIDERATO che, al riguardo, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 1° marzo 2016, nella quale le Regioni, l'ANCI e l'UPI non hanno formulato osservazioni, esprimendo il proprio avviso favorevole all'intesa;

CONSIDERATO altresì che, nel corso del citato incontro, i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze hanno richiesto alcune integrazioni, riferite all'articolo 2 "Soggetti pubblici soci fondatori degli I.T.S."; all'articolo 5 "Commissione Nazionale per il coordinamento dell'offerta formativa degli I.T.S."; all'articolo 6 "Misure di semplificazione";

CONSIDERATO che dette integrazioni sono state condivise, ad eccezione di quella all'articolo 2 in merito alla quale i rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca hanno precisato che la formulazione adottata è quella prevista dalla legge n. 107 del 2015;

VISTA la nota del 2 marzo 2016 con la quale gli Uffici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a seguito di quanto intervenuto nella richiamata riunione tecnica, hanno inviato il nuovo testo del provvedimento che, in pari data, è stato trasmesso alle Regioni ed agli Enti locali;

RILEVATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'intesa sul testo trasmesso il 2 marzo 2016;

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che il Sottosegretario all'economia ed alle finanze ha chiesto le seguenti modifiche, così formulate:

- all'articolo 2, aggiungere la seguente frase: "fermo restando il limite delle risorse disponibili a legislazione vigente"; all'articolo 3, sopprimere il seguente periodo: "fatta salva la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi" e aggiungere dopo le parole "50 mila euro", le seguenti: "e, comunque, preveda tra gli obiettivi indicati nello Statuto quello di garantire e assicurare la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi";

ACQUISITO, pertanto, nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali;

SANCISCE INTESA

sullo schema di decreto recante: "Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani, a norma dell'articolo 1, comma 47, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nella formulazione che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Il Segretario
Antonio Nardo



Il Presidente
On.le Avv. Enrico Costa

A.P.

Oggetto: Schema di decreto recante Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani, a norma dell'articolo 1, comma 47, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DI CONCERTO CON

*il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
il Ministro dello Sviluppo Economico
il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

VISTI gli articoli 117 e 118 della Costituzione;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 241, articolo 3, di modifica della legge 7 agosto 1990, n. 240, concernente il silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici;

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, che ha istituito il sistema dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS);

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 631, che ha previsto la riorganizzazione del predetto sistema dell'IFTS secondo Linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione formulata di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Unificata;

VISTA la predetta legge n. 296/2006, art. 1, comma 875, come modificato dall'articolo 7, comma 37-ter, della legge del 7 agosto 2012, n. 135, concernente l'istituzione del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore;

VISTO il Decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito con la legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13, comma 2, che ha previsto, nel quadro della riorganizzazione di cui al citato art. 1, comma 631, della legge 296/2006, che le strutture che operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore assumano la denominazione di "Istituti Tecnici Superiori" (di seguito I.T.S.);

VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo e, in particolare, l'articolo 52, concernente misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli I.T.S.;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli



apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, ed in particolare gli articoli da 41 a 47;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 concernente la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO l'articolo 1, comma 47, della citata legge n. 107, il quale, al fine di favorire le misure di semplificazione e di promozione degli I.T.S. e a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani, dispone l'emanazione di specifiche Linee guida da adottarsi con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato MIUR, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato MLPS, con il Ministro dello sviluppo economico, di seguito denominato MISE, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di seguito denominato MEF, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il D.P.C.M. 25 gennaio 2008, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 631, della legge n. 296/2006, con il quale sono state adottate le Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli I.T.S.;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli I.T.S. e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e finanze, del 7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono state adottate le Linee guida in attuazione del citato articolo 52, comma 2, del decreto legge n. 5 del 2012;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 5 febbraio 2013 concernente la revisione degli ambiti di articolazione dell'area “Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo”;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 giugno 2015, recante la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015, recante la definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;



CONSIDERATO che nell'ambito delle predette Linee guida occorre prevedere misure di semplificazione a supporto della gestione del sistema I.T.S.;

VISTO l'Accordo in Conferenza Unificata del 5 agosto 2014, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con il quale è stato realizzato uno strumento di valutazione e monitoraggio dei percorsi formativi realizzati dagli I.T.S. sulla base degli indicatori di cui al decreto interministeriale 7 febbraio 2013 sopra citato;

VISTO l'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 17 dicembre 2015, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la ripartizione del finanziamento nazionale destinato ai percorsi I.T.S. e modifiche ed integrazioni al sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi I.T.S.;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza Unificata nella sedutaa norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

DECRETA

Allo scopo di semplificare e promuovere il sistema degli Istituti Tecnici Superiori, a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani, sono adottate le misure di cui ai seguenti articoli.

Restano ferme le disposizioni vigenti in materia, non modificate dal presente decreto.

Il presente decreto è emanato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 1

Prove di verifica finale

1. Le prove di verifica delle competenze acquisite dagli allievi a conclusione dei percorsi formativi degli I.T.S. comprendono:

a) una prova teorico-pratica, concernente la trattazione e la soluzione di un problema tecnico-scientifico, strettamente correlato all'area tecnologica ed ambito di riferimento del percorso formativo.

La prova è predisposta dal Comitato Tecnico Scientifico dell'I.T.S.;

b) una prova scritta, tesa a valutare conoscenze ed abilità nell'applicazione di principi e metodi scientifici nello specifico contesto tecnologico cui si riferiscono le competenze tecnico-professionali nazionali del percorso dell'I.T.S.

La prova è predisposta dal Comitato Tecnico Scientifico dell'I.T.S. con la collaborazione di almeno 2 rappresentanti, rispettivamente dell'Università/Ente di ricerca e dell'impresa, che siano stati coinvolti nell'elaborazione del percorso formativo realizzato dall'I.T.S.

La prova consta di un set di 30 domande a risposta chiusa a scelta multipla.

La predisposizione della prova è effettuata sulla base dei "Quadri di riferimento", definiti a livello nazionale, anche in coerenza con il processo di costruzione del sistema nazionale di certificazione delle competenze con riguardo all'area tecnologica/ambito/profilo del percorso formativo realizzato dall'I.T.S.;

c) una prova orale, concernente la discussione di un progetto di lavoro (*project work*) sviluppato nel corso del tirocinio e predisposto dalle imprese presso le quali è stato svolto il tirocinio stesso.

2. Alle prove di verifica di cui al comma 1 sono ammessi gli allievi dei percorsi formativi degli I.T.S. che li abbiano frequentati per almeno l'80% della loro durata complessiva e che siano stati valutati positivamente dai docenti dei percorsi medesimi, anche sulla base



della valutazione operata dal tutor aziendale a conclusione delle attività formative, ivi compresi i tirocini.

Ai fini della valutazione complessiva di cui sopra, finalizzata all'ammissione alle prove di verifica finale, si terrà conto altresì degli esiti delle verifiche intermedie predisposte dall'I.T.S. durante lo svolgimento delle attività formative.

3. Per ciascuna delle prove di cui al comma 1 è assegnato un punteggio così articolato:

- prova teorico pratica: massimo 40 punti - minimo 24 punti;
- prova scritta: massimo 30 punti - minimo 18 punti;
- prova orale: massimo 30 punti - minimo 18 punti.

4. La verifica delle competenze si intende positivamente superata quando l'allievo abbia ottenuto almeno il punteggio minimo in ciascuna delle tre prove.

5. La Commissione esaminatrice, a maggioranza, può attribuire un *bonus*, per un massimo di 5 punti, ai candidati che abbiano conseguito al termine delle tre prove un risultato complessivo non inferiore a 85 punti. Ai fini dell'attribuzione del *bonus*, la Commissione terrà in considerazione anche la valutazione complessiva operata a conclusione delle attività formative ai sensi del precedente comma 2.

6. La Commissione esaminatrice, all'unanimità, può attribuire la *lode* ai candidati che abbiano conseguito il massimo punteggio al termine di ciascuna delle tre prove di verifica finale e che si siano dimostrati particolarmente meritevoli.

7. L'art. 6 del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 settembre 2011 è soppresso.

8. Le commissioni di esame per la verifica finale delle competenze acquisite dagli allievi che hanno frequentato i percorsi delle Fondazioni I.T.S. vengono così costituite:

- a) un rappresentante dell'Università, con funzioni di Presidente della commissione d'esame, designato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

La designazione è effettuata dal MIUR anche sulla base di nominativi indicati dalle Fondazioni I.T.S. secondo le modalità appresso descritte, tra i docenti universitari, di ruolo ordinario o straordinario, associati o fuori ruolo, o tra i ricercatori dei corsi di laurea a carattere scientifico e tecnologico coerenti con l'area tecnologica di riferimento dell'I.T.S., che non siano stati coinvolti nella progettazione o realizzazione o docenza di alcun percorso della Fondazione I.T.S.

Ai fini della designazione di cui al comma precedente, la Fondazione farà pervenire, entro 60 giorni prima dell'inizio delle prove d'esame, una rosa di tre nominativi di cui abbiano richiesto ed ottenuto la disponibilità all'incarico, corredata di *curriculum vitae*.

- b) Un rappresentante della scuola, designato dal Dirigente Scolastico dell'Istituto tecnico o professionale ente di riferimento dell'I.T.S., individuato tra i docenti di discipline tecnico-professionali in servizio a tempo indeterminato.
- c) Un esperto della formazione professionale designato dalla Regione
- d) due esperti del mondo del lavoro designati dal Comitato Tecnico Scientifico dell'I.T.S.:
 - il primo, che abbia svolto funzioni di docenza/tutoraggio nel percorso dell'I.T.S., con almeno cinque anni di esperienza nelle imprese dell'area tecnologica e dell'ambito ai quali si riferisce il percorso stesso, impegnate nella realizzazione delle attività di tirocinio;



- il secondo individuato nell'ambito dell'area professionale o del settore imprenditoriale di riferimento dell'I.T.S. che non sia stato coinvolto nella progettazione o realizzazione o docenza di alcun percorso della Fondazione I.T.S.

9. La Commissione d'esame viene costituita dal Dirigente Scolastico dell'Istituto tecnico o professionale ente di riferimento della Fondazione I.T.S.

10. L'allegato D) del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 febbraio 2013 è soppresso.

11. Le competenze in esito ai percorsi I.T.S. della durata di quattro semestri sono riferibili al V livello del Quadro Europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF).

Le competenze in esito ai percorsi I.T.S. della durata di sei semestri sono riferibili al VI livello del Quadro Europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF).

12. Il Comitato Tecnico Scientifico dell'I.T.S. rilascia, su richiesta dell'allievo, la certificazione delle competenze acquisite, anche in caso di mancato completamento del percorso formativo o in caso di mancato superamento delle prove di verifica finale. Si richiama quanto previsto, ai sensi e per gli effetti, dal D. Lgs n. 13 del 16 gennaio 2013.

Analoga certificazione viene altresì rilasciata, su richiesta sia degli allievi sia di coloro che abbiano già conseguito il diploma, dalle imprese ove è stato effettuato il tirocinio.

13. Si osservano le disposizioni vigenti in materia di esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione circa l'obbligo di versamento della tassa per sostenere gli esami e per il ritiro del diploma.

Articolo 2

Soggetti pubblici soci fondatori degli I.T.S.

La partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle Fondazioni di partecipazione I.T.S. e le loro attività possono avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei propri bilanci, fermo restando il limite delle risorse disponibili a legislazione vigente

Articolo 3

Riconoscimento della personalità giuridica

Le Fondazioni I.T.S., ai fini del riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture, debbono essere dotate di un patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore a 50.000 euro e, comunque, preveda tra gli obiettivi indicati nello Statuto quello di garantire e assicurare la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi.

Articolo 4

Rendicontazione dei percorsi I.T.S.

1. La rendicontazione dei percorsi ITS è effettuata in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale sulla base delle Unità di Costo Standard (UCS).

2. Il Direttore Generale degli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con proprio decreto, istituisce un gruppo di lavoro composto da un



rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle Regioni, per definire le Unità di costo.

Articolo 5

Commissione Nazionale per il coordinamento dell'offerta formativa degli I.T.S.

1. Con Decreto del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione è costituita la Commissione Nazionale per il coordinamento dell'offerta formativa.

Detta Commissione, composta da esperti del MIUR, MISE, MLPS, MEF, EE.LL. Regioni, Parti Sociali in un numero complessivo non superiore a quindici/venti membri, avrà i seguenti compiti:

- favorisce i processi di coordinamento dell'offerta formativa degli I.T.S. con riferimento agli indirizzi della programmazione nazionale in materia di sviluppo economico a supporto della programmazione regionale ;
- elabora un rapporto di monitoraggio e valutazione dei piani territoriali di intervento ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008;
- promuove, di norma ogni tre anni, l'aggiornamento delle aree tecnologiche, degli ambiti e delle figure nazionali di riferimento dell'I.T.S., e la proposta di standard nazionali di riferimento in ordine alle caratteristiche dei percorsi formativi;
- promuove lo sviluppo ed il consolidamento del sistema della formazione terziaria non universitaria;
- promuove azioni per l'implementazione di modelli organizzativi che, anche attraverso i Poli Tecnico Professionali, favoriscano l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro per la diffusione della cultura tecnico scientifica.

Per lo svolgimento delle suddette attività, la Commissione si dota nella prima seduta di un regolamento ed opera con il supporto tecnico dell'INDIRE e dell'ISFOL.

La Commissione nazionale può avvalersi, quando necessario, dell'apporto di ulteriori esperti.

Ai componenti della Commissione Nazionale, ivi compresi gli esperti, per il coordinamento dell'offerta formativa degli I.T.S. non sono dovuti compensi, emolumenti o altre indennità.

2. Con riferimento alle linee nazionali di indirizzo di cui al precedente comma, ed al fine di soddisfare il fabbisogno formativo in una determinata filiera produttiva territoriale, gli I.T.S. possono attivare, sulla base degli indirizzi della programmazione regionale, percorsi formativi finalizzati al rilascio del Diploma di Tecnico Superiore riferiti alle figure nazionali comprese nelle aree tecnologiche definite a livello nazionale, sempreché strettamente correlati a documentate esigenze della filiera produttiva di riferimento dell'I.T.S. stesso.

3. Le Fondazioni I.T.S. regolarmente costituite entro la data del 16 luglio 2015, dotate di un patrimonio non inferiore a 100.000 euro, possono attivare nel territorio altri percorsi di formazione, nell'ambito delle attività strumentali, accessorie e connesse di cui all'articolo 3, allegato b) del D.P.C.M. del 25 gennaio 2008, anche in filiere diverse da quella di riferimento, fermo restando il rispetto dell'iter di autorizzazione nazionale e regionale.

4. Le previsioni del presente articolo si applicano nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.



Articolo 6 Misure di semplificazione

1. Ai fini della semplificazione degli organi statutari, in caso di pluralità di partecipazioni omologhe (istituzioni scolastiche, strutture formative, etc.), debbono essere individuate rappresentanze unitarie sulla base di accordi tra i soggetti interessati.
2. I percorsi I.T.S. possono essere svolti in apprendistato con le modalità di cui al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015, recante la definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
3. Nell'ottica di promuovere l'ampliamento dell'offerta formativa sia a livello territoriale che multiregionale, nazionale ed internazionale, la Fondazione I.T.S. adotta le necessarie iniziative per favorire l'ingresso di nuove aziende. A tale riguardo, la delibera con la quale il Consiglio di Indirizzo rigetta l'istanza di ingresso nel partenariato presentata da una impresa deve essere motivata e trasmessa al MIUR ed alla Regione.

Articolo 7 Il Presidente della Fondazione I.T.S.

1. Il Presidente della Fondazione I.T.S. è responsabile delle informazioni fornite ai fini del monitoraggio e della valutazione dei percorsi realizzati per il rilascio del Diploma di Tecnico Superiore, in relazione anche alle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
2. La revoca del mandato al Presidente della Fondazione I.T.S. può essere disposta con i voti della maggioranza semplice del Consiglio di Indirizzo, a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia presentata da un terzo dei suoi componenti.
3. Il Presidente è responsabile degli atti di indirizzo amministrativo, gestionale e scientifico della Fondazione I.T.S. È, altresì, responsabile della promozione di attività di orientamento dei percorsi I.T.S. all'interno delle istituzioni scolastiche, pubbliche e private, di ogni ordine e grado, delle imprese e delle famiglie.

Articolo 8 Misure di sistema

1. Nell'ottica di favorire la scelta dei percorsi di istruzione tecnica superiore da parte dei soggetti interessati, in particolare dei giovani neodiplomati, le Fondazioni I.T.S. entro il 30 ottobre di ciascun anno provvedono ad avviare i percorsi. Sono fatte salve le modalità ed i termini disciplinati dall'articolo 5 dell'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 17 dicembre 2015, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la ripartizione del finanziamento nazionale destinato ai percorsi I.T.S. e modifiche ed integrazioni al sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi I.T.S.



Articolo 9
Disposizioni finali

1. L'importo delle rette di frequenza per gli studenti dei percorsi I.T.S. è determinato dalle singole Fondazioni nel limite massimo dato dalla differenza delle unità di costo standard previste, nelle more dell'attuazione dell'articolo 4 delle presenti Linee guida, dal punto 3 dell'allegato C) di cui al D.P.C.M. 25 gennaio 2008, e l'ammontare dei finanziamenti pubblici assegnati alla Fondazione stessa per la realizzazione delle medesime attività formative.

2. Le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione autonoma della Valle D'Aosta provvedono all'attuazione delle presenti Linee guida nell'ambito delle competenze spettanti ai sensi dello Statuto Speciale, delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai relativi ordinamenti.

3. Ai sensi della legge n. 40 del 2 aprile 2007 e del DI 7/02/2013 gli Istituti Tecnici Superiori sono previsti tra gli standard minimi per la costituzione dei Poli Tecnico Professionali.

Nell'ambito dei Poli Tecnico Professionali, programmati dalle regioni con la finalità di promuovere la interconnessione funzionale tra i soggetti della filiera formativa e le imprese della filiera produttiva, gli ITS favoriscono l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro per diffondere la cultura tecnica e scientifica

4. Per quanto non integrato/modificato dal presente provvedimento si fa riferimento alla disciplina vigente in materia

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Stefania Giannini)

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
(Giuliano Poletti)

Il Ministro dello Sviluppo Economico
(Federica Guidi)

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
(Pier Carlo Padoan)





Regione Lombardia

DECRETO N. 5785

Del 21/06/2016

Identificativo Atto n. 473

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

APPROVAZIONE, AI SENSI DELLA DGR 3862/2015, DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS) DA AVVIARE NELL'A.F. 2016/2017

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE U.O. SISTEMA EDUCATIVO E DIRITTO ALLO STUDIO

VISTI:

- la Legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'art. 69 che istituisce il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art. 1, comma 631 e 875, che ha previsto la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore nel quadro del potenziamento dell'alta formazione professionale e delle misure per valorizzare la filiera tecnico-scientifica e l'istituzione e l'istituzione del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore ;
- il DPCM 25 gennaio 2008 con il quale sono state adottate le linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori;
- il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 settembre 2011, recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (I. T. S.) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli art. 4, comma 3 e 8, comma 2 del DPCM del 25 gennaio 2008;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 7 febbraio 2013 avente per oggetto: "Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della Legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)";
- la Legge 13 luglio 2015 n. 107 che dispone l'emanazione di specifiche Linee guida per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli I.T.S. e a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani
- l'Intesa in Conferenza Unificata del 3 marzo 2016 sullo schema del decreto "Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno della politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani, a norma dell'art. 1, comma 47, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- l'Accordo del 5 agosto 2014 tra Governo, Regioni ed Enti locali per la realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi degli I.T.S.;
- l'Accordo del 17 dicembre 2015 tra Governo, Regioni ed Enti locali per la ripartizione del finanziamento nazionale destinato ai percorsi degli istituti Tecnici Superiori e di modifica ed integrazione al sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi I.T.S.;

RICHIAMATE:

- la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di Istruzione e formazione della Regione Lombardia";
- la Legge Regionale del 5 Ottobre 2015 n.30 "Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle LL.RR. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro";

VISTI:

- il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo



Regione Lombardia

europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio – (Regolamento generale);

- il Regolamento (UE) N. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio in cui sono definite le priorità di investimento del FSE, declinate in relazione a ciascuno degli obiettivi tematici individuati nel citato Regolamento 1304/2013, che devono essere concentrati prioritariamente sull'occupazione e sostegno alla mobilità professionale; sull'istruzione, rafforzamento delle competenze e formazione permanente; sull'inclusione sociale e lotta contro la povertà ed infine sul rafforzamento della capacità istituzionale;
- la Decisione della Commissione Europea n. C(2014)10098 del 17 dicembre 2014 con cui è stato approvato il POR Lombardia FSE 2014-2020;

RICHIAMATA la DGR 3069 del 23 gennaio 2015 avente oggetto: "Programmazione Comunitaria 2014-2020 – Presa d'atto dell'approvazione del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo da parte della Commissione Europea con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C (2014) 10098 final";

DATO ATTO che, all'interno del POR Lombardia FSE 2014-2020, sopra richiamato, – "Asse III – Istruzione e Formazione" rientra l'obiettivo specifico 10.6 "Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale" finalizzato all'aumento e alla qualificazione dei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) attraverso la realizzazione dell'Azione 10.6.1 - Interventi qualificanti della filiera dell'Istruzione e Formazione Tecnica Professionale iniziale e della Formazione Tecnica Superiore (Qualificazione della filiera dell'istruzione tecnica e professionale, con particolare riguardo alle fasce più deboli; azioni di sistema per lo sviluppo e il coordinamento degli ITS e dei poli tecnico professionali);

VISTO che il citato DPCM 25 Gennaio 2008 dispone che le Regioni, nell'ambito della loro autonomia, prevedono nei piani territoriali di cui all'articolo 11 la realizzazione degli interventi di istruzione tecnica superiore (ITS);

RICHIAMATA la DGR 3862 del 17/07/2015 avente ad oggetto: "Approvazione delle "Linee guida per la programmazione degli interventi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) per il triennio 2015/2017" con cui è stato approvato lo stanziamento complessivo di € 12.700.000,00 demandando a successivi provvedimenti del competente Dirigente della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro l'attivazione delle procedure di selezione, mediante specifici avvisi riferiti alla singola annualità formativa, per l'assegnazione delle risorse per i percorsi delle Fondazioni ITS;

RITENUTO, pertanto, di approvare:

- l'Avviso per la realizzazione dell'offerta formativa di Istruzione Tecnica Superiore da avviare nell'a.f. 2016/2017 (Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto);
- la modulistica per la presentazione dei progetti che comprende:
 - Allegato B: Format Scheda Progetto
 - Allegato C: Format Atto di adesione

DATO ATTO che le risorse a valere sul presente Avviso ammontano a complessivi € 6.712.301,00 che trovano copertura nel modo seguente:

- € 4.885.909,00 allocate sulle risorse previste dal POR Lombardia FSE 2014-2020 Asse prioritario III



Regione Lombardia

"Istruzione e formazione"– Obiettivo specifico 10.6 "Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica professionale" – Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 5 "Istruzione Tecnica Superiore", Titolo 1 con riferimento ai cap. 10928, 10932, 10943 del Bilancio Pluriennale 2016/2018;

- € 1.826.392,00 quale quota di risorse nazionali messe a disposizione dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in base al riparto di cui alla nota MIUR del 15/04/2016 prot. 004169 e che l'erogazione delle risorse nazionali verrà disposta direttamente dalla competente Direzione del MIUR a favore delle Fondazioni ITS;

RILEVATO che, sulla base di quanto previsto dai D.P.C.M. 25/01/2008, D.M. 07/09/2011 e D.M. 07/02/2013:

- la denominazione di Istituto Tecnico Superiore (ITS), di cui alla legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13, comma 2, è attribuita esclusivamente alle strutture rispondenti alle linee guida definite con il D.P.C.M. 25/01/2008 e configurate secondo lo standard organizzativo della fondazione di partecipazione senza scopo di lucro;
- gli I.T.S. acquistano la personalità giuridica a norma del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, articolo 1;
- solo gli I.T.S. possono offrire, nel rispetto delle priorità indicate dalle regioni, percorsi di Istruzione Tecnica Superiore e rilasciare il Diploma Statale di Tecnico Superiore e che tali percorsi formativi non possono essere erogati da altri operatori in regime di concorrenza;
- per la realizzazione di tali percorsi il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) mette a disposizione risorse a valere sul fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, con obbligo di cofinanziamento da parte delle Regioni per almeno il 30% dello stanziamento ad esse destinato sul fondo medesimo;
- il mantenimento del finanziamento da parte degli ITS è subordinato alla valutazione positiva dei percorsi erogati, elaborata da apposita Agenzia incaricata dal MIUR (INDIRE) sulla base di indicatori approvati in Conferenza Stato-Regioni;
- l'attività di formazione e istruzione degli ITS che si intende finanziare con tale bando è rivolta esclusivamente a studenti e non ad imprese o loro lavoratori;
- con il presente bando non si intendono finanziare nemmeno potenzialmente attività economiche, in quanto gli ITS garantiscono che quanto rendicontato riguarda l'attività istituzionale di formazione e istruzione e nessun contributo pubblico può essere rivolto ad imprese che partecipano a dette fondazioni per lo svolgimento della loro attività imprenditoriale;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Comitato di valutazione aiuti di Stato nel corso della seduta del 24/05/2016 e dalla Cabina di Regia dei Fondi Strutturali sulla base della procedura scritta conclusa il 27/05/2016;

VISTO che per il presente provvedimento verrà disposta la pubblicazione sul B.U.R.L., sul Portale Programmazione Comunitaria 2014/2020 e sul sito web della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro;

DATO ATTO che il presente provvedimento è adottato nel rispetto dei termini previsti dalla DGR n. 3862/2015 con cui è stata approvata la programmazione degli interventi di ITS per il triennio 2015/2017;

VISTE:

- la DCR n. X/78. del 09/07/2013, con cui è stato approvato il PRS della X legislatura;
- la L.R. 34/78 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;



Regione Lombardia

- la Legge Regionale n. 104 del 23 dicembre 2015 "Bilancio di previsione 2016/2018;
- la D.G.R. del 29 dicembre 2015 n. X/4709 "Approvazione documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2016-2018 - Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2016 - Programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 - Programmi annuali di attività degli enti, aziende dipendenti e società in house - Piano prospetti per il consolidamento del bilancio regionale degli enti dipendenti-Piano studi e ricerche 2016-2018";
- Il Decreto del Segretario Generale n. 11938 del 30/12/2015 avente ad oggetto "Bilancio Finanziario Gestionale 2016/2018";
- il Decreto del Direttore Generale Istruzione, Formazione e Lavoro n. 161 del 15/01/2016 con cui si è provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie del Bilancio pluriennale 2016/2018 ai Dirigenti delle Unità Organizzative della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro ;
- la lettera prot. n. E1.00016019 del 19/01/2016. di ""Assegnazione risorse finanziarie del bilancio pluriennale 2016 – 2018 ai dirigenti delle Strutture della UO Sistema Educativo - anno 2016";
- il parere dell'Autorità di Gestione espresso in data 24/07/2015 prot. A1.2015.65585;

RICHIAMATI inoltre:

- la L.R. 7 luglio 2008, n. 20, "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale";
- la D.G.R. 20 marzo 2013, n. 3, "Costituzione delle Direzioni generali, incarichi e altre disposizioni organizzative – I Provvedimento organizzativo – X Legislatura" e successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. del 29 aprile 2013, n. 87, "Il Provvedimento organizzativo 2013", con cui sono stati definiti gli assetti organizzativi della Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali;
- il Decreto del Segretario generale del 25 luglio 2013, n. 7110, "Individuazione delle Strutture Organizzative e delle relative competenze ed aree delle attività delle Direzioni della Giunta Regionale – X Legislatura" e successive modifiche e integrazioni

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa:
 - l'Avviso per la realizzazione dell'offerta formativa di Istruzione Tecnica Superiore da avviare nell'a.f. 2016/2017 (Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto);
 - la modulistica per la presentazione dei progetti che comprende:
 - Allegato B: Format Scheda Progetto
 - Allegato C: Format Atto di adesione
2. di stabilire che le risorse a valere sul presente Avviso ammontano a complessivi € 6.712.301,00 che trovano copertura nel modo seguente:
 - € 4.885.909,00 allocate sulle risorse previste dal POR Lombardia FSE 2014-2020 Asse prioritario III "Istruzione e formazione"– Obiettivo specifico 10.6 "Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica professionale" – Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 5 "Istruzione Tecnica Superiore", Titolo 1 con riferimento ai cap. 10928, 10932, 10943 del Bilancio Pluriennale 2016/2018;
 - € 1.826.392,00 quale quota di risorse nazionali messe a disposizione dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in base al riparto di cui alla nota MIUR del 15/04/2016 prot. 004169;



Regione Lombardia

3. di dare atto che l'erogazione delle risorse nazionali verrà disposta direttamente dalla competente Direzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a favore delle Fondazioni ITS;
4. di demandare a successivi provvedimenti del competente Dirigente della DG Istruzione, Formazione e Lavoro, l'approvazione della graduatoria, i conseguenti atti gestionali di impegno e liquidazione delle risorse finanziarie, nonché l'emanazione di eventuali ed ulteriori circolari per la gestione e rendicontazione delle domande di accesso ai contributi;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L., sul Portale Programmazione Comunitaria e sul sito web della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro;

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Brunella Reverberi

IL DIRIGENTE

BRUNELLA REVERBERI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 16 **del mese di** maggio
dell' anno 2016 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Gazzolo Paola	Assessore
8) Mezzetti Massimo	Assessore
9) Petitti Emma	Assessore
10) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Bianchi Patrizio

Oggetto: RETE POLITECNICA. APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE REGIONALE 2016/2018 E DELLE PROCEDURE DI ATTUAZIONE.

Cod.documento GPG/2016/750

Num. Reg. Proposta: GPG/2016/750**LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Richiamati:

- il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al periodo della Nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
- il Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;
- il Regolamento n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- il Regolamento n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

- il Regolamento n. 184/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea
- il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- il Regolamento n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- il Regolamento n. 964/2014 di esecuzione della Commissione del 11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
- il Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- l'Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

Richiamate in particolare:

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 163 del 25/06/2014 "Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna. Fondo Sociale Europeo 2014/2020. (Proposta della Giunta regionale del 28/04/2014, n. 559)";
- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12/12/2014 C(2014)9750 che approva il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- la propria deliberazione n. 1 del 12/01/2015 "Presenza d'atto della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea di Approvazione del Programma Operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

Viste inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 1691 del 18/11/2013 "Approvazione del quadro di contesto della Regione Emilia - Romagna e delle linee di indirizzo per la programmazione comunitaria 2014-2020";
- n. 992 del 07/07/2014 "Programmazione fondi SIE 2014-2020: approvazione delle misure per il soddisfacimento delle condizionalità ex-ante generali ai sensi del regolamento UE n. 1303/2013, articolo 19";

Richiamate le deliberazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna:

- n. 167 del 15/07/2014 "Documento Strategico Regionale dell'Emilia-Romagna per la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 2014-2020 - Strategia, approccio territoriale, priorità e strumenti di attuazione";
- n. 164 del 25/06/2014 "Approvazione del documento "Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente";

Viste:

- la L.R. n. 12 del 30 giugno 2003 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" s.m.i. ed in particolare l'art. 13 "Finanziamento dei soggetti e delle attività";
- la L.R. n. 17 del 1^ agosto 2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro" s.m.i.;

Viste in particolare:

- la legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, che dispone, per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore, l'istituzione del sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore (IFTS);
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 631, che prevede la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 69 sopracitato della legge 17 maggio 1999, n. 144 e comma 875;
- il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13, comma 2, che prevede la configurazione degli Istituti tecnici superiori nell'ambito della predetta riorganizzazione;

- il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni recante Norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il DPCM 25 gennaio 2008 recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori" e relativi allegati;
- La Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" ed in particolare l'art. 1, commi 45-52;
- il Decreto Interministeriale del 7 settembre 2011 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3 e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;
- il Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e in particolare l'articolo 52 "Misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli Istituti Tecnici Superiori - ITS";
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 7 febbraio 2013 "Definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008";
- il Decreto Interministeriale 7 febbraio 2013 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro dell'Economia e delle Finanze recante "Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e

di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.)”;

- Il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dell'8 febbraio 2013 - Decreto, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, concernente la revisione degli ambiti di articolazione dell'area “Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo” degli Istituti Tecnici Superiori, delle relative figure nazionali di riferimento e dei connessi standard delle competenze tecnico-professionali;

Visti in particolare gli Accordi:

- tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione della struttura e del contenuto del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, di durata annuale per l'accesso ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, siglato in Conferenza Stato-Regioni il 20 gennaio 2016;
- tra Governo, Regioni, ed Enti Locali, per la ripartizione del finanziamento nazionale destinato ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, previsto dall'articolo 1, comma 875, legge n. 296 del 2006, così come modificato dall'articolo 7, comma 37-ter del decreto-legge n. 95 del 2012. Modifiche ed integrazione al sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze 7 febbraio 2013. Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siglato in Conferenza Unificata il 17 dicembre 2015;
- tra Governo, Regioni ed Enti locali, per la realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze 7 febbraio 2013. Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siglato in Conferenza Unificata il 5 agosto 2014;

Richiamata l'Intesa sancita in Conferenza Unificata il 3 marzo 201 sullo Schema di Decreto recante "Linee Guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani, a norma dell'articolo 1, comma 47, della legge 13 luglio 2015, n.107", 6;

Visti:

- il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- il Decreto Ministeriale del 12 ottobre 2015, recante "Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi in apprendistato in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81";

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 177/2003 "Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale" e ss.mm.;
- n.936/2004 "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale delle qualifiche" e ss.mm.ii.;
- n.1434/2005 "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze" e ss.mm.ii.;
- n.1298/2015 "Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 2014-2020";
- n.119/2016 "Aggiornamento elenco degli Organismi accreditati di cui alla DGR 61 del 25 gennaio 2016 e dell'elenco degli organismi accreditati per l'obbligo d'istruzione ai sensi della DGR 2046/2010 e per l'ambito dello spettacolo";
- n. 354/2016 "Approvazione dell'elenco unitario delle tipologie di azione programmazione 2014/2020";

Considerato che, nel disegno dell'infrastruttura educativa e formativa regionale e nell'ambito della strategia regionale delineata nel Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020, la Rete Politecnica costituisce la rete dei soggetti e dell'of-

ferta finalizzata a potenziare, soprattutto nell'ambito delle competenze professionali, tecniche e scientifiche, l'investimento sull'innovazione e sul capitale umano, per rilanciare la competitività dell'intero sistema regionale;

Rilevata la necessità, di agire in continuità con quanto realizzato in attuazione del Piano triennale 2013/2015, di cui alla propria deliberazione n. 497/2013, e di qualificare e innovare un segmento cruciale dell'offerta formativa ed in particolare di:

- consolidare e sviluppare un'offerta formativa funzionale agli obiettivi regionali di innovazione e di crescita del sistema economico e produttivo delineato nella Strategia Regionale di Innovazione per la Specializzazione Intelligente;
- cogliere le opportunità connesse al nuovo quadro normativo e istituzionale e affrontare i cambiamenti del rinnovato quadro regolamentare europeo;
- corrispondere alle necessità di competenze tecniche, tecnologiche, gestionali e manageriali delle imprese che operano nei settori trainanti dell'economia regionale;
- rispondere alle dinamiche in atto del contesto socio economico e, pertanto, ai bisogni e alle attese delle persone e delle imprese;

Valutato pertanto necessario procedere alla definizione del Piano triennale 2016/2018 della Rete Politecnica finalizzato a:

- promuovere e sperimentare le modalità per persone e imprese per il conseguimento del diploma di tecnico superiore in apprendistato;
- un'analisi di fattibilità finalizzata a definire le modalità ed eventualmente ad attivare, in via sperimentale, le modalità per persone e imprese per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore in apprendistato;
- valorizzare la dimensione di accompagnamento al lavoro dei percorsi formativi e rafforzare la capacità della rete delle autonomie formative di strutturare servizi di orientamento e placement;
- introdurre, in via sperimentale, la possibilità di accesso ai servizi di accoglienza per il diritto allo studio individuando le corrette modalità di dialogo e collaborazione tra le Fondazioni ITS e ER.GO. Azienda Regionale per il diritto agli studi superiori;

Ritenuto altresì necessario procedere all'approvazione di un Piano annuale di attuazione, nonché delle procedure di evidenza pubblica necessarie alla selezione e al finanziamento dell'offerta formativa che costituisce la Rete Politecnica;

Dato atto del parere favorevole espresso dalla Conferenza Regionale per il Sistema Formativo e dal Comitato di Coordinamento Interistituzionale nella seduta congiunta del 09/05/2016;

Dato altresì atto che è stato acquisito il parere della Commissione Regionale Tripartita tramite procedura scritta, i cui esiti sono conservati agli atti del Servizio regionale competente;

Ritenuto pertanto di approvare il "Piano triennale regionale 2016 - 2018 Rete Politecnica", Allegato 1), e il "Piano di attuazione anno 2016 - Rete Politecnica", Allegato 2), parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto altresì di approvare, in attuazione del Piano Annuale 2016, le necessarie procedure di evidenza pubblica ed in particolare:

- l'"Invito alle Fondazioni ITS a presentare Percorsi biennali in attuazione del Piano Triennale Regionale 2016-2018 Rete Politecnica PO FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico 10", Allegato 3), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'"Invito a presentare percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore IFTS in attuazione del Piano Triennale Regionale 2016-2018 Rete Politecnica PO FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico 10", Allegato 4), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'"Invito a presentare percorsi di Formazione Superiore in attuazione del Piano Triennale Regionale 2016-2018 Rete Politecnica PO FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico 10", Allegato 5), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che:

- alla realizzazione del Piano per l'annualità 2016 concorrono le risorse di cui al Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020 - OT 10 per un importo pari a euro 10.000.000,00 nonché le risorse nazionali di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 875, così come modificato dall'articolo 7, comma 37-ter della legge n. 135 del 7 agosto 2012 ed eventuali altre risorse messe a disposizione da altri soggetti pubblici e privati;

- le operazioni a valere sugli Inviti di cui agli Allegati 3, 4 e 5 dovranno essere formulate ed inviate secondo le modalità e nei termini riportati negli stessi;
- la valutazione delle operazioni di cui agli Allegati 3, 4 e 5 sarà effettuata da Nuclei di valutazione nominati con atto del Direttore Generale Economia della Conoscenza, del lavoro e dell'Impresa, con il supporto, nella fase di pre-istruttoria tecnica, di ERVET s.p.a.;

Considerato che in riferimento alle operazioni candidate in risposta agli Inviti di cui agli Allegati 3, 4 e 5, al termine delle istruttorie relative alle operazioni pervenute, verranno redatte delle graduatorie di operazioni in ordine di punteggio conseguito nelle modalità negli stessi specificate;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e succ. mod., ed in particolare l'art. 26;
- la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016 - 2018";

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 Maggio 2009 n.42" e ss.mm.ii.";

Richiamate le seguenti Leggi regionali:

- n. 40/2001 recante "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n.4" per quanto applicabile
- n. 43/2001 recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
- n. 22/2015 recante "Disposizioni collegate alla legge regionali di stabilità 2016";
- n. 23/2015 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016-2018 (legge di stabilità regionale 2016);
- n. 24/2015 recante "Bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2016-2018";

- n. 7 del 9/5/2016 recante "Disposizioni collegate alla prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018";
- n. 8 del 9/5/2016 "Prima variazione generale al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2016-2018";

Richiamata la propria deliberazione n. 2259 del 28/12/2015 recante "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia Romagna 2016 - 2018";

Viste le seguenti proprie deliberazioni:

- n.2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n.450/2007" e ss.mm;
- n.56/2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale dell'art.43 della L.R.43/2001";
- n. 270/2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622/2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore competente per materia

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare, il "Piano Triennale Regionale 2016-2018 Rete Politecnica", Allegato 1, e il "Piano di attuazione anno 2016 Rete Politecnica", Allegato 2), parti integranti e sostanziali al presente atto;
2. di approvare, in attuazione del Piano Annuale 2016, le necessarie procedure di evidenza pubblica ed in particolare:
 - l'"Invito alle Fondazioni ITS a presentare Percorsi biennali in attuazione del Piano Triennale Regionale 2016-2018 Rete Politecnica PO FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico

- 10", Allegato 3), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l' "Invito a presentare percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore IFTS in attuazione del Piano Triennale Regionale 2016-2018 Rete Politecnica PO FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico 10", Allegato 4), parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - l' "Invito a presentare percorsi di Formazione Superiore in attuazione del Piano Triennale Regionale 2016-2018 Rete Politecnica PO FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico 10", Allegato 5), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che il "Piano Triennale Regionale 2016-2018 Rete Politecnica", a seguito dell'approvazione, sarà inviato al Ministero della Pubblica Istruzione come previsto dal DPCM 25 gennaio 2008, in premessa citato;
 4. di dare atto che al finanziamento del Piano Triennale concorreranno le risorse del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 - OT 10 per complessivi 30 milioni di euro nonché le risorse nazionali di cui alla Legge 296/2006 ;
 5. di dare atto altresì che al finanziamento del Piano annuale 2016, e pertanto delle operazioni selezionate in esito agli Inviti di cui agli Allegati 3, 4, e 5, si provvederà con le risorse di cui al Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020 - OT 10 per un importo pari a euro 10.000.000,00 nonché con le risorse nazionali di cui alla Legge 296/2006 pari a euro 1.115.038,00;
 6. di stabilire che la valutazione delle operazioni che perverranno in risposta ai sopra citati Inviti di cui agli Allegati 3, 4 e 5 verranno effettuate da Nuclei di valutazione nominati con successivi atti del Direttore Generale "Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa" con il supporto, nella fase di pre-istruttoria tecnica, di ERVET S.p.A.;
 7. di stabilire che al finanziamento delle operazioni approvate di cui agli Allegato 3,4 e 5 parte integrante e sostanziale del presente atto, si provvederà con successivi provvedimenti previa acquisizione:
 - della certificazione attestante che i soggetti beneficiari dei contributi sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
 - dell'atto di impegno di cui alla propria deliberazione n. 1298/2015 comprensiva della dichiarazione resa ai sensi degli Art.46 e n. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, che l'ente non si trova in stato di scioglimento,

- liquidazione o di fallimento o di altre procedure concorsuali, non ha ad oggi deliberato tali stati, ne' ha presentato domanda di concordato, ne' infine versa in stato di insolvenza, di cessazione o di cessione dell'attività o di parti di essa;
- del cronoprogramma dell'attività, se necessario, con il riparto tra le varie annualità in cui l'operazione si realizza, del finanziamento approvato, ai fini di una corretta imputazione della spesa;
8. di dare atto che secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016 - 2018" il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
9. di pubblicare altresì la presente deliberazione, unitamente agli Allegati 1, 2, 3, 4 e 5 parti integranti e sostanziali della stessa, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito <http://formazioneelavoro.regione.emilia-romagna.it>.

ALLEGATO 1)**PIANO TRIENNALE REGIONALE 2016 - 2018 RETE POLITECNICA****1. Premessa**

La Rete Politecnica, componente essenziale dell'infrastruttura educativa e formativa regionale, costituisce il segmento finalizzato allo sviluppo di un'offerta di formazione terziaria non universitaria per costruire e trasferire conoscenze e competenze operative, critiche e relazionali, funzionali all'innovazione e in grado di contribuire ai processi di crescita, qualificazione e digitalizzazione di filiere produttive strategiche per lo sviluppo del paese, dei settori trainanti dell'economia regionale e di quelli emergenti, rafforzando i driver del cambiamento e sostenendo l'innovazione e la modernizzazione dei servizi e la sostenibilità ambientale dei sistemi produttivi.

La Rete Politecnica si struttura unitariamente come:

- rete di relazioni tra gli Istituti Tecnici Superiori, le Istituzioni scolastiche, gli Enti di formazione professionale, le Università, Enti e laboratori di ricerca e Centri per l'Innovazione e le imprese;
- rete dell'offerta terziaria non universitaria capace di valorizzare la cultura professionale, tecnica, tecnologica e scientifica e di accrescere, qualificare e innovare le competenze tecniche e professionali e di qualificare le competenze gestionali e manageriali per l'innovazione.

2. Obiettivi generali e specifici

La Rete Politecnica, segmento strategico della filiera dell'istruzione e formazione tecnica e professionale, si pone in continuità con l'offerta di Istruzione e di Istruzione e Formazione Professionale per permettere ai giovani di costruire percorsi formativi per il conseguimento di un livello di formazione terziaria non universitaria in continuità.

Un'offerta fondata sulla complementarietà e unitarietà tra formazione teorica e apprendimento nei contesti lavorativi, funzionale agli obiettivi regionali di innovazione e di crescita del sistema economico e produttivo delineato nella Strategia Regionale di Innovazione per la Specializzazione

Intelligente e, pertanto, capace di corrispondere alle necessità di competenze tecniche, tecnologiche, gestionali e manageriali delle imprese che operano nei settori trainanti dell'economia regionale e delle organizzazioni di lavoro che costituiscono i settori emergenti nonché di qualificare e innovare il sistema dei servizi.

Competenze tecniche e tecnologiche che, affiancate a competenze gestionali e organizzative, critiche e relazionali, corrispondano alle esigenze di una manifattura connessa a nuovi servizi altamente specialistici, capace di coniugare sostenibilità ambientale, produzione di conoscenza e valorizzazione e trasferimento dei risultati della ricerca e in grado di contaminare competenze culturali e creative con competenze tecnologiche per trasformare contenuti in prodotti ad alto valore aggiunto.

3. I Soggetti della Rete Politecnica

La Rete Politecnica si fonda sulla reciproca collaborazione tra le diverse autonomie educative e di queste con il sistema produttivo e le imprese.

Concorrono alla progettazione, realizzazione e valutazione della Rete Politecnica: le Fondazioni ITS, gli Istituti Scolastici, gli Enti di formazione accreditati, le Università, laboratori di ricerca e Centri per l'Innovazione e le imprese nel rispetto delle autonomie, nel reciproco riconoscimento delle proprie competenze e nella valorizzazione congiunta delle proprie esperienze ed eccellenze.

I soggetti attuatori sono individuati per ciascun segmento dell'offerta formativa.

Gli **Istituti Tecnici Superiori (ITS)** sono Fondazioni di partecipazione, dotate di autonomia statutaria, didattica, di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria, che operano nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale e degli standard definiti a livello nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.P.C.M. 25 gennaio 2008 e dall'articolo 52, comma 2, della Legge n.35/2012.

La rete regionale delle Fondazioni ITS è costituita da sette Fondazioni che permettono di configurare un disegno organico unitario regionale capace di cogliere le specificità settoriali e territoriali: ITS MAKER - Istituto Superiore Meccanica

Meccatronica Motoristica e Packaging, ITS "Territorio, energia, costruire", ITS "Nuove tecnologie della vita", ITS "Tecnologie industrie creative", ITS "Mobilità sostenibile, logistica e mobilità delle persone e delle merci", ITS "Turismo e Benessere", ITS "Nuove tecnologie per il Made in Italy, ambito settoriale regionale agroalimentare".

Tale configurazione, risultato di un processo di razionalizzazione del numero dei soggetti e di ampliamento progressivo dell'offerta, in quanto coerente e rispondente alla Strategia di specializzazione intelligente, rappresenta la condizione per migliorare e incrementare le connessioni con la Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna, organizzata nelle sei Piattaforme Tematiche Agroalimentare, Costruzioni, Energia Ambiente, ICT e Design, Meccanica Materiali, Scienze della Vita.

Gli Enti di formazione professionali accreditati per l'ambito della formazione superiore, gli Istituti secondari superiori aventi sede nel territorio regionale, anche in rete fra loro, le Università aventi, di norma, sede nel territorio regionale, e le imprese in partenariato realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore IFTS di cui all'articolo 69 Legge n.144/99.

Gli Enti di formazione accreditati per l'ambito della formazione superiore in partenariato con una o più imprese ed eventualmente con gli altri soggetti del sistema formativo regionale e della ricerca realizzano i percorsi di formazione professionale.

4. Offerta formativa

L'offerta formativa comprende:

- Percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori per il conseguimento dei diplomi di tecnico superiore, riferiti alle aree tecnologiche di cui al Capo II del D.P.C.M. 25 gennaio 2008;
- Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore IFTS di durata annuale per il conseguimento dei certificati di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del D.P.C.M (IFTS) e di cui all'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 20 gennaio 2016;

- Percorsi di formazione progettati aventi a riferimento il Sistema Regionale delle Qualifiche e prioritariamente finalizzati al conseguimento di qualifiche di approfondimento tecnico - specializzazione per la gestione dei processi, dei progetti e delle strutture ed eventuali percorsi di alta formazione a sostegno dei processi di innovazione così come delineati nella strategia regionale di specializzazione intelligente.

5. Destinatari dell'offerta formativa

L'offerta si rivolge prioritariamente ai giovani che hanno concluso percorsi di istruzione e formazione tecnica e professionale e che, in una logica di continuità anche dei modelli e degli approcci formativi, intendono acquisire competenze tecniche e professionali specialistiche per inserirsi in modo qualificato nelle imprese, sapendo presidiare e gestire processi e funzioni aziendali.

L'offerta formativa, nelle sue diverse tipologie, si rivolge a persone che accedono:

- all'offerta delle Fondazioni ITS con il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore o con il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- all'offerta IFTS con il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore o, a partire dall'a.s. 2017/2018, con il diploma professionale del IV anno di IeFP. Nel rispetto della normativa nazionale, l'accesso ai percorsi IFTS è consentito anche a coloro che sono in possesso dell'ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 2, comma 5, nonché a coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con decreto del ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139;
- ai percorsi di formazione professionale in possesso di un titolo di istruzione/formazione, delle competenze e/o delle esperienze necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento attesi al termine.

6. Linee di innovazione e sviluppo

Il Piano triennale 2013-2015 della Rete Politecnica ha inteso configurare, in un quadro unitario, una filiera formativa di istruzione e formazione tecnica e professionale integrata e rispondente ai fabbisogni di innovazione, consolidamento e sviluppo delle filiere produttive strategiche per il modello di specializzazione regionale e delle filiere ad alto potenziale.

Nello specifico, il Piano triennale 2013-2015 ha operato nella direzione di:

- rafforzare e qualificare l'offerta distintiva e consolidata delle Fondazioni ITS, rispondente alle vocazioni territoriali di riferimento. In particolare, nella logica di razionalizzazione e specializzazione, si è costituito un solo I.T.S. per ciascun ambito in cui si articolano le aree tecnologiche con la istituzione di un Istituto Tecnico Superiore Meccanica, Meccatronica, Motoristica, Packaging e, altresì, sono state ampliate, nella logica di qualificazione, le compagini dei soci delle Fondazioni;
- sperimentare percorsi innovativi capaci di intercettare nuovi e differenti fabbisogni formativi espressi da specifici sistemi d'impresa;
- migliorare la coerenza, complementarità e organicità dell'offerta complessiva costituita dalle tre tipologie di intervento rafforzando, anche in termini quantitativi, l'offerta di percorsi ITS.

La programmazione della Rete Politecnica 2016-2018 si fonda sulla capacità di agire in continuità con quanto realizzato ma sapendo anche individuare nuove traiettorie di miglioramento e qualificazione, a partire dalla volontà di cogliere le opportunità connesse al nuovo quadro normativo e istituzionale e affrontare i cambiamenti del rinnovato quadro regolamentare europeo per comprendere e rispondere alle dinamiche in atto del contesto socio economico e, pertanto, ai bisogni e alle attese delle persone e delle imprese.

Le linee di innovazione e miglioramento dell'infrastruttura formativa sono finalizzate a:

- qualificare ulteriormente i singoli percorsi nelle logiche del modello duale: percorsi che, costruiti nell'unitarietà dei curricula formativi, progettati, realizzati e valutati dalle autonomie educative insieme alle imprese, si sviluppano valorizzando i diversi contesti di apprendimento formali e non formali, aula, laboratori e organizzazioni di lavoro;

- rafforzare la continuità dei percorsi e l'organicità della programmazione dell'offerta complessiva, creando le necessarie connessioni tra il sistema di IeFP e la Rete Politecnica, prevedendo azioni formative di quinto anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS), nelle logiche di rafforzamento del sistema duale, al fine di costruire una continuità in esito all'avvio dei percorsi di quarto anno del sistema di IeFP;
- razionalizzare, riducendo sovrapposizioni, l'offerta formativa rivolta ai giovani in uscita dai percorsi di Istruzione e di Istruzione e Formazione Professionale al fine agevolare le scelte e migliorare la conoscenza per le persone e per le imprese di una filiera tecnico professionale coerente e completa, integrata nell'organico disegno dell'infrastruttura educativa e fondata sulla valorizzazione delle organizzazioni di lavoro quali luoghi nei quali si costruiscono e si trasferiscono conoscenze e competenze;
- rafforzare il contributo delle Rete Politecnica agli obiettivi della programmazione territoriale sulle città ed in particolare agli obiettivi di qualificare la rete di città intelligenti, sostenibili e attrattive quale motore dello sviluppo territoriale e della competitività regionale: la rete dei soggetti dovrà fare proprie le logiche di aggregazione per contribuire allo sviluppo di "luoghi" e "spazi" di coworking e di spazi di collaborazione, relazione sociale, educazione informale, partecipazione e aggregazione. Le Fondazioni ITS - in quanto costituite dalle diverse autonomie educative e formative, centri di ricerca e imprese - rappresentano un interlocutore privilegiato per costruire un dialogo e una progettualità mirata;
- sostenere la qualificazione dell'offerta formativa a partire dal rafforzamento dell'apertura interregionale delle relazioni con altre autonomie educative, comprese le Fondazioni ITS del territorio regionale, e dal rafforzamento della dimensione internazionale dell'offerta e delle opportunità;
- sostenere la partecipazione dei giovani all'offerta formativa delle Fondazioni ITS agevolando e facilitando l'accesso e la fruizione dei servizi di accoglienza per il diritto allo studio e costruendo i presupposti per l'accesso alle misure di sostegno economico;

- rafforzare la valutazione degli interventi, alimentando indicatori di output per misurare il livello di implementazione della Strategia di Specializzazione Intelligente: misurare l'output della programmazione della rete politecnica (progetti approvati, contributi erogati, beneficiari finanziati, occupazione creata..) per contribuire al sistema di monitoraggio regionale riclassificando i singoli interventi in funzione di:

1. Sistema produttivo di riferimento	Agroalimentare	Edilizia e Costruzioni	Meccatronica e Motoristica	Industrie della Salute e del Benessere	Industrie Culturali e Creative
2. Orientamenti tematici	filiera agroalimentare integrata e sostenibile	edifici sostenibili	soluzioni integrate e centrate sulla persona	salute "su misura"	smart culturale heritage
	nutrizione e salute	sicurezza delle costruzioni	soluzioni smart, adattative, scure	vita indipendente e attiva	processi creativi e nuovi modelli di business
	innovazione e sostenibilità nei processi e prodotti alimentari	restauro, recupero e rigenerazione	soluzioni ecologiche	innovazione nei processi industriali in sanità	comunicazione e digitale e nuovi target
	supply chain smart e green	edifici e città intelligenti		benessere	
		processo e LCA			
3. Drivers dell'innovazione	Sviluppo sostenibile				
	Vita sana e attiva				
	Società dell'informazione				
	Innovazione nei servizi				
4. Tecnologie abilitanti chiave	Biotecnologie industriali				
	Nanotecnologie				
	Micro-nano elettronica				
	Fotonica				
	Materiali avanzati				
	Tecnologie di produzione avanzate				
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione					

La programmazione e realizzazione degli interventi dovrà pertanto permettere di:

- corrispondere organicamente alla richiesta di tecnici di diverso livello sapendo intercettare e rispondere in modo tempestivo ed efficace alle richieste di competenze del sistema produttivo;
- fare della relazione stabile con tutti gli attori del sistema lo strumento per una lettura di bisogni, anche differenti per

livelli di complessità, non ancora espliciti ma funzionali all'innovazione;

- sviluppare una formazione che si costruisca con il concorso delle imprese e permetta una sempre più forte connessione tra conoscenze e competenze e quindi tra formazione e lavoro, avendo a riferimento standard formativi e il sistema regionale delle qualifiche, che si completa nelle imprese per mettere in valore gli ambienti plurimi di apprendimento e le risorse tecnologiche più avanzate e che porta alla certificazione delle competenze acquisite;
- valorizzare la dimensione di accompagnamento al lavoro dei percorsi formativi e rafforzare la capacità della rete delle autonomie formative di strutturare servizi di orientamento e placement;
- promuovere e sperimentare le modalità per persone e imprese per il conseguimento del diploma di tecnico superiore e del certificato di specializzazione tecnica superiore in apprendistato.

Inoltre, nell'ambito della sperimentazione regionale del sistema duale di cui all'Accordo Stato-Regioni del 24 settembre 2015 "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale", saranno colte le opportunità per rafforzare le connessioni tra il sistema di IeFP e la Rete Politecnica.

In particolare saranno:

- programmati percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, programmati in filiera all'offerta di IeFP, a partire dall'a.s. 2017/2018, prevedendo nel rispetto degli standard nazionali che indicano la percentuale minima del 30% di formazione in impresa (tirocinio curricolare), che la stessa sia compresa tra il 50% e il 60% delle 800/1000 ore complessive;
- definite le modalità e rese disponibili le opportunità per l'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore in apprendistato in coerenza con gli standard formativi dei percorsi di formazione in apprendistato definiti dall'art. 5, comma 2, lettera d) del Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015.
- definite le modalità e rese disponibili le opportunità per l'acquisizione del diploma tecnico superiore rilasciato dalle Fondazioni ITS in apprendistato in coerenza con gli standard

formativi dei percorsi di formazione in apprendistato definiti dall'art. 5, comma 2, lettera f) del Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015;

7. Modalità e Procedure di attuazione

L'attuazione prevede l'approvazione di Piani annuali oggetto del confronto con il partenariato nelle sedi previste dalla normativa regionale.

La selezione dei soggetti e delle attività da finanziare sarà attuata nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e mutuo riconoscimento.

Per la selezione delle operazioni saranno attivate procedure di evidenza pubblica nel rispetto dei "Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del fondo sociale europeo", predisposto ai sensi dell'art. 125.3.a) del Regolamento generale UE n. 1083/2013, approvati dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 5 giugno 2015.

8. Quadro finanziario

Concorrono al finanziamento delle azioni attuative del presente programma triennale:

- risorse comunitarie Programma Operativo FSE 2014-2020;
- risorse nazionali di cui all'art.68, comma 4 della Legge 17 Maggio 1999, n.144 e s.m.i. per il finanziamento delle attività attuative dell'Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 sul progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale" sancito il 24 settembre 2015 (repertorio atti n. 158/CSR);
- risorse nazionali di cui alla Legge 17 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 875, così come modificato dall'art. 7 comma 37-ter della Legge n. 135 del 7 agosto 2012, di conversione del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 per il finanziamento dei percorsi ITS;
- risorse nazionali di cui all'art. 22 comma 2 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato;
- ulteriori risorse comunitarie, nazionali e regionali che si rendessero disponibili.

ALLEGATO 2)**PIANO DI ATTUAZIONE ANNO 2016 - RETE POLITECNICA**

La programmazione 2016 si pone all'avvio del triennio di programmazione del Piano Rete Politecnica e dovrà permettere di perseguire gli obiettivi complessivi in questo definiti.

Il Piano 2016 dovrà rendere disponibile un'offerta formativa costituita da:

- 16 Percorsi biennali realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori per il conseguimento dei diplomi di tecnico superiore, riferiti alle aree tecnologiche di cui al Capo II del d.P.C.M. 25 gennaio 2008;
- 40 Percorsi annuali di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore IFTS di durata annuale per il conseguimento dei certificati di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del D.P.C.M (IFTS);
- Percorsi di formazione professionale progettati con riferimento al Sistema Regionale delle Qualifiche, per le qualifiche di approfondimento tecnico - specializzazione 7° livello EQF, coerenti in termini di durata, in funzione dei requisiti sostanziali di accesso, a quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti di cui alla deliberazione di Giunta regionale n.1298/2015.

FONDAZIONI ITS E OFFERTA FORMATIVA

La programmazione 2016 dovrà permettere di consolidare le progettualità già sperimentate e introdurre gli elementi di innovazione che devono caratterizzare un'offerta di formazione capace di intercettare i temi chiave per l'innovazione tecnologica ed organizzativa del tessuto economico regionale e locale.

Attraverso procedure di evidenza pubblica la Regione intende:

- rafforzare e qualificare l'offerta distintiva e consolidata delle Fondazioni ITS, rispondente alle vocazioni territoriali di riferimento, anche nel confronto e nella relazione con le Fondazioni dello stesso ambito aventi sede in altre Regioni;

- sperimentare percorsi innovativi capaci di intercettare nuovi e differenti fabbisogni formativi espressi da specifici sistemi d'impresa, anche nel confronto e nella individuazione delle sinergie e delle complementarità tra i percorsi differenti delle singole Fondazioni;
- qualificare la rete di città intelligenti, sostenibili e attrattive quale motore dello sviluppo territoriale e della competitività regionale, promuovendo la partecipazione e il contributo delle autonomie educative allo sviluppo di "luoghi" e "spazi" di coworking e di spazi di collaborazione, relazione sociale, educazione informale, partecipazione e aggregazione;
- promuovere e sperimentare le modalità per persone e imprese per il conseguimento del diploma di tecnico superiore in apprendistato in attuazione dell'articolo 45, comma 1, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- valorizzare la dimensione di accompagnamento al lavoro dei percorsi formativi e rafforzare la capacità della rete delle autonomie formative di strutturare servizi di orientamento e placement;
- migliorare la coerenza, complementarità e organicità dell'offerta complessiva costituita dalle tre tipologie di intervento rafforzando, anche in termini quantitativi, l'offerta di percorsi ITS rispetto alla precedente programmazione triennale regionale;
- introdurre, in via sperimentale, la possibilità di accesso ai servizi di accoglienza per il diritto allo studio individuando le corrette modalità di dialogo e collaborazione tra le Fondazioni ITS e ER.GO. Azienda Regionale per il diritto agli studi superiori.

Le Fondazioni ITS potranno candidare per l'anno 2016 percorsi per la formazione delle seguenti figure nazionali:

Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità sostenibile - Logistica e mobilità delle persone e delle merci

- Tecnico superiore per l'infomobilità e le infrastrutture logistiche

Istituto Tecnico Superiore Nuove tecnologie per il Made in Italy - ambito settoriale regionale Agroalimentare

- Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali
- Tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni agrarie, agro alimentare e agro industriali

Istituto Tecnico Superiore Meccanica, Meccatronica, Motoristica, Packaging

- Tecnico superiore per l'innovazione di processi e prodotti meccanici
- Tecnico superiore per l'automazione ed i sistemi mecatronici

Istituto Tecnico Superiore Nuove tecnologie della Vita

- Tecnico superiore per la produzione di apparecchi e dispositivi diagnostici, terapeutici e riabilitativi

Istituto Tecnico Superiore Territorio, Energia Costruire

- Tecnico superiore per la gestione e la verifica degli impianti energetici
- Tecnico superiore per il risparmio energetico nell'edilizia sostenibile

Istituto Tecnico Superiore Tecnologie Industrie creative

- Tecnico superiore per l'organizzazione e la fruizione dell'informazione e della conoscenza
- Tecnico superiore per la sostenibilità dei prodotti (design e packaging)
- Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software

Istituto Tecnico Superiore Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo - Turismo Benessere

- Tecnico superiore per la gestione di strutture turistico-ricettive
- Tecnico superiore per la promozione e il marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali

I PERCORSI IFTS

Le proposte potranno essere candidate da Enti di formazione professionale accreditati per l'ambito della formazione superiore in partenariato con Istituti secondari superiori aventi sede nel territorio regionale, anche in rete fra loro, con Università aventi, di norma, sede nel territorio regionale, e con imprese.

I progetti dovranno avere a riferimento le specializzazioni tecniche di riferimento nazionali articolate in profili che corrispondono ad una declinazione dello standard formativo nazionale rispetto a specificità territoriali del mercato del lavoro.

Attraverso procedure di evidenza pubblica, la Regione intende:

- migliorare la coerenza, complementarietà e organicità dell'offerta complessiva rafforzando, anche in termini quantitativi, l'offerta di percorsi IFTS rispetto alla precedente programmazione triennale regionale.
- qualificare l'offerta formativa in termini di capacità di sviluppare competenze adeguate a supportare i processi di innovazione, sviluppo competitivo e riposizionamento di singole imprese o di comparti/filiere coerentemente a quanto previsto dalla "Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 515/2014;
- attivare un'analisi di fattibilità e definire le modalità ed eventualmente attivare in via sperimentale le modalità per persone e imprese per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore in apprendistato in attuazione dell'articolo 43, comma 1, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- rafforzare e qualificare la rete di relazioni tra gli Istituti Tecnici Superiori, le Istituzioni scolastiche, gli Enti di formazione professionale, le Università e i Centri di ricerca, le imprese.

Potranno essere candidati percorsi aventi a riferimento le specializzazioni nazionali:

- Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in Italy

- Tecniche di disegno e progettazione industriale
- Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo
- Tecniche per la programmazione della produzione e la logistica
- Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali
- Tecniche dei sistemi di sicurezza ambientali e qualità dei processi industriali
- Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e dell'ambiente
- Tecniche di manutenzione, riparazione e collaudo degli apparecchi dispositivi diagnostici
- Tecniche di organizzazione e gestione del cantiere edile
- Tecniche innovative per l'edilizia
- Tecniche per la sicurezza delle reti e dei sistemi
- Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche
- Tecniche per l'integrazione dei sistemi e di apparati TLC
- Tecniche per la progettazione e gestione di database
- Tecniche di informatica medica
- Tecniche di produzione multimediale
- Tecniche di allestimento scenico
- Tecniche per l'amministrazione economico-finanziaria
- Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica
- Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio.

PERCORSI DI FORMAZIONE SUPERIORE

Le proposte potranno essere candidate da Enti di formazione professionale accreditati per l'ambito della formazione superiore in partenariato con una o più imprese ed, eventualmente, con gli altri soggetti del sistema educativo e formativo.

I percorsi di formazione superiore dovranno essere riferiti alle qualifiche di cui al Sistema Regionale delle Qualifiche, aree professionali "Gestione Processi, Progetti e Strutture"

e "Sviluppo e Gestione dell'Energia", finalizzati al conseguimento di qualifiche di approfondimento tecnico - specializzazione 7^ livello EQF: Tecnico esperto nella gestione aziendale, Tecnico esperto nella gestione di servizi, Tecnico esperto nella gestione di progetti, Tecnico esperto nella gestione dell'energia.

Attraverso procedure di evidenza pubblica, la Regione intende completare l'offerta complessiva, affiancando alla formazione di professionalità e competenze di presidio e innovazione dei processi di progettazione e produzione di beni e servizi di cui ai percorsi ITS e IFTS, la formazione di figure gestionali e manageriali.

In particolare l'obiettivo è:

- formare professionalità capaci di accompagnare e sostenere le imprese di produzione e di servizi, ed in particolare le PMI, nei processi di innovazione;
- formare e rafforzare le capacità di gestione per progetti con particolare attenzione ai lavoratori autonomi;
- formare professionalità in grado di accompagnare le imprese nell'adozione di soluzioni produttive e gestionali finalizzate all'efficienza energetica.

LE PROCEDURE DI SELEZIONE

La Regione Emilia-Romagna attiverà le procedure di evidenza pubblica per la candidatura dell'offerta formativa che costituisce i tre segmenti della Rete Politecnica finalizzata alla selezione e finanziamento dei percorsi.

La selezione delle operazioni avverrà, previa verifica delle condizioni di ammissibilità, secondo i seguenti criteri generali:

1. finalizzazione;
2. qualità progettuale;
3. economicità dell'offerta - per le attività non finanziate a costi standard;
4. rispondenza dei progetti alle priorità.

Nella valutazione delle proposte saranno prioritari i progetti capaci di formare le competenze a supporto dei principali processi di cambiamento e di innovazione:

- Sviluppo territoriale: sarà data priorità agli interventi capaci di rispondere alle linee di sviluppo territoriale indicate nel Documento Strategico Regionale di cui alla deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 167/2014;
- Sviluppo economico: sarà data priorità agli interventi capaci di supportare i processi di innovazione, sviluppo competitivo e di riposizionamento di singole imprese o di comparti/filiere coerentemente a quanto previsto dalla "Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente" di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 515/2014;
- Sviluppo sostenibile: sarà data priorità agli interventi capaci di formare competenze per supportare le imprese nell'adozione di sistemi di produzione basati su alte prestazioni, attenzione all'ambiente, efficienza energetica, utilizzo di produzione ICT-based e di tecnologie innovative;
- Internazionalizzazione: sarà data priorità agli interventi capaci di formare competenze per rafforzare la dimensione internazionale dei sistemi produttivi e di erogazione dei servizi.

RISORSE FINANZIARIE

Il Piano è finanziato a valere sulle:

- risorse comunitarie Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020 - OT 10 Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente - priorità di investimento 10.2 e 10.4
- risorse nazionali di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 875, così come modificato dall'articolo 7, comma 37-ter della legge n. 135 del 7 agosto 2012;
- eventuali altre risorse messe a disposizione da altri soggetti pubblici e privati.

Le risorse complessive a valere sul Fondo Sociale Europeo sono pari a 10 milioni di euro.

ALLEGATO 3)



**INVITO ALLE FONDAZIONI ITS A PRESENTARE PERCORSI BIENNALI IN
ATTUAZIONE DEL
PIANO TRIENNALE REGIONALE 2016-2018 RETE POLITECNICA
PO FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico 10**

A) RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

Richiamati:

- il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al periodo della Nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
- il Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;
- il Regolamento delegato n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul

- partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- il Regolamento n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
 - il Regolamento n. 184/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
 - il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- il Regolamento n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- il Regolamento n. 964/2014 di esecuzione della Commissione del 11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
- il Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- l'Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

Richiamate in particolare:

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 163 del 25 giugno 2014 "Programma Operativo della Regione Emilia-

Romagna. Fondo Sociale Europeo 2014/2020. (Proposta della Giunta regionale del 28/04/2014, n. 559)";

- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 dicembre 2014 C(2014)9750 che approva il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1 del 12 gennaio 2015 "Preso d'atto della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea di Approvazione del Programma Operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

Viste inoltre le deliberazioni di Giunta Regionale:

- n. 1691 del 18 novembre 2013 "Approvazione del quadro di contesto della Regione Emilia - Romagna e delle linee di indirizzo per la programmazione comunitaria 2014-2020";
- n. 992 del 7 luglio 2014 "Programmazione fondi SIE 2014-2020: approvazione delle misure per il soddisfacimento delle condizionalità ex-ante generali ai sensi del regolamento UE n. 1303/2013, articolo 19";
- n. 1646 del 2/11/2015 "Preso d'atto della sottoscrizione del Patto per il Lavoro da parte del Presidente della Regione Emilia-Romagna e delle parti sociali e disposizioni per il monitoraggio e la valutazione dello stesso";

Viste le Deliberazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna:

- n. 167 del 15 luglio 2014 "Documento Strategico Regionale dell'Emilia-Romagna per la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 2014-2020 - Strategia, approccio territoriale, priorità e strumenti di attuazione";
- n. 164 del 25 giugno 2014 "Approvazione del documento "Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente";
- n. 38 del 20/10/2015 "Piano Triennale Integrato Fondo Sociale Europeo, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Alte competenze per la ricerca, il trasferimento tecnologico e

l'imprenditorialità (Proposta della Giunta regionale in data 6 agosto 2015, n. 1181)";

Viste le Leggi Regionali:

- n. 12 del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" e s.m.i.;
- n. 17 del 1[^] agosto 2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro" e ss.mm.ii.;

Visti in particolare:

- la Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ed in particolare l'art. 1 commi 45-52;
- il DPCM 25 gennaio 2008, recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori";
- il Decreto interministeriale del 7 settembre 2011 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3 e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 7 febbraio 2013 - Definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;
- il Decreto Interministeriale 7 febbraio 2013 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro dell'Economia e delle Finanze recante Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.);

- il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dell'8 febbraio 2013 - Decreto, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, concernente la revisione degli ambiti di articolazione dell'area "Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo" degli Istituti Tecnici Superiori, delle relative figure nazionali di riferimento e dei connessi standard delle competenze tecnico-professionali;
- l'Accordo Conferenza Unificata del 5 agosto 2014 - Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali, per la realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze 7 febbraio 2013. Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- il Decreto Ministeriale del 12 ottobre 2015, recante la definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi in apprendistato ai attuazione del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- l'Accordo Conferenza Unificata del 17 dicembre 2015 - Accordo tra Governo, Regioni, ed Enti Locali, per la ripartizione del finanziamento nazionale destinato ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, previsto dall'articolo 1, comma 875, legge n. 296 del 2006, così come modificato dall'articolo 7, comma 37-ter del decreto-legge n. 95 del 2012. Modifiche ed integrazione al sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze 7 febbraio 2013. Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

- l'Intesa sullo Schema di Decreto recante "Linee Guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani, a norma dell'articolo 1, comma 47, della legge 13 luglio 2015, n.107" sancita in Conferenza Unificata il 3 marzo 2016.

Richiamate le inoltre la deliberazione di Giunta Regionale n.1298/2015 "Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 2014-2020";

B) OBIETTIVI GENERALI

Il presente invito intende concorrere agli obiettivi generali e specifici del Piano triennale regionale 2016 - 2018 Rete Politecnica dando attuazione a quanto previsto dal Piano annuale 2016 con riferimento all'offerta di formazione terziaria non universitaria.

Gli obiettivi a cui risponde il presente Invito sono indicati nel Piano triennale e nel relativo Piano di attuazione 2016 che ne costituiscono il riferimento

L'offerta formativa selezionata in esito al presente Invito dovrà altresì concorrere all'attuazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al raggiungimento della coesione economica, sociale e territoriale definita nel Programma Operativo Regionale FSE con particolare riferimento all'Asse III - Istruzione e formazione - Obiettivo tematico10. Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente.

In particolare in esito al presente Invito sarà resa disponibile un'offerta di percorsi biennali realizzati dalle Fondazioni ITS aventi sede nel territorio regionale per il rilascio del diploma di tecnico superiore (art.7, comma 1 del DPCM 25 gennaio 2008).

I percorsi realizzati dalle Fondazioni ITS rappresentano un segmento di formazione terziaria non universitaria capace di rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche per promuovere i processi di innovazione.

C) AZIONI FINANZIABILI

Potranno essere candidate a valere sul presente invito operazioni che configurino percorsi formativi biennali che prevedano in esito il rilascio di un Diploma di Tecnico

Superiore.

I percorsi dovranno avere a riferimento le figure nazionali di cui al Decreto interministeriale del 7 settembre 2011 e dal Decreto Ministeriale dell'8 febbraio 2013 per quanto attiene l'area "Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo" in premessa citati in coerenza a quanto indicato al punto C.2 che segue.

Potranno pertanto essere candidate operazioni aventi a riferimento un solo percorso biennale e costituite da due progetti, corrispondenti alla 1^a e 2^a annualità (tip. 09.3.1 - persone, percorsi ITS).

C.1 Caratteristiche dei percorsi

I percorsi dovranno avere la durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore e ciascun semestre dovrà comprendere ore di attività teorica, pratica e di laboratorio.

I tirocini curriculari nonché la formazione nei contesti e nelle organizzazioni di lavoro, obbligatori almeno per il 30% della durata del monte ore complessivo, potranno essere svolti anche all'estero.

I percorsi dovranno prevedere al minimo 20 destinatari. Si precisa altresì che al fine di ampliare le opportunità ad un numero maggiore di persone si intende recepire pienamente quanto previsto dal Decreto interministeriale del 7 febbraio 2013 "il numero minimo di 20 studenti per percorso I.T.S., stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25/01/2008, va incrementato progressivamente in una logica di personalizzazione ed organizzazione flessibile e modulare, nel rispetto del monte orario di frequenza per ciascuno studente. Le Fondazioni I.T.S. adottano, nella propria autonomia, le misure necessarie a consentire un proficuo inserimento in itinere di giovani che ne facciano richiesta, in caso di decremento del numero dei frequentanti durante lo svolgimento dei percorsi rispetto al numero degli iscritti."

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 45, comma 1, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 i giovani potranno conseguire il diploma di tecnico superiore in apprendistato secondo le modalità di cui al Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015.

Le Fondazioni ITS, per ciascun percorso candidato dovranno indicare la possibilità di conseguire il titolo in apprendistato e, in tal caso dovranno:

- esplicitare l'impegno a rispettare le disposizioni attuative che saranno adottate dalla Regione Emilia-

Romagna con successivo atto;

- prevedere e quantificare o una riserva di posti o la disponibilità di ulteriori posti disponibili per apprendisti contrattualizzati da imprese sottoscrittrici di specifico protocollo con l'istituzione formativa per il conseguimento del titolo di Tecnico Superiore.

I docenti dovranno provenire per non meno del 50% dal mondo del lavoro con una specifica esperienza professionale maturata nel settore per almeno cinque anni. Le Fondazioni I.T.S. devono essere dotate di strumenti di selezione del personale docente e rendere disponibili sul sito i loro curricula professionali.

In via prioritaria, dovrà essere valorizzato il contributo delle imprese costituenti le Fondazioni e pertanto dovrà prioritariamente essere utilizzato il personale di dette imprese.

La progettazione dei percorsi formativi deve essere strutturata in unità formative, riconducibili nei contenuti alle competenze definite negli standard nazionali. Le unità formative devono essere valutabili e certificabili. Le progettazioni formative dovranno essere rese visibili on line.

La progettazione formativa dovrà prevedere:

- l'organizzazione di percorsi di alternanza/praticantato per i quali sia definita una specifica progettazione;
- la disponibilità di risorse tecniche e strumentali adeguate e pienamente aggiornate al contesto tecnico/tecnologico del settore;
- la presenza di funzioni di orientamento e tutoring che supportino gli allievi in ingresso, in itinere e in uscita al percorso formativo;
- la presenza di funzioni per l'inserimento lavorativo e il sostegno all'avvio di imprese;
- la presenza di un sistema di valutazione delle competenze, finale e in itinere, e della relativa certificazione, secondo la modulistica e le regole standard definite a livello nazionale per assicurare la riconoscibilità e la comparabilità delle competenze certificate.

Le Fondazioni dovranno altresì esplicitare l'impegno a definire e implementare, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e con ER.GO. Azienda Regionale per il diritto agli studi superiori, le modalità per rendere accessibili agli studenti, in via sperimentale, l'accesso ai servizi di accoglienza per il diritto allo studio.

C.2 Soggetti attuatori e figure nazionali

In attuazione del Piano 2016, e in coerenza a quanto previsto dal Decreto interministeriale del 7 febbraio 2013, allo scopo di soddisfare il fabbisogno formativo di una determinata filiera produttiva territoriale, l'I.T.S. può articolare i percorsi formativi relativi alle figure nazionali in specifici profili nonché attivare percorsi riferiti a figure relative ad ambiti compresi in altre aree tecnologiche sempreché strettamente correlati a documentate esigenze della filiera produttiva di riferimento.

Le Fondazioni ITS costituite e aventi sedi nel territorio regionale potranno candidare operazioni per la formazione di figure nazionali in coerenza a quanto segue, pena la non ammissibilità delle candidature:

Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità sostenibile - Logistica e mobilità delle persone e delle merci

- Tecnico superiore per l'infomobilità e le infrastrutture logistiche

Istituto Tecnico Superiore Nuove tecnologie per il Made in Italy - ambito settoriale regionale Agroalimentare

- Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali
- Tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni agrarie, agro alimentare e agro industriali

Istituto Tecnico Superiore Meccanica, Meccatronica, Motoristica, Packaging

- Tecnico superiore per l'innovazione di processi e prodotti meccanici
- Tecnico superiore per l'automazione ed i sistemi mecatronici

Istituto Tecnico Superiore Nuove tecnologie della Vita

- Tecnico superiore per la produzione di apparecchi e dispositivi diagnostici, terapeutici e riabilitativi

Istituto Tecnico Superiore Territorio, Energia Costruire

- Tecnico superiore per la gestione e la verifica degli impianti energetici

- Tecnico superiore per il risparmio energetico nell'edilizia sostenibile

Istituto Tecnico Superiore Tecnologie Industrie creative

- Tecnico superiore per l'organizzazione e la fruizione dell'informazione e della conoscenza
- Tecnico superiore per la sostenibilità dei prodotti (design e packaging)
- Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software

Istituto Tecnico Superiore Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo - Turismo Benessere

- Tecnico superiore per la gestione di strutture turistico-ricettive
- Tecnico superiore per la promozione e il marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali

C.3 Destinatari: requisiti, criteri e modalità di ammissione e selezione

Ai percorsi potranno accedere giovani e adulti in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.

Con riferimento ai requisiti di accesso nonché alle modalità di selezione le Fondazioni dovranno rispettare quanto previsto dall'art.3 del Decreto interministeriale 7 settembre 2011.

C.4 Attestati finali e intermedi

I percorsi si concludono con il rilascio di un Diploma di Tecnico Superiore da parte dell'Istituto tecnico o professionale, ente di riferimento dell'ITS, in esito a verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame costituite ai sensi di quanto previsto dall'Intesa sullo Schema di Decreto recante "Linee Guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani, a norma dell'articolo 1, comma 47, della legge 13 luglio 2015, n.107" sancita in Conferenza Unificata il 3 marzo 2016.

In caso di mancato completamento del percorso formativo o in caso di mancato superamento delle prove di verifica finale, su richiesta dell'allievo, il Comitato Tecnico Scientifico

dell'I.T.S. rilascia la certificazione delle competenze acquisite ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 13 del 16 gennaio 2013. Analoga certificazione viene altresì rilasciata, su richiesta sia degli allievi sia di coloro che abbiano già conseguito il diploma, dalle imprese ove è stato effettuato il tirocinio ai sensi dell'art. 12 dell'Intesa sullo Schema di Decreto recante "Linee Guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani, a norma dell'articolo 1, comma 47, della legge 13 luglio 2015, n.107" sancita in Conferenza Unificata il 3 marzo 2016.

D) PRIORITA'

- Sviluppo territoriale: sarà data priorità agli interventi capaci di rispondere alle linee di sviluppo territoriale indicate nel Documento Strategico Regionale di cui alla deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 167/2014, in particolare a quelli orientati alla qualificazione della rete di città intelligenti, sostenibili e attrattive, contribuendo in qualità di autonomia educativa allo sviluppo di luoghi e spazi di coworking, di collaborazione, relazione sociale e educazione, partecipazione e aggregazione;
- Sviluppo economico: sarà data priorità agli interventi capaci di supportare i processi di innovazione e sviluppo competitivo e di riposizionamento di singole imprese o di comparti/filiere coerentemente a quanto previsto dalla "Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente" di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 515/2014;
- Sviluppo sostenibile: sarà data priorità agli interventi capaci di formare competenze per supportare le imprese nell'adozione di sistemi di produzione basati su alte prestazioni, attenzione all'ambiente, efficienza energetica, utilizzo di produzione ICT-based e di tecnologie innovative.
- Internazionalizzazione: sarà data priorità agli interventi capaci di formare competenze per rafforzare la dimensione internazionale delle imprese di progettazione e produzione di beni e di produzione ed erogazione di servizi.

E) VINCOLI FINANZIARI E RISORSE DISPONIBILI

In esito al presente invito saranno selezionati e finanziati al massimo 16 percorsi biennali.

Al finanziamento dei 16 percorsi concorreranno le risorse del Programma operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020 - OT 10 - priorità di investimento 10.2. e le risorse nazionali di cui Fondo Nazionale di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 875, così come modificato dall'articolo 7, comma 37-ter della Legge n. 135 del 7 agosto 2012 assegnate dal Ministero dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università alla Regione Emilia-Romagna con nota n. 4169 del 15 aprile 2016 a cofinanziamento dei percorsi da avviare nell'anno 2016 pari a euro 1.115.038,00.

In particolare, nel rispetto di quanto previsto dal DPCM 25 gennaio 2008, che prevede che il costo dei percorsi degli I.T.S. sia determinato su base capitaria nella misura di 6/8 euro ora/allievo, per ciascun percorso è previsto un contributo pubblico regionale pari al massimo a pari a euro 280.000,00.

Le Fondazioni dovranno inoltre prevedere una quota di partecipazione ai percorsi pari ad almeno euro 150,00 per partecipante per l'intero biennio. Si specifica che tale contributo privato è aggiuntivo rispetto al contributo massimo regionale.

Si specifica altresì che le risorse assegnate dal Ministero alle Fondazioni ITS quale elemento di premialità, in attuazione dell'art. 1 comma 45 della L. 107/2015, potranno essere dalle stesse destinate:

- alla attivazione di ulteriori percorsi rispetto a quelli oggetto della valutazione per la premialità. In tale caso le risorse della premialità andranno a ridurre il contributo pubblico regionale;
- alla maggiore qualità dei singoli percorsi già oggetto di premialità che saranno candidati a valere sul presente invito anche valorizzando il profilo internazionale. In tal caso le risorse saranno aggiuntive rispetto al contributo massimo regionale pari a 280.000,00 nel rispetto dei massimali su base capitaria definiti in sede nazionali e sopra riportati;
- a qualificare trasversalmente l'offerta formativa della Fondazione nonché incrementare la dotazione strumentale e sostenere lo sviluppo di attività di ricerca.

Le Fondazioni ITS aventi diritto alla quota di premialità dovranno descrivere le azioni volte a realizzare quanto sopra esplicitato.

Obiettivo tematico	10. Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente
Asse prioritario/Canale di finanziamento	Asse III - Istruzione e formazione
Priorità di investimento	10.2) Migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita specie per i gruppi svantaggiati
Obiettivo specifico	10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente
Tipologia d'azione	09.3.1 Persone, Istruzione Tecnica Superiore
Tipologia di costi	Costi reali

Si specifica che l'attuazione gestionale, in termini amministrativo-contabili delle azioni avrà a riferimento i principi e postulati che disciplinano le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. In specifico, al fine di meglio realizzare gli obiettivi che costituiscono l'asse portante delle prescrizioni tecnico-contabili previste per le Amministrazioni Pubbliche dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., con particolare riferimento al principio della competenza finanziaria potenziata, le successive fasi gestionali nelle quali si articola il processo di spesa della concessione, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento saranno soggette a valutazioni per renderli rispondenti al percorso contabile tracciato dal Decreto medesimo.

F) MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

Le operazioni dovranno essere compilate attraverso l'apposita procedura applicativa web SIFER progettazione 2007/2013, disponibile all'indirizzo <https://sifer.regione.emilia-romagna.it> e dovranno essere inviate alla Pubblica Amministrazione per via telematica entro e non oltre le ore 12.00 del 16/06/2016, pena la non ammissibilità.

Dopo l'invio telematico, la richiesta di finanziamento, completa degli allegati previsti, dovrà essere stampata dalla procedura applicativa stessa, firmata dal Legale Rappresentante e in regola con la vigente normativa in materia di bollo.

Tale richiesta di finanziamento, completa degli allegati previsti, dovrà essere spedita a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, (fa fede il timbro postale) a:

Regione Emilia-Romagna -

Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro -

Viale Aldo Moro 38 - 40127 Bologna

entro e non oltre il giorno successivo alla scadenza telematica prevista, pena la non ammissibilità.

In caso di consegna a mano o tramite corriere, questa dovrà avvenire (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00-13.00), al medesimo indirizzo. In tale caso la documentazione dovrà pervenire, entro le ore 12.00 del giorno successivo alla scadenza telematica prevista pena la non ammissibilità.

Unitamente alla richiesta di finanziamento, il soggetto attuatore dovrà spedire la seguente documentazione:

- Formulario Operazione in 1 copia cartacea (stampabili a partire dalla procedura applicativa web sopra descritta).
- Allegato all'operazione: file testuale disponibile nella sezione modulistica, all'interno dell'area riservata ai Soggetti Attuatori, all'indirizzo: <https://sifer.regione.emilia-romagna.it>

G) PROCEDURE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le operazioni sono ritenute ammissibili se:

- candidate da una Fondazione ITS iscritta nel registro delle persone giuridiche istituito presso la Prefettura della provincia nella quale ha sede, avente sede nel territorio regionale e, altresì, aventi a riferimento figure nazionali di riferimento coerenti a quanto previsto al punto C.2)
- compilate on-line attraverso la procedura applicativa web, all'indirizzo <https://sifer.regione.emilia-romagna.it>;
- inviate telematicamente entro la data di scadenza come da punto F);
- la relativa richiesta di finanziamento completa di tutti gli allegati richiamati nella stessa, nonché del "Formulario operazione" e dell' "Allegato all'operazione" debitamente stampati, è pervenuta entro la data di scadenza e con le modalità di cui al punto F).

L'istruttoria di ammissibilità viene eseguita a cura del Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro.

Nel caso di operazioni valutate non ammissibili, il Responsabile del Procedimento comunicherà ai soggetti titolari delle citate operazioni, ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., i motivi che ostano all'accoglimento delle domande, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Le operazioni ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione.

La valutazione verrà effettuata da un Nucleo di valutazione nominato con atto del Direttore Generale Economia della Conoscenza, del lavoro e dell'Impresa, con il supporto, nella fase di pre-istruttoria tecnica, di ERVET s.p.a. Sarà facoltà del nucleo di valutazione regionale richiedere chiarimenti e audizioni sulle operazioni candidate.

Per la valutazione delle operazioni ammissibili saranno utilizzati i seguenti criteri e sottocriteri (espressi in una scala da 1 a 10) e relativi pesi:

Criteri di valutazione	N.	Sottocriteri	Peso %	ambito applicazione
1. Finalizzazione	1.1	Coerenza dell'operazione rispetto ai documenti generali e specifici di programmazione	5	operazione
	1.2	Coerenza e qualità dell'analisi dei fabbisogni professionali e formativi (qualitativa e quantitativa) con la declinazione in profilo della specializzazione tecnica con riferimento alle caratteristiche del mercato del lavoro	15	operazione
	1.3	Adeguatezza del sistema di relazione e delle modalità di collaborazione con le imprese a sostegno dell'occupabilità al termine del percorso	15	operazione
2. Qualità progettuale	2.1	Adeguatezza dell'articolazione progettuale e coerenza della proposta rispetto a competenze, conoscenze e abilità	15	operazione
	2.2	Adeguatezza delle modalità di accertamento dei requisiti di accesso al percorso e di valutazione degli apprendimenti in itinere rispetto alle finalità della proposta progettuale	5	operazione

	2.3	Adeguatezza delle modalità di pubblicizzazione della iniziativa e delle procedure di selezione di partecipanti	5	operazione
	2.4	Adeguatezza delle soluzioni organizzative, gestionali e delle professionalità coinvolte	5	operazione
3. Economicità dell'offerta	3.1	Grado di partecipazione economica alla realizzazione dell'attività di altri soggetti pubblici o privati	5	operazione
4. Rispondenza alle priorità	4.1	Sviluppo economico	10	operazione
	4.2	Sviluppo territoriale	10	operazione
	4.3	Sviluppo sostenibile	5	operazione
	4.4	Internazionalizzazione	5	operazione
Totale			100	

Le operazioni saranno approvabili se otterranno un punteggio non inferiore a 70/100.

Saranno approvati e finanziati non più di 16 percorsi.

H) TEMPI ED ESITI DELLE ISTRUTTORIE

Gli esiti delle valutazioni e delle selezioni delle operazioni presentate saranno sottoposti all'approvazione degli organi competenti entro 60 gg dalla data di scadenza del presente Invito.

La delibera di approvazione che la Giunta Regionale adotterà sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito <http://formazioneilavoro.regione.emilia-romagna.it/>

Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singola operazione saranno consultabili presso la Segreteria del Nucleo di valutazione dai soggetti aventi diritto.

I) TERMINE PER L'AVVIO

Le operazioni dovranno essere attivate di norma entro il 30 Ottobre 2016.

J) DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

Tutti i prodotti e gli strumenti realizzati, così come i dati e i risultati, sono di proprietà esclusiva della Regione Emilia-Romagna.

K) INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Bologna.

L) INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 E S.M.I.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 ss.mm.ii. è la Dott.ssa Francesca Bergamini Responsabile del Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro della Direzione Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa.

Per informazioni è possibile contattare il Servizio inviando una e-mail all'indirizzo progval@regione.emilia-romagna.it

M) TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". La relativa "Informativa" è parte integrante del presente atto.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della presentazione alla Regione Emilia-Romagna, della candidatura, proposta di attività o di progetto e durante tutte le fasi successive di comunicazione.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a. registrare i dati relativi ai Soggetti titolari e attuatori che intendono presentare richieste di finanziamento all'Amministrazione Regionale per la realizzazione di attività
- b. realizzare attività di istruttoria e valutazione sulle proposte di operazione pervenute
- c. realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia
- d. inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione Regionale
- e. realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa della Regione Emilia-Romagna individuati quali Incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di

Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

Alcuni dei dati personali da Lei comunicati alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 27 del DLGS 33/2013, sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente.

7. Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a. dell'origine dei dati personali;
- b. delle finalità e modalità del trattamento;
- c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
- e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento il Direttore Generale della Direzione Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp. L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-5275360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

Le richieste di cui all'art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

ALLEGATO 4)



**INVITO A PRESENTARE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA
SUPERIORE IFTS IN ATTUAZIONE DEL
PIANO TRIENNALE REGIONALE 2016-2018 RETE POLITECNICA
PO FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico 10**

A) RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

Richiamati:

- il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al periodo della Nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
- il Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;
- il Regolamento delegato n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul

partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;

- il Regolamento n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento n. 184/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- il Regolamento n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- il Regolamento n. 964/2014 di esecuzione della Commissione del 11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
- il Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- l'Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

Richiamate in particolare:

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 163 del 25 giugno 2014 "Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna. Fondo Sociale Europeo 2014/2020. (Proposta della Giunta regionale del 28/04/2014, n. 559)";
- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 dicembre 2014 C(2014)9750 che approva il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1 del 12 gennaio 2015 "Presenza d'atto della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea di Approvazione del Programma Operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

Viste inoltre le deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 1691 del 18 novembre 2013 "Approvazione del quadro di contesto della Regione Emilia - Romagna e delle linee di indirizzo per la programmazione comunitaria 2014-2020";
- n. 992 del 7 luglio 2014 "Programmazione fondi SIE 2014-2020: approvazione delle misure per il soddisfacimento delle condizionalità ex-ante generali ai sensi del regolamento UE n. 1303/2013, articolo 19";
- n. 1646 del 2 novembre 2015 "Presenza d'atto della sottoscrizione del Patto per il Lavoro da parte del Presidente della Regione Emilia-Romagna e delle parti sociali e disposizioni per il monitoraggio e la valutazione dello stesso";

Viste le Deliberazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna:

- n. 167 del 15 luglio 2014 "Documento Strategico Regionale dell'Emilia-Romagna per la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 2014-2020 - Strategia, approccio territoriale, priorità e strumenti di attuazione";
- n. 164 del 25 giugno 2014 "Approvazione del documento "Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente";
- n. 38 del 20 ottobre 2015 "Piano Triennale Integrato Fondo Sociale Europeo, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Alte competenze per la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'imprenditorialità (Proposta della Giunta regionale in data 6 agosto 2015, n. 1181)";

Viste le Leggi Regionali:

- n. 12 del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" e s.m.i.;

- n. 17 del 1[^] agosto 2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro" e ss.mm.ii.;

Visti in particolare:

- la Legge 17 maggio 1999, n. 144 ed in particolare l'art. 69, che dispone, per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore, l'istituzione del sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore (IFTS);
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 631, che prevede la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e comma 875;
- il Decreto-Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13, comma 2, che prevede la configurazione degli istituti tecnici superiori nell'ambito della predetta riorganizzazione;
- il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il DPCM 25 gennaio 2008 recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori" e relativi allegati.
- il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e in particolare l'articolo 52;
- il Decreto Interministeriale 7 febbraio 2013 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro dell'Economia e delle Finanze recante Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.)
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 7 febbraio 2013 - Definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;

- il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- l'Accordo Conferenza Stato-Regioni del 20 gennaio 2016 "Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione della struttura e del contenuto del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, di durata annuale per l'accesso ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008";

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 177/2003 "Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale" e ss.mm.;
- n. 1640/2000 "Approvazione modalità di valutazione finale e certificazioni rilasciabili per le attività formative integrate sperimentali. Modifica alla delibera di Giunta Regionale n. 1199 del 20 luglio 1998.";
- n.1298/2015 "Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 2014-2020";
- n. 116/2015 Approvazione dello studio per l'aggiornamento e l'estensione delle opzioni di semplificazione dei costi applicate agli interventi delle politiche della formazione della Regione Emilia-Romagna;
- n. 354/2016 "Approvazione dell'elenco unitario delle tipologie di azione programmazione 2014/2020";
- n.119/2016 "Aggiornamento elenco degli Organismi accreditati di cui alla DGR 61 del 25 gennaio 2016 e dell'elenco degli organismi accreditati per l'obbligo d'istruzione ai sensi della DGR 2046/2010 e per l'ambito dello spettacolo".

B) OBIETTIVI GENERALI e SPECIFICI

Il presente invito intende concorrere agli obiettivi generali e specifici del "Piano triennale regionale - Rete Politecnica 2016 - 2018" dando attuazione a quanto previsto dal Piano annuale 2016 con riferimento all'offerta di percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) da avviarsi nell'anno 2016 per il rilascio del Certificato di Istruzione Tecnica Superiore.

Gli obiettivi a cui risponde il presente Invito sono indicati nel Piano triennale e nel relativo Piano di attuazione 2016 che ne

costituiscono il riferimento.

L'offerta formativa dovrà altresì concorrere all'attuazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al raggiungimento della coesione economica, sociale e territoriale definita nel Programma Operativo Regionale FSE con particolare riferimento all'Asse III - Istruzione e formazione - Obiettivo tematico 10. Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente.

C) AZIONI FINANZIABILI

Potranno essere candidate a valere sul presente Invito operazioni che configurino percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS).

I percorsi candidati dovranno avere a riferimento le specializzazioni tecniche superiori definite a livello nazionale e i relativi standard minimi formativi e corrispondere organicamente alla richiesta di competenze tecnico-professionali provenienti dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese del tessuto produttivo regionale, adeguate a supportare i processi di innovazione, sviluppo competitivo e riposizionamento di singole imprese e di comparti/filiere.

La definizione e declinazione delle specializzazioni tecniche superiori dovranno tener conto della fisonomia e dell'articolazione della configurazione regionale degli Istituti Tecnici Superiori nonché delle figure nazionali di riferimento dei percorsi biennali avviati nell'a.f. 2015/2016 e delle figure nazionali previste dal Piano 2016 al fine di evitare ridondanze e sovrapposizioni e di qualificare, nelle differenze e complementarità, le specificità dei diversi segmenti che compongono la Rete Politecnica.

C.1) Caratteristiche dei percorsi

I percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) sono finalizzati al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore.

Tali percorsi dovranno realizzarsi attraverso l'acquisizione unitaria:

- delle competenze comuni così come individuate dall' Allegato E "Competenze comuni a tutte le specializzazioni IFTS di riferimento nazionale" del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 7 febbraio

2013 e successivamente modificato e integrato dall'Accordo Conferenza Stato-Regioni del 20 gennaio 2016 - "Interagire nel gruppo di lavoro, adottando modalità di comunicazione e comportamenti in grado di assicurare il raggiungimento di un risultato comune", "Assumere comportamenti e strategie funzionali ad un'efficace ed efficiente esecuzione delle attività", "Risolvere problemi relativi all'ambito tecnico di riferimento utilizzando concetti, metodi e strumenti matematici";

- delle competenze tecnico-professionali, riguardanti la specifica specializzazione tecnica superiore.

Le specializzazioni tecniche di riferimento nazionali dovranno articolarsi in profili che corrispondono ad una declinazione dello standard formativo nazionale rispetto a specificità territoriali del mercato del lavoro.

Tale declinazione e/o curvatura in termini di competenze, abilità e conoscenze, dello standard minimo nazionale deve intendersi aggiuntiva rispetto a quanto assunto come standard nazionale di riferimento.

Potranno essere candidati percorsi aventi a riferimento le specializzazioni nazionali:

- Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in Italy
- Tecniche di disegno e progettazione industriale
- Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo
- Tecniche per la programmazione della produzione e la logistica
- Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali
- Tecniche dei sistemi di sicurezza ambientali e qualità dei processi industriali
- Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e dell'ambiente
- Tecniche di manutenzione, riparazione e collaudo degli apparecchi dispositivi diagnostici
- Tecniche di organizzazione e gestione del cantiere edile
- Tecniche innovative per l'edilizia
- Tecniche per la sicurezza delle reti e dei sistemi
- Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche

- Tecniche per l'integrazione dei sistemi e di apparati TLC
- Tecniche per la progettazione e gestione di database
- Tecniche di informatica medica
- Tecniche di produzione multimediale
- Tecniche di allestimento scenico
- Tecniche per l'amministrazione economico-finanziaria
- Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica
- Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio

La progettazione dei percorsi dovrà essere coerente con quanto previsto dagli atti citati in premessa ed in particolare dovranno prevedere:

- un numero minimo di allievi pari a 20;
- una durata di 800 ore di cui almeno il 30% di stage aziendale.
- modalità di valutazione delle competenze di ingresso necessarie a permettere alle persone la flessibilizzazione e individualizzazione del percorso.

Il livello delle competenze da assicurare prende a riferimento il corrispondente livello del sistema europeo dell'EQF - Adozione da parte del Consiglio europeo del sistema EQF (European Qualification Framework) del 14 febbraio 2008.

Potranno pertanto essere candidate operazioni costituite da un unico progetto di cui alla tipologia "Percorsi formativi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)" (tip. C04) e relativo progetto esame di cui alla tipologia "Servizio per il rilascio di un Certificato di specializzazione tecnica superiore" (tip. FC04).

C.2 Destinatari: requisiti, criteri e modalità di ammissione e selezione

Ai percorsi IFTS potranno accedere giovani e adulti, non occupati o occupati in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.

L'accesso è consentito anche a coloro che sono in possesso dell'ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, art.2, comma 5, nonché a coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione,

formazione e lavoro successivamente all'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n.139.

Nel progetto è necessario indicare la descrizione puntuale delle procedure e delle modalità per:

- la verifica di ammissibilità dei candidati: volta ad accertare i prerequisiti di accesso in coerenza a quanto definito previsto dalla normativa di riferimento nonché alle specifiche contenute nel progetto candidato anche con riferimento alla pubblicizzazione dell'iniziativa;
- le modalità specifiche per l'accertamento delle competenze in ingresso per coloro che non sono in possesso del diploma di Scuola Secondaria Superiore. Le acquisizioni in precedenti percorsi devono risultare coerenti agli obiettivi formativi dell'attività cui si chiede di partecipare e riferite alle competenze chiave di cittadinanza (di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006), agli assi culturali dei saperi di base (di cui al Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139/2007) e all'ambito tecnico-professionale nel quale devono essere specializzate;
- la selezione dei candidati ammissibili: volta a costituire graduatorie delle candidature ammissibili in applicazione di procedure e modalità che garantiscano trasparenza e pari opportunità di accesso;
- la valutazione delle competenze in ingresso al fine dell'attribuzione di eventuali crediti formativi e la conseguente progettazione del percorso a partire dal livello medio posseduto dai candidati, con specifico riferimento agli obiettivi formativi in esito al percorso stesso.

C.3 Attestati finali e intermedi

Al termine del percorso formativo, a seguito del superamento della prevista verifica finale, viene rilasciato il Certificato di specializzazione tecnica superiore, a valenza nazionale, previa verifica finale ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, sulla base del modello definito nell'Allegato F) del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 7 febbraio 2013 "Definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008."

In caso di fruizione personalizzata o di uscita anticipata dal percorso, è possibile rilasciare ai soggetti richiedenti la cosiddetta "Dichiarazione intermedia" del percorso seguito, con l'indicazione delle competenze acquisite al fine di facilitare il riconoscimento dei crediti formativi in ulteriori percorsi secondo quanto previsto dall'Accordo tra Governo, Regioni,

Province, Comuni e Comunità montane per la programmazione dei percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore per l'anno 2000-2001 e delle relative misure di sistema a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

Le Commissioni d'esame dovranno essere costituite ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1640/2000 "Approvazione modalità di valutazione finale e certificazioni rilasciabili per le attività formative integrate sperimentali. Modifica alla delibera di Giunta Regionale n. 1199 del 20 luglio 1998."

D) PRIORITA'

- Sviluppo territoriale: sarà data priorità agli interventi capaci di rispondere alle linee di sviluppo territoriale indicate nel Documento Strategico Regionale di cui alla deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 167/2014.
- Sviluppo economico: sarà data priorità agli interventi capaci di supportare i processi di innovazione e sviluppo competitivo e di riposizionamento di singole imprese o di comparti\filieri coerentemente a quanto previsto dalla "Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente" di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 515/2014. In particolare sarà data priorità agli interventi che favoriscono processi di innovazione, diversificazione e sviluppo del sistema produttivo e dei servizi orientandolo verso attività, settori o ambiti di intervento in potenziale forte crescita.
- Partenariato socio economico: sarà data priorità alle operazioni che prevedono la collaborazione tra i diversi attori - istituzioni, autonomie educative e formative ed imprese - nelle fasi di progettazione, attuazione e valutazione dell'offerta formativa;
- Sviluppo sostenibile: sarà data priorità agli interventi capaci di formare competenze per supportare le imprese nell'adozione di sistemi di produzione basati su alte prestazioni, attenzione all'ambiente, efficienza energetica, utilizzo di produzione ICT-based e di tecnologie innovative.

E) SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

Potranno candidare operazioni, in qualità di soggetti gestori, organismi accreditati per l'ambito della formazione superiore ai sensi della normativa regionale vigente o che abbiano presentato domanda di accreditamento per tale ambito al momento della presentazione dell'operazione. Detti organismi devono operare in partenariato con istituti secondari superiori aventi sede nel

territorio regionale, anche in rete fra loro, con università aventi, di norma, sede nel territorio regionale, e con imprese (art.69 della legge n.144/99).

I soggetti attuatori dovranno sottoscrivere una "Dichiarazione d'impegno dei soggetti attuatori dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnico Superiore (IFTS), di cui all'art. 69 della Legge 144/99" pena la non ammissibilità dell'operazione.

Nello specifico caso connesso alla presentazione di operazioni da parte di organismi misti, quali le Associazioni Temporanee di Impresa, gli stessi dovranno indicare, all'interno del formulario, l'intenzione di costituirsi in A.T.I. indicando specificatamente i ruoli, le competenze e la suddivisione finanziaria dei singoli soggetti nell'ambito della realizzazione dell'operazione presentata.

I raggruppamenti temporanei di imprese sono generalmente compatibili con le disposizioni della normativa antitrust nella misura in cui consentono ai soggetti che operano in fasi differenziate di una stessa filiera di poter presentare la propria offerta a gare a cui individualmente non potrebbero partecipare.

In considerazione della particolare natura giuridica dell'istituto dell'A.T.I., la cui validità temporale risulta collegabile unicamente alla realizzazione di determinate operazioni, e al fine di evitare spese aggiuntive a carico del soggetto presentatore, la formalizzazione di tale forma di collaborazione viene richiesta solo successivamente all'avvenuta approvazione dell'operazione presentata e prima dell'avvio della stessa.

In tale caso l'impegno finanziario potrà essere assunto solo ad avvenuto ricevimento da parte dell'amministrazione della documentazione attestante la costituzione dell'A.T.I. e dell'eventuale regolamento interno contenente la suddivisione delle attività e del finanziamento tra i singoli componenti.

F) RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI FINANZIARI

In esito al presente invito saranno selezionati e finanziati al massimo 40 operazioni che costituiscono un'offerta di 40 percorsi annuali IFTS.

I percorsi saranno finanziati a costi standard nel rispetto delle UCS di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 116/2015; Al finanziamento dei 40 percorsi concorreranno le risorse del Programma operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020 - OT 10 - priorità di investimento 10.4 di cui al Piano annuale di attuazione 2016.

Obiettivo tematico	10. Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente
Asse	Asse III - Istruzione e formazione
Priorità di investimento	10.4 Migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i sistemi di istruzione e formazione professionale e migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle capacità, adeguamento dei curriculum e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato
Obiettivo specifico	10 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale
Tipologia d'azione	C04 Percorsi formativi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) FC04 Servizio per il rilascio di un Certificato di specializzazione tecnica superiore
Tipologia di costi	Costi standard di cui alla delibera di Giunta regionale n. 116/2015

Si specifica che l'attuazione gestionale, in termini amministrativo-contabili delle azioni avrà a riferimento i principi e postulati che disciplinano le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. In specifico, al fine di meglio realizzare gli obiettivi che costituiscono l'asse portante delle prescrizioni tecnico-contabili previste per le Amministrazioni Pubbliche dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., con particolare riferimento al principio della competenza finanziaria potenziata, le successive fasi gestionali nelle quali si articola il processo di spesa della concessione, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento saranno soggette a valutazioni per renderli rispondenti al percorso contabile tracciato dal Decreto medesimo.

G) MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

Le Operazioni dovranno essere compilate esclusivamente attraverso l'apposita procedura applicativa web, disponibile all'indirizzo <https://sifer.regione.emilia-romagna.it>, dovranno essere inviate

alla Pubblica Amministrazione per via telematica entro e non oltre le Ore 12.00 del 30/06/2016 pena la non ammissibilità.

La richiesta di finanziamento, completa degli allegati nella stessa richiamati e della "Dichiarazione di impegno dei soggetti attuatori di percorsi IFTS" di cui al Punto E), dovrà essere inviata via posta elettronica certificata all'indirizzo progval@postacert.regione.emilia-romagna.it solo se firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente e in regola con la vigente normativa per l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale ai sensi dell'art.1, comma 596, della Legge n. 147/2013 entro e non oltre il giorno successivo alla scadenza telematica prevista.

In alternativa all'invio via posta elettronica certificata la richiesta di finanziamento, firmata in originale dal legale rappresentante del soggetto richiedente, completa degli allegati nella stessa richiamati e della "Dichiarazione di impegno dei soggetti attuatori di percorsi IFTS" di cui al Punto E), in originale e in regola con la vigente normativa in materia di bollo dovrà essere spedita a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, (fa fede il timbro postale) a:

Regione Emilia-Romagna

Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali
nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro - Viale
Aldo Moro 38 - 40127 Bologna

entro e non oltre il giorno successivo alla scadenza telematica prevista.

In caso di consegna a mano o tramite corriere, della suddetta richiesta, questa dovrà avvenire (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00-13.00), al medesimo indirizzo. In tale caso la richiesta con allegata la prevista documentazione dovrà pervenire, entro le ore 13.00 del giorno successivo alla scadenza telematica prevista.

La documentazione dovrà essere compilata sulla modulistica regionale resa disponibile dalla procedura applicativa web, all'indirizzo <https://sifer.regione.emilia-romagna.it> riguardante il presente avviso pubblico pena la non ammissibilità.

H) PROCEDURE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le operazioni sono ritenute ammissibili se:

- candidate da soggetto ammissibile come indicati al punto E);
- compilate on-line attraverso la procedura applicativa web, all'indirizzo <https://sifer.regione.emilia-romagna.it>;

- complete della Dichiarazione di impegno dei soggetti attuatori di percorsi IFTS di cui al punto E) debitamente sottoscritto, scansionato e caricato attraverso la procedura applicativa web;
- inviate telematicamente entro la data di scadenza come da punto G);
- la relativa richiesta di finanziamento, completa di tutti gli allegati richiamati nella stessa, nonché la Dichiarazione di impegno dei soggetti attuatori di percorsi IFTS in originale debitamente sottoscritto, siano pervenute entro la data di scadenza e con le modalità di cui al punto G.

Nel caso di operazioni valutate non ammissibili, il Responsabile del Procedimento comunicherà ai soggetti titolari delle citate operazioni, ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., i motivi che ostano all'accoglimento delle domande, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

L'istruttoria di ammissibilità viene eseguita a cura del Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro.

Le operazioni ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione.

La valutazione verrà effettuata da un Nucleo di valutazione nominato con atto del Direttore Generale "Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa", con il supporto, nella fase di pre-istruttoria tecnica, di ERVET s.p.a.. Sarà facoltà del nucleo di valutazione richiedere chiarimenti sulle operazioni candidate.

Per tutte le operazioni candidate i progetti di cui alla tipologia:

FC04 Servizio per il rilascio di un Certificato di specializzazione tecnica superiore

sarà oggetto di verifica della rispondenza con quanto indicato dalle disposizioni regionali vigenti e nello specifico con quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1640/2000 "Approvazione modalità di valutazione finale e certificazioni rilasciabili per le attività formative integrate sperimentali. Modifica alla delibera di Giunta Regionale n. 1199 del 20 luglio 1998". Pertanto ai progetti non sarà attribuito un punteggio ma un solo esito di approvabilità.

Per tutte le operazioni ammissibili si procederà alla valutazione e attribuzione del punteggio utilizzando i seguenti criteri e sottocriteri (espressi in una scala da 1 a 10) e relativi pesi:

Criteria di valutazione	N.	Sottocriteri	Peso%	ambito applicazione
1. Finalizzazione	1.1	Coerenza dell'operazione rispetto ai documenti generali e specifici di programmazione	5	operazione
	1.2	Coerenza e qualità dell'analisi dei fabbisogni professionali e formativi (qualitativa e quantitativa) con la declinazione in profilo della specializzazione tecnica con riferimento alle caratteristiche del mercato del lavoro	15	operazione
	1.3	Adeguatezza del sistema di relazione e delle modalità di collaborazione con le imprese a sostegno dell'occupabilità al termine del percorso	10	operazione
2. Qualità progettuale	2.1	Qualità e adeguatezza della declinazione in profilo (articolazione corsuale e contenuti previsti) della specializzazione tecnica con riferimento alle caratteristiche del mercato del lavoro, dei destinatari e agli obiettivi formativi attesi in termini di competenze, conoscenze e abilità	15	operazione
	2.2	Adeguatezza delle modalità di accertamento dei requisiti di accesso al percorso e di valutazione degli apprendimenti in itinere rispetto alle finalità della proposta progettuale	10	operazione
	2.3	Adeguatezza delle modalità di pubblicizzazione della iniziativa e delle procedure di selezione di partecipanti	10	operazione
	2.4	Adeguatezza delle soluzioni organizzative, gestionali e delle professionalità coinvolte	5	operazione
3. Economicità dell'offerta	3.1	Costi standard	0	operazione
4. Rispondenza alle priorità	4.1	Sviluppo economico	10	operazione
	4.2	Sviluppo territoriale	5	operazione
	4.3	Sviluppo sostenibile	5	operazione
	4.4	Partenariato socio economico	10	operazione
Totale			100	

Saranno approvabili le operazioni che avranno superato la soglia di punteggio minimo (70/100) e la cui corrispondente azione di certificazione (FC04 Servizio per il rilascio di un Certificato di specializzazione tecnica superiore) sia risultata approvabile.

Le operazioni approvabili saranno oggetto di selezione che, nel rispetto della qualità globale espressa dai punteggi, tiene conto:

- della distribuzione delle operazioni e delle specializzazioni tecniche di riferimento rispetto ai territori;
- della distribuzione delle operazioni rispetto alla potenziale utenza e alla capacità di inserimento lavorativo in uscita;

In ogni caso, le operazioni sovrapposte o ripetitive vengono selezionate sulla base della qualità globale più elevata espressa, e perciò sulla base del punteggio più elevato ottenuto.

Saranno approvati e finanziati non più di 40 percorsi.

I) TEMPI ED ESITI DELLE ISTRUTTORIE

Gli esiti delle valutazioni e delle selezioni delle operazioni saranno sottoposti all'approvazione degli organi competenti entro 90 gg dalla data di scadenza del presente Invito.

La delibera di approvazione che la Giunta Regionale adotterà sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito <http://formazioneilavoro.regione.emilia-romagna.it/>

Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singola operazione saranno consultabili presso la Segreteria del Nucleo di valutazione dai soggetti aventi diritto.

J) TERMINE PER L'AVVIO DELLE OPERAZIONI

Le operazioni dovranno essere attivate improrogabilmente entro e non oltre il 30 Novembre 2016. Non potranno essere richiesti slittamenti di avvio della attività e nel caso di non avvio entro tale termine le Operazioni saranno revocate.

Per tutte le operazioni eventuali posticipi della data di termine delle iscrizioni prevista in sede di presentazione, nel rispetto della data ultima di avvio prevista dal presente invito, dovranno essere tempestivamente comunicati al fine di permettere l'adeguata informazione e pubblicizzazione delle iniziative ai potenziali destinatari e pertanto per garantire pari opportunità di accesso alla formazione.

In ogni caso non potranno essere anticipati i termini di scadenza delle iscrizioni rispetto alle date riportate in sede di progettazione.

K) DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

Tutti i prodotti e gli strumenti realizzati, così come i dati e i risultati, sono di proprietà esclusiva della Regione Emilia-Romagna.

L) INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Bologna.

M) INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 E S.M.I.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 ss.mm.ii. è la Dott.ssa Francesca Bergamini Responsabile del Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro della Direzione Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa.

Per informazioni è possibile contattare il Servizio inviando una e-mail all'indirizzo progval@regione.emilia-romagna.it

N) TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". La relativa "Informativa" è parte integrante del presente atto.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al

momento della presentazione alla Regione Emilia-Romagna, della candidatura, proposta di attività o di progetto e durante tutte le fasi successive di comunicazione.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a. registrare i dati relativi ai Soggetti titolari e attuatori che intendono presentare richieste di finanziamento all'Amministrazione Regionale per la realizzazione di attività
- b. realizzare attività di istruttoria e valutazione sulle proposte di operazione pervenute
- c. realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia
- d. inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione Regionale
- e. realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa della Regione Emilia-Romagna individuati quali Incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-

Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

Alcuni dei dati personali da Lei comunicati alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 27 del DLGS 33/2013, sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente.

7. Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a. dell'origine dei dati personali;
- b. delle finalità e modalità del trattamento;
- c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
- e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento il Direttore Generale della Direzione Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp. L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-5275360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

Le richieste di cui all'art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

ALLEGATO 5)



**INVITO A PRESENTARE PERCORSI DI FORMAZIONE SUPERIORE IN ATTUAZIONE
DEL PIANO TRIENNALE REGIONALE 2016-2018 RETE POLITECNICA
PO FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico 10**

A) RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

Richiamati:

- il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al periodo della Nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
- il Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;
- il Regolamento delegato n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- il Regolamento n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del

regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

- il Regolamento n. 184/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi

e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- il Regolamento n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- il Regolamento n. 964/2014 di esecuzione della Commissione del 11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
- il Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- l'Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

Richiamate in particolare:

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 163 del 25 giugno 2014 "Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna. Fondo Sociale Europeo 2014/2020. (Proposta della Giunta regionale del 28/04/2014, n. 559)";
- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 dicembre 2014 C(2014)9750 che approva il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1 del 12 gennaio 2015 "Presenza d'atto della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea di Approvazione del Programma Operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo

nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

Viste inoltre le deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 1691 del 18 novembre 2013 "Approvazione del quadro di contesto della Regione Emilia - Romagna e delle linee di indirizzo per la programmazione comunitaria 2014-2020";
- n. 992 del 7 luglio 2014 "Programmazione fondi SIE 2014-2020: approvazione delle misure per il soddisfacimento delle condizionalità ex-ante generali ai sensi del regolamento UE n. 1303/2013, articolo 19";
- n. 1646 del 2/11/2015 "Presca d'atto della sottoscrizione del Patto per il Lavoro da parte del Presidente della Regione Emilia-Romagna e delle parti sociali e disposizioni per il monitoraggio e la valutazione dello stesso";

Viste le Deliberazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna:

- n. 167 del 15 luglio 2014 "Documento Strategico Regionale dell'Emilia-Romagna per la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 2014-2020 - Strategia, approccio territoriale, priorità e strumenti di attuazione";
- n. 164 del 25 giugno 2014 "Approvazione del documento "Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente";

Viste le Leggi Regionali:

- n. 12 del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" e s.m.i.;
- n. 17 del 1^ agosto 2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro" e ss.mm.ii.;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 177/2003 "Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale" e ss.mm.;
- n.936/2004 "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale delle qualifiche" e ss.mm.ii.;

- n.1434/2005 "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze" e ss.mm.ii.;
- n.530/2006 "Il sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze";
- n.1695/2010 "Approvazione del documento di correlazione del sistema regionale delle qualifiche (SRQ) al quadro europeo delle qualifiche (EQF)" e ss.mm.ii.;
- n. 1372/2010 "Adeguamento ed integrazione degli Standard professionali del Repertorio regionale delle Qualifiche";
- n.739/2013 "Modifiche e integrazioni al sistema di formalizzazione e certificazione delle competenze di cui alla DGR n.530/2006";
- n.742/2013 "Associazione delle conoscenze alle unità di competenza delle qualifiche regionali";
- n. 116/2015 Approvazione dello studio per l'aggiornamento e l'estensione delle opzioni di semplificazione dei costi applicate agli interventi delle politiche della formazione della Regione Emilia-Romagna;
- n.1298/2015 "Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 2014-2020";
- n.119/2016 "Aggiornamento elenco degli Organismi accreditati di cui alla DGR 61 del 25 gennaio 2016 e dell'elenco degli organismi accreditati per l'obbligo d'istruzione ai sensi della DGR 2046/2010 e per l'ambito dello spettacolo";
- n. 354/2016 "Approvazione dell'elenco unitario delle tipologie di azione programmazione 2014/2020";

B) OBIETTIVI GENERALI e SPECIFICI

Il presente invito intende concorrere agli obiettivi generali e specifici del "Piano triennale regionale - Rete Politecnica 2016 - 2018" dando attuazione a quanto previsto dal Piano annuale 2016 con riferimento all'offerta di percorsi Formazione Superiore.

Gli obiettivi a cui risponde il presente Invito sono indicati nel Piano triennale e nel relativo Piano di attuazione 2016 che ne costituiscono il riferimento.

I percorsi di Formazione Superiore completano l'offerta complessiva della Rete Politecnica, affiancando alla formazione di professionalità e competenze di presidio e innovazione dei processi di progettazione e produzione di beni e servizi (percorsi ITS e IFTS), la formazione di figure gestionali e

manageriali.

In particolare l'offerta formativa dovrà essere finalizzata a:

- formare professionalità capaci di accompagnare e sostenere le imprese di produzione e di servizi, ed in particolare le PMI, nei processi di innovazione;
- formare e rafforzare le capacità di gestione per progetti con particolare attenzione ai lavoratori autonomi;
- formare professionalità in grado di accompagnare le imprese nell'adozione di soluzioni produttive e gestionali finalizzate all'efficienza energetica.

L'offerta formativa dovrà altresì concorrere all'attuazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al raggiungimento della coesione economica, sociale e territoriale definita nel Programma Operativo Regionale FSE con particolare riferimento all'Asse III - Istruzione e formazione - Obiettivo tematico 10. Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente.

C) AZIONI FINANZIABILI

Potranno essere candidate a valere sul presente Invito operazioni che configurino percorsi di Formazione Superiore riferite alle qualifiche di approfondimento tecnico - specializzazione 7° livello EQF di cui al Sistema Regionale delle Qualifiche.

C.1) Caratteristiche dei percorsi

La progettazione dovrà avere a riferimento il Sistema Regionale delle Qualifiche - SRQ nonché il Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione - SRFC per il rilascio di una qualifica professionale o di unità di competenze.

I percorsi di formazione superiore dovranno essere finalizzati allo sviluppo delle competenze proprie di una qualifica di approfondimento tecnico-specializzazione di 7° livello dell'European Qualification Framework (EQF).

In particolare i percorsi dovranno avere a riferimento le seguenti qualifiche delle aree professionali "Gestione processi, progetti e strutture" e "Sviluppo e gestione dell'energia":

- TECNICO ESPERTO NELLA GESTIONE AZIENDALE - Area professionale "GESTIONE PROCESSI, PROGETTI E STRUTTURE"
- TECNICO ESPERTO NELLA GESTIONE DI SERVIZI - Area professionale "GESTIONE PROCESSI, PROGETTI E STRUTTURE"
- TECNICO ESPERTO NELLA GESTIONE DI PROGETTI - Area professionale "GESTIONE PROCESSI, PROGETTI E STRUTTURE"

- TECNICO ESPERTO NELLA GESTIONE DELL'ENERGIA - Area professionale "SVILUPPO E GESTIONE DELL'ENERGIA"

I percorsi dovranno fondarsi su un partenariato con le imprese e, eventualmente, con gli altri soggetti del sistema educativo e formativo.

Il partenariato dovrà essere formalizzato in un documento sottoscritto dalle parti nel quale sia evidenziato il ruolo e il contributo specifico di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'operazione/progetto pena la non ammissibilità dell'operazione.

Nel progetto dovranno essere esplicitate:

- le caratteristiche dei sistemi/filiere di imprese rispetto alle quali sono declinate e curvate le conoscenze e competenze di cui al SRQ;
- i potenziali sbocchi occupazionali, sia in termini qualitativi che quantitativi, supportati da evidenze e adeguata documentazione;
- le caratteristiche dei potenziali destinatari con riferimento alle esperienze lavorative pregresse e ai titoli di istruzione/formazione posseduti;
- le modalità di pubblicizzazione dell'iniziativa, di accertamento delle competenze in ingresso e di selezione in ingresso dei potenziali destinatari.

I progetti formativi presentati, dovranno essere coerenti con quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1298/2015 e, pertanto, la durata massima per i percorsi che prevedono in esito il rilascio di una Qualifica professionale nonché la percentuale di stage dei percorsi sono i seguenti:

- 600 ore (di cui di stage dal 30% al 40%) per persone con esperienza lavorativa non coerente o irrilevante rispetto ai contenuti del percorso;
- 500 ore (di cui di stage dal 30% al 40%) per persone con esperienza lavorativa non coerente o irrilevante e con titolo di istruzione/formazione coerente rispetto ai contenuti del percorso;
- 300 ore (di cui di stage dal 20% al 40%) per persone con esperienza lavorativa coerente rispetto ai contenuti del percorso.

Una stessa operazione potrà prevedere più percorsi formativi e relative azioni per la certificazione delle competenze, anche riferiti a Qualifiche/Aree Professionali diverse purché coerenti con i sistemi/filiere di imprese di riferimento e con i fabbisogni formativi e professionali di figure gestionali e

manageriali coerenti con la Strategia Regionale di Innovazione per la Specializzazione Intelligente.

E' responsabilità del soggetto attuatore, nell'ambito della progettazione formativa e della tipologia di durata, verificare i requisiti dei potenziali partecipanti al fine di rendere possibile l'acquisizione delle competenze in esito ai percorsi stessi.

Al termine del percorso formativo in base al Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze, di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 739/2013, dovrà essere rilasciabile un Certificato di Competenze o di Qualifica Professionale.

I progetti saranno finanziati a costi standard in applicazione di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n.116/2015 con riferimento alla tipologia C11 Formazione - formazione progettata con riferimento al Sistema regionale delle qualifiche ad elevata complessità: Formazione fascia alta (ore docenza * € 151,00 + ore stage/project work * € 76,00 + monte/ore partecipanti effettivi * € 1,23)

Descrittivo Misura	Cod.	Tipologia
Percorsi di formazione aventi a riferimento il Sistema Regionale delle Qualifiche	C11	Formazione progettata con riferimento al Sistema regionale delle qualifiche ad elevata complessità
Azioni di certificazione delle competenze acquisite	FC02	Sistema regionale di certificazione delle competenze per l'acquisizione di unità di competenze
	FC03	Sistema regionale di certificazione delle competenze per l'acquisizione di una qualifica

C.2 Destinatari: requisiti, criteri e modalità di ammissione e selezione

Ai percorsi potranno accedere persone in possesso di un titolo di istruzione/formazione, delle competenze e/o delle esperienze necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento attesi al termine.

Il progetto dovrà definire ed esplicitare i requisiti richiesti formali e sostanziali, ed in particolare le conoscenze e capacità attinenti, ossia necessarie a garantire il processo di apprendimento delle competenze della "qualifica di approfondimento tecnico-specializzazione", già possedute dalle persone, e le modalità per verificarne il possesso.

Nel progetto è necessaria la descrizione puntuale della fase di selezione indicandone modalità e criteri.

C.3 Attestati finali e intermedi

A seguito della contestuale applicazione del Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze, di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 739/2013 al termine del percorso formativo è previsto il rilascio di un Certificato di Competenze o di Qualifica Professionale.

D) PRIORITA'

- Sviluppo economico: sarà data priorità agli interventi capaci di supportare i processi di innovazione e sviluppo competitivo e di riposizionamento di singole imprese o di comparti\filiere coerentemente a quanto previsto dalla "Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente" di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 515/2014;
- Sviluppo sostenibile: sarà data priorità agli interventi capaci di formare competenze per supportare le imprese nell'adozione di sistemi di produzione basati su alte prestazioni, attenzione all'ambiente, efficienza energetica, utilizzo di produzione ICT-based e di tecnologie innovative;
- Partenariato socio-economico: sarà data priorità agli interventi supportati da un partenariato coerente e pertinente rispetto all'azione di cui al presente invito.

E) SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

Potranno candidare operazioni a valere sul presente invito, in qualità di soggetti attuatori, organismi accreditati, o che abbiano presentato domanda di accreditamento al momento della presentazione dell'operazione, per l'ambito della Formazione superiore ai sensi della normativa regionale vigente. I soggetti accreditati dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti specifici per il servizio di formalizzazione e certificazione di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 739/2013. Detti organismi devono operare in partenariato con una o più imprese e prioritariamente con altri soggetti del sistema educativo e formativo regionale.

Il partenariato dovrà essere formalizzato in un documento sottoscritto dalle parti nel quale sia evidenziato il ruolo e il contributo specifico di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'operazione/progetto pena la non ammissibilità dell'operazione.

Nello specifico caso connesso alla presentazione di operazioni da

parte di organismi misti, quali le Associazioni Temporanee di Impresa, gli stessi dovranno indicare, all'interno del formulario, l'intenzione di costituirsi in A.T.I. indicando specificatamente i ruoli, le competenze e la suddivisione finanziaria dei singoli soggetti nell'ambito della realizzazione dell'operazione presentata.

I raggruppamenti temporanei di imprese sono generalmente compatibili con le disposizioni della normativa antitrust nella misura in cui consentono ai soggetti che operano in fasi differenziate di una stessa filiera di poter presentare la propria offerta a gare a cui individualmente non potrebbero partecipare.

In considerazione della particolare natura giuridica dell'istituto dell'A.T.I., la cui validità temporale risulta collegabile unicamente alla realizzazione di determinate operazioni, e al fine di evitare spese aggiuntive a carico del soggetto presentatore, la formalizzazione di tale forma di collaborazione viene richiesta solo successivamente all'avvenuta approvazione dell'operazione presentata e prima dell'avvio della stessa.

In tale caso l'impegno finanziario potrà essere assunto solo ad avvenuto ricevimento da parte dell'amministrazione della documentazione attestante la costituzione dell'A.T.I. e dell'eventuale regolamento interno contenente la suddivisione delle attività e del finanziamento tra i singoli componenti.

F) RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI FINANZIARI

Le risorse pubbliche disponibili per la realizzazione delle iniziative afferenti al presente invito sono le risorse del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 - OT 10 - priorità di investimento 10.4 di cui al Piano annuale 2016 residue a seguito del finanziamento dei percorsi delle Fondazioni ITS e dei percorsi di IFTS così come previsto nel Piano stesso.

Obiettivo tematico	10. Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente
Asse	Asse III - Istruzione e formazione
Priorità di investimento	10.4 Migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i sistemi di istruzione e formazione professionale

	e migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle capacità, adeguamento del curriculum e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato
Obiettivo specifico	10.6 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale

Si specifica che l'attuazione gestionale, in termini amministrativo-contabili delle azioni avrà a riferimento i principi e postulati che disciplinano le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. In specifico, al fine di meglio realizzare gli obiettivi che costituiscono l'asse portante delle prescrizioni tecnico-contabili previste per le Amministrazioni Pubbliche dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., con particolare riferimento al principio della competenza finanziaria potenziata, le successive fasi gestionali nelle quali si articola il processo di spesa della concessione, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento saranno soggette a valutazioni per renderli rispondenti al percorso contabile tracciato dal Decreto medesimo.

G) MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

Le Operazioni dovranno essere compilate esclusivamente attraverso l'apposita procedura applicativa web, disponibile all'indirizzo <https://sifer.regione.emilia-romagna.it>, dovranno essere inviate alla Pubblica Amministrazione per via telematica entro e non oltre le Ore 12.00 del 29/09/2016 pena la non ammissibilità.

La richiesta di finanziamento, completa degli allegati nella stessa richiamati e del "Documento attestante il partenariato con le imprese ed eventualmente con gli altri soggetti del sistema educativo e/o della ricerca sottoscritto dalle parti" di cui al Punto C), dovrà essere inviata via posta elettronica certificata all'indirizzo progval@postacert.regione.emilia-romagna.it solo se firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente e in regola con la vigente normativa per l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale ai sensi dell'art.1, comma 596, della Legge n. 147/2013 entro e non oltre il giorno successivo alla scadenza telematica prevista.

In alternativa all'invio via posta elettronica certificata la richiesta di finanziamento, firmata in originale dal legale rappresentante del soggetto richiedente, completa degli allegati

nella stessa richiamati e del "Documento attestante il partenariato con le imprese ed eventualmente con gli altri soggetti del sistema educativo e/o della ricerca sottoscritto dalle parti" di cui al Punto E), in originale e in regola con la vigente normativa in materia di bollo dovrà essere spedita a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, (fa fede il timbro postale) a:

Regione Emilia-Romagna

Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali
nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro - Viale
Aldo Moro 38 - 40127 Bologna

entro e non oltre il giorno successivo alla scadenza telematica prevista.

In caso di consegna a mano o tramite corriere, della suddetta richiesta, questa dovrà avvenire (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00-13.00), al medesimo indirizzo. In tale caso la richiesta con allegata la prevista documentazione dovrà pervenire, entro le ore 13.00 del giorno successivo alla scadenza telematica prevista.

La documentazione dovrà essere compilata sulla modulistica regionale resa disponibile dalla procedura applicativa web, all'indirizzo <https://sifer.regione.emilia-romagna.it> riguardante il presente invito pubblico pena la non ammissibilità.

H) PROCEDURE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le operazioni sono ritenute ammissibili se:

- candidate da soggetto ammissibile come indicati al punto E);
- compilate on-line attraverso la procedura applicativa web, all'indirizzo <https://sifer.regione.emilia-romagna.it>;
- complete "Documento attestante il partenariato con le imprese ed eventualmente con gli altri soggetti del sistema educativo e/o della ricerca sottoscritto dalle parti" di cui al Punto C), debitamente sottoscritto, scansionato e caricato attraverso la procedura applicativa web;
- inviate telematicamente entro la data di scadenza come da punto G);
- la relativa richiesta di finanziamento, completa di tutti gli allegati richiamati nella stessa, nonché "Documento attestante il partenariato con le imprese ed eventualmente con gli altri soggetti del sistema educativo e/o della ricerca sottoscritto dalle parti", siano pervenuti entro la data di scadenza e con le modalità di cui al punto G. Si specifica che eventuali ulteriori documenti allegati alla richiesta di finanziamento

non esplicitamente previsti dal bando non saranno oggetto di valutazione.

Nel caso di operazioni valutate non ammissibili, il Responsabile del Procedimento comunicherà ai soggetti titolari delle citate operazioni, ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., i motivi che ostano all'accoglimento delle domande, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

L'istruttoria di ammissibilità viene eseguita a cura del Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro.

Le operazioni/progetti ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione.

La valutazione verrà effettuata da un Nucleo di valutazione nominato con atto del Direttore Generale "Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa", con il supporto, nella fase di pre-istruttoria tecnica, di ERVET s.p.a.. Sarà facoltà del nucleo di valutazione richiedere chiarimenti sulle operazioni candidate.

Per tutte le operazioni candidate i progetti di cui alla tipologia:

- FC02 Sistema regionale di certificazione delle competenze per l'acquisizione di unità di competenze
- FC03 Sistema regionale di certificazione delle competenze per l'acquisizione di una qualifica

saranno oggetto di verifica della rispondenza con quanto indicato dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti. Pertanto ai progetti non sarà attribuito un punteggio, ma un solo esito di approvabilità.

Per tutte le operazioni ammissibili, con esclusione dei progetti riferiti alle tipologie sopra elencate, si procederà alla valutazione e attribuzione del punteggio per ogni singolo progetto, utilizzando i seguenti criteri e sottocriteri (espressi in una scala da 1 a 10) e relativi pesi e ambiti di applicazione:

Criteria di valutazione	N.	Sottocriteri	Peso %	ambito applicazione
1. Finalizzazione	1.1	Completezza e adeguatezza dell'operazione e coerenza rispetto ai documenti generali e specifici di programmazione e con gli obiettivi del presente invito	5	operazione
	1.2	Adeguatezza e completezza dell'analisi dei sistemi/filiere di imprese di riferimento per la progettazione dell'operazione	10	operazione
	1.3	Coerenza e qualità dell'analisi dei fabbisogni formativi e professionali con riferimento ai sistemi/filiere di imprese di riferimento	10	operazione
	1.4	Adeguatezza del sistema di relazione e delle modalità di collaborazione con le imprese a sostegno dell'occupabilità al termine del percorso	10	operazione
2. Qualità progettuale	2.1	Adeguatezza dell'articolazione corsuale e dei contenuti previsti rispetto alle caratteristiche dei destinatari e agli obiettivi formativi attesi	10	progetto
	2.2	Adeguatezza e completezza della declinazione delle competenze del SRQ rispetto alle caratteristiche dei sistemi/filiere di imprese di riferimento	15	progetto
	2.3	Adeguatezza delle modalità di accertamento dei requisiti di accesso al percorso e di valutazione degli apprendimenti in itinere rispetto alle finalità della proposta progettuale	10	progetto
	2.4	Adeguatezza delle metodologie didattiche e delle modalità formative e dei processi di supporto e accompagnamento nella fase di stage	5	progetto
	2.5	Adeguatezza delle modalità di pubblicizzazione della iniziativa e delle procedure di selezione di partecipanti	5	progetto
3. Economicità dell'offerta	3.1	Costi standard	0	progetto
4. Rispondenza alle priorità	4.1	Sviluppo economico	5	operazione
	4.3	Sviluppo sostenibile	5	operazione
	4.5	Partenariato socio-economico	10	operazione
Totale			100	

Saranno approvabili i singoli progetti che avranno superato la soglia di punteggio minimo (75/100). Il punteggio complessivo delle operazioni approvabili sarà determinato come media dei punteggi conseguiti dai singoli progetti approvabili. Le operazioni saranno non approvabili se tutti i progetti che le

costituiscono saranno non approvabili: in tal caso il punteggio dell'operazione sarà determinato come media dei punteggi conseguiti dai singoli progetti.

In esito alla procedura di valutazione le operazioni approvabili saranno finanziabili, per i soli progetti approvabili, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le operazioni/progetti approvabili saranno oggetto di selezione che, nel rispetto della qualità globale espressa dai punteggi, tiene conto:

- della distribuzione delle operazioni/progetti rispetto ai territori;
- della distribuzione delle operazioni/progetti rispetto alla potenziale utenza e alla capacità di inserimento lavorativo in uscita;
- del grado di sovrapposizione delle operazioni/progetti rispetto alla qualifica professionale e ai sistemi/filiere produttivi di riferimento.

In ogni caso, le operazioni/progetti sovrapposte o ripetitive vengono selezionate sulla base della qualità globale più elevata espressa, e perciò sulla base del punteggio più elevato ottenuto.

I) TEMPI ED ESITI DELLE ISTRUTTORIE

Gli esiti delle valutazioni e delle selezioni delle operazioni presentate saranno sottoposti all'approvazione degli organi competenti entro 90 gg dalla data di scadenza del presente Invito.

La delibera di approvazione che la Giunta Regionale adotterà sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito <http://formazione lavoro.regione.emilia-romagna.it/>

Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singola operazione saranno consultabili presso la Segreteria del Nucleo di valutazione dai soggetti aventi diritto.

J) TERMINE PER L'AVVIO DELLE OPERAZIONI

Le operazioni dovranno essere attivate di norma entro e non oltre entro e non oltre il 30 marzo 2017.

Per tutte le operazioni eventuali posticipi della data di avvio prevista in sede di presentazione, nel rispetto della data ultima di avvio prevista dal presente invito, dovranno essere tempestivamente comunicati al fine di permettere l'adeguata informazione e pubblicizzazione delle iniziative ai potenziali

destinatari e pertanto per garantire pari opportunità di accesso alla formazione.

In ogni caso i progetti non potranno essere avviati in date antecedenti le date riportate in sede di progettazione.

L) DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

Tutti i prodotti e gli strumenti realizzati, così come i dati e i risultati, sono di proprietà esclusiva della Regione Emilia-Romagna.

M) INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Bologna.

N) INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 E S.M.I.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 ss.mm.ii. è la Dott.ssa Francesca Bergamini Responsabile del Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro della Direzione Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa.

Per informazioni è possibile contattare il Servizio inviando una e-mail all'indirizzo progval@regione.emilia-romagna.it

O) TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". La relativa "Informativa" è parte integrante del presente atto.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della presentazione alla Regione Emilia-Romagna, della candidatura, proposta di attività o di progetto e durante tutte le fasi successive di comunicazione.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a. registrare i dati relativi ai Soggetti titolari e attuatori che intendono presentare richieste di finanziamento all'Amministrazione Regionale per la realizzazione di attività
- b. realizzare attività di istruttoria e valutazione sulle proposte di operazione pervenute
- c. realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia
- d. inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione Regionale
- e. realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa della Regione Emilia-Romagna individuati quali Incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

Alcuni dei dati personali da Lei comunicati alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 27 del DLGS 33/2013, sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente.

7. Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a. dell'origine dei dati personali;
 - b. delle finalità e modalità del trattamento;
 - c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
 - e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

- c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento il Direttore Generale della Direzione Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp. L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-5275360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

Le richieste di cui all'art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/750

data 16/05/2016

IN FEDE

Morena Diazzi

omissis

L'assessore Segretario: Bianchi Patrizio

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Oggetto: Approvazione del Piano territoriale triennale per l'istruzione e la formazione tecnica superiore - *Programmazione Regionale 2016 – 2018 Istruzione Tecnica Superiore e Attivazione percorsi Istituti Tecnici Superiori – Programmazione 2016.*

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Formazione, Ricerca, Scuola, Università e Turismo;

VISTI gli articoli 3, 33, 34, 117 e 118 della Costituzione;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio “Legge Statutaria 11 Novembre 2004, N. 1” e in particolare gli articoli 7, 33 comma 1, lettera c), 48 comma 2, lettera c) e 50;

VISTA la Legge Regionale del 18/02/2002, n. 6 e s.m.i. recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” ed in particolare l'art. 11 che disciplina le strutture della Giunta;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni e integrazioni, in particolare il Capo I del Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la Legge 17 maggio 1999, n.144, art. 69, che ha istituito il *Sistema di Istruzione e di Formazione Tecnica Superiore*;

VISTA la Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, concernente “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e, in particolare, il Titolo V, capo IV, recante disposizioni relative alle funzioni e compiti in materia di istruzione e capo V recante disposizioni relative alle funzioni e compiti in materia di formazione professionale;

VISTO il Decreto Interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme di attuazione del sopracitato art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 875 – concernente il fondo risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il Decreto Legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, nella Legge 2 aprile 2007, n. 40, contenente, all'art.13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, recante “*Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori*”;

VISTA la Legge 26 febbraio 2010, n. 25, conversione in legge del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, recante *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (c.d. decreto “mille proroghe”)*;

VISTI:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.87 *“Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”* e, in particolare, l'art. 2, comma 4;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.88 *“Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*, e in particolare, l'art. 2, comma 4;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.89 *“Regolamento recante Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario e, in particolare l'art. 3, comma 2 e l'art. 14, comma 3;

VISTO il Decreto 7 settembre 2011 del Ministro dell'istruzione, dell' università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;

VISTA la Legge 4 aprile 2012, n. 35 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;

VISTA la Legge 28 giugno 2012, n. 92 recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita;

VISTI:

- il Decreto 5 febbraio 2013 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente la revisione degli ambiti di articolazione dell'area *“Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo”* degli Istituti Tecnici Superiori, delle relative figure nazionali di riferimento e dei connessi standard delle competenze tecnico-professionali;
- il Decreto 7 febbraio 2013 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze concernente *“Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori”* (GU n.92 del 19-4-2013);

VISTA la Legge 8 novembre 2013, n. 128, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104;

RICHIAMATI gli atti di con cui la Regione Lazio ha avviato il processo di costituzione e di programmazione dell'offerta di istruzione tecnica superiore, in particolare:

- DGR n. 119 del 06/03/2009;
- DGR n. 902 del 27/11/2009;
- DGR n. 344 del 24/07/2010;
- DGR n. 439 del 9/10/2010;
- DGR n. 326/17.10.2013;
- DE n.G07003/13.5.2014;
- DGR n. 329/10.6.2014;
- DGR n. 619/30.9.2014;
- DE n. G05785/13.5.2015;
- DGR n. 493/25.9.2015;

DATO ATTO che a conclusione del percorso di costituzione e a seguito del riconoscimento della personalità giuridica da parte della competente Autorità Prefettizia, nel territorio della Regione Lazio attualmente operano le sette Fondazioni I.T.S. di seguito elencate:

1. Istituto Tecnico Superiore per le tecnologie della informazione e della comunicazione "Fondazione ITS Roberto Rossellini"- Roma - Area Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione
2. "Istituto Tecnico Superiore per le tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo" – Roma - Area Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali/Turismo
3. "Fondazione Giovanni Caboto"- Gaeta (Latina) – Area Mobilità sostenibile
4. "Fondazione Istituto Tecnico Superiore per Nuove Tecnologie per il Made in Italy nel comparto Agroalimentare" – Viterbo - Area Nuove tecnologie per il Made in Italy
5. "Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie della Vita"- Pomezia (RM) - Area Nuove tecnologie della vita;
6. "Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy nel settore dei Servizi alle Imprese"- Viterbo - Area Nuove tecnologie per il Made in Italy
7. Fondazione "Bio Campus"- Borgo Piave Latina - Area Nuove tecnologie per il Made in Italy;

VISTA la Legge 13 Luglio 2015, n. 107 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015 recante la definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art.46, comma 1, del D.lgs 15 giugno 2015, n.81;

VISTI inoltre:

- l'Accordo in Conferenza Unificata 5 agosto 2014, per la realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, ai sensi dell'art.14 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008 e del Decreto MIUR di concerto con MLPS, MISE e MEF 7 febbraio 2013;
- l'Accordo in Conferenza Unificata 17 dicembre 2015, per il riparto del finanziamento nazionale destinato ai percorsi I.T.S. nonché per le modifiche ed integrazioni al sistema di monitoraggio e valutazione dei medesimi percorsi I.T.S.;
- l'Accordo Conferenza Stato Regioni 20 gennaio 2016, per la definizione della struttura e del contenuto del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al capo III del DPCM 25 gennaio 2008, di durata annuale per l'accesso ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori;

- l'Intesa sancita in Conferenza Unificata del 3 marzo 2016 sullo schema di decreto recante "Linee Guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani, a norma dell'articolo 1, comma 47, della legge 13 luglio 2015, n.107";
- l'Intesa raggiunta in Conferenza Unificata del 12 maggio 2016 sullo schema di decreto circa le Linee guida percorsi ITS afferenti all'area Mobilità sostenibile, a norma dell'art.1, comma 48, legge 13 Luglio 2015 n. 107;

VISTA la nota del MIUR – Ministero Istruzione, Università e Ricerca – Prot. n. 3716/5 aprile 2016 concernente gli esiti dell'attività di monitoraggio e valutazione dei percorsi conclusi da almeno un anno alla data del 31 dicembre 2015 (per la Regione Lazio 7 percorsi ad esclusione Agro Viterbo e Agro Bio Campus Latina che non rientravano nel termine di riferimento 31 dicembre 2014) ed in particolare la *Graduatoria Allegato 1-* contenente il punteggio di sintesi "Valutazione finale" validata dal Tavolo Tecnico Nazionale paritetico;

VISTA la nota del MIUR – Prot. n. 4169 del 15.4.2016 concernente la *Formazione terziaria non universitaria –ITS e le risorse EF 2016 a valere sul fondo di cui alla legge 296/2006*, risorse ripartite in base ai criteri definiti in CU 17.12.2015 e tenuto conto della Legge 107/2015, che per la Regione Lazio risultano essere:

- € 717.901,00 (Allegato 1 Tabella Assegnazione 70%)
- € 268.463,00 (Allegato 2 Tabella Assegnazione Premialità 30%);

DATO ATTO che l'assegnazione del 70% del contributo nazionale sarà disposta dal MIUR a favore degli ITS previa comunicazione Regionale circa l'indicazione dei percorsi previsti dalla programmazione 2016, l'entità del cofinanziamento regionale, la misura del contributo nazionale da assegnare a ciascun ITS con riferimento ai singoli percorsi da attivarsi entro il 30 ottobre 2016;

DATO ATTO che l'assegnazione del 30% a titolo di premialità nazionale verrà effettuata direttamente dal MIUR a favore dei sottoelencati ITS del Lazio aventi diritto a seguito dei risultati di monitoraggio e valutazione di cui all'Accordo Conferenza Unificata 17 dicembre 2015 (Graduatoria percorsi valutati Allegato 3 e Tabella premialità Allegato 2 nota 4169 citata):

- ITS Caboto di Gaeta con premialità € 137.977,00;
- ITS NTV di Pomezia con premialità € 130.486,00;

EVIDENZIATO quindi che l'assegnazione delle risorse nazionali sarà disposta dal MIUR a favore degli ITS e pertanto le risorse MIUR non transiteranno nel Bilancio Regionale;

VISTA la nota prot.338641 /27 giugno 2016 con cui la Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, nelle more dell'adozione del Piano Territoriale Triennale 2016- 2018, in continuità con la precedente programmazione e a seguito della riunione del 23 giugno 2016 con gli ITS, ha invitato le medesime Fondazioni ITS del Lazio a formulare le proposte di attivazione dei percorsi da avviarsi entro il 30 ottobre 2016, con l'analisi dei fabbisogni;

EVIDENZIATO che le Fondazioni ITS assegnatarie della premialità dovranno presentare alla Regione Lazio, ai fini della verifica della coerenza rispetto alla programmazione regionale, apposita "Scheda interventi progettuali che intendono porre in essere con tale quota" descrivendo le azioni volte a realizzare l'attivazione dei nuovi percorsi ITS, *nell'ambito della programmazione regionale, garantendone maggiore qualità anche valorizzando il profilo internazionale, la dotazione strumentale e lo sviluppo di attività di ricerca;*

CONSIDERATO che alla realizzazione dei Piani Territoriali Triennali predisposti dalle Regioni concorrono stabilmente le risorse del MIUR e il cofinanziamento regionale per almeno il 30% dello stanziamento statale complessivo ad esse destinato (*art. 12 del DPCM 25 gennaio 2008*);

CONSIDERATO che i percorsi ITS possono essere sostenuti dall'insieme delle risorse nazionali e regionali, anche messe a disposizione da altri soggetti pubblici e privati e dall'Unione Europea, le Fondazioni ITS dovranno prevedere integrazioni finanziarie, al fine di garantire l'integrale copertura dei costi previsti per la realizzazione dei percorsi formativi 2016 nel rispetto dei parametri di riferimento;

VISTI:

- la Legge 20 Novembre 2001, n. 25 "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 31 Dicembre 2015, n. 17 Legge di stabilità regionale 2016;
- la Legge Regionale 31 Dicembre 2015 n. 18 del - Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 775 del 31 dicembre 2015 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 776 del 31 dicembre 2015 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa;
- la Deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2016 n. 29, recante: Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018;
- la Deliberazione della Giunta regionale del 23 febbraio 2016, n. 55, recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 18";
- la Nota prot. n. 117455 del 3 marzo 2016 del Segretario generale della Giunta regionale con la quale sono state fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2016-2018, conformemente a quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2016, n. 29;
- la Deliberazione della Giunta regionale dell'8 marzo 2016, n. 88, recante: "Variazioni del bilancio regionale 2016-2018, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 42, commi da 9 a 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche";
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e relativi principi applicativi, e successive modifiche;

VISTO in particolare l'art. 10 comma 3 lett a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che prevede la possibilità di assumere impegni a valere su esercizi successivi a quello in corso al fine di garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali;

EVIDENZIATO che le programmazioni annuali per il 2017 e per il 2018, nell'ambito della presente programmazione triennale, saranno oggetto di successivo atto di Giunta compatibilmente alle risorse statali e regionali che verranno appositamente stanziare;

CONSIDERATO quindi che la Regione Lazio tenendo conto delle risorse pubbliche disponibili e del risultato dell'attività di valutazione di cui alla citata graduatoria validata e degli indicatori di cui all'Allegato A, punto 4, lett. e) del Decreto 7 febbraio 2013, intende:

- sostenere lo sviluppo delle medesime Fondazioni confermando l'avvio di n. 7 percorsi biennali ITS (un percorso in ciascuna delle attuali sette Fondazioni ITS) da avviarsi entro il 30 ottobre 2016;
- ripartire le risorse nazionali ammontanti ad € 717.901,00, ad esclusione della premialità assegnata direttamente dal MIUR, tra i sette percorsi biennali ITS da avviare nel 2016; l'assegnazione delle risorse nazionali sarà disposta dal MIUR a favore degli ITS e pertanto le risorse MIUR non transiteranno nel Bilancio Regionale;
- ripartire il cofinanziamento regionale ammontante ad € 210.000,00 EF 2016 e € 210.000,00 pluriennale 2017, tra i sette percorsi biennali ITS da avviare nel 2016;
- stabilire che le Fondazioni ITS dovranno prevedere integrazioni finanziarie, al fine di garantire l'integrale copertura dei costi previsti per la realizzazione dei percorsi formativi 2016 nel rispetto dei parametri di riferimento;
- stabilire che le Fondazioni ITS assegnatarie della premialità dovranno presentare alla Regione Lazio, ai fini della verifica della coerenza rispetto alla programmazione regionale, apposita "Scheda interventi progettuali che intendono porre in essere con tale quota" descrivendo le azioni volte a realizzare l'attivazione dei nuovi percorsi ITS, nell'ambito della programmazione regionale, garantendone maggiore qualità anche valorizzando il profilo internazionale, la dotazione strumentale e lo sviluppo di attività di ricerca.

TENUTO CONTO delle proposte progettuali corredate di analisi dei fabbisogni, pervenute dalle Fondazioni I.T.S. entro i termini indicati nella citata nota Prot. 338641/2016 e a seguito dell'avvenuta riunione del 23 giugno 2016 con le medesime Fondazioni ITS;

CONSIDERATO che entro il 30 settembre 2016 dovranno altresì essere trasmessi al MIUR e all'INDIRE i Piani regionali dell'Offerta formativa di istruzione e formazione tecnica superiore 2016 – 2018;

DATO ATTO che la Regione Lazio intende rispondere alle dinamiche in atto del contesto socio economico e, pertanto, ai bisogni e alle attese delle persone e delle imprese, nonché rendere stabile e organica l'integrazione tra sistemi di istruzione, soggetti formativi, enti locali ed imprese, promuovendo la creazione di un sistema aperto nel quale:

- le transizioni siano costanti e costruttive, per favorire concretamente il successo scolastico e formativo dei giovani, *in stretta collaborazione con il mondo della scuola e con reti di scuole, non solo quelle enti di riferimento dell'ITS;*
- nell'ottica di ampliare l'offerta formativa, le Fondazioni ITS adottino misure necessarie a favorire l'ingresso di nuove aziende e sia sviluppata un'offerta formativa strutturata con il concorso delle imprese;
- i percorsi ITS possano essere svolti anche in *Apprendistato* e sia valorizzata la dimensione di accompagnamento al lavoro;
- sia potenziata autonomia e flessibilità organizzativa/didattica delle Fondazioni ITS, anche con riguardo a risorse economiche;
- sia reso più organico e verticalizzato il sistema formativo regionale.

CONSIDERATO che nell'ambito della Programmazione Regionale 2013 – 2015 è risultato centrale consolidare il segmento di istruzione e formazione terziaria non universitaria, qualificando e rafforzando le Fondazioni I.T.S. coerentemente con il Piano Triennale precedente;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'adozione del Piano territoriale triennale per l'istruzione e la formazione tecnica superiore 2016/2018 - "ALLEGATO 1"- che forma parte integrante e sostanziale del presente atto con le finalità e gli obiettivi espressi;

RITENUTO quindi, per l'adozione del presente Piano, di fare riferimento alla precedente concertazione;

RITENUTO pertanto:

- di adottare l'allegato documento, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, concernente Piano territoriale triennale per l'istruzione e la formazione tecnica superiore - *Programmazione Regionale 2016 – 2018 Istruzione Tecnica Superiore e Attivazione percorsi Istituti Tecnici Superiori – Programmazione 2016 – ALLEGATO 1*;
- di rinviare a successivi atti di Giunta la Programmazione annuale 2017 e la Programmazione annuale 2018, compatibilmente alle risorse statali e regionali che verranno appositamente stanziare, così come previsto e indicato nell'ALLEGATO 1;
- di ripartire le risorse nazionali ammontanti ad € 717.901,00, ad esclusione della premialità assegnata direttamente dal MIUR, tra i sette percorsi biennali ITS da avviare nel 2016;
- di destinare per il cofinanziamento regionale la complessiva somma di € 420.000,00 di cui € 210.000,00 a valere sul capitolo di bilancio F17909 EF 2016 e € 210.000,00 a valere sul capitolo F17909 pluriennale 2017;
- di ripartire le risorse suddette tra i sette percorsi biennali ITS da avviare nel 2016, come da tabella che segue:

Fondazione ITS	Risorse nazionali	Cofinanziamento regionale EF 2016 –cap.F17909	Cofinanziamento regionale pluriennale 2017- cap.F17909
Istituto Tecnico Superiore per le tecnologie della informazione e della comunicazione "Fondazione ITS Roberto Rossellini"- Roma	€ 102.557,28	€ 30.000,00	€ 30.000,00
"Istituto Tecnico Superiore per le tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo" - Roma	€ 102.557,28	€ 30.000,00	€ 30.000,00
"Fondazione Giovanni Caboto"- Gaeta (Latina)	€ 102.557,28 + premialità €137.977,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
"Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie per il Made in Italy nel comparto Agroalimentare" – Viterbo	€ 102.557,28	€ 30.000,00	€ 30.000,00
"Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie della Vita"- Pomezia (RM)	€ 102.557,28 +premiabilità €130.486,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
"Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy nel settore Servizi alle Imprese"- Viterbo	€ 102.557,28	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Fondazione "Bio Campus"- Borgo Piave Latina	€ 102.557,28	€ 30.000,00	€ 30.000,00

TOTALI RISORSE	€ 717.900,96 + premialità €268.463,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00

- di stabilire che le Fondazioni ITS dovranno prevedere integrazioni finanziarie, al fine di garantire l'integrale copertura dei costi previsti per la realizzazione dei percorsi formativi 2016 nel rispetto dei parametri di riferimento;
- di stabilire che le Fondazioni ITS assegnatarie della premialità dovranno presentare alla Regione Lazio, ai fini della verifica della coerenza rispetto alla programmazione regionale, apposita "Scheda interventi progettuali che intendono porre in essere con tale quota" descrivendo le azioni volte a realizzare l'attivazione dei nuovi percorsi ITS, nell'ambito della programmazione regionale, garantendone maggiore qualità anche valorizzando il profilo internazionale, la dotazione strumentale e lo sviluppo di attività di ricerca.
- di approvare quindi l'attuazione dei sottoelencati 7 percorsi biennali:

Fondazione ITS	Area Tecnologica	Ambito	Programmazione 2016 7 Corsi biennali 2016-2017 Figure nazionali di riferimento
Istituto Tecnico Superiore per le tecnologie della informazione e della comunicazione "Fondazione ITS Roberto Rossellini"- Roma	Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione	Organizzazione e fruizione dell'informazione e della conoscenza	Tecnico Superiore per l'organizzazione e la fruizione dell'informazione e della conoscenza (<i>profilo videomaker per cinema, TV e Web</i>) 1 biennale
"Istituto Tecnico Superiore per le tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo" - Roma	Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali/ Turismo	Turismo e attività culturali	Tecnico Superiore per la promozione e il marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali 1 biennale
"Fondazione Giovanni Caboto"- Gaeta (Latina)	Mobilità sostenibile	Mobilità delle persone e merci	Tecnico Superiore per la mobilità delle persone e delle merci (<i>profilo conduzione del mezzo e gestione apparati</i>) 1 biennale
"Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie per il Made in Italy nel comparto Agroalimentare" – Viterbo	Nuove tecnologie per il Made in Italy	Sistema agroalimentare	Tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione ed il marketing delle produzioni agrarie, agroalimentari ed agroindustriali 1 biennale
"Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie della Vita"- Pomezia (RM)	Nuove tecnologie della vita	Biotecnologie industriali ed ambientali	Tecnico superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi a base biotecnologica 1 biennale
"Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy nel settore Servizi alle Imprese"- Viterbo	Nuove tecnologie per il Made in Italy	Servizi alle Imprese	Tecnico superiore per il marketing e l'internazionalizzazione delle imprese 1 biennale

Fondazione "Bio Campus"- Borgo Piave Latina	Nuove tecnologie per il Made in Italy	Sistema agroalimentare	Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-alimentari e agro- industriali (<i>due specializzazioni: imprese agro zootecniche e biologiche; preparazioni agro alimentari e biologiche</i>) 1 biennale
--	--	---------------------------	--

- di prevedere la realizzazione di un sistema di riparto delle risorse di cofinanziamento regionale, a partire dalla programmazione anno 2017, correlato alla valutazione intermedia dei risultati raggiunti nel percorso ITS avviato l'anno precedente - le cui modalità verranno concertate - così come previsto e indicato nell'ALLEGATO 1;
- di stabilire che il sistema di valutazione intermedia e le modalità attuative, compresa la correlazione alle risorse di cofinanziamento regionale, saranno oggetto di successivo apposito atto di Giunta;
- di stabilire, ferme restando le istruzioni operative in materia di rendicontazione previste dalle Determinazioni G07003 del 13 maggio 2014 e G05785 del 13 maggio 2015, che le Fondazioni ITS sono tenute a rendicontare le risorse regionali erogate direttamente alle medesime, agli Uffici della Regione Lazio competenti in materia di rendicontazione e controllo.

DATO ATTO che, nell'ambito delle risorse disponibili, con successivo provvedimento della Direzione Regionale competente in materia di Formazione e Istruzione saranno:

- assunti gli impegni in favore di ciascuna Fondazione ITS e disposti i relativi trasferimenti finanziari;
- saranno adottate le disposizioni in materia di rendicontazione e controllo;

CONSIDERATO che nella Programmazione ITS 2015 di cui alla DGR 493/2015 è stata approvata tra l'altro alla Fondazione ITS Caboto, l'attivazione di un solo percorso;

VISTA la nota prot. 875 del 7.12.2015 con la quale la suddetta Fondazione ITS ha richiesto l'attivazione di un secondo percorso di Tecnico Superiore per la Mobilità delle persone e delle merci- conduzione del mezzo e gestione apparati- anno formativo 2015/16;

RITENUTO di procedere alla ratifica dell'attivazione del secondo percorso di Tecnico Superiore per la Mobilità delle persone e delle merci- conduzione del mezzo e gestione apparati- anno formativo 2015/16, richiesto dalla Fondazione ITS Caboto – nota prot. 875 del 7.12.2015 - senza ulteriori oneri per la Regione Lazio;

ACQUISITO il parere favorevole senza osservazioni della Commissione Consiliare competente espresso in data 5 settembre 2016;

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- di adottare l'allegato documento, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, concernente Piano territoriale triennale per l'istruzione e la formazione tecnica superiore - *Programmazione Regionale 2016 – 2018 Istruzione Tecnica Superiore* e Attivazione percorsi Istituti Tecnici Superiori – Programmazione 2016 – ALLEGATO 1;

- di rinviare a successivi atti di Giunta la Programmazione annuale 2017 e la Programmazione annuale 2018, compatibilmente alle risorse statali e regionali che verranno appositamente stanziare, così come previsto e indicato nell'ALLEGATO 1;
- di ripartire le risorse nazionali ammontanti ad € 717.901,00, ad esclusione della premialità assegnata direttamente dal MIUR, tra i sette percorsi biennali ITS da avviare nel 2016;
- di destinare per il cofinanziamento regionale la complessiva somma di € 420.000,00 di cui € 210.000,00 a valere sul capitolo di bilancio F17909 EF 2016 e € 210.000,00 a valere sul capitolo F17909 pluriennale 2017;
- di ripartire le risorse suddette tra i sette percorsi biennali ITS da avviare nel 2016, come da tabella che segue:

Fondazione ITS	Risorse nazionali	Cofinanziamento regionale EF 2016 –cap.F17909	Cofinanziamento regionale pluriennale 2017- cap.F17909
Istituto Tecnico Superiore per le tecnologie della informazione e della comunicazione “Fondazione ITS Roberto Rossellini”- Roma	€ 102.557,28	€ 30.000,00	€ 30.000,00
“Istituto Tecnico Superiore per le tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo” - Roma	€ 102.557,28	€ 30.000,00	€ 30.000,00
“Fondazione Giovanni Caboto”- Gaeta (Latina)	€ 102.557,28 + premialità €137.977,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
“Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie per il Made in Italy nel comparto Agroalimentare” – Viterbo	€ 102.557,28	€ 30.000,00	€ 30.000,00
“Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie della Vita”- Pomezia (RM)	€ 102.557,28 +premiabilità €130.486,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
“Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy nel settore Servizi alle Imprese”- Viterbo	€ 102.557,28	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Fondazione “Bio Campus”- Borgo Piave Latina	€ 102.557,28	€ 30.000,00	€ 30.000,00
TOTALI RISORSE	€ 717.900,96 + premialità €268.463,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00

- di stabilire che le Fondazioni ITS dovranno prevedere integrazioni finanziarie, al fine di garantire l'integrale copertura dei costi previsti per la realizzazione dei percorsi formativi 2016 nel rispetto dei parametri di riferimento;
- di stabilire che le Fondazioni ITS assegnatarie della premialità dovranno presentare alla Regione Lazio, ai fini della verifica della coerenza rispetto alla programmazione regionale, apposita “Scheda interventi progettuali che intendono porre in essere con tale quota” descrivendo le azioni volte a realizzare l'attivazione dei nuovi percorsi ITS, nell'ambito della programmazione regionale, garantendone maggiore qualità anche valorizzando il profilo internazionale, la dotazione strumentale e lo sviluppo di attività di ricerca.
- di approvare quindi l'attuazione dei sottoelencati 7 percorsi biennali:

			Programmazione 2016 7 Corsi biennali 2016-2017
Fondazione ITS	Area Tecnologica	Ambito	Figure nazionali di riferimento
Istituto Tecnico Superiore per le tecnologie della informazione e della comunicazione "Fondazione ITS Roberto Rossellini"- Roma	Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione	Organizzazione e fruizione dell'informazione e della conoscenza	Tecnico Superiore per l'organizzazione e la fruizione dell'informazione e della conoscenza (<i>profilo videomaker per cinema, TV e Web</i>) 1 biennale
"Istituto Tecnico Superiore per le tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo" - Roma	Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali/ Turismo	Turismo e attività culturali	Tecnico Superiore per la promozione e il marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali 1 biennale
"Fondazione Giovanni Caboto"- Gaeta (Latina)	Mobilità sostenibile	Mobilità delle persone e merci	Tecnico Superiore per la mobilità delle persone e delle merci (<i>profilo conduzione del mezzo e gestione apparati</i>) 1 biennale
"Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie per il Made in Italy nel comparto Agroalimentare" – Viterbo	Nuove tecnologie per il Made in Italy	Sistema agroalimentare	Tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione ed il marketing delle produzioni agrarie, agroalimentari ed agroindustriali 1 biennale
"Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie della Vita"- Pomezia (RM)	Nuove tecnologie della vita	Biotecnologie industriali ed ambientali	Tecnico superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi a base biotecnologica 1 biennale
"Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy nel settore Servizi alle Imprese"- Viterbo	Nuove tecnologie per il Made in Italy	Servizi alle Imprese	Tecnico superiore per il marketing e l'internazionalizzazione delle imprese 1 biennale
Fondazione "Bio Campus"- Borgo Piave Latina	Nuove tecnologie per il Made in Italy	Sistema agroalimentare	Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali (<i>due specializzazioni: imprese agro zootecniche e biologiche; preparazioni agro alimentari e biologiche</i>) 1 biennale

- di prevedere la realizzazione di un sistema di riparto delle risorse di cofinanziamento regionale, a partire dalla programmazione anno 2017, correlato alla valutazione intermedia dei risultati raggiunti nel percorso ITS avviato l'anno precedente - le cui modalità verranno concertate - così come previsto e indicato nell'ALLEGATO 1;
- di stabilire che il sistema di valutazione intermedia e le modalità attuative, compresa la correlazione alle risorse di cofinanziamento regionale, saranno oggetto di successivo apposito atto di Giunta;
- di stabilire, ferme restando le istruzioni operative in materia di rendicontazione previste dalle Determinazioni G07003 del 13 maggio 2014 e G05785 del 13 maggio 2015 , che le Fondazioni ITS sono tenute a rendicontare le risorse regionali erogate direttamente alle

medesime, agli Uffici della Regione Lazio competenti in materia di rendicontazione e controllo;

- di procedere alla ratifica dell'attivazione del secondo percorso di Tecnico Superiore per la Mobilità delle persone e delle merci- conduzione del mezzo e gestione apparati- anno formativo 2015/16, richiesto dalla Fondazione ITS Caboto – nota prot. 875 del 7.12.2015 - senza ulteriori oneri per la Regione Lazio.

Con successivi provvedimenti della Direzione Regionale competente in materia di Istruzione e Formazione:

- saranno assunti gli impegni in favore di ciascuna Fondazione I.T.S e disposti i relativi trasferimenti finanziari;
- saranno adottate le disposizioni in materia di rendicontazione e controllo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e ne sarà data diffusione sul sito www.regione.lazio.it e su “Amministrazione Trasparente”;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R Lazio nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

REGIONE PIEMONTE BU17 28/04/2016

Deliberazione della Giunta Regionale 26 aprile 2016, n. 16-3200

POR FSE Piemonte 2014-2020 - Approvazione Atto d'indirizzo della Programmazione integrata dell'offerta formativa regionale del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore - Piano territoriale pluriennale 2016/2019. Spesa prevista Euro 19.515.000,00 di cui Euro 2.826.250,00 sul bilancio 2016.

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla G.U.U.E del 20.12.2013 recante “Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio” e Regolamenti di esecuzione e delegati connessi;

visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla G.U.U.E del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato Italia 2014/2020;

vista la Decisione della Commissione Europea C(2014)9914 del 12 dicembre 2014 con la quale sono stati approvati determinati elementi del Programma Operativo del Piemonte FSE 2014-2020 nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” (d'ora innanzi, anche soltanto POR FSE 2014-2020);

vista la DGR n. 57-868 del 29/12/2014 con la quale è stata ratificata la presa d'atto della predetta Decisione C(2014) 9914 del 12/12/2014;

vista la Legge n. 144, art. 69, del 17/05/1999 che ha istituito il sistema dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS);

visto il Decreto – Interministeriale 31 ottobre 2000, relativo al regolamento recante norma di attuazione dell'art. 69 della Legge 144/1999;

visto la Legge n. 296 del 27/12/2006, art. 1, comma 631, che prevede la riorganizzazione del sistema dell'Istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'art. 69 della Legge n. 144/1999;

vista la Legge n. 40 del 02/04/2007 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese” e, in particolare, l'art. 13, comma 2, che prevede la configurazione degli istituti tecnici superiori nell'ambito della predetta riorganizzazione;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori, che all'art. 12, comma 2, impegna le Regioni al cofinanziamento

per almeno il 30% dello stanziamento ad esse destinato sul fondo statale per la costituzione degli Istituti tecnici superiori;

vista la Legge 26 febbraio 2010 n. 25 “Conversione in legge del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative” ed in particolare l’art. 7 c. 5-quater che proroga al 31/12/2010 il finanziamento previsto per il triennio 2007- 2009 nei limiti di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2010;

visto il Decreto 07 settembre 2011 del MIUR di concerto con il MLPS, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, comma 1, recante “norme generali concernenti i Diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli artt. 4, comma 3, e 8, comma 2, del DPCM 25 gennaio 2008”;

visto il Decreto 07 febbraio 2013 relativo alle Linee guida di cui all’art. 52 commi 1 e 2, della legge 35 del 04 aprile 2012, contenente le misure di semplificazione e di promozione dell’istruzione tecnico professionale e degli istituti tecnici superiori;

visto il Decreto 07 febbraio 2013 recante “la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al capo III del Decreto 25 gennaio 2008”;

vista la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 relativa alla “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione della struttura e del contenuto del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al Capo III del DPCM 25 gennaio 2008 di durata annuale per l’accesso ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori di cui al Capo II del DPCM 25 gennaio 2008. – Accordo ai sensi dell’art. 1 comma 46, della Legge 13 luglio 2015, n. 107. Repertorio atti n.11/CSR del 20 gennaio 2016;

visto l’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti Locali per la ripartizione del finanziamento nazionale destinato ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, previsto dall’articolo 1, comma 875, legge n. 296 del 2006, così come modificato dall’art. 7, comma 37-ter del Decreto-legge n. 95 del 2012. Modifiche ed integrazioni al sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori ai sensi dell’art. 14 del DPCM 25 gennaio 2008 e del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, il Ministro dello Sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze 7 febbraio 2013 – Accordo ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del D.lgs 28 agosto 1997, n. 281. Repertorio atti n. 133/CU del 17 dicembre 2015;

vista la Legge regionale n. 63/1995 “Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale”;

vista la Legge regionale n. 34/2008 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”;

vista la Legge regionale n. 8/2009 “Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte”;

viste le Linee Guida per la Dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di rimborso FSE 2007-2013 approvate con Determinazione Dirigenziale n. 627 del 09/11/2011 e s.m.i.;

vista la DGR n. 32-6434 del 30/09/2013 con la quale si è proceduto all'approvazione del Piano pluriennale 2013/2015 di Istruzione e Formazione tecnica superiore;

vista la D.G.R. 262- 6902 del 04/03/2014, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il Documento Strategico Unitario (DSU) quale quadro strategico di riferimento della politica regionale di sviluppo e della programmazione integrata dei fondi europei, nazionali e regionali per il periodo 2014-2020;

vista la dd n. 186 del 07/04/2014 con la quale si è proceduto all'approvazione del bando regionale per la selezione di Manifestazioni d'interesse per la costituzione di nuove Fondazioni ITS di cui alla DGR n. 32-6434 del 30/09/2013;

vista la DD n. 541 del 29/08/2014 con la quale è stata approvata la graduatoria per la costituzione di nuove Fondazioni ITS di cui alla DD n. 186 del 07/04/2014;

vista la DD n. 210 del 30/03/2015 (e s.m.i di cui alla DD 576 del 17 luglio 2015) con la quale è stato approvato il Bando regionale per la selezione delle manifestazioni d'interesse per la costituzione di una nuova fondazione ITS nell'area tecnologica "Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo";

vista la DD n. 612 del 24/07/2015 con la quale è stata approvata la graduatoria di cui alla DD n. 210 del 30/03/2015;

vista la D.G.R. n. 57-868 del 29/12/2014 "Reg. (UE) n. 1303/2013. Riapprovazione Programma Operativo Regionale della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per la programmazione 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione". Presa d'atto della Decisione C(2014) 9914 del 12/12/2014";

vista la DGR n. 15-1644 del 29/6/2015 "POR FSE "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" - Presa d'atto del documento "Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni" per l'attuazione degli interventi previsti nel POR FSE della Regione Piemonte per il periodo 2014-2020";

vista la D.G.R. n. 31-1684 del 6/7/2015 "Proroga dell'efficacia delle disposizioni del Sistema di Gestione e Controllo relativo alla programmazione POR FSE 2007/2013, presa d'atto dell'efficacia dell'Accordo ex art. 12 Reg. Ce 1828/2006 tra R.P. e Province Piemontesi, approvazione dello schema di Accordo ex art. 15 della L. del 18/08/1990, n. 241 s.m.i. tra R.P. e Province per l'avvio delle attività di formazione e orientamento per a.f. 2015/2016";

vista la D.G.R. 19 giugno 2006 n. 29-3181 "Revisione delle procedure di accreditamento delle sedi operative per la formazione e l'orientamento. Approvazione delle nuove disposizioni finali";

vista la DGR n. 152- 3672 del 02/08/2006. relativa agli Standard formativi;

vista la DD n. 511 del 02/07/2015 "Approvazione degli standard di progettazione e di erogazione dei percorsi formativi";

vista la DGR 21-1803 del 04 aprile 2011 con la quale è stata istituita la Cabina di Regia ITS;

vista la DGR 32-6434 del 30/09/2013, con la quale è stato approvato il Piano pluriennale 2013/2015 di Istruzione formazione tecnica superiore;

vista la DGR n. 32-187 del 28/07/2014 con la quale è stata recepita l'Intesa con le parti sociali e le Fondazioni ITS e contestuale approvazione degli indirizzi per la sperimentazione di percorsi di Alta Formazione in apprendistato per il conseguimento del Diploma di Tecnico superiore (ITS) di cui al DPCM 25 gennaio 2008;

vista la DGR n. 60-1709 del 06/07/2015 con la quale è stata approvata la Programmazione integrata del sistema formativo tecnico - professionale per l'anno formativo 2015-2016 - e la parziale modifica alla DGR 21-1803 del 04 aprile 2011;

vista la DD n. 98 del 16/02/2015 con la quale sono state approvate le Disposizioni operative relative alla sperimentazione di percorsi di Alta Formazione in apprendistato per il conseguimento del Diploma di Tecnico superiore (ITS) di cui al DPCM 25 gennaio 2008;

vista la DGR n. 23 - 1904 del 27/07/2015 con la quale è stata approvata la Direttiva relativa alle attività di sostegno e promozione della Mobilità Transnazionale 2015-2017;

vista la DGR n. 32 - 1685 del 06/07/2015 con la quale è stata approvata la direttiva sulla formazione professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione (Mercato del Lavoro) anno formativo 2015/16;

vista la DGR n. 33-1686 del 06/07/2015 con la quale è stata approvata la "Programmazione attività relative a obbligo di istruzione e diritto/dovere - anno formativo 2015/16";

vista la Legge regionale 23/2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";

stabilito che nell'ambito dell'Asse III, "Istruzione e Formazione", e delle Priorità 10.ii "Miglioramento della qualità, dell'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e dell'accesso alla stesso al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita specie per i gruppi svantaggiati" e 10.iv "Migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro, e rafforzare e i sistemi di istruzione e formazione professionale e migliorandone la loro qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle competenze, l'adeguamento dei curricula e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato", possono rientrare azioni volte a favorire attività formative e didattiche - integrative con l'obiettivo di:

- innalzare i livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione post-secondaria;
- qualificare l'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale;
- garantire, attraverso specifici accordi di rete, una maggiore interconnessione funzionale tra i soggetti della filiera formativa e le imprese della filiera produttiva, sviluppando l'apprendimento in contesti applicativi;
- razionalizzare l'offerta formativa rispondente ai fabbisogni delle singole filiere produttive/settori strategici (offerta potenziale verticale e orizzontale di filiera).

Considerato che con DGR 60- 1709 del 06/07/2015 è stata approvata la Programmazione dei Piani di attività ITS per l'anno formativo 2015/2016 e contestualmente si è rinviato a successivo atto la programmazione Pluriennale integrata del sistema formativo tecnico-professionale;

preso atto che ai sensi dell'art.11 del DPCM 25 gennaio 2008 le Regioni devono adottare specifici piani Territoriali, a valenza triennale, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa regionale, in ordine alle seguenti tipologie d'intervento: Piani di attività ITS, Percorsi di IFTS e azioni per l'attivazione dei Poli –Tecnico Professionali;

considerato che con nota del 2 settembre 2015 (prot. 12320/IV.1 Politecnico di Torino; prot. 12503 Università del Piemonte Orientale; prot. 27517 Università degli Studi di Torino) i tre Atenei piemontesi hanno comunicato alla Regione Piemonte l'intenzione, in opposizione a quanto disposto dal comma 51 art. 1 della Legge 107/2015 (Buona Scuola) in merito al riconoscimento dei crediti formativi universitari, di non partecipare all'istituzione delle nuove fondazioni ITS (dd n. 186 del 07/04/2014 e DD n. 210 del 30/03/2015), causando pertanto un forte rallentamento delle tempistiche relative alla Programmazione del Piano territoriale di cui sopra;

considerato che la Regione Piemonte intende comunque procedere ad attuare le indicazioni nazionali attraverso due distinte fasi:

- la definizione, con il presente provvedimento, del Piano Territoriale pluriennale della Programmazione Integrata del Sistema Formativo Tecnico professionale in modo da garantire continuità all'offerta formativa relativa alla richiesta di tecnici superiori, di diverso livello, con più specifiche conoscenze culturali coniugate ad una formazione tecnica e professionale approfondita e mirata, proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e ai settori interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati;

- la definizione, con successivo provvedimento, del processo di costituzione dei Poli tecnico – Professionali;

stabilito di conseguenza che il presente atto di indirizzo debba concretizzare una parte degli obiettivi stabiliti nel Programma Operativo Regionale del Piemonte FSE – Obiettivo “ *Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione*”– Periodo di programmazione 2014/2020, ex reg. UE 1303/2013, per gli interventi a sostegno del potenziamento dei percorsi di ITS e IFTS, rafforzandone l'integrazione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo;

ritenuto quindi opportuno destinare l'importo di €=19.515.000,00, a valere sul POR FSE 2014-2020, per il finanziamento dei piani di attività ITS bienni 2016/2018, 2017/2019, 2018/2020 (€=15.015.000,00) e per il finanziamento dei percorsi IFTS a.f 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 (€=4.500.000,00);

considerato che con nota del 15/04/2016 n. 0004169 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha comunicato, la quota di € 493.148,00 al netto delle premialità direttamente erogate alle singole fondazioni ITS, quale ripartizione dell' Esercizio Finanziario 2016 a valere sul fondo di cui alla Legge 27/12/2006 n. 296 art. 1, per il finanziamento dei piani di attività di Istruzione Formazione Tecnica Superiore e contestualmente ha ribadito le tempistiche legate alla programmazione ITS 2016/2017 stabilendo nel 30/06/2016 il termine ultimo in cui comunicare l'elenco dei percorsi ITS da attivarsi entro il 30/10/2016;

stabilito altresì che gli interventi formativi devono essere uniformati al nuovo quadro programmatico delineato dal Programma Operativo Regionale per il periodo 2014-2020 (Asse III “Istruzione e Formazione”), nell'ambito delle seguenti aree d'intervento prioritarie riferite al tema dell'investimento in competenze, istruzione, formazione professionale e apprendimento permanente (Obiettivo tematico 10):

- iniziative a contrasto della dispersione scolastica e della disoccupazione giovanile, di innalzamento del tasso di scolarizzazione superiore e di promozione dell'occupazione, di diffusione del *lifelong learning*;

- iniziative a sostegno di un canale altamente professionalizzante di formazione tecnica di alto livello (superiore e terziaria) che sappia meglio corrispondere alle esigenze del tessuto produttivo regionale, nella consapevolezza che le prospettive di crescita e sviluppo della competitività sono in modo significativo collegate all'innalzamento dei livelli di scolarizzazione e alla disponibilità di competenze specialistiche;

- diffusione del modello duale nel raccordo fra formazione e lavoro, con l'obiettivo di generare l'innalzamento delle competenze, formali e reali, dei giovani e degli adulti, qualificando i percorsi di formazione iniziale e permanente nella prospettiva di una loro maggiore rispondenza ai fabbisogni del tessuto produttivo regionale e della diversificazione dell'offerta anche attraverso lo sviluppo delle azioni di orientamento e un diffuso utilizzo degli strumenti di alternanza;

preso atto che in data 18/04/2016 il presente provvedimento, è stato vagliato positivamente dalle parti sociali rappresentate nel Segretariato per la Formazione e l'Orientamento professionale, di cui all'art. 19 della L.R. 63/95 integrato, per la componente istituzionale, dalla Città Metropolitana di Torino concordando inoltre un successivo momento di confronto, convocato per il 16 maggio 2016, in merito alle azioni attuative della presente Direttiva;

considerato che i suddetti Percorsi ITS, ai sensi della normativa vigente (DPCM 25 gennaio 2008), hanno durata non inferiore alle 1.800 ore e che in termini di spesa gravano su più esercizi finanziari; individuati quali potenziali beneficiari i seguenti operatori:

- Fondazioni ITS individuate ai sensi della DGR n. 40-522 del 04/08/2010;

- Fondazioni ITS individuate ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 186 del 07/04/2014;

- Fondazioni ITS individuate ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 210 del 30/03/2015;

considerato che i suddetti Percorsi IFTS, ai sensi della normativa vigente (DPCM 25 gennaio 2008), hanno durata non inferiore alle 800 ore e che in termini di spesa gravano su più esercizi finanziari; individuati quali potenziali beneficiari i seguenti operatori:

- Fondazioni ITS sopra indicate;

- ATS costituite ai sensi dell'art. 69 della Legge n. 144/99;

- ATS titolari di Polo formativo per l'IFTS, ai sensi della DD n. 168 del 29/11/07.

tenuto conto che i bandi attuativi delle misure di cui sopra saranno strutturati secondo i contenuti previsti dall'art. 18 della L.R. 63/95, ivi incluse le modalità di determinazione della congruità dei costi preventivabili per i progetti e che la modulistica prevista per la presentazione delle istanze è sopperita dalla messa a disposizione di apposito software informatico reperibile in modo aperto via internet;

considerato che la Regione Piemonte intende sviluppare le politiche del sistema della Formazione Tecnica superiore nel quadro dei Fondi SIE e in particolare attraverso le possibili integrazioni tra Fondo Sociale Europeo (FSE), Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

considerato che gli interventi attivabili, nell'ambito delle attività della formazione tecnica superiore, potranno operare in sinergia e complementarietà con altre politiche programmate dalla Direzione Coesione Sociale e in particolare con la *Direttiva pluriennale per l'attuazione del Piano Regionale Garanzia Giovani* di cui alla DGR, n. 34-521 del 3/11/2014 e con la *Direttiva relativa alle attività di sostegno e promozione della mobilità transnazionale finalizzata alla formazione delle persone, all'occupazione e allo scambio di esperienze –2015/2017* di cui alla DGR n. 23-1904 del 27/07/2015 e infine con la *Direttiva sulla formazione professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione – Mercato del lavoro* di cui alla DGR n. 32-1685 del 6/07/2015;

si rende necessario:

- Approvare l'Atto d'indirizzo della Programmazione integrata dell'offerta formativa regionale del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore – Piano territoriale pluriennale 2016/2019 attraverso gli indirizzi descritti in narrativa ai fini della realizzazione degli interventi a sostegno del sistema formativo tecnico professionale attraverso l'attivazione di Piani di attività ITS e i percorsi IFTS;
- autorizzare la Direzione regionale Coesione Sociale ad attivare i procedimenti ad evidenza pubblica, così come previsto dalle regole del FSE, per l'affidamento dei Piani di attività ITS e dei percorsi IFTS di cui sopra;
- assegnare le risorse necessarie al finanziamento delle attività di cui all'atto di indirizzo in oggetto, per un ammontare di €=19.515.000,00 a valere su FSE e di una quota di cofinanziamento nazionale pari a € 493.148,00 definita dal riparto per e.f. 2016 a valere sul fondo di cui alla Legge 27/12/2006 n. 296, art. 1;

vista la Decisione della Commissione Europea c(2014)9914 del 12/12/2014 con la quale sono stati approvati determinati elementi del Programma Operativo del Piemonte FSE 2014-2020 nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" (d'ora innanzi, anche soltanto POR FSE 2014-2020);

visto il Documento "Le Procedure e i criteri di selezioni delle operazioni" di cui all'art.110 del regolamento CE 1303/2013, approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE il 12/06/2015 e adottato dalla Giunta Regionale con DGR n. 15-1644 del 29/06/2015 di seguito si riportano le classi di valutazione (con i relativi pesi) applicabili alle procedure di selezione pubblica in merito alle attività oggetto del presente atto:

- Soggetto Proponente (30-40%);
- Caratteristiche della proposta progettuale (30-40%);
- Priorità (10-20%);
- Sostenibilità (10-20%).

vista la LR 63/1995;

vista la LR 44/2000;

vista il D.lgs 118/2011;

tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime

delibera

- di approvare, in coerenza con le attività definite dal POR FSE 2014/2020, l'Atto d'indirizzo/Direttiva della Programmazione integrata dell'offerta formativa regionale del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore – Piano territoriale pluriennale 2016/2019 attraverso gli indirizzi descritti in narrativa ai fini della realizzazione degli interventi a sostegno del sistema formativo tecnico professionale attraverso l'attivazione di Piani di attività ITS e i percorsi IFTS, posto in allegato "A" quale parte integrante della presente deliberazione;
- di approvare la spesa complessiva di €= 19.515.000,00 a valere sul POR FSE 2014-2020 destinata a finanziare le attività di cui sopra.

Alla spesa prevista di €=19.515.000,00 per la realizzazione delle attività oggetto della presente deliberazione, si fa fronte:

per €= 2.826.250,00 relativa all'esercizio 2016 con la seguente ripartizione:

€=1.413.125,00 Cap 147679 FSE

€=989.187,50 Cap 147734 FR

€=423.937,50 Cap 147238 Cof. reg.le

per €=5.777.000,00 relativa all'esercizio 2017 con la seguente ripartizione:

€=2.888.500,00 Cap 147679 FSE

€=2.021.950,00 Cap 147734 FR

€=866.550,00 Cap 147238 Cof. reg.le

per €=6.485.750,00 relativa all'esercizio 2018 con la seguente ripartizione:

€=3.242.875,00 Cap 147679 FSE

€=2.270.012,50 Cap 147734 FR

€=972.862,50 Cap 147238 Cof. reg.le

per la restante somma di €. 4.426.000,00 si farà fronte con le risorse che saranno iscritte in considerazione del Piano finanziario allegato al POR FSE 2014/2020 approvato con Decisione (2015/922 del 12/02/2015) così come recepito nell'art. 2 della L.R. n. 9 del 15/05/2015 (Legge Finanziaria anno 2015;

– di dare mandato alla Direzione regionale Coesione Sociale ad attivare il procedimento ad evidenza pubblica così come previsto delle regole del FSE, per l'affidamento dei Piani di attività ITS con riferimento all'anno formativo/accademico 2016/2017 in osservanza dei seguenti criteri:

- presentazione dei percorsi formativi biennali da parte delle Fondazioni già operanti sul territorio piemontese e istituite ai sensi della DGR 40-522 del 04/08/2010. A tali Fondazioni, per i percorsi avviati nella precedente programmazione il finanziamento è concesso in subordine all'esito positivo della valutazione avviata dal MIUR (in accordo con le Regioni) per il mantenimento dell'autorizzazione al riconoscimento del titolo e all'accesso del finanziamento;
- presentazione dei percorsi formativi biennali da parte dalle costituenti Fondazioni ITS ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 186 del 07/04/2014 e della Determinazione Dirigenziale n. 210 del 30/03/2015;
- durata complessiva per ogni percorso biennale pari a 1.800 ore;
- numero di allievi, per l'avvio del percorso stesso, pari ad almeno 20;
- percorsi riferiti a figure professionali riconducibili al Decreto Interministeriale 07/09/2011 recante "norme generali concernenti i Diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli artt. 4, comma 3, e 8, comma 2, del DPCM 25 gennaio 2008" e Decreto Interministeriale 05/02/2013 concernente la revisione degli ambiti di articolazione dell'area "Tecnologie innovative per i beni e le attività

culturali – Turismo” degli ITS, delle relative figure nazionali di riferimento e dei connessi standard delle competenze tecnico-professionali.

– di dare mandato alla Direzione regionale Coesione Sociale ad attivare il procedimento ad evidenza pubblica così come previsto delle regole del FSE, per l’affidamento dei percorsi IFTS con riferimento all’anno formativo/accademico 2016/2017 in osservanza dei seguenti criteri:

- Presentazione dei Percorsi IFTS da parte di Fondazioni ITS, ATS costituite ai sensi dell’art. 69 della Legge n. 144/99 e ATS titolari di Polo formativo per l’IFTS
- Durata complessiva non inferiore alle 800;
- numero di allievi, per l’avvio del percorso stesso, pari ad almeno 20.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

(omissis)

Allegato

Allegato A)

ATTO DI INDIRIZZO

Programmazione Integrata dell'offerta formativa regionale del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore

Piano territoriale pluriennale 2016/2019

Deliberazione della Giunta Regionale

n. _____ del _____

Direzione regionale Coesione sociale	Settore Formazione professionale
Direttiva/ Atto di indirizzo: Programmazione integrata dell'offerta formativa del sistema degli ITS e degli IFTS – Piano territoriale pluriennale 2016/2019	Pagina 2 di 23

INDICE

1. QUADRO STRATEGICO E FINALITÀ GENERALI	3
2. OGGETTO DELLA POLITICA	6
2.1 PIANI DI ATTIVITA' DELLE FONDAZIONI ITS - 3.10ii.11.1.1	6
2.1.1 Obiettivo della misura.....	6
2.1.2 Elementi caratterizzanti	6
2.1.3 Priorità regionali specifiche.....	7
2.2 Percorsi di IFTS (3.10iv.13.1.1)	9
2.2.1 Obiettivo della misura.....	9
2.2.2 Elementi caratterizzanti	9
2.2.3 Priorità regionali specifiche.....	10
3. DESTINATARI / PARTECIPANTI	14
4. SOGGETTI PROPONENTI / BENEFICIARI.....	14
5. RISORSE DISPONIBILI E FONTE FINANZIARIA	15
5.1 Risorse stanziare	15
5.2 Flussi finanziari	16
6. DISPOSITIVO/I ATTUATIVO/I.....	16
6.1 Amministrazione responsabile dei dispositivi attuativi	16
6.2 Indicazioni per l'adozione del/i dispositivo/i attuativo/i	16
7. PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI.....	16
8. MODALITA' DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI.....	17
9. AIUTI DI STATO	18
10. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	18
11. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	19
12. CONTROLLI.....	19
13. DISPOSIZIONI FINALI	20
14. RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI.....	21
14.1 Riferimenti comunitari	21
14.2 Riferimenti nazionali	21
14.3 Riferimenti regionali.....	22

Direzione regionale Coesione sociale	Settore Formazione professionale
Direttiva/ Atto di indirizzo: Programmazione integrata dell'offerta formativa del sistema degli ITS e degli IFTS – Piano territoriale pluriennale 2016/2019	Pagina 3 di 23

1. QUADRO STRATEGICO E FINALITÀ GENERALI

La globalizzazione dei mercati, l'accelerazione impressa al progresso tecnologico e organizzativo delle tecnologie informatiche a tutte le attività produttive e il progressivo abbandono dei paradigmi di tipo tradizionale richiedono ai lavoratori ed ai sistemi aziendali una continua attività di apprendimento e autoapprendimento, come presupposto per la preservazione e lo sviluppo dei saperi sociali e professionali. L'esigenza di innovazione tende a mettere in crisi i saperi acquisiti e contestualmente accelera la creazione e distruzione delle imprese, delle professioni e delle occupazioni, mettendo così a rischio i segmenti più anziani e meno professionalizzati delle forze di lavoro. In tale contesto si avverte in modo preponderante la "pressione" sui sistemi formativi e la "nuova" centralità che acquisisce la formazione professionale. Per essere utile ai processi di riorganizzazione del sistema economico e sociale, la formazione deve saper coniugare la capacità di fornire basi culturali solide, con una preparazione tecnica in grado di creare valore per l'impresa e le persone, di accrescere la flessibilità e la motivazione, adattandosi alle diverse culture aziendali.

In tale contesto e in attuazione della normativa nazionale di riferimento che impone di strutturare un sistema educativo innovativo e integrato con quello economico e produttivo capace di valorizzare lo sviluppo del capitale personale, sociale e produttivo dei territori in una logica di rete e di innovazione, la Regione Piemonte intende procedere ad attuare le indicazioni nazionali attraverso due fasi:

- la definizione, con il presente provvedimento, del *Piano Territoriale pluriennale della Programmazione Integrata del Sistema Formativo Tecnico professionale* in modo da garantire continuità all'offerta formativa relativa alla richiesta di tecnici superiori, di diverso livello, con più specifiche conoscenze culturali coniugate ad una formazione tecnica e professionale approfondita e mirata, proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e ai settori interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati;
- la definizione, con successivo provvedimento, del processo di costituzione dei *Poli tecnico - Professionali*.

Con l'attuazione del *Piano Territoriale della Programmazione pluriennale Integrata del Sistema Formativo Tecnico professionale* la Regione Piemonte intende dare stabilità al sistema della Formazione post-diploma attraverso i percorsi di "Istruzione tecnica superiore" (ITS), erogati dalle Fondazioni ITS, e i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTTS). Le due tipologie si distinguono ed assumono una diversa caratterizzazione: mentre l'offerta degli ITS riguarda "Tecnici Superiori", ovvero una nuova fattispecie ed un nuovo livello non accademico di "Tecnico", ulteriore – in termini di sviluppo specializzante "verticale" – a quello in esito ai percorsi quinquennali di istruzione secondaria superiore, l'IFTTS si connota per una dimensione di specializzazione più mirata e puntuale, direttamente riferita – in termini di sviluppo "orizzontale" – ai Tecnici del livello secondario (secondo ciclo del sistema di istruzione e Formazione).

Direzione regionale Coesione sociale	Settore Formazione professionale
Direttiva/ Atto di indirizzo: Programmazione integrata dell'offerta formativa del sistema degli ITS e degli IFTS – Piano territoriale pluriennale 2016/2019	Pagina 4 di 23

Il presente Atto di indirizzo contribuisce inoltre, nelle sue diverse declinazioni, al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Commissione Europea nell'ambito della Strategia "Europa 2020"¹, ed in particolare all'obiettivo di "crescita inclusiva", finalizzato a promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale.

La Regione Piemonte ha declinato la Strategia Europa 2020 nell'ambito del Documento Strategico Unitario (DSU) per la programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei ("Fondi SIE") per il periodo 2014-2020; a partire da tale strategia sono stati quindi redatti i Programmi Operativi della Regione Piemonte per il periodo 2014-20.

Gli interventi oggetto della programmazione territoriale pluriennale sono finalizzati al "Miglioramento della qualità, dell'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e dell'accesso allo stesso al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita specie per i gruppi svantaggiati" (Asse III, "Istruzione e Formazione - Priorità 10.ii) e a "Migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro, e rafforzare e i sistemi di istruzione e formazione professionale e migliorandone la loro qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle competenze, l'adeguamento dei curricula e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato" (Priorità 10.iv), e rispondono, in particolare, ai seguenti obiettivi specifici del POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2014)9914 del 12 dicembre 2014²:

- Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente (Obiettivo Specifico 11), mediante "potenziamento dei percorsi di ITS, rafforzandone l'integrazione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo" (Azione 3.10ii.11.1)
- Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica professionale (Obiettivo Specifico 13), mediante Azioni formative professionalizzanti connesse con i fabbisogni dei sistemi produttivi locali, e in particolare degli IFTS, e dei Poli tecnico professionali in una logica di integrazione e continuità con l'istruzione e la formazione professionale iniziale in stretta connessione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo.

Le misure promosse dal presente atto contribuiscono, sulla base delle specificazioni che saranno definite in sede di dispositivi attuativi, al perseguimento:

- dei principi orizzontali FSE di sviluppo sostenibile, parità tra uomini e donne e non discriminazione così come specificati nella Sezione 11 del POR FSE 2014/2020,
- delle tematiche secondarie di sostegno all'uso efficiente delle risorse e al passaggio ad un'economia a basse emissioni di carbonio e il miglioramento dell'accesso alle tecnologie

¹ Comunicazione della Commissione europea COM(2010)2020, "Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva".

² Programma operativo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", C(2014)9914, recepito con D.G.R. n. 57-868 del 29/12/2014

Direzione regionale Coesione sociale	Settore Formazione professionale
Direttiva/ Atto di indirizzo: Programmazione integrata dell'offerta formativa del sistema degli ITS e degli IFTS – Piano territoriale pluriennale 2016/2019	Pagina 5 di 23

dell'informazione e della comunicazione, nonché dell'impiego e della qualità delle medesime, come previsto nella Tabella 11 - Dimensione 6 degli Asse 1 e 3 del POR FSE 2014/2020.

Il presente atto d'indirizzo nasce con l'obiettivo di sviluppare le politiche del sistema della Formazione Tecnica superiore nel quadro dei Fondi SIE e in particolare attraverso le possibili integrazioni tra Fondo Sociale Europeo (FSE), Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

La Regione intende, inoltre, consolidare da un lato le sperimentazioni già attivate (quale ad es. l'inserimento dell'istituto dell'Apprendistato nei percorsi ITS) o in fase di definizione (quale ad es. il raccordo con la *Direttiva relativa alle attività di sostegno e promozione della mobilità transnazionale finalizzata alla formazione delle persone, all'occupazione e allo scambio di esperienze –2015/2017* di cui alla DGR n. 23-1904 del 27/07/2015) e dall'altro intende creare sinergie stabili con le diverse attività formative attuate nell'ambito della programmazione formativa in particolare con il sistema della IeFP attraverso l'attuazione di quanto disposto dall'Accordo ai sensi dell'art. 1 comma 46, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Repertorio atti n.11/CSR del 20 gennaio 2016). Tale accordo consente ai giovani e agli adulti in possesso del diploma professionale conseguito in esito ai percorsi quadriennali di IeFP (obbligo d'istruzione) di accedere ai percorsi formativi di Istruzione Tecnica superiore attuati dalle Fondazioni ITS dopo aver superato positivamente il percorso di IFTS di durata annuale. Pertanto attraverso l'inserimento del *quinto anno* si andrebbe a completare il quadro dell'offerta formativa del sistema di IeFP regionale, fornendo a questi ragazzi l'opportunità di innalzare le loro competenze professionali nel mercato del lavoro.

Infine con il presente atto s'intende attuare una forte integrazione con la Direttiva sulla Formazione Professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione – Mercato del Lavoro di cui alla DGR n. 32-1685 del 06/07/2015 in quanto attività indispensabile per completare i fabbisogni delle persone e delle imprese, mirando prioritariamente al conseguimento di maggior qualità ed impatto occupazionale.

Direzione regionale Coesione sociale	Settore Formazione professionale
Direttiva/ Atto di indirizzo: Programmazione integrata dell'offerta formativa del sistema degli ITS e degli IFTS – Piano territoriale pluriennale 2016/2019	Pagina 6 di 23

2. OGGETTO DELLA POLITICA

Al fine del perseguimento degli obiettivi sopra enunciati vengono di seguito individuate le caratteristiche delle misure di cui si compone la policy regionale. Specificazioni di dettaglio saranno definite nell'ambito dei dispositivi attuativi.

2.1 PIANI DI ATTIVITA' DELLE FONDAZIONI ITS - 3.10II.11.1.1

2.1.1 Obiettivo della misura

La Regione Piemonte, con tale misura, intende garantire l'innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nel segmento di formazione terziaria non universitaria che risponde alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche-tecnologiche per promuovere i processi di innovazione, attraverso i percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS).

Tali percorsi si collocano nel V livello EQF e sono progettati e organizzati in relazione all'esigenza di assicurare un'offerta rispondente ai fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di flessibilità e modularità.

2.1.2 Elementi caratterizzanti

I percorsi ITS sono percorsi biennali strutturati per il conseguimento del diploma di tecnico superiore di durata pari a 1800 ore di formazione, articolate in 4 semestri.

I percorsi ITS dovranno inoltre prevedere:

- numero di allievi, per l'avvio del percorso stesso, pari ad almeno 20;
- durata dei percorsi di 1800 ore (900 ore annuali); con attività d'aula e laboratoriale e attività di formazione a distanza
- Attività di stage. Gli stage aziendali, obbligatori per almeno il 30% della durata del monte ore complessivo, possono essere svolti anche all'estero (secondo quanto disposto dalla Direttiva "Transnazionalità" della Regione Piemonte di cui alla DGR n. 23-1904 del 27/07/2015);
- docenza composta per almeno il 50% del monte ore del corso (al netto delle ore di stage) da esperti provenienti dal mondo del lavoro che abbiano maturato almeno 5 anni di esperienza nel campo professionale afferente le competenze oggetto di insegnamento;

I progetti formativi devono essere coerenti con quanto definito nel Decreto 7 settembre 2011 del MIUR recante "norme generali concernenti i diplomi degli ITS e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze".

Nei piani di attività ITS è inoltre prevista la realizzazione di attività diverse dalla progettazione e realizzazione dei percorsi formativi, ai sensi dell'allegato a) al DPCM 25 gennaio 2008, tra le quali

Direzione regionale Coesione sociale	Settore Formazione professionale
Direttiva/ Atto di indirizzo: Programmazione integrata dell'offerta formativa del sistema degli ITS e degli IFTS – Piano territoriale pluriennale 2016/2019	Pagina 7 di 23

assumono particolari rilevanza:

- la ricognizione dei fabbisogni formativi per lo sviluppo, a partire dalle esigenze di innovazione scientifica, tecnologica ed organizzativa (fabbisogni di innovazione) delle imprese realmente attive sul territorio, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e alle sedi della ricerca;
- l'orientamento in entrata ed in itinere dei giovani nell'ambito della scuola secondaria superiore verso i percorsi formativi ITS, anche con il coinvolgimento delle loro famiglie, e orientamento in uscita dei giovani specializzati a conclusione dei percorsi verso le professioni tecniche (accompagnamento al lavoro);

La Regione Piemonte, in attuazione dell'art. 4 del Decreto Lgs. 14 settembre 2011 n. 167, intende dare inoltre continuità alla sperimentazione di percorsi formativi in apprendistato finalizzati al conseguimento di diplomi di tecnico superiore (ITS) rispondenti ai fabbisogni professionali del sistema economico produttivo regionale di cui alla DD n. 98 del 16/02/2015;

2.1.3 Priorità regionali specifiche

I percorsi per il conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del DPCM 25 gennaio 2008, devono essere riferiti alle seguenti aree tecnologiche e figure professionali nazionali di riferimento (ai sensi del Decreto 7 settembre 2011 del MIUR di concerto con il MLPS e alla DGR di recepimento del Settore Standard Formativi n. 50-6102 del 12.07.2013):

AREE TECNOLOGICHE	AMBITI	FIGURE PROFESSIONALI NAZIONALI
Nuove tecnologie per il made in Italy	Sistema meccanica	Tecnico superiore per l'innovazione di processi e prodotti meccanici
		Tecnico superiore per l'automazione ed i sistemi mecatronici
Mobilità sostenibile	Mobilità delle persone e delle merci	Tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci
	Produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture	Tecnico superiore per la produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture
	Gestione infomobilità e infrastrutture logistiche	Tecnico superiore per l'infomobilità e le infrastrutture logistiche
Nuove tecnologie per il made in Italy	Sistema moda	Tecnico superiore per il coordinamento dei processi di progettazione, comunicazione e marketing del prodotto moda
		Tecnico superiore di processo, prodotto, comunicazione e marketing per il settore tessile-abbigliamento-moda
		Tecnico superiore di processo e prodotto per la nobilitazione degli articoli tessili-abbigliamento-moda

Direzione regionale Coesione sociale		Settore Formazione professionale
Direttiva/ Atto di indirizzo: Programmazione integrata dell'offerta formativa del sistema degli ITS e degli IFTS – Piano territoriale pluriennale 2016/2019		Pagina 8 di 23
		Tecnico superiore di processo, prodotto, comunicazione e marketing per il settore calzature-moda
Nuove tecnologie per il made in Italy	Sistema agro-alimentare	Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali
		Tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali
		Tecnico superiore per la gestione dell'ambiente nel sistema agro-alimentare
Efficienza energetica	Approvvigionamento e generazione di energia	Tecnico superiore per l'approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti
	Processi e impianti a elevata efficienza e a risparmio energetico	Tecnico superiore per la gestione e la verifica degli impianti energetici
		Tecnico superiore per il risparmio energetico nell'edilizia sostenibile
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione	Metodi e tecnologie per lo sviluppo di sistemi software	Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software
	Organizzazione e fruizione dell'informazione e della conoscenza	Tecnico superiore per l'organizzazione e la fruizione dell'informazione e della conoscenza
	Architetture e infrastrutture per i sistemi di comunicazione	Tecnico superiore per le architetture e le infrastrutture per i sistemi di comunicazione
Nuove tecnologie della vita	Biotecnologie industriali e ambientali	Tecnico superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi a base biotecnologia
		Tecnico superiore per il sistema qualità di prodotti e processi a base biotecnologica
	Produzione di apparecchi, dispositivi diagnostici e biomedicali	Tecnico superiore per la produzione di apparecchi e dispositivi diagnostici, terapeutici e riabilitativi
Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali-turismo	Turismo e attività culturali	Tecnico superiore per la comunicazione e il marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali
		Tecnico superiore per la gestione di strutture turistico-ricettive

Nel quadro di tali ambiti e figure, la Regione Piemonte potrà definire, con successivi atti amministrativi, priorità programmatiche specifiche sulla base di:

- esiti derivanti da determinati indici di monitoraggio e/o valutazione (di cui all'Accordo in CU del 05 agosto 2014 e s.m.i.) dei percorsi realizzati nei precedenti cicli di programmazione dagli ITS;
- esiti derivanti da specifiche analisi dei fabbisogni territoriali e professionali;
- valorizzazione della partecipazione del mondo imprenditoriale (attraverso il cofinanziamento privato) ai percorsi ITS;

Direzione regionale Coesione sociale	Settore Formazione professionale
Direttiva/ Atto di indirizzo: Programmazione integrata dell'offerta formativa del sistema degli ITS e degli IFTS – Piano territoriale pluriennale 2016/2019	Pagina 9 di 23

2.2 PERCORSI DI IFTS (3.10IV.13.1.1)

2.2.1 Obiettivo della misura

Il processo di qualificazione e potenziamento del sistema regionale di formazione tecnica superiore prevede l'attuazione di percorsi IFTS, che consentano di rispondere a diverse e specifiche esigenze espresse dai sistemi produttivi locali.

In tale contesto, la Regione Piemonte intende:

- valorizzare (e completare) la filiera formativa del sistema IeFP regionale, avviando la sperimentazione dei percorsi IFTS quale *trait d'union* (c.d. "quinto anno") tra il Diploma professionale conseguito in esito ai percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale (la Regione Piemonte è infatti una delle poche regioni che ha avviato la sperimentazione del quarto anno della IeFP, ai sensi del D.Lgs 226/2005, a partire dall'anno formativo 2011-2012) e i percorsi ITS; tale sperimentazione verrà attuata ai sensi di quanto disposto dall'Accordo ai sensi dell'art. 1 comma 46, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Repertorio atti n.11/CSR del 20 gennaio 2016)
- finanziare percorsi di IFTS annuali le cui figure/profili professionali dovranno evidenziare, al fine di garantire un effettivo ed elevato livello di occupabilità, una chiara e definita domanda da parte delle imprese del settore economico/produttivo di riferimento, riferiti agli standard minimi IFTS adottati dalla Conferenza Unificata e definiti nei documenti approvati a livello nazionale (Decreto 07 febbraio 2013 recante "la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al capo III del Decreto 25 gennaio 2008") e recepiti a livello regionale (*Cfr* standard formativi regionali, ai sensi della DGR n. 152 - 3672 del 2/8/2006, e relativo repertorio dei Profili di competenze tecnico - professionali Standard).

2.2.2 Elementi caratterizzanti

Sono ammissibili a finanziamento pubblico i Percorsi d'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore della durata di due semestri, per un totale di 800 ore, finalizzati al conseguimento di un Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore e di un Attestato Regionale di specializzazione.

I percorsi IFTS dovranno inoltre prevedere:

- numero di allievi, per l'avvio del percorso stesso, pari ad almeno 20;
- durata dei percorsi di 800 ore;
- attività di tirocinio/stage non inferiore al 30% del monte ore totale del corso; agli occupati si possono attribuire crediti totali e/o parziali in rapporto alla coerenza lavorativa;
- docenza composta per almeno il 50% del monte ore del corso (al netto delle ore di stage) da esperti provenienti dal mondo del lavoro che abbiano maturato almeno 5 anni di esperienza nel

Direzione regionale Coesione sociale	Settore Formazione professionale
Direttiva/ Atto di indirizzo: Programmazione integrata dell'offerta formativa del sistema degli ITS e degli IFTS – Piano territoriale pluriennale 2016/2019	Pagina 10 di 23

campo professionale afferente le competenze oggetto di insegnamento;

- misure di accompagnamento agli utenti dei corsi, a supporto della frequenza e del conseguimento dei crediti e della certificazione finale (accoglienza personalizzata, bilancio di competenze, tutoring, ecc..).

2.2.3 Priorità regionali specifiche

La sperimentazione dei percorsi IFTS quale “quinto anno” del sistema di IeFP, in esito al Diploma di istruzione e formazione professionale e propedeutico ai percorsi ITS, è consentita sulla base della Tavola indicativa delle possibili correlazioni, a legislazione vigente, tra l’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale e le aree economiche professionali, le filiere produttive, le aree tecnologiche/ambiti degli ITS, le specializzazioni di IFTS, di cui all’allegato B del Decreto 07 febbraio 2013 n. 91, di seguito riportata. L’accesso a tali percorsi, in qualità di soggetti beneficiari, è consentito prioritariamente alle Fondazioni ITS attive (costituite e costituende) in Regione Piemonte.

Area economiche e professionali	Filiere produttive di riferimento per gli IFTS	Ambiti delle aree tecnologiche	Specializzazioni IFTS	Indirizzi Istituti Tecnici	Indirizzi Istituti Professionali	Diplomi di IeFP	Qualifiche di IeFP	
1. Agro-alimentare - Agricoltura, silvicoltura e pesca - Produzioni alimentari	Agribusiness	4.1-Sistema agro-alimentare		AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA (Produzioni e trasformazioni; Viticoltura ed enologia; Gestione dell'ambiente e del territorio)	SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE	Tecnico della trasformazione agroalimentare	Operatore della trasformazione agroalimentare	
						Tecnico agricolo	Operatore agricolo (Allevamento animali; Coltivazioni arboree; Silvicoltura e salvaguardia dell'ambiente)	
							Operatore del mare e delle acque dolci	
2. Manifattura e artigianato - Chimica - Estrazione, gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre - Vetro, ceramica e materiale da costruzione - Legno e arredo - Carta e cartotecnica - TAC e sistema moda	Sistema casa			COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO		Tecnico del legno	Operatore del legno	
	Sistema moda	4.4 -Sistema moda	Tecniche per la realizzazione artigianale del made in Italy	SISTEMA MODA (Tessile, abbigliamento e moda; calzature e moda)	PRODUZIONE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI	Tecnico dell'abbigliamento	Operatore dell'abbigliamento	
	Chimica	3.1-Biotecnologie industriali e ambientali		CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE (Chimica e materiali; Biotecnologie sanitarie; Biotecnologie ambientali)			Operatore delle produzioni chimiche	
3. Meccanica, impianti e costruzioni - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica - Edilizia - Servizi di public utilities	Sanita'	3.2- Produzione di apparecchi, dispositivi diagnostici e biomedicali	Tecniche di manutenzione, riparazione e collaudo degli apparecchi e dispositivi diagnostici					
	Costruzioni	4.2 -Sistema casa			COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (Geotecnica)			
		1.1 Approvvigionamento e generazione di energia	Tecniche di organizzazione e gestione del cantiere edile			Tecnico edile	Operatore edile	
		1.2 Processi e impianti a elevata efficienza e risparmio energetico	Tecniche innovative per l'edilizia					
	Meccanica Packaging; Mezzi di trasporto Metallurgia e siderurgia ICT	4.3 -Sistema meccanica		Tecniche di disegno e progettazione industriale	MECCANICA, MECCATRONICA (Meccanica e mecatronica; Energia)	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	Tecnico riparatore dei veicoli a motore	Operatore meccanico
				Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo			Tecnico per l'automazione industriale	Operatore alla riparazione dei veicoli a motore (Riparazioni parti e sistemi meccanici e elettronici del veicolo; Riparazioni di carrozzeria)
				Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali			Tecnico per la conduzione e manutenzione di impianti automatizzati	Operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto
				Tecniche per la programmazione della produzione e la logistica				
	Energia ICT Sistema casa	1.2 - Processi e impianti a elevata efficienza e a risparmio energetico		Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e dell'ambiente	ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA (Elettrotecnica; Elettronica; Automazione)		Tecnico elettrico	Operatore elettrico
						Tecnico elettronico	Operatore elettronico	
					Tecnico di impianti termici	Operatore di impianti termoidraulici		

Direzione regionale Coesione sociale	Settore Formazione professionale
Direttiva/ Atto di indirizzo: Programmazione integrata dell'offerta formativa del sistema degli ITS e degli IFTS – Piano territoriale pluriennale 2016/2019	Pagina 11 di 23

Are economiche e professionali	Filiere produttive di riferimento per gli IFTS	Ambiti delle aree tecnologiche	Specializzazioni IFTS	Indirizzi Istituti Tecnici	Indirizzi Istituti Professionali	Diplomi di IeFP	Qualifiche di IeFP
4. Cultura, informazione e tecnologie informatiche - Stampa ed editoria - Servizi di Informatica - Servizi di telecomunicazioni e poste - Servizi culturali e di spettacolo	Mediatico audiovisivo	5.1 Fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale	Tecniche di allestimento scenico				
	ICT Mediatico audiovisivo	6.1 - Metodi e tecnologie per lo sviluppo di sistemi software		GRAFICA E COMUNICAZIONE		Tecnico grafico	Operatore grafico (Stampa e allestimento; Multimedia)
		6.2 - Organizzazione e fruizione dell'informazione e della conoscenza	Tecniche di produzione multimediale				
			Tecniche per la progettazione e gestione di database	INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI (Informatica; Telecomunicazioni)	PRODUZIONE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI		
		6.3 - Architetture e infrastrutture per i sistemi di comunicazione	Tecniche per la sicurezza delle reti e dei sistemi				
			Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche				
		Tecniche per l'integrazione dei sistemi e di apparati TLC					
	Sanità	3.2 Produzione di apparecchi e dispositivi diagnostici e biomedicali	Tecniche di informatica medica				
5. Servizi commerciali, trasporti e logistica - Servizi di distribuzione commerciale - Trasporti - Servizi finanziari e assicurativi - Area comune: Servizi alle imprese	Trasporti e logistica	2.1 - Mobilità delle persone e delle merci					Operatore dei sistemi e dei servizi logistici
		2.3 - Gestione infomobilità e infra- strutture logistiche		TRASPORTI E LOGISTICA (Conduzione del mezzo; Logistica)			
	Meccanica Packaging Mezzi di trasporto Metallurgia e siderurgia	2.2 - Produzione e manutenzione di mezzi di trasporto u/o relative Infrastrutture					
			4.5 -Servizi alle Imprese	Tecniche per l'amministrazione economico-finanziaria	AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING (Relazioni internazionali per il marketing; Sistemi informativi aziendali)	SERVIZI COMMERCIALI	Tecnico commerciale delle vendite Tecnico dei servizi di impresa
6. Turismo e sport - Servizi turistici - Servizi attività ricreative e sportive	Turismo e beni culturali	5.1 - Fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale	Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica	TURISMO	SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA (Enogastronomia; Servizi di sala e vendita; Accoglienza turistica)	Tecnico di cucina	Operatore della ristorazione (Preparazione pasti; Servizi di sala e bar)
			Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio			Tecnico di servizi di sala e bar	
						Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza	Opertore ai servizi di promozione e accoglienza turistica (Strutture ricettive; Servizi del turismo)
						Tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero	
7. Servizi alla persona - Servizi socio-sanitari - Servizi di educazione e formazione - Servizi alla persona	Sanità				SERVIZI SOCIO SANITARI	Tecnico di trattamenti estetici	Operatore del benessere
						Tecnico dell'acconciatura	

Nel quadro di tali possibili correlazioni, la Regione Piemonte potrà definire, con successivi atti amministrativi, priorità programmatiche specifiche sulla base di:

- riconduzione ad un unico quadro sinottico di filiera di istruzione e formazione tecnica e professionale delle specializzazioni IFTS (di cui all'allegato B del Decreto 07 febbraio 2013 n. 91) e dei Diplomi ITS (di cui all'allegato B del Decreto 07 febbraio 2013 inerente le Linee Guida ITS);
- esiti della ricognizione della filiera di istruzione e formazione tecnica e professionale esistente nel territorio regionale, con particolare riferimento a qualifiche e diplomi di IeFP e ai percorsi attivati dalle Fondazioni ITS (costituite e in fase di costituzione).

Direzione regionale Coesione sociale	Settore Formazione professionale
Direttiva/ Atto di indirizzo: Programmazione integrata dell'offerta formativa del sistema degli ITS e degli IFTS – Piano territoriale pluriennale 2016/2019	Pagina 12 di 23

I percorsi di IFTS annuali, invece, potranno essere attivati nel quadro dell'elenco delle specializzazioni IFTS di cui all'Allegato C del Decreto 07 febbraio 2013 n. 91 di seguito riportato. L'accesso a tali percorsi, in qualità di soggetti beneficiari, è consentito prioritariamente ad Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) da costituirsi ai sensi dell'art.69 della Legge 144/99 e/o ad ATS titolari di Polo formativo per l'IFTs, ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 168 del 29/11/07.

Area Professionale	Specializzazioni IFTS	Area tecnologica correlata
1. AGRO-ALIMENTARE	-----	-----
2. MANIFATTURA ARTIGIANATO	1. Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in Italy	1. Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Ambito 5.1 Fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale
3. MECCANICA IMPIANTI E COSTRUZIONI	1 Tecniche di disegno e progettazione industriale; 2 Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo; 3 Tecniche per la programmazione della produzione logistica 4 Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali 5 Tecniche dei sistemi di sicurezza ambientali e qualità dei processi industriali 6 Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e dell'ambiente 7 Tecniche di manutenzione riparazione e collaudo degli apparecchi dispositivi diagnostici 8 Tecniche di organizzazione e gestione del cantiere edile 9 Tecniche innovative per l'edilizia	1 nuove tecnologie per il made in Italy 4 – Ambito 4.3 Sistema meccanica; 2 nuove tecnologie per il made in Italy 4 – Ambito 4.3 Sistema meccanica; 3 nuove tecnologie per il made in Italy 4 – Ambito 4.3 Sistema meccanica; 4 nuove tecnologie per il made in Italy 4 – Ambito 4.3 Sistema meccanica; 5 nuove tecnologie per il made in Italy 4 – Ambito 4.3 Sistema meccanica; 6 Efficienza energetica ambito 1.2 processi e impianti a elevata efficienza e a risparmio energetico 7 Nuove tecnologie per la vita, ambito 3.2 produzione apparecchi, dispositivi diagnostici e biomedicali 8 Efficienza energetica 1.1 Approvvigionamento e generazione di energia 9 Efficienza energetica 1 – Ambito 1.2 Processi e impianti a elevata efficienza e a risparmio energetico
3.1 Edilizia (area economico professionale accorpata nell'area professionale meccanica)		

Direzione regionale Coesione sociale	Settore Formazione professionale
Direttiva/ Atto di indirizzo: Programmazione integrata dell'offerta formativa del sistema degli ITS e degli IFTS – Piano territoriale pluriennale 2016/2019	Pagina 13 di 23

4. CULTURA INFORMAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	1 Tecniche per la sicurezza delle reti e dei sistemi	1 Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 6 – Ambito 6.3 Architetture e infrastrutture per i sistemi di comunicazione
	2 Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche	2 Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 6 – Ambito 6.3 Architetture e infrastrutture per i sistemi di comunicazione
	3 Tecniche per l'integrazione dei sistemi e di apparati TLC	3 Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 6 – Ambito 6.3 Architetture e infrastrutture per i sistemi di comunicazione
	4 Tecniche per la progettazione e gestione di database	4 Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 6 – Ambito 6.2 Organizzazione e fruizione dell'informazione e della conoscenza
	5 Tecniche di informatica medica	5 Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 6 – Ambito 3.2 Produzione di apparecchi e dispositivi diagnostici biomedicali
	6. Tecniche di produzione multimediale	6 Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 6 – Ambito 6.2 organizzazione e fruizione dell'informazione e della conoscenza
	7. Tecniche di allestimento scenico	7 Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali- Ambito 5.1 Fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale
5. SERVIZI COMMERCIALI	1 Tecniche per l'amministrazione economico- finanziaria	1 Nuove tecnologie per il Made in Italy – Ambiti 4.5 servizi alle imprese
6. TURISMO E SPORT	1 Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di trasformazioni agroalimentari e con produzioni tipiche del territorio e della tradizione enogastronomia	1 Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali Ambito 5.1. Fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale
	2 Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio	2 Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali Ambito 5.1. Fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale
7. SERVIZI ALLA PERSONA	_____	_____

Direzione regionale Coesione sociale	Settore Formazione professionale
Direttiva/ Atto di indirizzo: Programmazione integrata dell'offerta formativa del sistema degli ITS e degli IFTS – Piano territoriale pluriennale 2016/2019	Pagina 14 di 23

3. DESTINATARI / PARTECIPANTI

Nel prospetto che segue viene data evidenza dei target di destinatari a cui sono rivolte le azioni di cui al precedente paragrafo. Specificazioni di dettaglio potranno essere definite nell'ambito del/i dispositivo/i attuativo/i.

Denominazione Misura	Destinatari
Piani di attività ITS [3.10ii.11.1.1]	I giovani e gli adulti in possesso di uno dei seguenti titoli: - diploma di istruzione secondaria superiore;
Percorsi di IFTS [3.10iv.13.1.1]	I giovani e gli adulti in possesso di uno dei seguenti titoli: - diploma di istruzione secondaria superiore; - diploma professionale di tecnico di cui al D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 20, comma 1, lettera c). L'accesso ai percorsi IFTS è consentito anche a coloro che sono in possesso dell'ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 2, comma 5, nonché a coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con decreto del ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139

4. SOGGETTI PROPONENTI / BENEFICIARI

Il soggetto proponente assume la denominazione di soggetto beneficiario nel momento in cui l'operazione, sulla base della selezione effettuata, viene ammessa al finanziamento.

Ai fini del presente atto sono ammissibili in qualità di proponenti le seguenti tipologie di soggetti.

Denominazione misura	Soggetti proponenti (beneficiari)
Piani di attività ITS [3.10ii.11.1.1]	Fondazioni di partecipazione ITS costituite, in attuazione del DPCM 25 gennaio 2008, sul territorio piemontese ai sensi della DGR n. 40 –522 del 04/08/2010 e delle determinazioni dirigenziali n. 186 del 07/04/2014 e n. 210 del 30/03/2015.

Direzione regionale Coesione sociale	Settore Formazione professionale
Direttiva/ Atto di indirizzo: Programmazione integrata dell'offerta formativa del sistema degli ITS e degli IFTS – Piano territoriale pluriennale 2016/2019	Pagina 15 di 23

Percorsi di IFTS [3.10iv.13.1.1]	<ul style="list-style-type: none"> - Fondazioni di partecipazione ITS, costituite, in attuazione del DPCM 25 gennaio 2008, sul territorio piemontese ai sensi della DGR n. 40 –522 del 04/08/2010 e delle determinazioni dirigenziali n. 186 del 07/04/2014 e n. 210 del 30/03/2015. - ATS costituite ai sensi dell'art. 69 della Legge n. 144/99: - ATS titolari di Polo formativo per l'IFTs, ai sensi della DD n. 168 del 29/11/07.
----------------------------------	---

Specificazioni di dettaglio potranno essere definite nell'ambito del/i dispositivo/i attuativo/i.

5. RISORSE DISPONIBILI E FONTE FINANZIARIA

5.1 RISORSE STANZIATE

Le risorse stanziato dal presente atto, per il triennio 2016-2019, ammontano complessivamente a 19.515.000,00 euro, a valere sulla/e seguenti fonti di finanziamento:

Misura	POR FSE Piemonte 2014/2020	
	Asse/Pdl/ Ob. spec./Misura	Euro
Piani di attività ITS	[3.10ii.11.1.1]	15.015.000,00
Percorsi IFTS	[3.10iv.13.1.1]	4.500.000,00
Totale (Euro) programmazione pluriennale 2016/2019		19.515.000,00

Nella tabella sotto riportata viene indicato il riparto annuale delle risorse stanziato:

	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
Piani di attività ITS	€ 1.776.250,00	€ 4.277.000,00	€ 4.985.750,00	€ 3.230.500,00	€ 745.500,00	€ 15.015.000,00
Percorsi IFTS	€ 1.050.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 450.000,00		€ 4.500.000,00
TOTALE						€ 19.515.000,00

Ai sensi dell'art. 12 del DPCM 25 gennaio 2008, alla realizzazione dei Piani pluriennali territoriali concorrono, inoltre, stabilmente le risorse messe a disposizione, annualmente, dal ministero della pubblica istruzione a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 875, legge n. 296 del 2006 (così come modificato dall'articolo 7, comma 37-ter del decreto-legge n.95 del 2012), ripartito tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 45 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e secondo i criteri di cui all'Accordo in Conferenza Unificata del 17 dicembre 2015 (Repertorio atti . 133/CU).

Direzione regionale Coesione sociale	Settore Formazione professionale
Direttiva/ Atto di indirizzo: Programmazione integrata dell'offerta formativa del sistema degli ITS e degli IFTS – Piano territoriale pluriennale 2016/2019	Pagina 16 di 23

La quota destinata alla Regione Piemonte, per l'esercizio finanziario 2016, ammonta a € 493.148,00 (comunicazione MIUR prot. n 0004169 del 15/04/2016).

In attuazione della normativa citata, la Regione Piemonte, entro il 30 giugno, individua e comunica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito del contributo nazionale, con riferimento ai singoli percorsi, l'entità delle risorse da assegnare a ciascuna Fondazione ITS e l'entità del contributo regionale sopra indicato.

Si precisa che il contributo massimo destinato a ciascun percorso ITS, la cui articolazione verrà definita nei successivi dispositivi attuativi, è determinato sulla base di quanto definito ai ai sensi del paragrafo 3 "Parametri per la determinazione dei costi" dell'allegato c) del DPCM 25 gennaio 2008.

5.2 FLUSSI FINANZIARI

Specificazioni di dettaglio in merito ai flussi finanziari tra soggetto responsabile del/i procedimento/i attuativo/i e soggetto/i beneficiario/i saranno definite nell'ambito del/i dispositivo/i attuativo/i e/o di documenti dedicati.

6. DISPOSITIVO/I ATTUATIVO/I

6.1 AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE DEI DISPOSITIVI ATTUATIVI

L'attuazione di tutte le Misure (di cui al Paragrafo 2) programmati nell'ambito del presente atto avviene a responsabilità diretta della Direzione Regionale Coesione Sociale in qualità di Autorità di gestione del POR FSE 2014/2020, cui viene demandata l'emanazione dei provvedimenti attuativi.

Nell'ambito dei dispositivi attuativi sono definite le specifiche modalità e procedure per la presentazione delle candidature.

6.2 INDICAZIONI PER L'ADOZIONE DEL/I DISPOSITIVO/I ATTUATIVO/I

I dispositivi attuativi saranno definiti secondo tempistiche volte a garantire la massima efficacia, efficienza e tempestività di attuazione delle Misure definite dal presente atto. I dispositivi attuativi, in linea con le disposizioni in tema di informazione e pubblicità verrà data adeguata diffusione per tramite del sito istituzionale dell'ente e mediante la pubblicazione sul BU della Regione Piemonte.

7. PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Il Comitato di Sorveglianza congiunto dei POR FSE e FESR 2014-2020 della Regione Piemonte ha approvato, nella seduta del 12 giugno 2015, "Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni" in conformità alle disposizioni di cui all' art. 110 del Regolamento (UE) 1303/2013. Le specificazioni previste in tale documento, adottato il 29 giugno 2015 dalla Giunta Regionale con atto deliberativo n. 15 – 1644,

Direzione regionale Coesione sociale	Settore Formazione professionale
Direttiva/ Atto di indirizzo: Programmazione integrata dell'offerta formativa del sistema degli ITS e degli IFTS – Piano territoriale pluriennale 2016/2019	Pagina 17 di 23

vengono applicate in sede di selezione delle operazioni a valere sul presente atto.

La selezione delle operazioni si realizza in due differenti momenti:

- verifica di ammissibilità;
- valutazione di merito.

Gli elementi oggetto di verifica di ammissibilità vengono definiti con il necessario livello di dettaglio nell'ambito del/i dispositivo/i attuativo/i.

Con riferimento a tutte le Misure (di cui al par. 3), alle candidature che hanno superato le verifiche di ammissibilità si applicano le "classi" di valutazione di merito e i relativi pesi riportati nel prospetto sottostante.

Classe di valutazione	Peso relativo
A - Soggetto proponente	30 – 40 %
B – Caratteristiche della proposta progettuale	30 – 40 %
C – Priorità	10 – 20 %
D – Sostenibilità	10 – 20 %
E – Offerta economica	non applicata

Le classi di valutazione "E -Offerta economica" non viene applicata in quanto i preventivi di spesa sono determinati sulla base di parametri e unità di costo standard definiti dall'Autorità di gestione.

Ulteriori specificazioni, anche in merito agli esiti e le tempistiche di valutazione, saranno definite nell'ambito dei dispositivi attuativi e nei manuali di valutazione.

8. MODALITA' DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI

Il riconoscimento dei costi nell'ambito delle Misure previste dal presente atto avviene sulla base delle disposizioni contenute all'art. 67 e 68 del Reg. (UE) 1303/2013 e dell'art. 14 del Reg. (UE) 1304/2013 e delle normative vigenti.

Per quanto concerne gli ITS, in attesa della definizione (e conseguente adesione della Regione Piemonte) delle Unità di costo standard (UCS) a livello nazionale in attuazione dell'art. 4 di cui alla Intesa sullo schema di decreto recante "Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli ITS a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani, a norma dell'art. 1, comma 47, della Legge 13 luglio 2015, n.107 (Repertorio Atti n. 42/CU del 3 marzo 2016), i preventivi di spesa sono determinati sulla base di parametri costo ora/allievo predefiniti dall'Autorità di gestione definiti ai sensi del paragrafo 3 "Parametri per la determinazione dei costi" dell'allegato c) del DPCM 25 gennaio 2008.

Per quanto concerne gli IFTS, ai fini del rimborso delle attività previste dal presente provvedimento, viene

Direzione regionale Coesione sociale	Settore Formazione professionale
Direttiva/ Atto di indirizzo: Programmazione integrata dell'offerta formativa del sistema degli ITS e degli IFTS – Piano territoriale pluriennale 2016/2019	Pagina 18 di 23

individuata, con successivo atto specifico della Regione Piemonte, l'Unità di costo standard relativa al valore dell'ora/allievo utilizzata per i percorsi formativi. Il preventivo dei costi è determinato dal valore delle UCS ora/allievo, per la durata delle attività formative, per il numero di allievi massimo previsto. Specificazioni di dettaglio saranno definite nell'ambito del/i dispositivo/i attuativo/i e/o di documenti dedicati anche con riferimento agli ulteriori aspetti di natura gestionale.

9. AIUTI DI STATO

Gli interventi a valere sul presente atto non rientrano nel campo di applicazione degli aiuti di stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

10. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Gli articoli 115-117 e l'allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013 stabiliscono gli adempimenti in materia di informazione e comunicazione di cui gli Stati membri e le Autorità di Gestione sono responsabili nell'ambito dei fondi Strutturali e di investimento europei (SIE).

In osservanza di quanto stabilito dall'art. 115 del Reg. (UE) 1303/2013 la Regione Piemonte ha elaborato la "Strategia unitaria di Comunicazione per i POR FSE e FESR 2014/2020" approvata dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 12 giugno 2015.

Nel rispetto di tale Strategia la Regione Piemonte elabora un format di immagine coordinata attraverso il quale viene identificata tutta la comunicazione dei POR, sia quella elaborata dalla Regione Piemonte sia quella assunta direttamente dagli Organismi intermedi, dai Beneficiari e da tutti i soggetti che comunicano attività finanziate con Fondi Strutturali Europei.

Scopi del format comunicativo per la programmazione 2014-2020, sono: rafforzare l'immagine dei fondi strutturali, valorizzare il sistema dei soggetti comunicanti e rendere immediatamente riconducibili a un unico ambito le iniziative promosse e finanziate dalla programmazione.

Gli elementi del format di immagine coordinata, cui tutti i soggetti suddetti devono obbligatoriamente attenersi, sono disponibili all'indirizzo:

<http://www.regione.piemonte.it/europa2020/grafica.htm>

L'Autorità di gestione e gli Organismi intermedi per gli aspetti di competenza, assicurano conformemente alla strategia di comunicazione, la massima divulgazione ai potenziali beneficiari e a tutte le parti interessate della strategia del programma operativo, degli obiettivi e delle opportunità di finanziamento offerte dal POR FSE 2014-2020 con l'indicazione del sostegno finanziario fornito dal fondo.

Durante l'attuazione di un'operazione il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi pubblicando sul proprio sito web, ove esista, una breve descrizione dell'operazione compresi gli obiettivi, i risultati e il sostegno ricevuto dall'UE, ed esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un manifesto/targa che riporti, nell'ambito dell'immagine coordinata, informazioni sul progetto e sul co-

Direzione regionale Coesione sociale	Settore Formazione professionale
Direttiva/ Atto di indirizzo: Programmazione integrata dell'offerta formativa del sistema degli ITS e degli IFTS – Piano territoriale pluriennale 2016/2019	Pagina 19 di 23

finanziamento del Fondo Sociale Europeo.

Qualsiasi documento relativo all'attuazione di un'operazione destinata al pubblico o ai partecipanti, compresi i certificati di frequenza o altro, deve essere impaginata tenendo conto degli elementi del format di immagine coordinata (in cui sono presenti i loghi dei soggetti finanziatori, la denominazione del Fondo e il riferimento al co-finanziamento).

11. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013, tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore a 1.000.000 euro devono essere resi disponibili su richiesta alla Commissione e alla Corte dei conti per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione.

Nel caso di operazioni diverse da quelle di cui sopra, tutti i documenti giustificativi devono essere resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.

La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

Inoltre, in base alla normativa nazionale la documentazione amministrativa e contabile riferita all'attività è resa disponibile per i 10 anni che decorrono dalla chiusura del procedimento che si verificherà al momento del pagamento dell'operazione (art. 2220 del Codice Civile).

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica; i documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

I soggetti attuatori o beneficiari conservano la documentazione di spesa, in base alla normativa comunitaria e consentono l'accesso ai documenti sopra citati in caso di ispezione e ne forniscono estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compreso almeno il personale autorizzato dell'AdG, dell'AdC, degli OI, dell'AdA e degli organismi di cui all'art. 127, par. 2 del Reg. (UE) 1303/2013.

12. CONTROLLI

È facoltà dei preposti organi di controllo dello Stato, della Regione, nonché dell'Unione Europea di effettuare visite, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, direttamente o per il tramite di soggetti terzi a ciò incaricati. Il beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione dei suddetti organi la

Direzione regionale Coesione sociale	Settore Formazione professionale
Direttiva/ Atto di indirizzo: Programmazione integrata dell'offerta formativa del sistema degli ITS e degli IFTS – Piano territoriale pluriennale 2016/2019	Pagina 20 di 23

documentazione amministrativa e contabile relativa all'attività finanziata.

Per quanto attiene i controlli è necessario fare riferimento a quanto definito nel/i dispositivo/i attuativo/i e/o nei documenti dedicati, che definiscono le azioni che verranno adottate nel caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi finanziati, mancato rispetto delle condizioni/termini temporali di realizzazione e/o rendicontazione, ecc.

13. DISPOSIZIONI FINALI

La Direzione "Coesione sociale", in conformità con gli indirizzi di cui al presente atto, adotta gli opportuni provvedimenti di carattere gestionale.

La Direzione "Coesione sociale" garantisce l'implementazione del sistema di monitoraggio regionale e la quantificazione degli indicatori di programma associati agli interventi di cui al presente atto in conformità a quanto previsto dalle disposizioni regolamentari, dall'Accordo di Partenariato, dal "Protocollo Unico di Colloquio" definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la trasmissione dei dati al Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) e dal POR FSE 2014-20 della Regione Piemonte. Viene in ogni caso richiamata la necessità di procedere alla rilevazione puntuale per ciascun partecipante/ente dei dati necessari alla valorizzazione di tutti gli indicatori comuni di output e di risultato a breve termine di cui all'Allegato I del Regolamento 1304/2013. Il mancato conferimento dei dati acquisiti sui sistemi informativi messi a disposizione dalla Regione Piemonte determina l'impossibilità di procedere alla gestione amministrativa dei progetti ammessi a finanziamento.

I termini di conclusione dei procedimenti di cui alla presente Direttiva sono definiti, dalla D.G.R. n. 21-262 del 28/08/2014.

La Direzione, ove necessario, adotta ulteriori provvedimenti finalizzati all'attuazione del programma di interventi di cui al presente atto.

Direzione regionale Coesione sociale	Settore Formazione professionale
Direttiva/ Atto di indirizzo: Programmazione integrata dell'offerta formativa del sistema degli ITS e degli IFTS – Piano territoriale pluriennale 2016/2019	Pagina 21 di 23

14. RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI

14.1 RIFERIMENTI COMUNITARI

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla G.U.U.E del 20.12.2013 recante "Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio" e Regolamenti di esecuzione e delegati connessi;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla G.U.U.E del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato Italia 2014/2020;
- Decisione della Commissione Europea C(2014)9914 del 12 dicembre 2014 con la quale sono stati approvati determinati elementi del Programma Operativo del Piemonte FSE 2014-2020 nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" (d'ora innanzi, anche soltanto POR FSE 2014-2020).

14.2 RIFERIMENTI NAZIONALI

- Legge n. 144, art. 69, del 17/05/1999 che ha istituito il sistema dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS);
- Decreto – Interministeriale 31 ottobre 2000, relativo al regolamento recante norma di attuazione dell'art. 69 della Legge 144/1999;
- Legge n. 296 del 27/12/2006, art. 1, comma 631, che prevede la riorganizzazione del sistema dell'Istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'art. 69 della Legge n. 144/1999;
- Legge n. 40 del 02/04/2007 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese" e, in particolare, l'art. 13, comma 2, che prevede la configurazione degli istituti tecnici superiori nell'ambito della predetta riorganizzazione;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori, che all'art. 12, comma 2, impegna le Regioni al cofinanziamento per almeno il 30% dello stanziamento ad esse destinato sul fondo statale per la costituzione

Direzione regionale Coesione sociale	Settore Formazione professionale
Direttiva/ Atto di indirizzo: Programmazione integrata dell'offerta formativa del sistema degli ITS e degli IFTS – Piano territoriale pluriennale 2016/2019	Pagina 22 di 23

degli Istituti tecnici superiori;

- Legge 26 febbraio 2010 n. 25 "Conversione in legge del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" ed in particolare l'art. 7 c. 5-quater che proroga al 31/12/2010 il finanziamento previsto per il triennio 2007- 2009 nei limiti di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2010;
- Decreto 07 settembre 2011 del MIUR di concerto con il MLPS, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, comma 1, recante "norme generali concernenti i Diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli artt. 4, comma 3, e 8, comma 2, del DPCM 25 gennaio 2008";
- Decreto 07 febbraio 2013 relativo alle Linee guida di cui all'art. 52 commi 1 e 2, della legge 35 del 04 aprile 2012, contenente le misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli istituti tecnici superiori;
- Decreto 07 febbraio 2013 recante "la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al capo III del Decreto 25 gennaio 2008";
- Legge 13 luglio 2015 relativa alla "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti."
- Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione della struttura e del contenuto del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al Capo III del DPCM 25 gennaio 2008 di durata annuale per l'accesso ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori di cui al Capo II del DPCM 25 gennaio 2008. – Accordo ai sensi dell'art. 1 comma 46, della Legge 13 luglio 2015, n. 107. Repertorio atti n.11/CSR del 20 gennaio 2016;
- Accordo tra Governo, Regioni ed Enti Locali per la ripartizione del finanziamento nazionale destinato ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, previsto dall'articolo 1, comma 875, legge n. 296 del 2006, così come modificato dall'art. 7, comma 37-ter del Decreto-legge n. 95 del 2012. Modifiche ed integrazioni al sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori ai sensi dell'art. 14 del DPCM 25 gennaio 2008 e del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, il Ministro dello Sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze 7 febbraio 2013 – Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del D.lgs 28 agosto 1997, n. 281. Repertorio atti n. 133/CU del 17 dicembre 2015.

14.3 RIFERIMENTI REGIONALI

- Legge regionale n. 63/1995 "Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale";
- Legge regionale n. 34/2008 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro" ;
- Legge regionale n. 8/2009 "Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte";
- Linee Guida per la Dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di rimborso FSE 2007-2013" approvate con Determinazione Dirigenziale n. 627 del 09/11/2011 e s.m.i..

Direzione regionale Coesione sociale	Settore Formazione professionale
Direttiva/ Atto di indirizzo: Programmazione integrata dell'offerta formativa del sistema degli ITS e degli IFTS – Piano territoriale pluriennale 2016/2019	Pagina 23 di 23

- D.G.R. 262- 6902 del 04/03/2014, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il Documento Strategico Unitario (DSU) quale quadro strategico di riferimento della politica regionale di sviluppo e della programmazione integrata dei fondi europei, nazionali e regionali per il periodo 2014-2020;
- D.G.R. n. 57-868 del 29/12/2014 "Reg. (UE) n. 1303/2013. Riapprovazione Programma Operativo Regionale della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per la programmazione 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione". Presa d'atto della Decisione C(2014) 9914 del 12/12/2014".
- DGR n. 15-1644 del 29/6/2015 "POR FSE "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" - Presa d'atto del documento "Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni" per l'attuazione degli interventi previsti nel POR FSE della Regione Piemonte per il periodo 2014-2020";
- D.G.R. n. 31-1684 del 6/7/2015 "Proroga dell'efficacia delle disposizioni del Sistema di Gestione e Controllo relativo alla programmazione POR FSE 2007/2013, presa d'atto dell'efficacia dell'Accordo ex art. 12 Reg. Ce 1828/2006 tra R.P. e Province Piemontesi, approvazione dello schema di Accordo ex art. 15 della L. del 18/08/1990, n. 241 s.m.i. tra R.P. e Province per l'avvio delle attività di formazione e orientamento per a.f. 2015/2016";
- D.G.R. 19 giugno 2006 n. 29-3181 "Revisione delle procedure di accreditamento delle sedi operative per la formazione e l'orientamento. Approvazione delle nuove disposizioni finali".
- DGR n. 152- 3672 del 02/08/2006. relativa agli Standard formativi.
- DD . n. 511 del 02/07/2015 "Approvazione degli standard di progettazione e di erogazione dei percorsi formativi"
- DGR 21-1803 del 04 aprile 2011 con la quale è stata istituita la Cabina di Regia ITS;
- DGR 32-6434 del 30/09/2013, con la quale è stato approvato il Piano pluriennale 2013/2015 di Istruzione formazione tecnica superiore;
- DGR n. 32-187 del 28/07/2014 con la quale è stata recepita l'Intesa con le parti sociali e le Fondazioni ITS e contestuale approvazione degli indirizzi per la sperimentazione di percorsi di Alta Formazione in apprendistato per il conseguimento del Diploma di Tecnico superiore (ITS) di cui al DPCM 25 gennaio 2008;
- DGR n. 60-1709 del 06/07/2015 con la quale è stata approvata la Programmazione integrata del sistema formativo tecnico - professionale per l'anno formativo 2015-2016 – e la parziale modifica alla DGR 21-1803 del 04 aprile 2011.
- DD n. 98 del 16/02/2015 con la quale sono state approvate le Disposizioni operative relative alla sperimentazione di percorsi di Alta Formazione in apprendistato per il conseguimento del Diploma di Tecnico superiore (ITS) di cui al DPCM 25 gennaio 2008;
- DGR n. 23 – 1904 del 27/07/2015 con la quale è stata approvata la Direttiva relativa alle attività di sostegno e promozione della Mobilità Transnazionale 2015-2017;
- DGR n. 32 – 1685 del 06/07/2015 con la quale è stata approvata la direttiva sulla formazione professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione (Mercato del Lavoro) anno formativo 2015/16;
- DGR n. 33-1686 del 06/07/2015 con la quale è stata approvata la "Programmazione attività

Direzione regionale Coesione sociale	Settore Formazione professionale
Direttiva/ Atto di indirizzo: Programmazione integrata dell'offerta formativa del sistema degli ITS e degli IFTS – Piano territoriale pluriennale 2016/2019	Pagina 24 di 24

relative a obbligo di istruzione e diritto/dovere - anno formativo 2015/16.

- Legge regionale 23/2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)".



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22-03-2016 (punto N 19)

Delibera N 215 del 22-03-2016

Proponente
CRISTINA GRIECO
DIREZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Dirigente Responsabile Maria Chiara MONTOMOLI
Estensore DONATELLA DEGANI
Oggetto

Approvazione della programmazione territoriale triennale 2016-2018 dell'istruzione e formazione tecnica superiore e dei Poli tecnico professionali

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO
MARCO REMASCHI	STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI

Assenti

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Programmazione

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori";

Visto il Decreto Ministeriale 7 settembre 2011, recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3 e 8, comma 2, del DPCM 25 gennaio 2008;

Visto il Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con la legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", Art. 52 "Misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori – ITS";

Visto il Decreto Ministeriale 5 febbraio 2013 concernente la revisione degli ambiti di articolazione dell'area "Tecnologie innovative per i beni culturali – Turismo" degli Istituti Tecnici Superiori, delle relative figure nazionali di riferimento e dei connessi standard delle competenze tecnico-professionali;

Visto il Decreto interministeriale 7 febbraio 2013 "Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti tecnici Superiori (ITS)", (GU n.92 del 19/4/2013);

Visto l'Accordo 17 dicembre 2015 tra Governo, Regioni ed Enti Locali, con cui si introducono modifiche ed integrazione al sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi degli Istituti tecnici Superiori ai sensi dell'art. 14 del DPCM 25 gennaio 2008 e del decreto interministeriale 7 febbraio 2013, ss.mm.ii.;

Visto l'Accordo 20 gennaio 2016 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione della struttura e del contenuto del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui al capo III del DPCM 25 gennaio 2008, di durata annuale per l'accesso ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, di cui al capo II del decreto del DPCM 25 gennaio 2008;

Vista la Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro." ss.mm.ii.;

Vista la Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008, in particolare l'art. 29, *Disposizioni transitorie, comma 1*: "Gli strumenti di programmazione settoriale o intersettoriale approvati dal Consiglio regionale al momento dell'entrata in vigore della presente legge, rimangono in vigore fino all'approvazione del nuovo PRS o, comunque, non oltre dodici mesi dall'approvazione dello stesso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5.";

Visto il Piano di indirizzo generale integrato (PIGI) 2012-2015 approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 17/04/2012 che all'obiettivo globale 2. prevede di promuovere e sostenere l'accesso ad un'offerta formativa di alto livello per la qualificazione professionale dei giovani, secondo una logica di integrazione fra scuola, formazione, Università e mondo del lavoro; e dove all'*Obiettivo specifico 2.a* stabilisce di dare sostegno alla qualificazione professionale dei giovani, nell'ambito del sistema complessivo di istruzione e formazione professionale regionale, che comprende i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), i corsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) e l'istituzione dei Poli tecnico Professionali (PTP);

Visto il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2016, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 89 del 21 dicembre 2015 che, tra le priorità dell'azione regionale, individua, quali strumenti utili allo sviluppo della qualità dell'istruzione quegli interventi finalizzati a garantire nuovo e qualificato lavoro, collegando la scuola al sistema produttivo, in particolare: il rafforzamento dei Poli Tecnico Professionali e degli Istituti tecnici Superiori (ITS), la revisione complessiva del sistema regionale di istruzione e formazione professionale e i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), in una logica di integrazione e continuità con l'istruzione e la formazione, in stretta connessione con fabbisogni espressi dal tessuto produttivo;

Vista la Risoluzione del Consiglio regionale 29 giugno 2011, n. 49 "Approvazione programma regionale di sviluppo (PRS) 2011 - 2015" che contiene il progetto integrato di sviluppo denominato GiovaniSì - Progetto per l'autonomia dei giovani, che ha come obiettivo quello di potenziare opportunità legate al diritto allo studio-formazione, apprendimento, specializzazione mediante il sistema istruzione e formazione professionale (IeFP) e i corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 596 del 21 luglio 2014, di modifica e integrazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 771 del 23 settembre 2013, relativa alla programmazione territoriale triennale 2013/2015 dell'Istruzione e Formazione tecnica superiore e l'istituzione dei Poli Tecnico Professionali;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 635 del 18 maggio 2015 che approva le Procedure di gestione per gli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014-2020 e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17 del 12.01.2015 con la quale è stato preso atto del testo del Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 così come approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata decisione;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 197 del 2.03.2015 con la quale è stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 1.03.2016, avente ad oggetto Regolamento (UE) 1304/2013 - Modifica del Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo "ICO" FSE 2014-2020";

Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 4/2014, "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti";

Dato atto che la citata normativa statale stabilisce che:

- le Regioni, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa di loro esclusiva competenza, adottano i propri piani territoriali triennali, con riferimento agli indirizzi della

programmazione nazionale in materia di sviluppo economico e rilancio della competitività in linea con i parametri europei;

- al fine di soddisfare il fabbisogno formativo in una determinata filiera produttiva territoriale, gli I.T.S. possono attivare, purché sulla base degli indirizzi della programmazione regionale, percorsi formativi finalizzati al rilascio del Diploma di Tecnico Superiore riferiti a figure nazionali anche comprese in aree tecnologiche diverse da quella di riferimento dell'ITS, purché definite a livello nazionale e a condizione che siano strettamente correlati a documentate esigenze della filiera produttiva di riferimento dell'I.T.S. stesso;
- le Fondazioni I.T.S. regolarmente costituite entro la data del 16 luglio 2015, possono attivare altri percorsi di formazione, nell'ambito delle attività strumentali, accessorie e connesse di cui all'articolo 3, allegato b) del D.P.C.M. del 25 gennaio 2008, anche in filiere diverse da quella di riferimento, fermo restando il rispetto dell'iter di autorizzazione nazionale e regionale e purché dotate di un patrimonio che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi, calcolato secondo i parametri indicati nel DPCM 25 gennaio 2008;
- sono considerati prioritari i programmi di intervento multiregionali, volti a valorizzare le complementarità tra le filiere produttive dei territori interessati;
- possono accedere ai percorsi ITS, oltre ai giovani in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, anche i giovani che hanno frequentato un percorso quadriennale di Istruzione e Formazione tecnico-professionale (IeFP), seguito da un percorso di Istruzione e Formazione tecnica Superiore (IFTS);
- i corsi di Istruzione Tecnica Superiore sono avviati dalle Fondazioni, entro il 30 ottobre di ciascun anno.
- i corsi di cui al comma precedente sono sostenuti dall'insieme delle risorse nazionali e regionali, anche messe a disposizione da altri soggetti pubblici e privati e dall'Unione europea;

Ritenuto di rispondere pienamente alle indicazioni contenute nei citati atti nazionali e regionali attraverso la conferma, qualificazione e consolidamento delle Fondazioni ITS, esistenti e dei Poli Tecnico Professionali, come specificamente indicato nell'allegato A) al presente atto;

Ritenuto, al fine di razionalizzare l'offerta, di procedere con successivo atto della Giunta Regionale, nell'arco della programmazione triennale 2016-2018, all'aggregazione, anche in forma di rete, per filiera, dei Poli Tecnico Professionali già costituiti, nonché all'istituzione di ulteriori due Poli Tecnici Professionali, rispettivamente nelle filiere dell'Energia e della Sanità, ove operano le Fondazioni ITS "Energia e Ambiente" e "Nuove Tecnologie della Vita", ma non è ancora presente il relativo PTP;

Dato atto che la programmazione dei percorsi IFTS è ricompresa nella programmazione di cui alla DGR 449 del 7 aprile 2015, con riferimento alle filiere ivi individuate come prioritarie;

Ritenuto per quanto sopra di approvare la programmazione territoriale triennale 2016-2018 dell'istruzione e formazione tecnica superiore e dei Poli tecnico professionali, contenuta nell'allegato A) "Programmazione territoriale triennale 2016-2018 dell'istruzione e formazione tecnica superiore e dei Poli tecnico professionali", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il parere della Commissione Permanente Tripartita del 14 marzo 2015;

Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 3 marzo 2016

A voti unanimi

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la programmazione territoriale triennale 2016-2018 dell'istruzione e formazione tecnica superiore e dei Poli tecnico professionali" allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Di demandare al dirigente del Settore Programmazione Formazione Strategica e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore gli atti necessari per l'attuazione di quanto previsto dalla presente delibera, ivi compresa l'assunzione degli eventuali relativi impegni di spesa.
- 3) Di dare atto che per l'attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento si provvederà con successivi propri atti, in conformità a quanto previsto dalla Decisione n. 4/2014, mediante l'utilizzo delle risorse regionali, statali e afferenti al Piano Attuativo di Dettaglio (PAD) del POR Obiettivo "ICO" FSE 2014-2020 di cui alla DGR 124/2016, così come delineate nell'Allegato A), paragrafo 7, alla presente deliberazione.
- 4) Di provvedere all'inoltro del presente atto, da parte del Settore regionale Programmazione Formazione Strategica e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore della Direzione Istruzione e Formazione, al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, nonché all'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), come previsto dal DPCM 25 gennaio 2008.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 23/2007.


SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
Antonio Davide Barretta

Il Dirigente Responsabile
Maria Chiara Montomoli

Il Direttore
Paolo Baldi

Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze recante "Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani, a norma dell'articolo 1, comma 47, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

CORTE DEI CONTI



0033802-03/11/2016-SCCLA-Y31PREV-I



CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI
MIUR, MIBAC, MIN. SALUTE e
MIN. LAVORO E POLITICHE SOCIALI
Reg.ne Prev. n. 4322

Maria Teresa Polverino

Consigliere
IL MAGISTRATO
Maria Teresa Polverino

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DI CONCERTO CON

il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

il Ministro dello Sviluppo Economico

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTI gli articoli 117 e 118 della Costituzione;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 241, articolo 3, di modifica della legge 7 agosto 1990, n. 240, concernente il silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici;

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, che ha istituito il sistema dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS);

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 631, che ha previsto la riorganizzazione del predetto sistema dell'IFTS secondo Linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione formulata di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Unificata;

VISTA la predetta legge n. 296/2006, art. 1, comma 875, come modificato dall'articolo 7, comma 37-ter, della legge del 7 agosto 2012, n. 135, concernente l'istituzione del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore;

VISTO il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito con la legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13, comma 2, che ha previsto, nel quadro della riorganizzazione di cui al citato art. 1, comma 631, della legge 296/2006, che le strutture che operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore assumano la denominazione di "Istituti Tecnici Superiori" (di seguito I.T.S.);

VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo e, in particolare, l'articolo 52, concernente misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli I.T.S.;



VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, ed in particolare gli articoli da 41 a 47;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 concernente la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO l’articolo 1, comma 47, della citata legge n. 107, il quale, al fine di favorire le misure di semplificazione e di promozione degli I.T.S. e a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell’occupazione dei giovani, dispone l’emanazione di specifiche Linee guida da adottarsi con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di seguito denominato MIUR, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato MLPS, con il Ministro dello sviluppo economico, di seguito denominato MISE, e con il Ministro dell’economia e delle finanze, di seguito denominato MEF, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il d.P.C.M. 25 gennaio 2008, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 631, della legge n. 296/2006, con il quale sono state adottate le Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli I.T.S.;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 settembre 2011, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli I.T.S. e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e finanze, del 7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono state adottate le Linee guida in attuazione del citato articolo 52, comma 2, del decreto legge n. 5 del 2012;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 5 febbraio 2013 concernente la revisione degli ambiti di articolazione dell’area “Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo”;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 30 giugno 2015, recante la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;



VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015, recante la definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

CONSIDERATO che nell'ambito delle predette Linee guida occorre prevedere misure di semplificazione a supporto della gestione del sistema I.T.S.;

VISTO l'Accordo in Conferenza Unificata del 5 agosto 2014, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con il quale è stato realizzato uno strumento di valutazione e monitoraggio dei percorsi formativi realizzati dagli I.T.S. sulla base degli indicatori di cui al decreto interministeriale 7 febbraio 2013 sopra citato;

VISTO l'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 17 dicembre 2015, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la ripartizione del finanziamento nazionale destinato ai percorsi I.T.S. e modifiche ed integrazioni al sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi I.T.S.;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza Unificata nella seduta del 3 marzo 2016 a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

DECRETA

Allo scopo di semplificare e promuovere il sistema degli Istituti Tecnici Superiori, a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani, sono adottate le misure di cui ai seguenti articoli.

Restano ferme le disposizioni vigenti in materia, non modificate dal presente decreto.

Il presente decreto è emanato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 1

Prove di verifica finale

1. Le prove di verifica delle competenze acquisite dagli allievi a conclusione dei percorsi formativi degli I.T.S. comprendono:

a) una prova teorico-pratica, concernente la trattazione e la soluzione di un problema tecnico-scientifico, strettamente correlato all'area tecnologica ed ambito di riferimento del percorso formativo.

La prova è predisposta dal Comitato Tecnico Scientifico dell'I.T.S.;

b) una prova scritta, tesa a valutare conoscenze ed abilità nell'applicazione di principi e metodi scientifici nello specifico contesto tecnologico cui si riferiscono le competenze tecnico-professionali nazionali del percorso dell'I.T.S.

La prova è predisposta dal Comitato Tecnico Scientifico dell'I.T.S. con la collaborazione di almeno 2 rappresentanti, rispettivamente dell'Università/Ente di ricerca e dell'impresa, che siano stati coinvolti nell'elaborazione del percorso formativo realizzato dall'I.T.S.

La prova consta di un set di 30 domande a risposta chiusa a scelta multipla.

La predisposizione della prova è effettuata sulla base dei "Quadri di riferimento", definiti a livello nazionale, anche in coerenza con il processo di costruzione del sistema nazionale di certificazione delle competenze con riguardo all'area tecnologica/ambito/profilo del percorso formativo realizzato dall'I.T.S.;



c) una prova orale, concernente la discussione di un progetto di lavoro (*project work*) sviluppato nel corso del tirocinio e predisposto dalle imprese presso le quali è stato svolto il tirocinio stesso.

2. Alle prove di verifica di cui al comma 1 sono ammessi gli allievi dei percorsi formativi degli I.T.S. che li abbiano frequentati per almeno l'80% della loro durata complessiva e che siano stati valutati positivamente dai docenti dei percorsi medesimi, anche sulla base della valutazione operata dal tutor aziendale a conclusione delle attività formative, ivi compresi i tirocini.

Ai fini della valutazione complessiva di cui sopra, finalizzata all'ammissione alle prove di verifica finale, si terrà conto altresì degli esiti delle verifiche intermedie predisposte dall'I.T.S. durante lo svolgimento delle attività formative.

3. Per ciascuna delle prove di cui al comma 1 è assegnato un punteggio così articolato:

- prova teorico pratica: massimo 40 punti - minimo 24 punti;
- prova scritta: massimo 30 punti - minimo 18 punti;
- prova orale: massimo 30 punti - minimo 18 punti.

4. La verifica delle competenze si intende positivamente superata quando l'allievo abbia ottenuto almeno il punteggio minimo in ciascuna delle tre prove.

5. La Commissione esaminatrice, a maggioranza, può attribuire un *bonus*, per un massimo di 5 punti, ai candidati che abbiano conseguito al termine delle tre prove un risultato complessivo non inferiore a 85 punti. Ai fini dell'attribuzione del *bonus*, la Commissione terrà in considerazione anche la valutazione complessiva operata a conclusione delle attività formative ai sensi del precedente comma 2.

6. La Commissione esaminatrice, all'unanimità, può attribuire la *lode* ai candidati che abbiano conseguito il massimo punteggio al termine di ciascuna delle tre prove di verifica finale e che si siano dimostrati particolarmente meritevoli.

7. L'art. 6 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 settembre 2011 è soppresso.

8. Le commissioni di esame per la verifica finale delle competenze acquisite dagli allievi che hanno frequentato i percorsi delle Fondazioni I.T.S. vengono così costituite:

- a) un rappresentante dell'Università, con funzioni di Presidente della commissione d'esame, designato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

La designazione è effettuata dal MIUR anche sulla base di nominativi indicati dalle Fondazioni I.T.S. secondo le modalità appresso descritte, tra i docenti universitari, di ruolo ordinario o straordinario, associati o fuori ruolo, o tra i ricercatori dei corsi di laurea a carattere scientifico e tecnologico coerenti con l'area tecnologica di riferimento dell'I.T.S., che non siano stati coinvolti nella progettazione o realizzazione o docenza di alcun percorso della Fondazione I.T.S.

Ai fini della designazione di cui al comma precedente, la Fondazione farà pervenire, entro 60 giorni prima dell'inizio delle prove d'esame, una rosa di tre nominativi di cui abbiano richiesto ed ottenuto la disponibilità all'incarico, corredata di *curriculum vitae*.

- b) un rappresentante della scuola, designato dal Dirigente scolastico dell'Istituto tecnico o professionale ente di riferimento dell'I.T.S., individuato tra i docenti di discipline tecnico-professionali in servizio a tempo indeterminato.



- c) un esperto della formazione professionale designato dalla Regione.
- d) due esperti del mondo del lavoro designati dal Comitato Tecnico Scientifico dell'I.T.S.:
- il primo, che abbia svolto funzioni di docenza/tutoraggio nel percorso dell'I.T.S., con almeno cinque anni di esperienza nelle imprese dell'area tecnologica e dell'ambito ai quali si riferisce il percorso stesso, impegnate nella realizzazione delle attività di tirocinio;
 - il secondo individuato nell'ambito dell'area professionale o del settore imprenditoriale di riferimento dell'I.T.S. che non sia stato coinvolto nella progettazione o realizzazione o docenza di alcun percorso della Fondazione I.T.S..

9. La Commissione d'esame viene costituita dal Dirigente scolastico dell'Istituto tecnico o professionale ente di riferimento della Fondazione I.T.S..

10. L'allegato D) del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 febbraio 2013 è soppresso.

11. Le competenze in esito ai percorsi I.T.S. della durata di quattro semestri sono riferibili al V livello del Quadro Europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF).

Le competenze in esito ai percorsi I.T.S. della durata di sei semestri sono riferibili al VI livello del Quadro Europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF).

12. Il Comitato Tecnico Scientifico dell'I.T.S. rilascia, su richiesta dell'allievo, la certificazione delle competenze acquisite, anche in caso di mancato completamento del percorso formativo o in caso di mancato superamento delle prove di verifica finale. Si richiama quanto previsto, ai sensi e per gli effetti, dal D.lgs n. 13 del 16 gennaio 2013. Analoga certificazione viene altresì rilasciata, su richiesta sia degli allievi sia di coloro che abbiano già conseguito il diploma, dalle imprese ove è stato effettuato il tirocinio.

13. Si osservano le disposizioni vigenti in materia di esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione circa l'obbligo di versamento della tassa per sostenere gli esami e per il ritiro del diploma.

Articolo 2

Soggetti pubblici soci fondatori degli I.T.S.

La partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle Fondazioni di partecipazione I.T.S. e le loro attività possono avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei propri bilanci, fermo restando il limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 3

Riconoscimento della personalità giuridica

Le Fondazioni I.T.S., ai fini del riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture, debbono essere dotate di un patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore a 50.000 euro e, comunque, preveda tra gli obiettivi indicati nello Statuto quello di garantire e assicurare la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi.

Articolo 4
Rendicontazione dei percorsi I.T.S.

1. La rendicontazione dei percorsi I.T.S. è effettuata in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale sulla base delle Unità di Costo Standard (UCS).
2. Il Direttore Generale degli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con proprio decreto, istituisce un gruppo di lavoro composto da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle Regioni, per definire le Unità di Costo.

Articolo 5
Commissione Nazionale per il coordinamento dell'offerta formativa degli I.T.S.

1. Con decreto del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione è costituita la Commissione Nazionale per il coordinamento dell'offerta formativa.

Detta Commissione, composta da esperti del MIUR, MISE, MLPS, MEF, EE.LL. Regioni, Parti Sociali in un numero complessivo non superiore a quindici/venti membri, avrà i seguenti compiti:

- favorisce i processi di coordinamento dell'offerta formativa degli I.T.S. con riferimento agli indirizzi della programmazione nazionale in materia di sviluppo economico a supporto della programmazione regionale;
- elabora un rapporto di monitoraggio e valutazione dei piani territoriali di intervento ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del d.P.C.M. 25 gennaio 2008;
- promuove, di norma ogni tre anni, l'aggiornamento delle aree tecnologiche, degli ambiti e delle figure nazionali di riferimento dell'I.T.S., e la proposta di standard nazionali di riferimento in ordine alle caratteristiche dei percorsi formativi;
- promuove lo sviluppo ed il consolidamento del sistema della formazione terziaria non universitaria;
- promuove azioni per l'implementazione di modelli organizzativi che, anche attraverso i Poli Tecnico Professionali, favoriscano l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro per la diffusione della cultura tecnico scientifica.

Per lo svolgimento delle suddette attività, la Commissione si dota nella prima seduta di un regolamento ed opera con il supporto tecnico dell'INDIRE e dell'ISFOL.

La Commissione nazionale può avvalersi, quando necessario, dell'apporto di ulteriori esperti.

Ai componenti della Commissione Nazionale, ivi compresi gli esperti, per il coordinamento dell'offerta formativa degli I.T.S. non sono dovuti compensi, emolumenti o altre indennità.

2. Con riferimento alle linee nazionali di indirizzo di cui al precedente comma, ed al fine di soddisfare il fabbisogno formativo in una determinata filiera produttiva territoriale, gli I.T.S. possono attivare, sulla base degli indirizzi della programmazione regionale, percorsi formativi finalizzati al rilascio del Diploma di Tecnico Superiore riferiti alle figure nazionali comprese nelle aree tecnologiche definite a livello nazionale, sempreché strettamente correlati a documentate esigenze della filiera produttiva di riferimento dell'I.T.S. stesso.

3. Le Fondazioni I.T.S. regolarmente costituite entro la data del 16 luglio 2015, dotate di un patrimonio non inferiore a 100.000 euro, possono attivare nel territorio altri percorsi di formazione, nell'ambito delle attività strumentali, accessorie e connesse di cui



all'articolo 3, allegato b) del d.P.C.M. del 25 gennaio 2008, anche in filiere diverse da quella di riferimento, fermo restando il rispetto dell'iter di autorizzazione nazionale e regionale.

4. Le previsioni del presente articolo si applicano nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6 Misure di semplificazione

1. Ai fini della semplificazione degli organi statutari, in caso di pluralità di partecipazioni omologhe (istituzioni scolastiche, strutture formative, etc.), debbono essere individuate rappresentanze unitarie sulla base di accordi tra i soggetti interessati.

2. I percorsi I.T.S. possono essere svolti in apprendistato con le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015, recante la definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3. Nell'ottica di promuovere l'ampliamento dell'offerta formativa sia a livello territoriale che multiregionale, nazionale ed internazionale, la Fondazione I.T.S. adotta le necessarie iniziative per favorire l'ingresso di nuove aziende. A tale riguardo, la delibera con la quale il Consiglio di Indirizzo rigetta l'istanza di ingresso nel partenariato presentata da una impresa deve essere motivata e trasmessa al MIUR ed alla Regione.

Articolo 7 Il Presidente della Fondazione I.T.S.

1. Il Presidente della Fondazione I.T.S. è responsabile delle informazioni fornite ai fini del monitoraggio e della valutazione dei percorsi realizzati per il rilascio del Diploma di Tecnico Superiore, in relazione anche alle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

2. La revoca del mandato al Presidente della Fondazione I.T.S. può essere disposta con i voti della maggioranza semplice del Consiglio di Indirizzo, a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia presentata da un terzo dei suoi componenti.

3. Il Presidente è responsabile degli atti di indirizzo amministrativo, gestionale e scientifico della Fondazione I.T.S. È, altresì, responsabile della promozione di attività di orientamento dei percorsi I.T.S. all'interno delle istituzioni scolastiche, pubbliche e private, di ogni ordine e grado, delle imprese e delle famiglie.

Articolo 8 Misure di sistema

1. Nell'ottica di favorire la scelta dei percorsi di istruzione tecnica superiore da parte dei soggetti interessati, in particolare dei giovani neodiplomati, le Fondazioni I.T.S. entro il 30 ottobre di ciascun anno provvedono ad avviare i percorsi. Sono fatte salve le modalità ed i termini disciplinati dall'articolo 5 dell'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 17 dicembre 2015, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per



la ripartizione del finanziamento nazionale destinato ai percorsi I.T.S. e modifiche ed integrazioni al sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi I.T.S..

Articolo 9 Disposizioni finali

1. L'importo delle rette di frequenza per gli studenti dei percorsi I.T.S. è determinato dalle singole Fondazioni nel limite massimo dato dalla differenza delle unità di costo standard previste, nelle more dell'attuazione dell'articolo 4 delle presenti Linee guida, dal punto 3 dell'allegato C) di cui al d.P.C.M. 25 gennaio 2008, e l'ammontare dei finanziamenti pubblici assegnati alla Fondazione stessa per la realizzazione delle medesime attività formative.

2. Le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione autonoma della Valle D'Aosta provvedono all'attuazione delle presenti Linee guida nell'ambito delle competenze spettanti ai sensi dello Statuto Speciale, delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai relativi ordinamenti.

3. Ai sensi della legge n. 40 del 2 aprile 2007 e del D.I. 7/02/2013 gli Istituti Tecnici Superiori sono previsti tra gli standard minimi per la costituzione dei Poli Tecnico Professionali.

Nell'ambito dei Poli Tecnico Professionali, programmati dalle Regioni con la finalità di promuovere la interconnessione funzionale tra i soggetti della filiera formativa e le imprese della filiera produttiva, gli I.T.S. favoriscono l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro per diffondere la cultura tecnica e scientifica.

4. Per quanto non integrato/modificato dal presente provvedimento si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,


Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

(Stefania Giannini)



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

(Giuliano Poletti)



Il Ministro dello Sviluppo Economico

(Carlo Calenda)



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

(Pier Carlo Padoan)





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Ufficio V

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Decreto n. 713 del 16 settembre 2016, recante Linee Guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani, a norma dell'articolo 1, comma 47 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

L'articolo 1, comma 47, della legge n. 107 del 13 luglio 2015 dispone che, al fine di favorire le misure di semplificazione e di promozione degli Istituti Tecnici Superiori - I.T.S., con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello Sviluppo economico e con il Ministro dell'Economia e delle finanze, previa Intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le Linee Guida per conseguire gli obiettivi, di seguito indicati, a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani.

Al fine di dare attuazione al dettato normativo, è stato predisposto il Decreto, oggetto della presente relazione, che si sottopone a codesta Corte.

In data 3 marzo 2016 - repertorio atti 42/CU - è stata acquisita sul provvedimento l'Intesa di cui sopra in Conferenza Unificata Stato, Regioni e Province autonome: il Decreto in parola recepisce quanto sancito dalla Conferenza Unificata.

Di seguito si espongono gli obiettivi indicati dalla citata legge e recepiti dalle Linee Guida:

- a) semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento delle prove di verifica finale, conclusive dei percorsi formativi attivati dagli Istituti Tecnici Superiori, prevedendo modifiche alla composizione delle commissioni di esame ed alla predisposizione e valutazione delle prove stesse:
 - la prova scritta non è più predisposta ed erogata dall'INVALSI in collaborazione con la CRUI, ma dal Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione I.T.S.- Si determina così una notevole semplificazione procedurale, una maggiore coerenza delle prove con i profili specifici dei singoli percorsi ed un risparmio di spesa in ordine alle misure di sistema di cui all'articolo 12, comma 5, del DPCM 25 gennaio 2008. In ogni caso, è previsto, al fine di assicurare uniformità, oggettività e qualità delle prove su tutto il territorio nazionale, che la prova scritta sia predisposta secondo "Quadri di riferimento" nazionali;
 - è prevista la possibilità di attribuire un *bonus* di 5 punti (sui 100 complessivi) agli allievi che abbiano ottenuto almeno 85/100 nelle prove d'esame e che abbiano ottenuto una valutazione positiva in merito al percorso formativo svolto;

NG/df

Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma
Tel. 06.58495956
e-mail daniela.forconi@istruzione.it

- per quel che concerne la Commissione d'esame, ed in particolare la figura dell'esperto del mondo del lavoro designato dal Comitato Tecnico Scientifico dell'I.T.S., viene eliminato il riferimento alla "segnalazione" di nominativi da parte dei Fondi Interprofessionali, come richiesto dagli stessi;
 - è disposta l'applicazione delle disposizioni relative agli esami del secondo ciclo di istruzione per quel che concerne l'ammontare del contributo dovuto dagli allievi per gli esami conclusivi ed il rilascio del diploma.
- b) prevedere che la partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle Fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori e le loro attività possa avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei loro bilanci;
- c) prevedere che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte del Prefetto, le Fondazioni di partecipazione siano dotate di un patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore a 50.000 euro e, comunque, che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi;
- d) prevedere per le Fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori un regime contabile ed uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme in tutto il territorio nazionale;
- Il comma 47 - lettera e) della legge 107/2015, dispone che si debba prevedere per gli ITS un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi ITS uniforme in tutto il territorio nazionale. Dopo vari incontri con gli ITS e con i rappresentanti delle Regioni è stato condiviso che per la rendicontazione dei percorsi sia opportuno oltre che sufficiente adottare un sistema basato sulle Unità di Costo Standard.
- Quasi tutte le Regioni, in linea con le indicazioni della Commissione europea per la rendicontazione dei Fondi strutturali - una delle maggiori fonti di finanziamento degli I.T.S. - hanno adottato, anche a titolo sperimentale, modalità di rendiconto basate sui costi standard. La definizione di tabelle standard delle UCS sarà effettuata da un gruppo di lavoro composto da rappresentanti di questo Ministero, del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, e del Ministero dell'Economia e delle finanze e delle Regioni;
- e) l'istituzione della Commissione Nazionale per il coordinamento dell'offerta formativa erogata dagli I.T.S. con Decreto Direttoriale, composta da rappresentanti di questo Ministero, del Ministero dello Sviluppo economico, del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'Economia e delle finanze, degli Enti locali, delle Regioni e delle Parti sociali.
- Tale organismo viene istituito per favorire i processi di coordinamento e sviluppo del sistema di formazione terziaria non universitaria, per promuovere l'aggiornamento delle aree tecnologiche di riferimento degli I.T.S., per proporre standard formativi e per elaborare un rapporto di monitoraggio e valutazione dei piani territoriali di intervento. Non sono previsti, per i componenti della Commissione Nazionale, compensi, emolumenti o altre indennità;
- f) prevedere che le Fondazioni costituite entro il 16 luglio 2015 possano attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione, nell'ambito delle attività strumentali, accessorie e connesse di cui all'articolo 3, allegato b) del D.P.C.M. del 25 gennaio 2008, anche in filiere diverse da quella di riferimento, fermo restando il rispetto dell'iter di autorizzazione nazionale e regionale e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In questo caso gli Istituti Tecnici Superiori devono essere dotati di un patrimonio non inferiore a 100.000 euro;
- g) l'indicazione di alcune misure di semplificazione organizzative;

- h) il potenziamento del ruolo di responsabilità del Presidente della Fondazione I.T.S. in ordine alle informazioni fornite per il monitoraggio e la valutazione dei percorsi, in ordine agli atti di indirizzo amministrativo, gestionale, scientifico e di orientamento della Fondazione;
- i) la definizione di misure di sistema volte ad uniformare l'avvio dei percorsi formativi e favorire, in tal modo, efficaci azioni di orientamento.

Il Direttore Generale
Carmela Palumbo

